



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 345/12

di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante:

"Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	02/01/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	02/01/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 345/XII pag. 5
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli

Normativa citata

Legge 19 luglio 2019, n. 69 pag. 31
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 pag. 46
"Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante disposizioni urgenti ni materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"

Legge 27 giugno 2013, n. 77 pag. 64
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011."

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 9) pag. 89
"Diritto del minore ad una famiglia"

DPCM del 24 novembre 2017 pag. 91
"□□□□□□□□Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"

Decreto legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 (artt. 45-55) pag. 103
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 89) pag. 112
"Codice dei contratti pubblici"

Decreto legge 14 agosto 2013 , n. 93 (artt. 5 - 5 bis) pag. 115
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 pag. 120
"Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere"

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 pag. 123
"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà"

Delibera di Giunta regionale n. 503 del 25.10.2019 pag. 130

"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE"

Allegato 1 alla D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 pag. 141

"TIPOLOGIE STRUTTURE-RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO"

REGOLAMENTO - Allegato alla DGR 503 del 25.10.2019 pag. 153

"PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ"

Allegato "A" al Regolamento - D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 pag. 168

"REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI"

Documentazione citata

Intesa Conferenza Stato - Regioni del 14 settembre 2022 pag. 226

Normativa nazionale

Legge 24 novembre 2023, n. 168 pag. 235

"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Normativa regionale

Deliberazione n. 512 della seduta del 29 settembre 2023 pag. 254

"MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i. – Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - Approvazione"

Normativa comparata

Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (agg. 2024) - Emilia Romagna pag. 315

"LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE"

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (agg. 2022) - Lazio pag. 332

"Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna"

Legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (agg. 2019) - Lombardia pag. 341

"Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime"

di violenza"

Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (agg. 2017) - Piemonte pag. 350

"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 23-6227 - Piemonte pag. 368

"Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2022-2024"

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 - Liguria pag. 418

"Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e delle minori vittime di violenza"



Consiglio regionale della Calabria
XII Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE recante:

‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’

***Firma presentatore
f.to Amalia Cecilia Bruni***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Rapporto mondiale su violenza e salute presentato dall'OMS a Bruxelles il 3 ottobre 2002, definisce la violenza come un problema di salute pubblica, che in quanto tale va affrontato secondo un approccio interdisciplinare e scientifico, includendo la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, l'educazione e l'economia. Il Rapporto evidenzia come un approccio di questo tipo enfatizzi l'azione collettiva e cooperativa, e coinvolga i diversi settori della vita pubblica.

I dati sui casi di violenza di genere sono sempre più allarmanti. Segnatamente, stando ai più recenti dati ISTAT, il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica; il 21% (4 milioni 520 mila) ha subito violenza sessuale, di cui il 5,4% (1 milione 157 mila) nella forma più grave dello stupro vero e proprio o del tentativo di stupro.

Tali dati, già di per sé indicativi, assumono maggiore intensità alla luce del fatto che il 13,6% delle donne che hanno subito violenza (specie nella forma più grave), le hanno patite da partner o ex partner.

Va chiarito, inoltre, che quanto si discute di violenza di genere, non si deve fare riferimento alla sola violenza fisica, ma anche alla violenza psicologica ed economica.

Sul punto, purtroppo, i dati statistici evidenziano che il 26,4% delle donne ha subito comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo e intimidazione, nonché di privazione e limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia, ad opera del partner, mentre la percentuale aumenta al 46,1% ad opera dell'ex partner.

La situazione nel 2024 non appare incoraggiante, se si considerano i dati (sempre ISTAT), relativi alla quantità di chiamate al numero di emergenza 1522 del terzo trimestre 2024, ove si è registrato un incremento del 37,3% delle telefonate valide – dunque chiamate da parte di donne vittima di violenza che cercano supporto – rispetto allo stesso periodo dell'anno 2023.

A ciò occorre aggiungere che il 73% delle donne che si rivolgono al servizio non denuncia la violenza subito alle autorità competenti per timore della reazione dell'autore.

Senza considerare che la situazione si aggrava nei casi di morte. In Italia, secondo i dati aggiornati a fine novembre 2024, sono state uccise 100 donne.

Nel giugno del 2012, Rashida Manjoo, Special Rapporteur delle Nazioni Unite richiamando l'Italia per la gravità con cui si manifesta il fenomeno della violenza sulle donne ha affermato che “i femminicidi sono un crimine di stato, tollerati dalle pubbliche istituzioni per incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne che vivono diverse forme di violenze e di discriminazioni durante la loro vita [...] e sono l'estrema conseguenza delle forme di violenza esistenti contro le donne originati da aspetti economici, sociali e politici”. E' evidente che, alla luce dei numeri sopracitati, l'Italia deve implementare

le misure di prevenzione e protezione.

A livello territoriale, secondo i dati più recenti dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, la Calabria è sopra la media nazionale per i “reati spia” di stalking e maltrattamenti contro familiari e conviventi, e l'indice di femminicidi è superiore dello 0,33% rispetto a quello del resto d'Italia. L'unico dato confortante, è che, al contrario, risultano essere sotto media nazionale i reati di violenza sessuale.

Il presente progetto di legge – traendo ispirazione dai diritti fondamentali riconosciuti dall'ONU, dalla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne/CEDAW, dalle Risoluzioni dell'UE, dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio Europeo sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica, dalla Costituzione italiana, e dai principi dello Statuto regionale – vuole affrontare alla radice l'emergenza sociale della violenza sulle donne nella vita pubblica e privata, in tutta la sua complessità e in tutte le forme in cui si manifesta nella regione Calabria.

Diciassette anni dopo la promulgazione della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, rubricata “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”, si evidenzia l'urgenza di aggiornare e rafforzare tale normativa.

L'Italia, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul (27 settembre 2012, ratificata con legge n. 77 del 2013), si è impegnata a istituire una strategia integrata per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tra gli interventi più rilevanti, la legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha trasposto i principi della Convenzione nell'ordinamento italiano, introducendo misure penali e processuali per prevenire i reati di violenza di genere, proteggere le vittime e punire i colpevoli.

I dati statistici pubblicati dal Ministero dell'Interno mostrano che i reati introdotti dalla legge n. 69/2019, come gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.), colpiscono principalmente le donne, configurandosi come “reati spia” della violenza di genere.

Di fronte a questo quadro allarmante, risulta imprescindibile intraprendere un'azione determinata e incisiva per affrontare le criticità evidenziate dall'attuale L.R. n.20/2007, che presenta limiti strutturali e operativi in grado di compromettere la stabilità e l'efficacia degli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza, in particolare emerge con preoccupazione la precarietà che caratterizza i centri antiviolenza, costretti a operare prevalentemente su base progettuale e dunque privi della continuità necessaria per garantire un supporto stabile e adeguato, e si evidenzia altresì l'assenza di un fondo unico regionale, indispensabile per promuovere lo sviluppo organico e coordinato non solo dei centri antiviolenza, ma anche degli istituti collaterali che contribuiscono a questa rete di protezione.

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di:

- 1) creare le condizioni, anche e soprattutto attraverso la diffusione di una cultura di valorizzazione

della differenza di genere, della dignità e del rispetto delle donne, per prevenire e ridurre il fenomeno della violenza in tutta la complessità delle forme in cui si manifesta;

- 2) massimizzare l'efficacia degli interventi a sostegno dei percorsi di autonomia e miglioramento delle singole donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, affinché le stesse possano tornare ad esercitare i propri diritti umani e di cittadinanza;
- 3) rafforzare e migliorare la diffusione delle Case e Centri antiviolenza e delle Case rifugio in tutto il territorio regionale, tendendo al raggiungimento dei parametri europei;
- 4) mettere a sistema gli interventi di prevenzione della violenza sulle donne attraverso progetti educativi e culturali diffusi e permanenti;
- 5) diffondere i servizi di accompagnamento al cambiamento degli uomini violenti.

La P.L. intende perseguire quanto elencato mettendo a sistema, monitorando e verificando la capillarità e l'adequazione, rispetto ai bisogni espressi dai singoli territori, delle attività già messe in atto dalla Regione attraverso il sistema locale dei servizi sociali di zona, nonché, investendo risorse aggiuntive sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno, favorendo gli strumenti che – secondo anche i dati delle altre Regioni che hanno già legiferato sul punto – si sono rivelati più efficaci, diffondendo le buone prassi e i progetti innovativi, in particolare:

- 1) favorendo la creazione di una “Rete regionale contro la violenza” formata dagli enti pubblici territoriali, dalle istituzioni pubbliche e dagli organismi del privato sociale che già intervengono nelle reti locali create dalle diverse province e comuni;
- 2) realizzando – direttamente o tramite altri soggetti pubblici e privati (enti scolastici, comuni e province, associazioni femminili, centri di documentazione) – progetti e interventi di prevenzione nel campo della istruzione e della formazione rivolte a diverse fasce scolastiche e diversi target (uomini/donne ragazzi/adulti);
- 3) promuovendo azioni di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere in particolare nel campo della comunicazione dei media;
- 4) promuovendo corsi di formazione, anche congiunti, fra tutti i soggetti coinvolti nei servizi di prevenzione, contrasto del fenomeno, accoglienza e sostegno delle donne vittime e di accompagnamento al cambiamento per gli uomini violenti;
- 5) attivando azioni per favorire la soluzione dei problemi abitativi delle vittime con figli minori;
- 6) promuovendo progetti per l'occupazione delle vittime;

In tale contesto, gli obiettivi della nuova legge devono orientarsi verso la creazione di un fondo unico regionale, sostenuto da risorse tanto regionali quanto nazionali, al fine di assicurare un finanziamento stabile e strutturale per i centri antiviolenza e le case rifugio, i quali rappresentano baluardi essenziali nella lotta contro la violenza di genere e necessitano di un rafforzamento complessivo che consenta loro

di ampliare l'accessibilità e l'efficacia delle loro azioni, nonché verso l'implementazione e il potenziamento degli interventi già previsti dalla normativa vigente, i quali, seppur enunciati, risultano in molti casi rimasti inattuati o realizzati solo parzialmente, perpetuando così una condizione di inefficienza che necessita di essere superata con un approccio globale e determinato, capace di coniugare una visione a lungo termine con la tempestività delle risposte operative.

La proposta si compone dei seguenti articoli:

Articolo 1 – Principi e finalità

Stabilisce i principi fondamentali della legge, in coerenza con il quadro normativo nazionale e internazionale, riconoscendo la violenza di genere come violazione dei diritti umani.

Articolo 2 – Definizioni

Fornisce una chiara definizione di “violenza contro le donne”, “violenza domestica” e “violenza assistita”, ampliando le tutele anche ai figli delle vittime.

Articolo 3 – Competenze della Regione

Delinea i compiti della Regione, promuovendo campagne di sensibilizzazione, la formazione del personale e il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Articolo 4 – Tavolo di coordinamento permanente regionale

Istituisce un tavolo permanente per il monitoraggio e la condivisione di esperienze tra istituzioni e operatori del settore.

Articolo 5 – Centri Antiviolenza

Regolamenta l'istituzione e il funzionamento dei Centri Antiviolenza, con standard operativi e gestionali rigorosi.

Articolo 6 – Case Rifugio

Disciplina le case rifugio, che forniscono ospitalità sicura e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Articolo 7 – Istituzione dell'albo regionale

Crea un albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, necessario per accedere ai finanziamenti.

Articolo 8 – Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

Promuove campagne di educazione e sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza.

Articolo 9 – Azioni nel lavoro, scuola e tempo libero

Sostiene interventi nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle attività ricreative per prevenire la violenza di genere.

Articolo 10 – Contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile
Introduce azioni contro la discriminazione nei media e nella pubblicità.

Articolo 11 – Attività di informazione
Garantisce una corretta informazione sulle misure disponibili per le vittime di violenza.

Articolo 12 – Accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia
Favorisce percorsi di sostegno personalizzati per le vittime di violenza, con particolare attenzione all'autonomia economica.

Articolo 13 – Violenza assistita
Definisce interventi specifici per i minori vittime di violenza assistita, garantendo supporto sia al minore che alla madre.

Articolo 14 – Interventi per autori di violenza
Prevede percorsi di recupero per gli autori di violenza, evitando la recidiva, ma in coordinamento con la tutela delle vittime.

Articolo 15 – Interventi del Sistema Sanitario Regionale
Stabilisce percorsi sanitari dedicati alle vittime di violenza presso le strutture ospedaliere e territoriali.

Articolo 16 – Formazione del personale
Promuove la formazione degli operatori coinvolti nei servizi antiviolenza, garantendo standard omogenei.

Articolo 17 – Obblighi dei CAV, Case Rifugio e CUAV
Stabilisce obblighi di trasparenza e monitoraggio per le strutture finanziate con risorse pubbliche.

Articolo 18 – Piano triennale regionale
Introduce un piano triennale per pianificare e monitorare gli interventi regionali.

Articolo 19 – Monitoraggio e raccolta dati
Prevede un sistema di raccolta dati per analizzare il fenomeno della violenza di genere e valutare le misure adottate.

Articolo 20 – Clausola valutativa
Obbliga la Giunta regionale a presentare periodiche relazioni al Consiglio regionale sull'attuazione della legge.

Art. 21 - Clausola di salvaguardia
Vengono fatti salvi i provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria

Articolo 22 – Norme transitorie

Definisce i tempi e le modalità di adeguamento per le strutture esistenti.

Articolo 23 – Norme finanziarie

Istituisce un fondo regionale per finanziare gli interventi previsti dalla legge.

Articolo 24 – Abrogazioni

Abroga la legge regionale n. 20/2007 per sostituirla integralmente con la nuova normativa.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Stabilisce l'entrata in vigore della legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge regionale
‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Principi e finalità. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Definizioni. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Competenze della Regione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Tavolo di coordinamento permanente regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Centri Antiviolenza. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Casae Rifugio. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Istituzione dell’albo regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Azioni di sensibilizzazione e prevenzione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Azioni nel lavoro, scuola e tempo libero.	//	//	//

	Norma a carattere ordinamentale.			
10	Contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
11	Attività di informazione. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
12	Accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
13	Violenza assistita Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
14	Interventi per autori di violenza. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
15	Interventi del Sistema Sanitario Regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
16	Formazione del personale. Norma a carattere programmatico che consente di reperire le risorse per le attività di promozione, nell'ambito delle risorse europee e nazionali, senza gravare sulle risorse autonome del bilancio regionale	//	//	//
17	Obblighi dei CAV, Case Rifugio e CUAV. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
18	Piano triennale regionale. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
19	Monitoraggio e	//	//	//

	raccolta dati. Norma a carattere ordinamentale.			
20	Clausola valutativa. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
21	Clausola di salvaguardia. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
22	Norme transitorie. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
23	Norme finanziarie. Norma a carattere programmatico che consente di reperire le risorse nell'ambito delle risorse statali e regionali.	C	P	3.215.889,62 ml
24	Abrogazioni. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//
25	Entrata in vigore. Norma a carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili, accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (Programma U.20.03 – capitolo U0700110101) di parte capitale (Programma U.20.03 - capitolo U0700120101);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma, inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
un milione e 200.000,000 mila euro dal fondo regionale delle politiche sociali, capitolo di base U04331109 missione di programma U.12.07;				1.200.000,000
euro 350.000,00 nella legge regionale 20/2007, U62010520 missione di programma U.12.04,				350.000,00
euro 1.665.889,62 a valere sui capitoli U9120400601, U6201056002; U9120400602, U9120400603.				1.665.889,62
Totale				3.215.889,62

PROPOSTA DI LEGGE recante:***‘Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli’*****Capo I
Principi generali****Art. 1.
Principi e finalità**

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione Europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone, a motivo del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità della persona, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica della persona ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.
2. La Regione inoltre:
 - a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1;
 - b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;
 - c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;
 - d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.
3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

**Art. 2.
Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

- b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
 - c) violenza assistita: l'esperienza, diretta o indiretta, da parte di minorenni, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera c) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1:
- a. promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sul rispetto e sulla libertà, sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;
 - b. favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance multi-agency, attraverso la Rete Antiviolenza Territoriale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni organizzazioni del terzo settore. Il livello operativo delle Reti Antiviolenza Territoriali è individuato nel territorio dell'Ambito Territoriale del Sociale individuato dalla Regione.
 - c. sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;
 - d. promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;
 - e. contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;
 - f. sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere su tutto il territorio regionale;
 - g. promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza e le case rifugio, in possesso dei requisiti di cui agli art.5 e 6 e ALL. A e B, con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
 - h. promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche

- attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti, garantendo anonimato e segretezza;
- i. assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno alle donne vittime di violenza;
2. La Regione, i centri antiviolenza e le case rifugio hanno la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne

Art. 4.

Tavolo di coordinamento permanente regionale

1. Presso la Giunta regionale è stato istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio con propria delibera n. 539 del 16.12.2016, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.
2. Con cadenza semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, della consigliera regionale di parità, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipes multidisciplinari per informare sulle attività condotte e valutare il lavoro dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza (CUAM) e prendere in esame le richieste di nuovi centri antiviolenza e dei CUAV.
3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.

Art. 5.

Centri Antiviolenza

1. In ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, di seguito denominati CAV, quale luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. I CAV, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, nonché dell'Intesa della Conferenza Unificata del 14 settembre 2022, sono gestiti da:
 - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'allegato A;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
3. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono:
 - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale

- registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
5. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 2, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.
6. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, contribuiscono a finanziare, con risorse proprie, i CAV riconosciuti dalla Regione ed autorizzati al funzionamento.
7. I CAV sono regolamentati secondo l'allegato A.

Art.6

Case rifugio

1. Le Case Rifugio, di seguito denominate "Casa" o "Case", sono strutture residenziali che erogano a titolo gratuito servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta. Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità.
2. Le Case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
- a) di emergenza;
 - b) di primo livello, per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza;
 - c) di secondo livello, per l'accompagnamento verso l'autonomia.
3. Le Case, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente legge, sono gestite da:
- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
 - b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in

convenzione tra loro.

4. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a. del presente articolo devono:
 - a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
 - c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 - d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
5. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, contribuiscono a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente legge.
6. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.
7. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.
8. Le Case si raccordano con i Centri Antiviolenza di riferimento territoriali, attraverso necessari protocolli e/o accordi dedicati, ed ai servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
9. Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione aggiorna e rende pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.
10. E' consentita la gestione integrata da parte dello stesso Ente di Centro Antiviolenza e Casa rifugio.
11. le Case Rifugio possono essere articolate in più unità abitative, anche in edifici diversi, purché ubicate nello stesso Comune. In tal caso il raggiungimento dei requisiti strutturali è dato dalla somma degli spazi che compongono ogni unità abitativa.
12. Per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della Casa Rifugio, l'iscrizione agli appositi Albi regionali, nonché per le procedure di verifiche e di controllo e per i requisiti strutturali e di personale si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento n. 22 "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", della DGR n. 503/2019. Inoltre è necessario un preliminare protocollo e/o accordo con il Centro Antiviolenza di riferimento territoriale.

Art. 7**Istituzione dell'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio**

1. 6. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.
2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:
 - a. ad avere sede in Calabria;
 - b. ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi;
 - c. ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.5 e dell'allegato A;
3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:
 - a. ad avere sede in Calabria;
 - b. ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi;
 - c. ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e dell'allegato B;
4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.
5. Nell'albo regionale devono risultare l'associazione titolare del CAV e/o della Casa Rifugio, la sede (solo per il CAV), l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede (solo per il CAV).
6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'associazione titolare di ciascuna casa.
7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
9. La Regione Calabria, attraverso il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, di cui art. 4 comma 1 della presente legge, ha obbligo di vigilare su possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale anche attraverso ispezioni dirette nelle sedi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritte all'Albo.
10. La Regione trasmette al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'accordo Stato Regione relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalla stessa Regione ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
11. La Regione si impegna a:
 - a. predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le Case Rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti e criteri previsti dalla presente legge;

- b. garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'intesa Stato Regione relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio nei loro atti e nella ripartizione delle risorse.

Capo II

Attività ed azioni

Art. 8

Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei centri antiviolenza /case rifugio che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
 - a. promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, delle pari opportunità tra uomini e donne;
 - b. promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge e favorire un cambiamento socio-culturale volto all'eliminazione della violenza stessa;
 - c. promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 9

Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei centri antiviolenza / case rifugio, dell'Ufficio scolastico regionale, di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;
- b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di

- comunicazione e dei social network;
- c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 10

Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, favorisce, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.
4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, la Consigliera pari opportunità regionale è parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.
5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d) l'Ordine dei giornalisti del Calabria; e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 11

Attività di informazione

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
- b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui

servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo III

Interventi

Art. 12

Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.
2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali e dei bisogni e obiettivi espressi dalla donna stessa.
3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i centri antiviolenza e le case rifugio.
4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita della destinataria dalla situazione di temporanea difficoltà, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la costruzione o ricostruzione dell'autonomia personale, anche sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di risorse e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.
5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

Art.13

Violenza assistita

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i CAV e le case rifugio insieme con i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a

quanto richiamato all'articolo 2.

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:
 - a. assicurano interventi finalizzati al sostegno del minore, alla riparazione del trauma subito mediante azioni che anche, vedono un attivo coinvolgimento della madre;
 - b. assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;
 - c. assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
 - d. assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
 - e. assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.
3. I Comuni garantiscono posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case Rifugio.

Art. 14

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle Reti Antiviolenza Territoriali dei CAV e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza contro le donne, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.
3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i CAV, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste, e mai come pena esecutiva alternativa alla condanna penale, ma piuttosto come ulteriore risorsa disponibile per il reinserimento sociale e la riabilitazione del maltrattante.
5. Per i principi, i requisiti ed il funzionamento CUAV (Centri Uomini Autori di Violenza) si fa riferimento a queglii stabiliti dall'Intesa Stato Regione del 14 settembre 2022 "Requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere" e da eventuali sue

modifiche o aggiornamenti.

6. La Regione provvede a dotarsi di appositi elenchi e/o registri e/o albi, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente Intesa.
7. Al fine dell'accesso alle risorse pubbliche i CUAM devono essere riconosciuti mediante rilascio di autorizzazione da parte della Regione Calabria.
8. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi ed inseriti negli appositi elenchi/registri/Albi regionali di cui al comma 6.

Art. 15

Interventi del Sistema Sanitario Regionale

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, le Aziende Ospedaliere, i Presidi Ospedalieri, i Servizi Territoriali Sanitari aderiscono alle Reti Antiviolenza Territoriali e garantiscono alle donne vittime di violenza ed ai loro figli/e minori percorsi dedicati di accoglienza e cura.
2. Le Asp, le Aziende Ospedaliere adottano ed ogni Pronto Soccorso applica le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso ed assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza, come da DPCM del 24 novembre 2017.

Art. 16

Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi

1. La Regione nell'ambito della programmazione comunitaria prevede misure destinate a corsi di formazione promossi dai centri antiviolenza e case rifugio rivolti al: personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai corsi.
2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e riconosce le operatrici di accoglienza in possesso di comprovata e riconosciuta esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.
3. La Regione finanzia, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze secondo la normativa vigente.
4. La Regione finanzia i corsi di formazione e l'aggiornamento attraverso personale qualificato e di comprovata esperienza nel settore, per gli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.
5. La Regione finanzia attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della

presente legge rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 17

Obblighi per i CAV, le Case Rifugio ed i CUAV

1. I CAV, le Case Rifugio, i CUAV qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
2. I CAV, le Case Rifugio, i CUAV, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

Art. 18

Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 4.
2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività dei CAV, delle case rifugio ed alla promozione, implementazione e cura delle Reti Antiviolenza Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b.

Art.19

Monitoraggio e raccolta dati

1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.
2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'articolo 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
3. La raccolta dati, il monitoraggio e l'analisi degli indicatori di violenza di genere sono demandati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (Istituito con L.r. 38/2016 presso il Consiglio regionale della Calabria).
4. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei CAV, delle Case Rifugio e dei CUAV ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

Capo IV

Valutazione e salvaguardia

Art. 20

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 18, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
 - b) una descrizione sintetica del fenomeno della violenza sulle donne, fondata sui dati dei CAV, delle case rifugio, dei CUAV e dei servizi attivi sul territorio regionale;
 - c) le attività svolte dalle Reti Antiviolenza Territoriali;
 - d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
 - e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
 - f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
 - c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

Art. 21

(Clausola di salvaguardia)

1. Le previsioni della presente legge, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano, di cui al comma 1, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento.

Capo V**Norme transitorie, finanziarie ed abrogative****Art. 22****Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'articolo 18 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I centri antiviolenza, le case rifugio ed i CUAV già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23**Norme finanziarie**

1. È istituito il Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.
2. Al finanziamento degli interventi concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.
3. Per gli anni ricompresi nel periodo 2025-2027, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede in tre milioni e duecento mila euro e trova copertura come segue:
 - un milione e 200.000,00 mila euro dal fondo regionale delle politiche sociali, capitolo di base U04331109 missione di programma U.12.07;
 - euro 350.000,00 nella legge regionale 20/2007, U62010520 missione di programma U.12.04,
 - euro 1.665.889,62 a valere sui capitoli U9120400601, U6201056002; U9120400602, U9120400603.

4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
5. La Giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale del 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

Art.24

Abrogazioni

1. È abrogata la seguente disposizione regionale: Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante “Disposizioni per la promozione ed il ‘ sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà “.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

LEGGE 19 luglio 2019 , n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Vigente al : 7-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a

6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei

delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni

quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

- a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). -

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies».

5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a

quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è inserita la seguente: «, 612-ter».

Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

LEGGE 15 ottobre 2013 , n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)

Vigente al : 7-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. **((1))**

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 441) che le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge cessano il 30 giugno 2014.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore"»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui

al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile".

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032"»;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma"»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7"».

All'articolo 2:

al comma 1:

prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

«0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e

successive modificazioni";

Ob) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"»;

alla lettera a), le parole: «è inserita la seguente: "582," e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,"», prima delle parole: «609-octies e» e dopo le parole: «secondo comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e» e le parole: «e ai servizi socio-assistenziali del territorio» sono soppresse;

al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»;

al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo,

deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"»;

alla lettera d), capoverso «Art. 384-bis»:

al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero,» sono inserite le seguenti:

«scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,», dopo le parole:

«l'integrità fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»;

al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;

alla lettera e), le parole: «"agli articoli" sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «"dagli articoli" è inserita la seguente»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"»;

alla lettera g), capoverso 3-bis, le parole: «Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti: "nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"»;

dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero"»;

alla lettera i), numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»; al comma 3, le parole: «"572, 583-bis, 612-bis"» sono sostituite dalle seguenti: «"572, 583-bis," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente"»;

alla rubrica, le parole: «di cui all'articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona».

All'articolo 3:

al comma 1: al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»;

al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «n. 38» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente decreto»;

al terzo periodo, dopo le parole: «articolo 218 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

al quarto periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 4, le parole: «dell'eventuale» sono sostituite dalla seguente: «del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento»;

al comma 5, le parole: «dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al capoverso «Art. 18-bis»:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima»;

al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le

seguenti: «dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere). - 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la

discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Nel capo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziati ai sensi del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei»;

al secondo periodo, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea»;

al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

al comma 5, le parole: «per l'anno per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). - 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici,

la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 7:

al comma 2, lettera b):

all'alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente»; il capoverso 3-sexies) è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" è soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"»»; al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia). - 1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del codice penale».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» è sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»;

alla lettera b), le parole: «all'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, la lettera b) è soppressa.

Nel capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). - 1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:

"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
- b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
- c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «alla qualità degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;

al secondo periodo, le parole: «di soccorso e di assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «di emergenza» e le parole: «dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»;

alla lettera c), alinea, le parole: «l'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile). - 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 11:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "organi di polizia" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono inserite le seguenti: "di soccorso pubblico,".

4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,

macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"»;

al comma 5, lettera c), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto».

Nel capo III, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Interventi a favore della montagna). - 1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio».

L'articolo 12 è soppresso.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). - 1.

All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

(GU n.152 del 1-7-2013)

Vigente al: 2-7-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

((Allegato

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION
ON PREVENTING AND COMBATING
VIOLENCE AGAINST WOMEN
AND DOMESTIC VIOLENCE

CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES
ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Capitolo I
Obiettivi, definizioni, uguaglianza
e
non
discriminazione, obblighi generali))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

www.coe.int/conventionviolence

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali (STE n  5, 1950) e i suoi Protocolli, La Carta sociale europea (STE n  35, 1961, riveduta nel 1996, STE n 163), La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n  197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n  201, 2007);

Ricordando Le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla

protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;
Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);
Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);
Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;
Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso

rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.))

((Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.))

((Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.))

((Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;

- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi

compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;

- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.))

((Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.))

((Capitolo II

Politiche integrate e raccolta dei dati))

((Articolo 7 - Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.))

((Articolo 8 - Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.))

((Articolo 9 - Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.))

((Articolo 10 - Organismo di coordinamento

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.))

((Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca

1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, Le Parti si impegnano a:

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.))

*((Capitolo III
Prevenzione))*

((Articolo 12 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la

religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 Le Parti adottano Le misure necessarie per promuovere programmi e attivita' destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.))

((Articolo 13 - Sensibilizzazione

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 14 - Educazione

1 Le Parti intraprendono, se del caso, Le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono Le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.))

((Articolo 15 - Formazione delle figure professionali

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1 Le Parti adottano Le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, Le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano

stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.))

((Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libert  di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignita'.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacita' dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.))

*((Capitolo IV
Protezione e sostegno))*

((Articolo 18 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorita' giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorita' incaricate dell'applicazione della legge, le autorita' locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entita' competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtu' del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;*

- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro piu' ampio contesto sociale;*

- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;*

- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;*

- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;*

- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.*

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volonta' della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.))

((Articolo 19 - Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.))

((Articolo 20 - Servizi di supporto generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.))

((Articolo 21 - Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.))

((Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.))

((Articolo 23 - Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.))

((Articolo 24 - Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.))

((Articolo 25 - Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.))

((Articolo 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di

ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.))

((Articolo 27 - Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.))

((Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.))

*((Capitolo V
Diritto sostanziale))*

((Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.))

((Articolo 30 - Risarcimenti

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.))

((Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.))

((Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.))

((Articolo 33 - Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.))

((Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.))

((Articolo 35 - Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.))

((Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.))

((Articolo 37 - Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.))

((Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.))

((Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacita' riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.))

((Articolo 40 - Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.))

((Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.))

((Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per gli atti commessi.))

((Articolo 43 - Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.))

((Articolo 44 - Giurisdizione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato e' commesso:

a sul loro territorio; o

b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o

c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

d da uno loro cittadino; o

e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti

i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinche' la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il reato.

5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita'.

6 Quando piu' Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, Le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione piu' appropriata per procedere penalmente.

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.))

((Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita'. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della liberta' e che possono comportare l'estradizione.

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;*
- la privazione della patria potesta', se l'interesse superiore del bambino, che puo' comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo.))*

((Articolo 46 - Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

a il reato e' stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorita';

b il reato, o i reati commessi, sono stati commessi ripetutamente;

c il reato e' stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilita';

d il reato e' stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e il reato e' stato commesso da due o piu' persone che hanno agito insieme;

f il reato e' stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravita';

g il reato e' stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;

h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.))

((Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilita' di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.))

((Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.))

((Capitolo VI

Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale

e

misure protettive))

((Articolo 49 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo, in conformita' con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.))

((Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

1 Le Parti adottano Le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2 Le Parti adottano Le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.))

((Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi

1 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.))

((Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.))

((Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.))

((Articolo 54 - Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.))

((Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.))

((Articolo 56 - Misure di protezione

1 Le Parti adottano Le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.))

((Articolo 57 - Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.))

((Articolo 58 - Prescrizione

Le Parti adottano Le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.))

**((Capitolo VII
Migrazione e asilo))**

((Articolo 59 - Status di residente

1 Le Parti adottano Le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del

matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.))

((Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonche' linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.))

((Articolo 61 - Diritto di non-respingimento

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.))

((Capitolo VIII
Cooperazione internazionale))

((Articolo 62 - Principi generali

1 Le Parti cooperano, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonche' degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocita' e della propria legislazione nazionale, nel modo piu' ampio possibile, al

fine di:

a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b proteggere e assistere le vittime;

c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.))

((Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione e' incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.))

((Articolo 64 - Informazioni

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.))

((Articolo 65 - Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).))

*((Capitolo IX
Meccanismo di controllo))*

((Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") e' incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 Il GREVIO e' composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalita' di elevata moralita', note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b. il GREVIO non puo' comprendere piu' di un cittadino del medesimo Stato;

c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO e' determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunita' previsti nell'allegato alla presente Convenzione.))

((Articolo 67 - Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti e' composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.))

((Articolo 68 - Procedura

1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un

rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma

di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 IL GREVIO puo', tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o piu' membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine puo' includere una visita sul suo territorio.

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.))

((Articolo 69 - Raccomandazioni generali

IL GREVIO puo' adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai Loro Parlamenti nazionali.

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e' invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.))

((Capitolo X

Relazioni con altri strumenti internazionali))

((Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui Le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.))

((Capitolo XI

Emendamenti alla Convenzione))

((Articolo 72 - Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonche' a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.))

**((Capitolo XII
Clausole finali))**

((Articolo 73 - Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.))

((Articolo 74 - Composizione delle controversie

1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.))

((Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.))

((Articolo 76 - Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.))

((Articolo 77 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,

estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 78 - Riserve

1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;*
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;*
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;*
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;*
- Articolo 59.*

3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 79 - Validità ed esame delle riserve

1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.))

((Articolo 80 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla

scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 81 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))

((Allegato - Privilegi e immunità' (Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà' loro dato, nonché' dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità':

a immunità' dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità' da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà' di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità' di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività' del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà' essere

applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libert  di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunit  da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuer  ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunit  sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bens  per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunit  concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato   pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunit  potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunit  potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.))

LEGGE 4 maggio 1983 , n. 184**((Diritto del minore ad una famiglia)).****Vigente al : 9-1-2025****CAPO II****DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ****Art. 9**

- 1.** Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
- 2.** Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
- 3.** Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo

tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.

Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla

((responsabilità genitoriale)) sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2017

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520)

(GU n.24 del 30-1-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità che lo descrive come «Struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e in particolare il comma 2 dell'art. 20 «Servizi di supporto generali» il quale prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;

Visto il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale e di fornirle proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne appositamente costituiti;

Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua,

religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilit , et , genere, espressione di genere, identit  di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonch  in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilit  2016)» che all'art. 1, commi 790 e 791 prevede l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle persone vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking) e la definizione di apposite linee guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso;

Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari opportunit  del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la quale, a seguito degli esiti della riunione del 21 novembre 2016 del citato Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere e' stato costituito il gruppo di lavoro «percorso di tutela», con il compito di definire una proposta di linee guida nazionali in conformit  con quanto dettato dall'art. 1, commi 790 e 791 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali e dall'associazionismo di riferimento, ha definito una proposta di linee guida nazionali che forniscono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva e adeguata presa in carico delle stesse a partire dal triage, fino all'accompagnamento/orientamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta di linee guida nazionali per rendere attivo e operativo, nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere, il percorso volto a garantire adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza;

Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Ministro dell'interno, cos  come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilit  2016);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano cos  come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilit  2016), nella seduta del 23 novembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 con il quale alla dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le pari opportunit  e' riconosciuta la titolarit  del centro di responsabilit  amministrativa n. 8 «Pari opportunit » del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le funzioni in materia di pari opportunit  alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. le Avv. Maria Elena Boschi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione «Percorso per le donne che subiscono violenza» a norma dell'art. 1, commi 790 e 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilita' 2016), costituenti parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 24 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'interno
Minniti

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 42

LE LINEE GUIDA NAZIONALI

PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA
PARTE PRIMA

Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI

Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA.

Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano un Pronto Soccorso, fatta salva la normativa primaria e le leggi speciali e regionali vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili stanziare per il Fondo Sanitario Nazionale.

Le esperienze esistenti e consolidate nelle singole realta' territoriali potranno temporaneamente conservare le denominazioni in uso, ma dovranno progressivamente adeguarsi alla nuova denominazione di livello nazionale ed alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida nazionali, entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore.

Obiettivo delle Linee guida nazionali e' fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.

Il Percorso per le donne che subiscono violenza, di seguito delineato, dovra' garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.

Destinatarie

Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono le donne (con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza. (1)

Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.

Rete e attori coinvolti

Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, come di seguito individuati:

Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali;

Servizi socio-sanitari territoriali;

Centri antiviolenza e Case rifugio (2) ;

Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali;

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni;

Tribunale (civile-penale-per i Minorenni);

Enti territoriali (Regioni - Province - Citta' metropolitane - Comuni).

Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.

Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Tali protocolli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra tutti gli attori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompagnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna.

Le Regioni, in virtu' della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'art. 117 Cost., devono adoperarsi affinche' le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali.

PARTE SECONDA

Accesso al Pronto Soccorso e Triage

La donna puo' accedere al Pronto Soccorso:

Spontaneamente (sola o con prole minore);

Accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FF.OO;

Accompagnata dalle FF.OO;

Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza;

Accompagnata da altri servizi pubblici o privati;

Accompagnata da persone da identificare;

Accompagnata dall'autore della violenza.

Il personale infermieristico addetto al triage, con un'adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine puo' avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi ai Pronto Soccorso del territorio da parte della donna.

Si raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di riferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di appartenenza.

Nella zona del triage deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere, relativo a:

Tipologie di violenza;

Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i;

Normativa di riferimento;

Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio;

Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e/o vittime di violenza;

Indicazioni relative al numero di pubblica utilita' 1522 (3) .

Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - cosi' da garantire una visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.

Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l'assistenza e la protezione richieste dal caso specifico.

L'assegnazione del codice giallo o equivalente determina l'attivazione del Percorso per le donne che subiscono violenza. Oltre al codice di triage verra' assegnato un identificativo di Percorso definito nell'ambito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determinare l'attivazione del Percorso stesso.

Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figlie/i minori e' opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso.

Trattamento diagnostico - terapeutico

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonche' il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovra':

Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilita' sensoriale, cognitiva o relazionale;

Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;

Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, cosi' da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel pieno rispetto della liberta' di scelta e di autodeterminazione della stessa;

Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatrici culturali e linguistiche;

Attivare per donne affette da disabilita', ove necessario, la presenza di figure di supporto;

Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;

Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase del Percorso.

Al fine di:

Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati;

Verificare la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza;

Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;

Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale;

Informare la donna della possibilita' di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le FF.OO qualora previsto per legge.

Per i dettagli e le indicazioni sulle modalita' di svolgimento della visita medica, si rinvia al contenuto dei seguenti allegati delle presenti Linee guida nazionali:

Allegato A) Trattamento diagnostico - terapeutico, fornito e redatto dal Ministero della salute;

Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.).

Repertazione e conservazione delle prove

Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una successiva corretta conservazione, e la predisposizione della catena di custodia dei reperti.

Per quanto sopra, si rinvia all'Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.) delle presenti Linee guida nazionali.

Dimissione dal Pronto Soccorso

L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm:

- 995.50 abuso/maltrattamento minore;
- 995.53 abuso sessuale minore;
- 995.80 abuso/maltrattamento adulto;
- 995.83 abuso sessuale adulto;
- 995.51 violenza psicologica su minore.

PARTE TERZA

Attivazione della rete antiviolenza territoriale

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5" (4), indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalita' e per adottare le opzioni di dimissioni di seguito suggerite:

a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilita' di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilita' di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l'operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilita' di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.

L'operativita' deve essere consentita H24, attraverso il ricorso a specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione funzionale e di flessibilita' organizzativa, atte a garantire la continuita' della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino all'attivazione dei servizi territoriali.

L'operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l'obbligo di informare la donna della possibilita' di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti nei protocolli formalizzati.

I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e a supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le

Direzioni generali.

PARTE QUARTA

Aziende sanitarie

Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, anche attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi affinché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida nazionali.

Dovranno di conseguenza impegnarsi a:

Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l'altro, il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale;

Garantire una regolare e continua attività di formazione e aggiornamento del personale - compreso quello convenzionato (ad esempio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) -, partecipando alla progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio;

Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;

Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione);

Effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di miglioramento.

Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza che deve interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale.

Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi definiti a livello regionale, dovranno coordinare e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali (5), una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti delle procedure, nonché comunicare e far confluire i dati raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.

Formazione professionale

La formazione professionale e l'aggiornamento continui di operatrici e operatori sono indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione.

I moduli formativi dovranno fornire una adeguata conoscenza di base del fenomeno della violenza maschile contro le donne in merito a:

Dinamiche della violenza da parte dei soggetti autori di violenza: come nasce e si sviluppa, il ruolo degli stereotipi e degli atteggiamenti sessisti;

Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i;

Tutela delle categorie vulnerabili: quali sono, specifici obblighi e possibili percorsi per donne disabili, in gravidanza, minori ecc.;

Criteri e metodologie per instaurare con la donna una relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza;

Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio;

Collaborazione fattiva con la rete territoriale intra ed extra ospedaliera;

Lettura della rilevazione del rischio in Pronto Soccorso di recidiva e letalità;

Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune, volto al confronto e alla conseguente crescita professionale.

Per obiettivi, struttura e contenuto dei moduli formativi, si rinvia all'Allegato D) Formazione professionale delle presenti Linee guida nazionali.

Parte di provvedimento in formato grafico

- (1) Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libert , sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attivita' e attributi socialmente costruiti che una determinata societa' considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
- (2) Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
- (3) Linea telefonica nazionale gratuita attiva H24 che rappresenta lo snodo operativo dei servizi specializzati pubblici e privati presenti sul territorio.
- (4) Si rimanda all'Allegato B) Rilevazione del rischio di revittimizzazione nei casi di maltrattamento.
- (5) In conformita' a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".

Allegato A

TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO (6)

Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, e' molto importante che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali. E' necessario garantire una corretta raccolta dell'anamnesi e degli elementi di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalita' della loro produzione.

I medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che fara' la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della violenza subita.

La visita medica dovra' prevedere i seguenti momenti:

Accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento);

Acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale).

Il consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le situazioni in cui e' indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o abbia il consenso a procedere da parte della donna;

Anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione;

Esame obiettivo completo;

Acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografica, tamponi, ecc.);

Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio;

Esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie;

Richiesta di consulenze.

Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi ferite, sia in sede genitale che extragenitale. La sintomatologia con cui si presentano all'osservazione del medico le donne vittime di violenza sessuale e' estremamente variabile, in quanto dipende dal contesto in cui la violenza e' avvenuta, da chi ne e' stato l'autore e dalla storia personale della persona offesa. La violenza puo' essere stata vissuta come una aggressione mortale o puo' essere solo l'ultimo di una lunga serie di episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia dei sentimenti. La visita medica e' un'occasione irripetibile per garantire un'assistenza adeguata alle necessita' psicologiche e sanitarie della donna. Al contempo sara' assicurata una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potra' essere effettuata dalla psicologa dell'ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale antiviolenza. Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi per le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di restituire l'immagine di un'integrita' fisica ancora presente o comunque recuperabile, e aiutare la donna a superare il senso di frantumazione che la violenza sessuale puo' causare. La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficolta' della donna di accettare un'ulteriore invasione del corpo gia' violato dall'aggressione subita.

Procedure in caso di violenza sessuale:

Attenzione nel porre domande dirette sul fatto e sui segni obiettivati, limitandosi a chiederne l'origine, utilizzando domande aperte e riportando fedelmente "virgolettate" le parole della donna;

Attenzione nella raccolta dei dati relativi all'evento (data, ora e luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni fisiche);

Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo);

Attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il corpo della donna, ponendo molta attenzione alle sue reazioni emotive ed ai suoi comportamenti relazionali, evitando ogni forma di interpretazione o giudizio soggettivo. In questa fase la descrizione di eventuali lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovra' essere precisa e puntuale specificando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali (colore, forma, profondita', dimensioni). L'esame obiettivo dovra' includere un'attenta descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna;

Realizzazione di documentazione fotografica relativa a tutte le lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotografie rappresentano un elemento di forte tutela per la donna poiche' rendono "osservabili" le lesioni anche a distanza di tempo;

Ricerca e repertazione, nell'ambito della visita stessa, delle tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedure capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore-reperto, repertoire, ambiente-reperto, ecc.), qualora l'operatore sanitario sospetti l'ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell'aggressore (sangue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc.) e corpo e/o indumenti della donna;

Effettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza sessuale, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza, di accertamenti diagnostici tramite

prelievo ematico o tampone mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad escludere o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili di natura batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), virale (HIV, Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria (Tricomoniasi) o micotica (Candidosi);

Effettuazione, nel caso di violenza sessuale o di traumi che possano avere determinato soluzioni di continuit  della cute o delle mucose - previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza - di terapia antibiotica e anti-protozoaria con una combinazione di farmaci a diverso meccanismo di azione in grado di esercitare un'adeguata profilassi delle infezioni di natura batterica o protozoaria. Risulta fondamentale anche al fine di effettuare, laddove prevista, la profilassi (ad esempio profilassi per Epatite B nel caso la vittima non sia vaccinata);

Effettuazione, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di profilassi (profilassi post-espositiva - PPE) dell'infezione da HIV nel caso risulti la concreta probabilit  del rischio di trasmissione di questa infezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che ha determinato soluzione di continuit  della cute o delle mucose. Tale trattamento deve essere iniziato al pi  presto, preferibilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 48 ore, dalla esposizione al virus e deve essere protratto per 4 settimane sotto la supervisione di un medico competente in malattie infettive;

Offerta e somministrazione della prima dose della vaccinazione per l'Epatite B e per il Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da sconosciuti, qualora non effettuate in precedenza;

Offerta di trattamento anti-concezionale (intercezione post-coitale) nel caso di violenza sessuale. Il trattamento, che deve essere adeguatamente monitorato a livello clinico e di esami di laboratorio sotto la supervisione di un medico competente in ginecologia ed ostetricia, e' efficace entro 5 giorni dall'episodio riportato di violenza, ma la sua efficacia e' tanto pi  elevata quanto prima viene somministrato il farmaco per la contraccezione d'emergenza;

Importanza di porre attenzione alla catena di custodia delle prove.

(6) Fonte: Ministero della salute

Allegato B

RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO (7)

La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) e' uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si e' manifestata la violenza e la sua pericolosit ; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori del Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.

Parte di provvedimento in formato grafico

(7) Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE, con l'obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche

multiple per identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta da 5 items. La risposta positiva a tre domande ha una sensitività dell'83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell'individuazione delle vittime di violenza con elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l'attuazione di un intervento mirato e tempestivo.

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Percorso per le donne che subiscono violenza devono essere in grado di individuare i casi di violenza dichiarati, le situazioni di rischio e gli eventi sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello condiviso e attraverso una rete di servizi dedicati, che operano secondo modalità strettamente integrate.

Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8 moduli formativi, sia residenziale che coadiuvata da strumenti di formazione a distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo di 20 fino a 50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potrà prevedere momenti di confronto interattivo attraverso tavole rotonde, forum di discussione, lavori di gruppo e simulazione di casi clinici.

Le/i docenti dovranno essere selezionati tra i massimi esperti della tematica, provenienti dalle diverse professionalità coinvolte al fine di assicurare una formazione multidisciplinare, riconoscendo particolare rilievo all'esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri antiviolenza.

Esempio di obiettivi formativi nel corso con 2 moduli

Prima Unità - Inquadramento del fenomeno e identificazione dei casi di violenza maschile contro le donne

Obiettivo 1 - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche della violenza maschile contro le donne;

Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e sintomi) e gli indicatori standardizzati per una corretta identificazione e registrazione dei casi;

Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della violenza maschile contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali per le donne colpite, nonché su tutte le conseguenze per le/i bambine/i;

Obiettivo 4 - Descrivere le più appropriate strategie comunicativo-relazionali per l'individuazione e la gestione dei casi di violenza;

Obiettivo 5 - Rappresentare le fasi del percorso diagnostico - terapeutico appropriate alle evenienze dei traumi multipli riportati dalle donne che hanno subito violenza.

Seconda Unità - Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella violenza maschile contro donne

Obiettivo 1 - Individuare le procedure di riferimento per una corretta gestione dei casi di violenza maschile contro le donne;

Obiettivo 2 - Identificare gli strumenti per una corretta rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di re-vittimizzazione attraverso lo strumento Danger Assessment codificato su 5 item prestabiliti (DA5);

Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento;

Obiettivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori coinvolti nella rete antiviolenza territoriale.

Esempio di struttura e contenuto del corso con moduli

Modulo A: Rafforzare e approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza su donne e figlie/i minori: le radici della cultura della violenza, le sue cause, gli stereotipi, le minimizzazioni e i giustificazionismi legati ai ruoli di genere e al sessismo.

Modulo B: Comprendere le dinamiche della violenza agita da parte

dei soggetti autori di violenza, compresa la lettura della rilevazione del rischio di recidiva e letalita'.

Modulo C: Promuovere la capacita' di instaurare con la donna una relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza, mediante l'utilizzo di un linguaggio comune semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilita' sensoriale, cognitiva o relazionale, e garantire un approccio empatico e non giudicante.

Modulo D: Specializzare le competenze delle/degli operatrici/tori nella corretta ed adeguata presa in carico della donna che ha subito violenza.

Modulo E: Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i.

Modulo F: Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio e promozione di una collaborazione fattiva con la rete antiviolenza territoriale intra ed extra ospedaliera per la gestione dell'intero percorso di uscita dalla violenza a partire dall'emergenza fino alla completa autonomia.

Modulo G: Individuazione ed elaborazione di percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.

Modulo H: Sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la pratica delle mutilazioni genitali femminili/matrimoni forzati.

Modulo I: Sensibilizzazione sulle specifiche forme di violenza a danno delle donne affette da disabilita' diverse e sugli specifici percorsi da attivare.

Modulo L: Conoscenza degli aspetti legislativi e obblighi giuridici relativi ad ogni forma di violenza sulle donne e sui figli minori.

Modulo M: Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune volto al confronto e alla conseguente crescita professionale.

Modulo N: Trasferimento competenze tecnico - professionali in materia di processo diagnostico - terapeutico nei casi di violenza maschile contro le donne (fisica, sessuale, psicologica, economica ecc.).

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(17G00128)

Vigente al : 9-1-2025

Titolo VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45

Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria

struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46

Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Art. 47

Iscrizione

- 1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca **((, o da un suo delegato,))** all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
- 2.** L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
- 3.** L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

 - a) iscrivere l'ente;
 - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
- 4.** Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
- 5.** Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
- 6.** Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 48

Contenuto e aggiornamento

- 1.** Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
- 2.** Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
- 3.** I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati **((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione))**. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
- 4.** In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine **((non inferiore a trenta giorni e))** non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
- 5.** Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49

Estinzione o scioglimento dell'ente

- 1.** L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.** Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Art. 50

Cancellazione e migrazione in altra sezione

- 1.** La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2.** L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a

operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51

Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti

non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 53

Funzionamento del Registro

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 54

Trasmigrazione dei registri esistenti

- 1.** Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.
- 2.** Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. **((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022)).**
- 3.** L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4.** Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Titolo VII

DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

- 1.** In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
- 2.** La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- 3.** La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
- 4.** Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50**((Codice dei contratti pubblici)).** (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023*)

[\(GU n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10\)visualizza atto intero](#)

Testo in vigore dal: 18-6-2019al: 30-6-2023**(agg.3)****[aggiornamenti all'articolo](#)****Art. 89****(Avvalimento)**

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di

sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini

della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

((Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,))

è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati.

((Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.))

((12))

AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013 , n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

Vigente al : 9-1-2025

Capo I**Prevenzione e contrasto della violenza di genere****Art. 5**

Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti

finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

- a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
- c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
- d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;
- f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
- g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
- h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il

coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro **((per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023))**. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

Art. 5-bis

(Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione ((...)).

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disuguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

(BURC n. 115 del 24 novembre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, in attuazione dell'art. 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto, in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2

(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.
2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:
 - a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
 - c) dalla Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
 - d) dalla Consiglieria regionale di parità;
 - e) da *dieci*¹ rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.
3. L'Osservatorio è insediato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
5. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

¹ L'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54 sostituisce la parola "cinque" con la parola "dieci".

6. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento di organizzazione interna e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.
7. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito *e non dà luogo a rimborso spese*².

Art. 3

(Compiti e Funzioni)

1. L'Osservatorio, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo.
2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal [D.lgs n. 196/2003](#), attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla [legge regionale 21 agosto 2007, n. 20](#), dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4

(Interventi operativi dell'Osservatorio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio, promuove:
 - a) Iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) La diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
 - c) L'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;
 - d) La più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
 - e) La stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i Centri antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
 - f) La predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano;
 - g) La realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
 - h) L'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
 - i) Il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;

² Parole aggiunte dall' art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54

- j) La verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
 - k) La progettazione a carattere regionale e nazionale e materia di contrasto alla violenza di genere e finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.
2. Per l'esercizio delle suddette azioni l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 5

(Clausola Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20**Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.**

(BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 21 dicembre 2018, n. 47)

Art. 1*Principi*

1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2*Finalità*

1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3*Progetti antiviolenza*

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati – (Numero Verde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

Art. 5

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza.

Le finalità sono:

- a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
- 2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
- 3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
- 4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
 - a) consulenza legale;
 - b) consulenza psicologica;
 - c) orientamento al lavoro.
- 5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza.

Art. 6

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

- 1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività:
 - a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
 - b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;
 - d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
 - e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
- 3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
- 4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza.

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

- 1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in

quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge.

Art. 8

Formazione professionale

1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge.

Art. 9

Inserimento lavorativo

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 10

Convenzioni

1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza;
- d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.

Art. 11

Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12*Cumulabilità dei finanziamenti*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Art. 13*Modalità per la presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti è conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 14*Criteri per la concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:
 - a) bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti¹;
 - b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - c) esperienza nel settore;
 - d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;
 - e) grado di ricettività e livello di ospitalità.
2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 15*Relazioni e rendiconti*

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.

¹ L'art. 19, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "140.000 abitanti" con le parole "80.000 abitanti".

2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

- a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
 - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
 - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
 - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
 - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti:
"in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza".

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 18

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 503 della seduta del 25 ottobre 2019

Oggetto: Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Roberto Cosentino

Dirigente/i Settore/i: Dott.ssa Rosalba Barone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente		X
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 11 pagine compreso il frontespizio e di n. **3 (TRE)** allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio **Dott. Filippo De Cello**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- l'art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

CONSIDERATO:

- che con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- che la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. all'art. 2 comma 2, specifica che *"per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*;
- che la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- che la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zionali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

VISTO l'art. 13, comma 2 lettere b) e c) della n.23/2003 e s.m.i. che assegna ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.328/2000, gli Enti Pubblici devono promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa per l'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, fino a raccogliere il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, nonché a sostegno della programmazione e della gestione dei Servizi Sociali, ha istituito il “**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**” (SISRC), il quale consentirà di raggiungere la massima trasparenza lungo tutto l'arco dei Servizi Sociali;

CONSIDERATO che il Regolamento n. 17 approvato con DGR 449/2016 e s.m.i. è stato annullato a seguito delle pronunce del TAR per la Calabria, Sezione I, n. 231/2017 e n. 328/2017 e dell'Ordinanza del Consiglio di Stato- sezione III- n. 3139 del 5 luglio 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 423 del 9 settembre 2019, pubblicata sul BUR Calabria n. 107 del 27 settembre 2019, con la quale:

- è stato approvato il **Regolamento** “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*” ed il relativo **allegato “A”** al Regolamento “*Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*”;
- è stato approvato l'**allegato “1”** al Regolamento “*Tipologie strutture – rette - modalità di calcolo*”, per come integrate secondo i criteri indicati dalla “Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale” nella seduta del 19 luglio 2019;
- è stato stabilito che le tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento entro e non oltre il **31 dicembre 2020**;
- è stato stabilito che le Strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura sociosanitaria, in quanto le strutture socioassistenziali non possono erogare servizi sanitari;
- è stato stabilito che le strutture residenziali autorizzate con la definizione di “*Centri socio riabilitativi*”, sono ritenute assimilate alle “Comunità alloggio per persone con disabilità”;
- è stato stabilito che le Strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di “*Centri socio riabilitativi*”, sono ritenute assimilate ai “Centri diurni per persone con disabilità”;
- si è preso atto che, per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il “**Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria**” (SISRC);
- è stato precisato che al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;
- è stato stabilito di erogare direttamente da parte della Regione, le risorse destinate alla copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali per il periodo dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, in considerazione delle difficoltà organizzative espresse dai Comuni capo Ambito con possibili ripercussioni sulle strutture e sulla stessa utenza;
- è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;
- è stato precisato

- **che** per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di **€ 43.210.781,09** per l'anno 2019, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:
 - euro 15.400.000,00 a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli U433110301 e U433110302 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;
 - euro 16.210.781,09 quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo U0433110501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro 163.374,15, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
 - euro 5.000.000,00 quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro 13.806.000,00 (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro 8.806.000,00, verrà trasferita nella misura di euro 5.520.000,00 alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro 3.286.000,00 verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
 - euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;
- **che** la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	16.210.781,09	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	5.000.000,00 (FNA 2016)	5.000.000,00 (FNA 2017)	5.000.000,00 (FNA 2018)
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € 400,9 milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro 15.426.000,00 (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro 15.607.480,00 (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.
- le somme su indicate risultano allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;

- la somma di euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno, in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;
- **che** nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienze anche negli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, eventuale aumento della compartecipazione dei Comuni previo accordo in sede di Conferenza permanente, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;
- **che** nel rispetto delle previsioni del Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni rimangono subordinate alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- **che** relativamente all'anno 2020 saranno trasferite ai Comuni capo Ambito le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Regolamento allegato alla presente Delibera;
- **sono state riservate** alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri anti violenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";

EVIDENZIATO che la citata D.G.R. n. 423 del 9 settembre 2019 ed i relativi allegati, sono stati trasmessi per il parere di competenza alla III Commissione Consiliare "Affari istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio", ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;

EVIDENZIATO che in sede di audizione della III Commissione sono state sollevate alcune osservazioni, in particolare;

1. quelle indicate nelle premesse del parere stesso concernenti l'adeguamento dei costi del personale contrattualizzato nonché la estensione del termine temporale entro cui le strutture devono adeguarsi;
2. quelle che si rilevano dalle valutazioni e richieste prodotte dai singoli componenti la Commissione Consiliare relative al numero degli Operatori Socio Sanitari nelle strutture "Casa Famiglia per persone con disabilità grave" da 9 a 7 ed alla eliminazione del termine "DONNE" nella tipologia "Casa Rifugio per vittime di tratta con o senza minori";
3. quelle relative alla unificazione dei "Centri Diurni per persone con Disabilità Mentale" (punto 4.3 dell'Allegato "A" al Regolamento) con i "Centri Diurni per persone con Disabilità" (4.4 dell'allegato "A") nella unica tipologia 4.3 "CENTRI DIURNI PER DISABILI";
4. quelle relative alla unificazione delle "Comunità Alloggio per persone con Disabilità" (punto 4.5 dell'Allegato "A" al Regolamento) con le "Comunità Alloggio per persone con Disabilità mentale" (4.6 dell'allegato "A") nella unica tipologia 4.4 "COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'";

EVIDENZIATO che l'Assessore al Lavoro e Welfare dott.ssa Robbe, in sede di III Commissione, ha in parte condiviso ed ha dichiarato di trasferire le proposte alla Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale demandando a quest'ultima la scelta di recepirle, motivo per cui non sono state riportate nel parere;

RILEVATO che la “*Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale*” nella seduta del 22 ottobre 2019 ha esaminato esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole alle modifiche al Regolamento, all’Allegato “A” ed all’allegato “1”, relativamente ai precedenti punti nn. 1 e 2 , esprimendo invece parere contrario all’unanimità dei presenti ai precedenti punti nn. 3 e 4 per come risulta nel verbale della seduta, in atti;

RILEVATO che la Terza Commissione Consiliare non ha formalmente indicato prescrizioni con riferimento al Regolamento in questione;

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto del predetto parere della Terza Commissione Consiliare nei termini suindicati e del parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Socio Assistenziale Regionale ed opportuno accogliere le osservazioni procedendo alle modifiche del “Regolamento” e dell’Allegato “A” allo stesso e dell’Allegato “1” , come di seguito specificate, anche per ovviare ad alcuni refusi o errori materiali e per una maggiore uniformità delle presenti disposizioni regolamentari:

1. al fine dell’adeguamento del costo del personale: nell’Allegato “1” al punto 5. “Note sulla determinazione dei costi” dopo la tabella del costo del personale viene inserita la seguente dicitura: “**Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro**” nel limite degli stanziamenti di Bilancio e nel rispetto delle clausole di salvaguardia per come indicate nel presente deliberato;
2. il termine del “31 dicembre 2020” entro il quale le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento viene fissato al “**31 dicembre 2022**”; Pertanto la data del “31 dicembre 2020” indicata al capoverso del comma 1 dell’art. 30 del Regolamento, alla lettera e) del comma 1 dell’art. 30, ed al comma 4 dello stesso articolo 30 viene sostituita con “**31 dicembre 2022**”; la data del “31 ottobre 2019” indicata alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’art. 30 viene sostituita con “**30 Novembre 2019**”; la data del “31 dicembre 2019” indicata al comma 1 lettera d) dell’art. 30 viene sostituita con “**28 febbraio 2020**”; la data del “30 Ottobre 2019” indicata al comma 4 dell’art. 30 viene sostituita con “**30 Novembre 2019**”;
3. In relazione al punto precedente, anche il termine indicato all’art. 12 comma 2 lettera b) “devono adeguarsi entro il termine di **ventiquattro** mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento” viene sostituito con il seguente “devono adeguarsi entro il termine di **trentasei** mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento”
4. Nell’allegato “A” al Regolamento al punto 4.7.7 del capitolo 4.7 “CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE” il numero di Operatori Socio Sanitari per il modulo base di 12 utenti è fissato in n. **7 unità** anziché n. 9;
5. Nell’allegato “A” al Regolamento al capitolo 3.8 “CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI” la dicitura “DONNE” viene eliminata e pertanto rimane la dicitura “**CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI**”; Analogamente la dicitura “DONNE” deve essere eliminata nell’Allegato “1” alle tabelle dei capitoli 2 e 3 nella voce corrispondente a “Case Rifugio per donne vittime di tratta con o senza minori”;
6. La Tabella del punto “6” dell’Allegato “1” relativa alla spesa complessiva con nuove tariffe viene sostituita per rimediare ad errori dovuti ad arrotondamenti.

VISTI l’art. 36, comma 1 lettera b) e l’articolo 43 comma 3 dello Statuto della Regione che riservano la competenza per l’esercizio della potestà regolamentare alla Giunta regionale, nonché l’articolo 34 relativo alle attribuzioni del presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che l’art. 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso il finanziamento plurimo, cui concorrono gli Enti locali, le Regioni e lo Stato;

VISTA la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*” con la

quale è stata modificata l'individuazione degli ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

VISTA la D.G.R. n. 607 del 3 dicembre 2018, pubblicata sul BUR Calabria n. 126 del 19 dicembre 2019, "*Legge 8 novembre 2000, n.328 e Legge regionale 5 dicembre 2003, n.23 e s.m.i. Modifica D.G.R. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i. – Riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei servizi socio assistenziali – Adempimenti Autorizzazione al funzionamento*", con la quale nel modificare le disposizioni relative alla concessione di nuove autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale, è stato stabilito che potranno essere regolarmente evase dal competente settore regionale le richieste di nuove autorizzazioni al funzionamento, ampliamenti e trasformazioni che perverranno al predetto ufficio fino alla data di pubblicazione sul BURC del Regolamento;

RITENUTO utile specificare che la data di pubblicazione sul BURC del Regolamento deve intendersi quella del Regolamento nella sua versione "definitiva" come approvata con la presente deliberazione;

PRESO ATTO che la copertura massima per i servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurna è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di €. 43.210.781,09 da trasferire ai comuni Capo Ambito, e che gli stessi in fase di programmazione dei Piani di Zona nel rispetto delle linee guida dei rispettivi fondi Nazionali e Regionali, possono prevedere l'utilizzo delle somme a loro assegnate per interventi e servizi sociali e aree assistenziali.

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, prevede l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni subordinandola alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, si rende necessario che gli Ambiti Territoriali rendicontino le somme trasferite dalla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

VISTE

- Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
- DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

RITENUTO necessario trasferire ai Comuni capofila le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, che relativamente all'anno 2020 saranno trasferite secondo le modalità e la tempistica indicate nel regolamento allegato alla presente Delibera;

RITENUTO opportuno riservare alla competenza regionale le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";

VISTO il parere espresso dal Settore "Ufficio Legislativo" del Segretariato Generale nota Prot. n. 301618 del 30/08/2019, di cui si sono già accolte le osservazioni;

RITENUTO opportuno che, in sede di prima applicazione dell'adottando Regolamento, il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all'adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare;

RITENUTO di dovere introdurre nell'approvando REGOLAMENTO "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" con relativo allegato "A" al presente Regolamento "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMENSIONI", la previsione che "Tutte le strutture che alla data del **30 novembre 2019** sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate accreditate provvisoriamente, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi" e ciò sul presupposto che tale tipologia di strutture operano da tempo nell'ambito del territorio regionale, assicurando prestazioni e servizi all'utenza, previa controllo della Regione attraverso l'attività di rendicontazione. L'erogazione dei servizi precitati potrà ricevere una migliore sinergia con il sistema pubblico delle politiche sociali regionali attraverso la concessione dell'accREDITAMENTO, seppur in via provvisoria, che rimane comunque sottoposta a verifica da parte dell'amministrazione pubblica.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio regionale corrente delle Politiche Sociali U433110301, U433110302, U433110501, U6201052101;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, Savina Angela Antonietta Robbe a voti unanimi,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Regolamento "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" con relativo allegato "A" al presente Regolamento "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMENSIONI" nella versione come modificata con le osservazioni dettagliate in premessa di cui al Parere 54/10^a della Terza Commissione Consiliare e al parere della Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale nella seduta del 22 ottobre 2019, e per come riportato sopra;

- **DI APPROVARE** le *“TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO”* di cui all'**Allegato “1”**, per come integrate secondo i criteri indicati dalla *“Conferenza Permanente per la programmazione socio assistenziale regionale”* nella seduta del 22 ottobre 2019 e dalle osservazioni di cui al parere della Terza Commissione Consiliare del 10 ottobre 2019, e per come riportato sopra;
- **DI STABILIRE** che tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla presente D liberazione, ovvero entro e non oltre il **31 dicembre 2022** per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali;
 - **DI STABILIRE** che, in sede di prima applicazione dell'adottando Regolamento, il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all'adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare;
- **DI RIBADIRE** che:
 - le Strutture socio assistenziali, residenziali e semi residenziali non devono avere in organico figure professionali sanitarie e pertanto devono interrompere eventuali servizi di natura sociosanitaria, in quanto le strutture socio assistenziali non possono erogare servizi sanitari;
 - le strutture residenziali autorizzate con la definizione di **“Centri socio riabilitativi”**, sono ritenute assimilate alle *“Comunità alloggio per persone con disabilità”*;
 - le Strutture semiresidenziali autorizzate con la definizione di **“Centri socio riabilitativi”**, sono ritenute assimilate ai *“Centri diurni per persone con disabilità”*;
 - per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il **“Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria”** (SISRC);
 - al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali sarà calcolata sulla base del fabbisogno ad oggi rilevato;
 - la Regione provvederà direttamente alle risorse per la copertura dei servizi forniti dalle strutture socio assistenziali nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;
 - la competenza regionale per le attività connesse al censimento dei Centri antiviolenza sulla base delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome" Intesa relativa ai Requisiti Minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio prevista dall'art. 4, co 4, D.P.C.M. del 24 Luglio 2014, approvata il 27 Novembre 2014";
- **DI DEMANDARE** al Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali- gli adempimenti e i relativi atti consequenziali relativi al presente provvedimento;
- **DI DEFINIRE** il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e s.m.i.;
- **DI PRECISARE:**
 - **CHE** per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi-residenziali e diurne è prevista una spesa complessiva quantificata, prudenzialmente, nella misura massima di **€ 43.210.781,09** per l'anno **2020**, secondo le voci di entrata che di seguito vengono indicate:
 - euro 15.400.000,00 a valere sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali, finanziato ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e allocato ai Capitoli U433110301 e

U433110302 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;

- euro 16.210.781,09 quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Annualità 2019 attribuito alla Regione Calabria per un importo complessivo di euro 16.374.155,24, come da bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 allocato al capitolo U0433110501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di euro 163.374,15, pari all'1% della quota ripartita per la Regione Calabria, è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali, per come indicato nel Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU;
 - euro 5.000.000,00 quale quota parte del Fondo per le Non Autosufficienza relativo alla annualità 2016, assegnato dallo Stato per l'importo di euro 13.806.000,00 (DPCM del 30/11/2016 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2016* G.U. 280/2016), ed allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. La restante quota del Fondo Nazionale per le non Autosufficienza annualità 2016, attribuita alla Regione e pari ad euro 8.806.000,00, verrà trasferita nella misura di euro 5.520.000,00 alle ASP per la parte relativa alle gravissime disabilità, e nella misura di euro 3.286.000,00 verrà trasferita direttamente agli Ambiti Territoriali per la programmazione specifica di Ambito;
 - euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture;
- CHE la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019 è garantita dalle voci di entrata per come di seguito specificato:

n	Riferimento normativo nazionale o regionale	Importo		
		2019	2020	2021
1	Fondo regionale per le politiche sociali	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Fondo Nazionale per le politiche sociali	16.210.781,09	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Quota parte del Fondo per le Non autosufficienza	5.000.000,00 (FNA 2016)	5.000.000,00 (FNA 2017)	5.000.000,00 (FNA 2018)
4	Compartecipazione a carico degli Utenti	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

- la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali negli anni successivi al 2019, trova copertura finanziaria attraverso lo stanziamento allocato sul bilancio dello Stato di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (tabella 4 Decreto MEF 31 Dicembre 2018) che prevede un importo complessivo per tutte le Regioni, non ancora ripartito, di € 400,9 milioni per gli anni 2019-2021;
- la quota parte del FNA, relativo all'anno 2017, pari ad euro 15.426.000,00 (DPCM del 27/11/2017 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2017* G.U. 33/2018), è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2020; la quota parte del FNA, relativo all'anno 2018, pari ad euro 15.607.480,00 (DPCM del 11/02/2019 *Riparto del fondo per le non autosufficienza per l'anno 2018* G.U. 35/2019 e G.U. 50/2019) è utilizzata per garantire la copertura della spesa per l'anno di bilancio 2021.
- le somme su indicate risultano allocate al capitolo U6201052101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;
- la somma di euro 6.600.000,00 corrispondente alla compartecipazione degli utenti in carico presso le Strutture, per come certificato per l'anno 2017 dal Settore Competente, è utilizzata anche per il biennio successivo per singola annualità. Qualora venisse meno,

in toto o in parte, la compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi in capo alle strutture socio-assistenziali presenti negli Ambiti Territoriali, la stessa è posta a carico degli Ambiti medesimi, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale;

- **CHE** nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienze anche negli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario, anche mediante il reperimento di risorse a carico del bilancio regionale e/o la riduzione dei servizi, eventuale aumento della compartecipazione dei Comuni previo accordo in sede di Conferenza permanente, l'aumento della compartecipazione degli Utenti;
- **CHE** nel rispetto delle previsioni del Decreto Interministeriale (MLPS/MEF) recepito con Intesa in Conferenza Unificata 1 agosto 2019 Rep. Atti n. 91/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il - Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019) relativo alla ripartizione del *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2019*, l'erogazione delle annualità successive spettanti alle Regioni rimangono subordinata alla rendicontazione di almeno il 75% delle somme già erogate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- **CHE** relativamente all'anno 2020 saranno trasferite ai Comuni capo Ambito le risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Regolamento allegato alla presente Delibera;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicelle

IL PRESIDENTE
On.le Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26.11.2019 al Dipartimento/i interessato/i ☐ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO

L E G E N D A

- 1. IL CONTRIBUTORETTA**
- 2. TIPOLOGIE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI**
- 3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI**
- 4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE**
- 5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI**
- 6. DETERMINAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE**

1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea.

Il presente documento, quindi, definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'ingresso in strutture socio assistenziali a carattere residenziali e semiresidenziali, nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Il Comune capo Ambito interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona, e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti.

Il contributo è finalizzato a garantire alle persone, che non possono essere assistite a domicilio, una deguato percorso di ospitalità ed aiuto.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'**I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale o semiresidenziale da parte del cittadino e un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti: obiettivi, progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare comunque l'importo massimo della retta.

Il cittadino è tenuto a compartecipare al contributo retta concesso dal Comune capo Ambito, anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc,) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite.

Le indennità di accompagnamento e di frequenza, prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale.

2. TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

MINORI	Carattere
2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	Semiresidenziale
2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6–13 ANNI)	Residenziale
2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	Residenziale
2.8. GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11. CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
ADULTI	Carattere
3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Residenziale
3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8. CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
DISABILI	Carattere
4.3. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	Semiresidenziale
4.4. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ	Semiresidenziale
4.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	Residenziale
4.6. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	Residenziale
4.7. CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	Residenziale
4.8. COMUNITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ – DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	Residenziale

3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

MINORI	Importo retta €/die
2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI	29,00
2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	42,00
2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI)	62,00
2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	62,00
2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
ADULTI	
3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	52,00
3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	44,00
3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	67,00
3.8. CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	67,00
3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	71,00
3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	52,00
DISABILI	
4.3. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	35,00
4.4. CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	48,00
4.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	78,00
4.6. COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	79,00
4.7. CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	95,00
4.8. COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA' – DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	95,00

Nota:

- la tipologia 2.8 “Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria” – non prevede retta in quanto già determinata con legge regionale n. 21/1996 e Regolamento regionale n.4/2010.
- la tipologia 2.11 “Centro per minori stranieri non accompagnati” – non prevede retta in quanto di competenza del Ministero dell'Interno che provvede ai relativioneri.

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo del servizio, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle Strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, è quantificato secondo quanto indicato nella Tabella **"IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI"** e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto.

Per la quota a carico dell'utente, inizialmente, il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di ricovero dovrà verificare, prima dell'inserimento nella Struttura, se lo stesso utente ha una situazione economica familiare tale da poter corrispondere la retta o è necessaria l'integrazione da parte comunale.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione, da parte di alcune tipologie di utenza, al costo delle rette per il servizio reso nelle strutture socio assistenziali, siano esse residenziali che semiresidenziali, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, sia essa residenziale che semi residenziale, alleggi l'attestazione ISEE o nel caso di utente pensionato anche una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale lo stesso dovrà indicare tutte le pensioni a qualsiasi titolo percepite oltre alle indennità percepite.

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, in quanto per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri di seguito indicati e le eventuali indennità percepite.

L'ISEE, è necessaria per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda la tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L' **"ISEE"** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017);
2. La **"Pensione"**, ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:
 - pensione d'invalidità;
 - pensione di anzianità;
 - pensione di inabilità;
 - pensione reversibile;
 - pensione di guerra.
3. La **"Franchigia"**, ovvero l'importo pari ad **€ 250,00**, da detrarre alla spesa massima del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali;
4. L' **"Indennità di accompagnamento"**, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
5. L' **"Indennità di frequenza"**, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

6. **ISEE "iniziale"** pari ad **€ 9.360,00**. Fino a tale importo il servizio all'utente dovrà essere erogato gratuitamente. Valore fissato prendendo a riferimento il RdC, il Reddito di Cittadinanza e la misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, la quale valuta la condizione economica del nucleo familiare. Nello specifico il valore preso in considerazione è stato quello massimo assunto dalla misura, ovvero una situazione economica SEE del nucleo familiare, anche composta da una sola persona, è pari ad € 9.360,00;
7. **ISEE "finale"** pari ad **€ 25.000,00**. Tale importo corrisponde alla percentuale massima da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente. Il servizio in presenza di un importo superiore sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta nelle strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 es.m.i.);
- situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);
- l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità e vincoli di guerra, rendite INAIL, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui detti risorse aggiuntive consentano;
- ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta dovrà essere calcolata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda della tipologia di utenza, per come di seguito specificato:

Utenza MINORI

La compartecipazione al costo della retta per i minori deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di **€ 250,00**, in quanto ai minori che sono stati inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali, le disposizioni contenute nella vigente normativa, nonché le diverse pronunce giurisprudenziali, stabiliscono che con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

ISEE FAMILIARE - ISEE INIZIALE

(_____ X RETTA MAX) + INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO/FREQUENZA

ISEE FINALE - ISEE INIZIALE

Il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori regione con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo per i minori di cui l'Autorità Giudiziaria (TM) ha imposto un' limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socioassistenziale residenziale: **€ 62,00**
- Giorni di permanenza nella Struttura: **30**
- Valore ISEE dell'utente: **€ 12.500,00**
- Indennità di accompagnamento: **€ 522,03**
- Costo totale della retta per 30 gg.: **€ 1.860,00**
- Compartecipazione utente: **X**
- Franchigia mensile: **€ 250,00**

$$X: \frac{(\text{€ } 12.500,00 - \text{€ } 9.360,00)}{(\text{€ } 25.000,00 - \text{€ } 9.360,00)} \times \text{€ } 62,00 \times 30 \text{ gg} + \text{€ } 522,03 = \frac{(\text{€ } 3.140,00)}{(\text{€ } 15.640,00)} \times \text{€ } 62,00 \times 30 \text{ gg} + \text{€ } 522,03 =$$

$$= (\text{€ } 0,20 \times \text{€ } 62,00) \times 30 \text{ gg} + \text{€ } 522,03 = (\text{€ } 12,40 \times 30 \text{ gg}) + \text{€ } 522,03 = \text{€ } 372,00 + \text{€ } 522,03 = \text{€ } 894,03$$

$$\text{Compartecipazione Utente: € } 894,03 - \text{€ } 250,00 = \text{€ } 644,03$$

$$\text{Compartecipazione Comune capo Ambito: € } 1.860,00 - \text{€ } 644,03 = \text{€ } 1215,97$$

Utenza ADULTI (uomini e donne in difficoltà)

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, *uomini e donne in difficoltà*, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di **€ 250,00**, ovvero una quota per le proprie spese personali.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE\ OSPITE - ISEE\ INIZIALE}{ISEE\ FINALE - ISEE\ INIZIALE} \times RETTA\ MAX + INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO$$

Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia di **€ 250,00**, ovvero una quota per le proprie spese personali.

L'utente *anziano* da inserire in una struttura sociale, residenziale o semiresidenziale, è tenuto alla presentazione dell'ISEE per determinare se il soggetto ha il requisito per accedere alla contribuzione integrativa comunale.

La dichiarazione ISEE ha validità prevista e stabilita con Decreti ministeriali.

Al calcolo della quota retta contribuiranno tutte le pensioni percepite dall'utente anziano, siano esse vitalizie e siano esse temporanee, ovvero tutti i tipi di pensione erogati dallo Stato:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità
- pensione di guerra.

L'utilizzo dell'ISEE è solo come criterio per essere ammessi nei beneficiari del contributo, se il nucleo familiare ha un ISEE di valore al di sopra della soglia massima (ISEE finale) il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto la soglia il richiedente viene ammesso al beneficio consistente nell'integrazione pubblica della retta, ma la sua quantificazione della quota a suo carico sarà determinata come di seguito indicata:

$$(REDDITO\ MENSILE\ NETTO + INDENNITA' - FRANCHIGIA)$$

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socioassistenziale residenziale: **€ 52,00**
- Giorni di permanenza nella Struttura: **30gg**
- Valore ISEE dell'utente: inferiore a **€ 25.000,00 = € 13.000,00**
- Costo totale della retta per 30 gg.: **€ 1.560,00**
- Totale risorse economiche dell'utente:
pensione di vecchiaia = **€ 600 mensili** + pensione di guerra **€ 300** + indennità **€ 400 = € 1.200,00** (mensili)
- Compartecipazione utente: **X**
- Franchigia mensile: **€ 250,00**

X: (€ 1.200,00 – € 250,00) = € 1.050,00

Compartecipazione *utente*: **€ 1.050,00**

Compartecipazione *Comune capo Ambito*: **€ 510,00.**

L'indennità di accompagnamento, per le Strutture semiresidenziali non deve essere calcolata.

Utenza DISABILI

La compartecipazione al costo della retta per i disabili, nelle strutture socioassistenziali, residenziali e semiresidenziali, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE al netto di una franchigia mensile pari a **€ 250,00**, che rientreranno nella disponibilità dello stesso utente per le proprie esigenze e spese personali;

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE\ FAMILIARE - ISEE\ INIZIALE}{ISEE\ FINALE - ISEE\ INIZIALE} \times RETTA\ MAX + INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO$$

L'indennità di accompagnamento, per le Strutture semiresidenziali non deve essere calcolata.

Per i disabili percettori di pensione il calcolo deve essere fatto per come indicato per l'utenza *"Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione"*.

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI**Costo del personale**

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori delle cooperative sociali. Il costo è stato calcolato sulla base di 38 ore settimanali incrementato del 20% a copertura degli scatti di anzianità, TFR, ecc.

FIGURE PROFESSIONALI	CCNL (MINIMI MENSILI)				Compensi Lordi
	ANASTE	UNEBA	COOPERATIVE	AGIDAE	
PSICOLOGO	€ 1.512,93	€ 1.570,25	€ 1.716,05	€ 1.739,23	€ 2.154,24
COORDINATORE	€ 1.498,69	€ 1.570,25	€ 1.521,71	€ 1.833,13	€ 2.036,82
ASS SOCIALE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
INFERMIERE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
EDUCATORE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
MEDIATORE	€ 1.399,62	€ 1.401,62	€ 1.355,09	€ 1.606,61	€ 1.917,39
OSS	€ 1.399,62	€ 1.327,86	€ 1.316,23	€ 1.606,61	€ 1.976,76
ANIMATORE	€ 1.399,62	€ 1.454,31	€ 1.277,95	€ 1.542,55	€ 1.917,39

Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro.

Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,00 * mq * 12 mesi

Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,44 * cr (capacità ricettiva) * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,22 * cr (capacità ricettiva) * 290 gg

Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,10 * cr * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,10 * cr * 290 gg

Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,20 * mq * 12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,20 mq * 12 mesi

Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,15 * cr * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15 * cr * 290 gg

Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,50 per pranzo e cena ed € 2,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 11,00 * cr * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,00 * cr * 290 gg

Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,30 * cr * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15 * cr * 290 gg

Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,00 * cr * 365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,00 * cr * 290 gg

Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza

Parametro strutture residenziali: € 0,20 * cr * 365 gg

parametro strutture semiresidenziali: € 0,10 * cr * 290 gg

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0.40*cr*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittima di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

Costi generali

Parametro strutture residenziali: € 0,40 *cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,40 *cr*290 gg

Tasse locali ed imposte di gestione

Parametro strutture residenziali: € 0,50*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,50*cr*290gg

Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali

Parametro strutture residenziali: € 0,39*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,39*cr*290gg

Utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua)

Parametro strutture residenziali: € 2,75*cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,50*cr*290 gg

6. DETERMINAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE

Al fine di determinare la spesa complessiva relativa alle strutture socio-assistenziali a compartecipazione regionale si è proceduto nel modo seguente:

1. Definizione della tipologia di strutture;
2. Calcolo del numero massimo di utenti autorizzati;
3. Calcolo della media di ospiti presenti nel biennio 2016-2017
4. Calcolo matematico della spesa ripartito per tipologia di struttura.

Di seguito la specifica di ciascun punto

Definizione della tipologia di strutture

Le strutture socio assistenziali autorizzate dalla Regione Calabria sono state così ripartite:

TIPOLOGIA STRUTTURA	N. STRUTTURE	GG	N. MAXAUTORIZZATI	CAPACITÀ MEDIA 2016-2017	NUOVE RETTE	SPESA CON NUOVE TARIFFE
MINORI						
CENTRO DIURNO PER BAMBINI E ADOLESCENTI	54	290	847	613	29,00	€ 5.155.330,00
CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ		290			42,00	€ 0,00
COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (6-13 e 14-18)	34	365	380	243	62,00	€ 5.499.090,00
COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVE PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	5	365	33	28	149,00	€ 1.522.780,00
CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	1	365	9	9	157,00	€ 515.745,00
ADULTI						
CENTRO DIURNO PER ANZIANI	1	290	20	12	28,00	€ 97.440,00
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI (ADULTI OVER 65)	21	365	972	312	52,00	€ 5.921.760,00
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	39	365	358	165	52,00	€ 3.131.700,00
COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	4	365	72	56	44,00	€ 899.360,00
CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	19	365	178	168	71,00	€ 4.353.720,00
CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI		365			67,00	€ 0,00
E CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI						

10

DISABILI						
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE		290			35,00	€ 0,00
CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ	17	290	311	306	48,00	€ 4.259.520,00
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	15	365	255	233	78,00	€ 6.633.510,00
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	5	365	69	55	79,00	€ 1.585.925,00
CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	10	365	89	89	95,00	€ 3.086.075,00
COMUNITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ - DOPO DI NOI		365			95,00	€ 0,00
TOTALI	225		3593	2289		€ 42.661.955,00

Tra le strutture sopra indicate è necessario distinguere fra centri diurni, che operano solo nei giorni feriali e pertanto per 290 giorni e centri residenziali aperti 365 giorni l'anno. Come si evince dalla tabella alcune tipologie di strutture non sono presenti sul territorio, ma ciò non significa che non ci siano sul territorio ospiti con i requisiti delle suddette tipologie. È bene specificare che, alla data di determinazione delle rette, tali utenti sono ospitati in tipologie analoghe di strutture. Ad esempio un minore con disabilità prima della riforma era ospitato nel centro diurno o per minor o oppure nei centri diurni per disabili.

Calcolo del numero massimo di utenti autorizzati

Una volta definite le tipologie di strutture presenti sul territorio e di competenza del settore "Politiche sociali, assistenziali, inclusive e familiari, economia sociale, volontariato" si è proceduto a verificare per quanti utenti ogni struttura fosse autorizzata. In sede di verifiche amministrativo contabili è emerso che per alcune particolari tipologie di strutture il numero di posti autorizzati si discostava in maniera significativa dal numero di ospiti ammessi a retta regionale, pertanto si è reso necessario determinare un indicatore che permettesse di correggere tale gap. Tale indicatore è stato individuato nella media aritmetica degli ospiti presenti nel biennio 2016-2017. È stato considerato tale biennio in quanto la procedura di determinazione delle rette è iniziata nell'anno 2018, momento in cui non erano ancora disponibili i dati definitivi per l'anno in corso.

Calcolo matematico delle spesa ripartito per tipologia di struttura

Una volta definite le strutture, il numero di utenti autorizzati e le nuove rette è stato possibile calcolare la previsione di spesa. Il calcolo è avvenuto utilizzando una semplice formula matematica: si sono moltiplicate le nuove tariffe per il numero medio di utenti nel biennio 2016/2017 e il numero di giorni di apertura di ciascuna struttura. Da evidenziare che il risultato così ottenuto non considera la compartecipazione degli ospiti delle strutture dove tale integrazione è richiesta, come ad esempio case di riposo, comunità alloggio per disabili e disabili mentali, dopo di noi. Nel 2017 la compartecipazione degli ospiti ammontava a € 6.643.733,78.



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO

**“PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E
VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI
DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 -Finalità

Art. 3 -Soggetti e attori dell'offerta di servizi

Art. 4 – Strumenti

CAPO II – Abilitazione all'erogazione dei servizi

Art. 5 – Obblighi

Art. 6 – Titoli abilitativi

Art. 7 - Funzioni dei Comuni

Art. 8 – Funzioni della Regione

Art. 9 – Requisiti

CAPO III –Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

Art. 10 – Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Art. 11 -Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

CAPO IV – Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art. 12 - Requisiti minimi

Art. 13 -Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Art. 14 -Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

CAPO V – Attività di vigilanza e controllo

Art. 15 - Vigilanza e controllo

Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività

Art. 17 – Intervento Sostitutivo

CAPO VI -Accreditamento

Art. 18 - Accreditoamento istituzionale

Art. 19 - Procedure per l'accreditoamento

Art. 20 - Requisiti per l'accreditoamento

CAPO VII – Variazioni soggettive

Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accreditamento

Capo VIII – Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali

TITOLO II - ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI

CAPO I – Albo regionale

Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale

Art. 25 -Sezioni e pubblicazione dell'Albo regionale

Art. 26 -Cancellazione dall'Albo regionale

TITOLO III – PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I – RISORSE FINANZIARIE

Art. 27 – Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

CAPO II – Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 – Formalizzazione delle aggregazioni di Comuni

Art. 29 – L'Ufficio di Piano

TITOLO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Regime transitorio

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali

Art. 31 – Erogazione Buoni Servizio

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

CAPO I

Principi generali

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

- a) **"Piano di Zona"**: lo strumento di pianificazione locale dei servizi sociali e socio sanitari integrati, da definire secondo le indicazioni del piano regionale;
- b) **"Comune capo Ambito"**: il Comune individuato dalla Regione quale referente dell'ambito territoriale rappresentativo di più Comuni associati che, ai sensi dell'art.17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., hanno formalizzato la propria aggregazione e lo hanno delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della stessa legge;
- c) **"Ambito Territoriale"**: aggregazione di Comuni, individuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a cui è destinata una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla legge regionale n.23/2003;
- d) **"Ufficio di Piano"**: struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.;
- e) **"Struttura socio-assistenziale"**: presidio di accoglienza residenziale o diurna (semi-residenziale), destinato a persone che necessitano di tutela e di interventi appropriati di varia natura (educativi, assistenziali), non assistibili ad domicilio;
- f) **"Struttura a ciclo semi-residenziale"**: ha lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare;
- g) **"Struttura a ciclo residenziale"**: si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e si configura in strutture residenziali con differenti livelli di specializzazione. La struttura residenziale offre servizi di assistenza riabilitativa e alberghiera, erogati in base alla specifica natura di bisogno assistenziale rilevato per l'utente;
- h) **"Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità"**: servizi ed interventi decentrati sul territorio con la duplice funzione sia di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, sia di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita;
- i) **"Struttura socio-assistenziale extra regionale"**: presidio di accoglienza residenziale fuori dell'ambito regionale, destinato a minori cui l'Autorità Giudiziaria ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

Art. 2 – Finalità

- 1. La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 4 della legge regionale 19/2001, intende con il presente regolamento stabilire criteri e modalità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale e alla relativa pianificazione da parte degli enti di cui all'art. 17 della predetta legge regionale n. 23/2003 , con lo scopo di garantire carattere universalistico del sistema integrato dei servizi sociali, secondo quanto previsto dagli art 2 e 3 della Costituzione.
- 2. I processi di cui al comma 1 sono finalizzati:
 - a) alla definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi socio assistenziali sia a gestione pubblica che dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che erogano servizi socio assistenziali a ciclo residenziale, semiresidenziale, domiciliare;
 - b) alla definizione dei requisiti di qualità per il miglioramento degli interventi e delle prestazioni socio assistenziali;
 - c) alla definizione di criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente regolamento;
 - d) a garantire ai cittadini la qualità uniforme delle prestazioni mediante l'inserimento all'albo regionale.

Art. 3 – Soggetti e attori dell'offerta di servizi

- 1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella

progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 4 – Strumenti

1. Alla pianificazione dei servizi e degli interventi si provvede attraverso l'elaborazione dei piani di zona, di cui all'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e all'art. 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. da parte degli ambiti territoriali di cui all'art.17 della stessa legge regionale.
2. La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati a ciascun ambito territoriale individua e propone alla Regione la nomina del Comune Capo Ambito, delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della legge regionale 26 novembre 2003, n.23.
3. La programmazione, attuazione e controllo dei piani di zona è realizzata attraverso l'ufficio di piano, che ha sede presso il Comune Capo Ambito o presso una sede distaccata di questo.

CAPO II

Abilitazione all'erogazione dei servizi

Art. 5 – Obblighi

1. I soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, devono dotarsi dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché dalla normativa vigente per quanto non in esso previsto.

Art. 6 -Titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui devono dotarsi i soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, sono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale.
2. L'autorizzazione al funzionamento è il provvedimento che consente ai soggetti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, di esercitare le proprie attività. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata in conformità ai criteri e requisiti fissati dal presente regolamento.
3. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per instaurare con la pubblica amministrazione rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni.

Art. 7 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.
2. A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata.
3. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali anche mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio – assistenziali presso soggetti autorizzati e accreditati, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione, o reintegrazione, sociale dei soggetti beneficiari.

Art. 8 - Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano i compiti di cui all'art.8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché quelli di cui all'art. 9, comma 1, e all'art.11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., ed in particolare le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica dell'attuazione degli interventi sociali di cui all'art. 9, comma 1, legge regionale n.23/2003 e s.m.i., nonché i poteri sostitutivi di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i..

Art. 9 - Requisiti

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 i servizi territoriali e le strutture socio assistenziali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

CAPO III

Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

Art. 10 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000, che sono rivolti a:
 - a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 - b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - d) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento e all'erogazione dei servizi territoriali, i soggetti pubblici e privati devono:
 - a) garantire la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche alla tipologia dei servizi da erogare ed ai bisogni dell'utenza;
 - b) garantire la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
 - c) garantire la disponibilità di spazi destinati alle funzioni amministrative, all'attività di coordinamento, di ricevimento dell'utenza e per la formazione del personale;
 - d) adottare la Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate;
 - e) adottare un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza;
 - f) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia del servizio erogato;
 - g) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da erogare ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio Notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
 - h) possedere tutti gli altri requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
2. Sulla base della tipologia del servizio da attivare, il Comune capo Ambito richiede la garanzia della presenza delle figure professionali, degli strumenti e degli immobili, necessari per la fornitura delle prestazioni.
3. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui all'art. 29, effettua tutti gli atti istruttori ritenuti necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, avvalendosi nella fase di sopralluogo di una Commissione composta da un numero di componenti pari a tre, di cui uno dell'area tecnica.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità massima di presa in carico degli utenti;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare qualora ente pubblico, se diverso dal primo, nonché il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale ed operativa.

CAPO IV**Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale****Art. 12 - Requisiti minimi**

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, all'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più strutture residenziali e semiresidenziali. Gli ambienti utilizzati dagli ospiti di una struttura residenziale o semiresidenziale devono insistere in un unico immobile, ovvero essere tra loro collegati strutturalmente.
2. L'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura nel medesimo edificio, se

sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a. devono risultare funzionalmente autonome e indipendenti, salvo i servizi di predisposizione dei pasti;
- b. non deve esservi compresenza, all'interno del medesimo edificio, di strutture o servizi destinati a minori o donne in difficoltà con altre tipologie di utenza. Le strutture già esistenti ed autorizzate di cui sia documentato il funzionamento antecedentemente alla emanazione del presente regolamento, non in regola con le disposizioni che precedono, purché dispongano di spazi completamente autonomi e indipendenti e di servizi compatibili in termini di sicurezza ed opportunità, devono adeguarsi entro il termine di **trentasei** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. Le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000, e dell'Allegato A parte integrante del presente Regolamento:
 - a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
 - b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
 - c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.
 - d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
 - e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
 - f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
 - g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, i soggetti pubblici e privati che intendono gestire le strutture socio assistenziali devono:
 - a) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività o oggetto sociale inerente al servizio da erogare, ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
 - b) essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non essere stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa ad esso correlata, né avere in corso relative pendenze;
 - c) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia della struttura di cui al presente regolamento;
 - d) assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento; tale soggetto assolve funzioni di coordinamento ed è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti da istituzioni competenti;
 - e) assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nel presente regolamento;
 - f) adottare la Carta dei servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., e all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, assicurando che nell'ambito dello svolgimento delle attività:
 - 1) siano rispettati i ritmi di vita degli ospiti e sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
 - 2) siano definiti progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche;
 - 3) nei progetti sia prevista l'integrazione con altri servizi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale;
 - 4) i progetti siano elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscano l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
 - 5) sia garantita l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro;
 - g) predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
 - h) assicurare la coerenza dell'attività svolta rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito;

- i) adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità);
- j) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;
- k) osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
- l) possedere una struttura idonea ed adeguata sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dal presente regolamento;
- m) non essere stati oggetto, negli ultimi due anni, di provvedimenti sanzionatori riguardanti l'autorizzazione al funzionamento.

**Art. 14 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture
a ciclo residenziale e semi residenziale**

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell'ambito nel cui territorio esse sono collocate.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a servizi e strutture rispetto ai cui rappresentanti legali e soggetti responsabili ricorrano cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. I Comuni capo Ambito si avvalgono della modulistica relativa alla domanda di autorizzazione predisposta dalla Regione Calabria e disponibile sul sito istituzionale di quest'ultima. I Comuni capo Ambito inoltre acquisiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti.
5. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui al Titolo III, Capo II, effettua tutti gli atti istruttori necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità ricettiva massima;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare, se diverso dal primo, e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.
7. In caso di variazione temporanea determinata da situazioni imprevedibili di uno o più requisiti autorizzativi, nella oggettiva impossibilità di una preventiva comunicazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione al Comune capo Ambito e al sindaco del Comune ove la stessa ha sede, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza, che non può superare un periodo massimo di 180 giorni. Il Comune capo Ambito, ricevuta la comunicazione, emana tempestivamente i conseguenti provvedimenti di sospensione.
8. Qualora la struttura decida di sospendere l'erogazione dei servizi resi il titolare deve darne comunicazione almeno venti giorni prima al Comune capo Ambito, al fine di garantire la continuità assistenziale dell'utenza in carico; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in ogni caso, comporta la decadenza del titolo abilitativo e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.
9. Il Comune capo Ambito, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, trasmette all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., copia dell'atto autorizzativo rilasciato e ogni altro provvedimento successivo ad esso connesso.
10. L'inizio dell'attività socio assistenziale a seguito di Autorizzazione al funzionamento deve essere comunicata entro 24 mesi dalla data di notifica del titolo abilitativo. La mancata osservanza del termine predetto comporta l'automatica decadenza dell'Autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.

CAPO V

Attività di vigilanza e controllo

Art. 15 -Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui al presente regolamento e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di riferimento e, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio.
2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata, e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano al Comune capo Ambito, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti accertati in sede di rilascio dei titoli abilitativi, nonché una relazione sull'attività svolta, sulle prestazioni erogate e sulla gestione relativamente all'anno solare antecedente.

Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività

1. Il Comune capo Ambito adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione:
 - a) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
 - b) in caso di gravi violazioni della carta dei servizi;
 - c) in caso di reiterata violazione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente, nonché in caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
 - d) fermo restando quanto previsto all'art. 14, comma 7, in ogni caso in cui sia riscontrata la perdita o la mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato, l'autorizzazione è sempre revocata e non può essere rilasciata nuovamente al medesimo soggetto nei due anni successivi.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, sono constatate irregolarità non rientranti tra quelle di cui al comma 1, il Comune capo Ambito ordina immediatamente al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine massimo di novanta giorni per l'adeguamento alle stesse. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, il Comune capo Ambito dispone la revoca del titolo abilitativo.
3. Il Sindaco, qualora sia accertata nell'ambito territoriale di competenza del proprio Comune lo svolgimento di attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione della stessa, facendone comunicazione al Comune capo Ambito, alla Regione ed agli organi di polizia giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Qualora l'accertamento dello svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo sia effettuato direttamente dagli organi di polizia giudiziaria, compete al Sindaco del Comune capo Ambito ordinare l'immediata cessazione della stessa e verificarne l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale.
5. In caso di sospensione o di revoca del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, il Comune capo Ambito, di concerto con il Comune interessato e la Regione, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata e accreditata, con sede in altro ambito territoriale, le spese di ricovero o del servizio saranno a carico dell'ambito territoriale di residenza degli utenti.
6. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui al presente regolamento, in un immobile diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale competente. Quest'ultimo, se verifica che l'urgenza del trasferimento sia dovuta ad eventi imprevedibili, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. Il Comune capo Ambito rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.
7. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all'adozione, all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 es.m.i.

Art. 17 – Intervento sostitutivo

1. In presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dall'articolo 11 comma 1, lettera o), della legge regionale 26 novembre 2003, n.23.

CAPO VI Accreditamento

Art. 18 - Accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
3. I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accreditati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici.
4. Possono essere accreditati i servizi e le strutture in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6 e i cui soggetti gestori pubblici e privati risultano iscritti all'Albo regionale, di cui al Titolo II del presente regolamento.
5. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale di cui all'art. 17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
6. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e alla verifica del fabbisogno previsto dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale n.23/2003 es.m.i.

Art. 19 - Procedure per l'accreditamento

1. I servizi e le strutture socio assistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell'ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento.
2. I Comuni capo Ambito si attengono, nelle procedure di accreditamento, ai requisiti di qualità di cui all'articolo 20.
3. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
4. La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione il Comune Capo Ambito deve concludere il procedimento emanando il provvedimento di accreditamento ovvero di diniego.
5. I Comuni capo Ambito possono accogliere nuove domande di accreditamento sulla base della distribuzione territoriale dei posti residenziali o semi residenziali già accreditati, e sulla base del fabbisogno così come determinato dal Piano di Zona e dalla pianificazione regionale.
6. L'accreditamento ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture e i servizi interessati devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza. Le verifiche per la concessione del rinnovo seguono la procedura prevista per l'accreditamento. Il procedimento di rinnovo deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'accreditamento si intende comunque prorogato sino all'emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte del Comune capo Ambito, qualora l'istanza di rinnovo sia stata prodotta nei termini suindicati.
7. I servizi e le strutture accreditate sono iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n.23/2003 es.m.i.
8. Annualmente il Comune capo Ambito, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all'Albo di cui al precedente comma, i posti utenti da ammettere aretta.
9. Il Comune capo Ambito verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda delle violazioni riscontrate (siano esse formali o sostanziali), e previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di revoca dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione per gli atti consequenziali.
10. Il Comune capo Ambito verifica annualmente la coerenza e la rispondenza della struttura, o del servizio accreditato, rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indicieglistandarddiqualitàprevistidallacartadeiservizi.IlmonitoraggioèeffettuatoattraversogliUffici

Piano del Comune capo Ambito. In caso di riscontro negativo, il Comune capo Ambito provvede ad emettere prescrizioni o provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

11. La revoca dell'accreditamento comporta l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 20 - Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento è disposto dall'amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b) iscrizione all'Albo regionale di cui al Titolo II del presente regolamento;
 - c) adozione di procedure per la gestione separata della contabilità, di conto corrente bancario dedicato per la gestione dei flussi finanziari pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di accreditamento, di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo regionale, a seguito di accertata carenza dei requisiti o per inadempienze contrattuali ad esso interamente imputabili;
 - e) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale
 - f) non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'Albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
 - g) non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, chere di illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento di servizi e delle prestazioni;
 - h) possedere una struttura aziendale adeguata ai requisiti previsti dal presente regolamento, sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
 - i) non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
 - j) essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;
 - k) dotarsi di un piano annuale della formazione o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno venti ore con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi al Comune capo Ambito; nel caso in cui il Comune capo Ambito organizzi formazione specifica sul servizio, le ore di formazione sono considerate ai fini del monte ore minimo di formazione; ai fini della formazione è considerata la supervisione, debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione;
 - l) comprovata attività da almeno dodici mesi precedenti all'istanza di accreditamento;
 - m) rispetto degli accordi di legalità, ove previsti;
 - n) certificazione di qualità rilasciata da un Ente autorizzato;
 - o) assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i..
2. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.

CAPO VII

Variazioni soggettive

Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accreditamento

1. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale gli eredi stessi possono richiedere il trasferimento dell'autorizzazione in proprio favore, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, cedere a soggetti terzi la titolarità o il godimento della struttura.
2. La cessione per atto tra vivi della titolarità della struttura, ovvero di gestione temporanea della struttura, attuate nelle forme previste dalla normativa vigente, divengono efficaci con l'adozione del provvedimento di autorizzazione, da parte del comune Capo Ambito.
3. L'interessato presenta apposita istanza allegando l'atto di trasferimento, temporaneo o definitivo, e l'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dal presente regolamento, nonché la documentazione attestante i requisiti soggettivi.
4. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del Terzo Settore.

Capo VIII**Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.****Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali**

1. I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 24, avvalendosi delle seguenti modalità:
 - a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi.

TITOLO II**ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI****CAPO I****Albo regionale****Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale**

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., il presente titolo disciplina le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono strutture e attività socio assistenziali, i quali sono stati autorizzati o accreditati allo svolgimento delle rispettive attività.
2. L'Albo regionale è tenuto presso il Settore della Giunta regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo regionale i soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa nel territorio della Regione Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
4. I Comuni capo Ambito devono trasmettere alla Regione Calabria i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento rilasciati per la conseguente iscrizione all'Albo regionale, secondo quanto previsto nel presente Titolo.

Art. 25 – Sezioni e pubblicazione dell'Albo regionale

1. L'Albo regionale si compone di distinte sezioni destinate ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.

Nell'Albo sono riportati i seguenti dati:

 - a) ambito territoriale di riferimento;
 - b) denominazione della struttura;
 - c) anagrafica struttura (sede, legale rappresentante, recapiti);
 - d) codice fiscale e partita IVA;
 - e) macro categoria sociale (utenza);
 - f) tipologia servizio (domiciliare/residenziale/semiresidenziale);
 - g) capacità ricettiva massima;
 - h) anagrafica soggetto gestore;
 - i) provvedimento di autorizzazione o di accreditamento.
2. La Regione provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla pubblicazione aggiornata dell'Albo sul BURC e sul sito istituzionale.

Art. 26 - Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta:
 - a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - b) per gravi e accertate inadempienze relative al servizio;
 - c) su segnalazione del Comune capo Ambito;
 - d) su richiesta del legale rappresentante.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente del settore regionale competente, ed è comunicata tempestivamente al Comune capo Ambito.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I

Risorse finanziarie

Art. 27 - Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione (F.R.P.S. e F.N.P.S. e altri Fondi Nazionali e Regionali), degli Enti locali ed attraverso la compartecipazione dell'utente sulla base delle quote e delle modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione trasferisce ai Comuni capo Ambito le risorse previste sulla base delle disponibilità sul bilancio regionale e statale al fine di rispondere al fabbisogno dei cittadini e cofinanziare l'attuazione dei piani di zona. A tal fine la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del dipartimento competente in materia di politiche sociali, ripartisce annualmente tra gli ambiti territoriali le risorse di cui al comma 1.
3. Le risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (F.N.P.S.), ove direttamente assegnate agli ambiti intercomunali da parte dello Stato, in tutto ovvero in quota parte, oltre ad essere finalizzate esclusivamente al finanziamento delle prestazioni socio assistenziali sono detratte, per la quota corrispondente assegnata direttamente dallo Stato, dalle risorse regionali (F.R.P.S.).
4. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale che assicurano, per la quota parte di competenza regionale, per come previsto nel Bilancio di previsione, che assicurano la copertura dei servizi, dei posti letto in regime residenziale, nonché dei posti in regime semiresidenziale autorizzati nei limiti delle disponibilità del bilancio stesso. Eventuali ulteriori risorse disponibili possono essere ripartite sulla base del fabbisogno rilevato nei Piani di Zona.
5. La Regione trasferisce le risorse finanziarie agli ambiti. La rendicontazione deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Non possono essere riconosciute spese superiori a quelle autorizzate nei limiti delle disponibilità di Bilancio. Il monitoraggio regionale della spesa effettuata dai Comuni capo Ambito, può consentire una rimodulazione delle risorse tra gli Ambiti, con redistribuzione di cassa solo nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPO II

Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 - Formalizzazione aggregazione Comuni

1. Preventivamente all'avvio delle procedure previste dal presente regolamento, ogni ambito intercomunale deve essere formalmente costituito nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge 8 novembre 2000, n.328, dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., e dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di mancata attuazione degli adempimenti previsti nel presente regolamento, la Giunta Regionale nomina in via sostitutiva un commissario *ad acta*.
3. Il Comune capo Ambito è delegato dai Comuni dell'ambito a tutte le attività di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 29 - L'Ufficio di Piano

1. L'ufficio di piano ha sede presso il Comune capo Ambito dell'ambito territoriale ed è diretto dal responsabile dell'ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell'ufficio di Piano è designato in Conferenza dei sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito, collocato in distacco funzionale presso l'ufficio di piano. Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano, anch'esse collocate in distacco funzionale, devono comunque possedere competenza specifica sulle politiche sociali, eventualmente prevedendo specifici percorsi di aggiornamento. In ogni caso la composizione dell'organico dell'ufficio di piano è quella prevista dal regolamento dell'ufficio di piano di cui deve dotarsi l'ambito territoriale.
2. L'ufficio di piano è di supporto al Comune capo Ambito nelle seguenti attività:
 - a) programmazione, elaborazione e attuazione del piano di zona;
 - b) controllo e vigilanza sull'attuazione dei servizi e degli interventi sociali nei limiti dell'ambito territoriale di appartenenza;

- c) gestione amministrativa e contabile in materia di interventi e servizi sociali;
 - d) controllo e rendicontazione delle spese relative all'attuazione del piano di zona;
 - e) raccolta ed elaborazione dati quantitativi e qualitativi sui bisogni sociali;
 - f) analisi dell'offerta socio-assistenziale in ambito distrettuale per la pianificazione dei servizi e degli interventi sociali e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
 - g) organizzazione di risorse Comunitarie;
 - h) progettazione di azioni sul territorio.
3. All'interno dell'Ufficio di Piano deve essere costituito il servizio di segretariato sociale, che costituisce la porta unitaria di accesso alla rete dei servizi sociali e socio sanitari, quale ufficio territoriale di servizio sociale pubblico rivolto a tutti i cittadini, nella sua qualità di livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8.11.2000, n.328.
4. Il segretariato sociale, in qualità di porta unica di accesso alla rete territoriale dei servizi assume, sotto il profilo della conoscenza dei bisogni e della domanda sociale nonché per l'importante funzione di osservatorio, un valore strategico per la programmazione territoriale. È costituito da assistenti sociali ed esplica funzioni di:
- a) Accoglienza e ascolto, informazione e consulenza, Comunicazione, sostegno e accompagnamento, mediazione;
 - b) decodificazione della domanda e dei processi sociali in atto sul territorio;
 - c) orientamento e messa in rete.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Regime transitorio

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali.

1. La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al **31 dicembre 2022** ed è finalizzata:
- a) al trasferimento delle competenze ai Comuni capo Ambito, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) alla trasmissione ai Comuni capo Ambito, entro il **30 novembre 2019**, dell'elenco delle strutture già convenzionate e di quelle già autorizzate al funzionamento e ricadenti nel proprio Ambito territoriale, per le quali il Comune capo Ambito dovrà accertare il funzionamento;
 - c) alla verifica in loco, entro il **31 dicembre 2019**, da parte dei Comuni capo Ambito, della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale. In caso di mancata verifica, la Regione Calabria attua l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 17;
 - d) alla determinazione, entro il **28 febbraio 2020**, da parte del servizio sociale professionale dei Comuni capo Ambito dell'effettivo fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, a seguito di una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza presente nelle strutture ricadenti nell'ambito distrettuale, anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio delle unità di valutazione presso le ASP, ai fini di una corretta collocazione dell'utente nella tipologia di struttura più idonea;
 - e) all'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal presente Regolamento entro e non oltre il **31 dicembre 2022**. Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito;
 - f) alla copertura dei servizi erogati dalle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali dal **01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** mediante trasferimento ai Comuni capo Ambito, delle risorse quantificate a valere sul Fondo Regionale delle Politiche Sociali, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, su quota parte del Fondo per la Non Autosufficienza. Le risorse sono trasferite dalla Regione ai Comuni capo Ambito secondo le seguenti modalità: 30% dell'importo entro il 28 febbraio; 30% entro il 30 giugno; 20% entro il 30 ottobre ed il restante 20% a saldo della quota finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- g) alla definizione dell'offerta di servizi e al riequilibrio di quella già esistente attraverso l'approvazione dei Piani di Zona formulati in rapporto alle reali esigenze dell'utenza entro il **30 giugno 2020**.
2. Fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i Comuni capo Ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento.
 3. Dopo l'approvazione dei Piani di Zona, i Comuni capo Ambito provvedono sulle istanze di nuove autorizzazioni al funzionamento e di accreditamento istituzionale, sulla base del fabbisogno di posti e di servizi.
 4. Tutte le strutture che alla data del **30 novembre 2019** sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate **accreditate provvisoriamente**, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e favorire i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate e accreditate provvisoriamente operanti in Calabria, saranno **accreditate definitivamente** a seguito di esito positivo della verifica entro il **31 dicembre 2022** ad opera dei Comuni Capo Ambito, in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Le verifiche devono essere effettuate entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza, da parte dei Comuni capo Ambito che provvederanno a rilasciare l'accREDITAMENTO entro i successivi 90 gg. Qualora la verifica e il successivo rilascio dell'accREDITAMENTO non si realizzino entro i termini previsti da parte del Comune capo Ambito, la Regione Calabria applica l'esercizio dei poteri sostitutivi, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 23/2003, provvedendo a rilasciare sulla base dell'istruttoria e verifica il relativo accREDITAMENTO.
 5. Le nuove rette determinate dalla Regione Calabria contestualmente all'approvazione del presente regolamento trovano applicazione successivamente alla verifica da parte del Comune capo Ambito, dell'adeguamento ai requisiti indicati nel presente Regolamento su richiesta della struttura stessa. Il Comune capo Ambito verifica il possesso dei requisiti entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 31 – Erogazioni buoni servizio

1. Le strutture che si propongono di fornire servizi sociali in Calabria al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni, devono essere autorizzate al funzionamento e accreditate dai Comuni.
2. I destinatari dei buoni servizio, per come previsto dalla legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 23/2003, sono i soggetti svantaggiati che utilizzano i buoni stessi presso le strutture accreditate ed iscritte presso l'Albo regionale.
3. Il valore dei buoni servizio è pari al valore della retta.
4. Le modalità di richiesta e rendicontazione dei buoni servizio sono definite con apposite Linee Guida così come le fonti di finanziamento degli stessi.
5. Le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento e accreditate sono eventualmente ammesse a retta successivamente alla definizione dei fabbisogni e compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 32 – Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti regionali 23 marzo 2010, n. 5, 23 marzo 2010, n. 6, 23 marzo 2010, n. 7, 3 settembre 2012, n. 9, 3 settembre 2012, n.10.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019



REGIONE CALABRIA

Allegato "A" al REGOLAMENTO – DG.R. n. 503 del 25.10.2019

**REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI**

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

Con le disposizioni del presente regolamento sono fissati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture nonché i requisiti specifici per ciascuna tipologia a carattere residenziale, semi-residenziale, di tipo familiare ed i servizi territoriali. Il presente paragrafo individua i requisiti strutturali e professionali che tutte le strutture, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno possedere, salvo eventuali deroghe esplicitate, nonché la descrizione generale delle professionalità indicate nei successivi paragrafi per ogni diversa tipologia. Non sono ricomprese tra le figure professionali per singole tipologie, quelle necessarie alla preparazione pasti ed alla pulizia delle Strutture, in quanto il relativo costo è computato nella tariffa pro-die tra le spese generali.

1.1. Requisiti strutturali

1. Tutte le componenti delle singole strutture di qualunque tipologia (parti strutturali dell'edificio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature) devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere degli utenti e degli operatori.

2. Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. In particolare devono essere garantiti per tutta la durata dello svolgimento del servizio i seguenti requisiti minimi generali ed il rispetto della relativa normativa di riferimento:

- a) Localizzazione. Le strutture devono essere localizzate in un unico edificio e in aree urbanizzate con insediamenti abitativi, adeguatamente servite da mezzi di trasporto e comunque facilmente raggiungibili. I locali devono essere ad uso esclusivo della tipologia per le quali sono autorizzate e/o accreditate, salvo i casi nei quali è esplicitamente prevista l'eventuale compresenza di più servizi.
- b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni);
- c) Sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature, impianti e arredi sia da parte degli utenti che degli operatori con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- d) Igiene, salubrità e benessere ambientale (norme urbanistiche, in materia edilizia e igienico-sanitarie, sicurezza alimentare HACCP);
- e) Accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, impianti e locali (norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
- f) Sicurezza in caso di incendio (norme sulla disciplina della prevenzione incendi);
- g) Risparmio energetico e ritenzione del calore (norme relative al rendimento energetico);
- h) Protezione da fonti di inquinamento acustico, ambientale, elettromagnetico;
- i) Smaltimento dei rifiuti (norme in materia ambientale);

3. Al fine di garantire sia agli ospiti che agli operatori la fruizione della struttura nella massima sicurezza, salubrità e igienicità possibile, tutte le strutture devono essere munite di "certificato di agibilità" rilasciato, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, per la specifica destinazione d'uso.

4. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati.

1.2. Requisiti professionali

All'interno di ogni struttura e/o servizio deve operare personale in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione con specifico riferimento alle professioni sociali ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata secondo quanto previsto del presente regolamento. Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione o di conferimento di incarico professionale, deve verificare che il personale assunto non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona. La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in caso di assunzione e l'applicazione ed il rispetto delle normative vigenti in caso di altre tipologie di rapporti di lavoro.

Il personale deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura nel quale devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita, ad eccezione delle strutture per minori e delle strutture e/o servizi che per loro caratteristiche specifiche sono escluse perché tale requisito non è necessario o è inopportuno.

L'organizzazione deve prevedere momenti di lavoro in équipe e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile alla formazione.

1.3. Descrizione generale delle professioni

Il personale che può essere addetto alle funzioni previste dal presente regolamento, è il seguente:

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

1.3.1. Rappresentante legale ente gestore

Il rappresentante legale dell'ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi.

1.3.2. Coordinatore di struttura

Il Coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento. Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche di cui al decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i diplomi di laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale che alla data di approvazione del seguente regolamento svolge le funzioni di Coordinatore o Direttore nelle strutture socioassistenziali autorizzate, fatto salvo il possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza quinquennale di coordinamento/direzione nell'ambito di strutture socio-assistenziali autorizzate, può continuare ad operare. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 es.m.i. e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico, la mansione esercitata.

1.3.3. Assistente Sociale

L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla struttura per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. Ha compito di: individuare i bisogni dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio; svolgere indagine sugli strumenti di intervento disponibili e adatti ai singoli casi; stabilire il contatto tra i servizi territoriali competenti e il soggetto; raccordare l'attività della struttura e dei servizi socio-sanitari competenti agli interventi di sostegno e recupero; definire il percorso da seguire con i soggetti bisognosi. Svolge se necessaria attività di relazione con l'autorità giudiziaria ed attività di orientamento.

È munito di diploma di laurea, che abilita alla professione di Assistente Sociale e deve essere iscritto all'Albo (Ordine) degli Assistenti sociali.

1.3.4. Psicologo

Lo psicologo è un esperto degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di consulenza, sostegno e terapia in ambito psicologico.

Tali attività possono essere rivolte alla singola persona, alla coppia, alla famiglia o al gruppo.

Può avere inoltre funzione di supervisione delle equipe operative delle strutture.

Deve avere praticato un corso universitario di 5 anni ed averne conseguito il diploma di laurea in Psicologia, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno e un esame di abilitazione. Deve essere iscritto, per esercitare l'attività professionale, all'Albo (Ordine) degli psicologi.

1.3.5. Psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta si occupa della cura dei disturbi psicopatologici della psiche umana di natura ed entità diversa. Può definirsi psicoterapeuta colui che, munito di titolo di psicologo (laurea in psicologia, tirocinio annuale, abilitazione professionale ed iscrizione all'albo professionale) o laurea in medicina, ha frequentato un corso di specializzazione in psicoterapia organizzato da una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dalla normativa vigente.

1.3.6. Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto. Con esclusione delle figure specificamente previste nelle singole tipologie, per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001.

1.3.7. Educatore

Personale in possesso di laurea triennale Classe L18, o Laurea in Scienze dell'Educazione L19, o Laurea triennale in Educatore Professionale L/SNT2 o titolo equipollente, o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, o, in alternativa, che ha frequentato un Corso biennale di educatore di Comunità riconosciute dalle Regioni. In deroga al comma precedente, il personale già operante presso le strutture socio assistenziali, con mansioni di Educatore senza titolo, da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del presente Regolamento, potrà continuare ad operare ad esaurimento, esclusivamente presso la struttura di appartenenza e potrà essere computato nel numero di educatori previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di avere operato negli ultimi 5 anni con regolare contratto di lavoro e con mansioni di educatore presso un'unica struttura di appartenenza.

1.3.8. Mediatore linguistico-culturale

Il mediatore linguistico culturale o mediatore culturale deve possedere un'ottima padronanza di una o di più lingue straniere oltre quella italiana, avere una buona conoscenza dei Paesi di cui è incaricato, conoscenza della struttura

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

legislativa italiana e di quella del Paese straniero a cui ci si vuole dedicare, profonda conoscenza della cultura e delle tradizioni locali e straniere, conoscenza delle tecniche di mediazione, buona capacità Comunicativa. Deve, pertanto, possedere una laurea in mediazione culturale o, in alternativa, certificato che attesta la frequenza a corsi specifici, promossi da Enti pubblici o privati, abilitati al rilascio di attestazione della qualifica di Mediatore Linguistico-culturale.

1.3.9. Assistente alla Comunicazione

L'Assistente alla Comunicazione, figura professionale prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della Comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. L'assistente alla Comunicazione è in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico ed educativo, di formazione specifica (es. Lingua dei Segni; codice Braille, ecc.) e maturata esperienza nel settore educativo. L'assistente alla Comunicazione interviene prioritariamente in ambito di sostegno scolastico, nei servizi domiciliari e diurni in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, per gli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado, se previsto dalle finalità del P.E.I., o per supportare un progetto educativo riabilitativo.

1.3.10. Operatore Socio Sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica regionale di OSS. Il personale già operante presso la struttura, senza titolo specifico e che intenda riqualificarsi attraverso l'acquisizione del titolo di OSS, dovrà concludere il relativo percorso formativo entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della Delibera che introduce il presente comma all'interno del Regolamento. Detto personale, in attesa dell'acquisizione del relativo titolo, potrà essere considerato all'interno del numero di OSS previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di essere in servizio presso una struttura socio assistenziale con regolare contratto di lavoro da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Regolamento.

1.3.11. Animatore

Personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza triennale coerente con le attività da svolgere. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico e la mansione esercitata.

1.3.12. Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della Comunità, curando la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi. E' possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.13. Addetto alla cucina

Personale in possesso dell'attestato di qualifica di operatore del settore alimentare necessario per lo svolgimento delle seguenti mansioni: cottura e sporzionamento pasti e preparazione dei piatti freddi. Si richiede possesso di certificato di idoneità sanitaria ai sensi della vigente normativa. È possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.14. Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della Comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. È in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo-contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati.

1.3.15. Cuoco (Addetto alla preparazione dei pasti)

Il cuoco è la figura addetta alla preparazione e alla cottura dei cibi all'interno delle imprese di ristorazione; svolge principalmente compiti riguardanti le attività di cucina (processo di produzione dei pasti), ma gli compete anche la gestione delle merci (materie prime). Egli deve garantire la qualità dei menù e dei singoli piatti, anche scegliendo personalmente le materie prime da utilizzare.

1.3.16. Personale volontario

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle figure assistenziali dell'organico previste dal presente regolamento.

Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

2. STRUTTURE PER MINORI**2.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie**

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" per i minori. Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno avere superficie minima pari **mq. 9** (nove), le doppie superficie minima pari **mq. 14** (quattordici). Nella struttura può essere presente, salvo diversa specifica indicazione, al massimo una sola camera da letto da adibire a **tre posti letto** con superficie minima di **mq. 20** (venti).

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, un comodino e una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

Nel caso di Struttura con posti di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali: 1 (uno) servizio igienico con vasca da bagno o doccia a pavimento ogni **4 ospiti**, di cui almeno uno fra tutti i servizi igienici presenti, deve essere fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89 – allegato A).

2.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- a) Adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- b) Elaborare il Progetto Individuale entro un mese dalla presa in carico.
- c) Per i minori inseriti in Strutture residenziali i Servizi competenti territorialmente trasmettono la relazione psico-socio-educativa di ogni minore accolto al Tribunale per i minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale titolare del caso entro i primi tre mesi dalla presa in carico e, successivamente, ogni sei mesi (art. 9, Legge 149/2001).
- d) Per i minori inseriti in Strutture residenziali la dimissione deve avvenire entro il termine massimo di 24 mesi stabiliti dalla Legge 149/2001 e comunque a conclusione del progetto educativo individuale. È possibile, in caso di necessità e valutazione positiva da parte del servizio sociale del Comune capo Ambito interessato, prorogare la permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età e massimo fino al compimento del ventunesimo anno. In tal caso dovrà essere definito apposito progetto individualizzato volto a facilitare, nel minor tempo possibile, il processo di autonomia dell'interessato ed il suo inserimento nella società, prevedendo appositi e specifici spazi di responsabilizzazione crescente.
- e) Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni minore accolto contenente la determina di collocamento, i decreti del Tribunale per i Minorenni, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG., l'eventuale relazione psicologica, la scheda sanitaria, la documentazione scolastica ed amministrativa;
 - Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
 - Registro giornaliero delle presenze dei minori;
 - Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
 - Quaderno giornaliero delle consegne;
 - Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS
 - Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori
 - Polizza incendio struttura.

2.3. Modalità di accesso dell'utente nella Struttura

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Al ComuneCapo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il ComuneCapo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del ComuneCapo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il ComuneCapo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accREDITAMENTO della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto.

2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI

2.4.1. Tipologia di utenza

Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, aventi almeno una delle seguenti problematiche:

- Genitori temporaneamente inidonei a svolgere le competenze genitoriali;

I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (**6-10 anni**; **11-14 anni**; **15-18 anni**)

2.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.4.3. Obiettivi

- Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento.

- Prevenire l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

- Favorire percorsi di armonioso sviluppo psico-sociale.

2.4.4. Tipologia di servizi

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

-Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.

-Progetti individualizzati di natura educativa, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

2.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt.1.1 e 2.1.

2.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.4.7. Requisiti minimi professionali

-**Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali** indipendentemente dalla capienza della struttura. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-**Psicologo: 6 ore settimanali**

-**Educatore: 1 unità** ogni **cinque minori** ospiti.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.4.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

La dimissione dovrà avvenire entro **12 mesi** e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di **24 mesi**.

2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ'**2.5.1. Tipologia di utenza**

Bambini ed adolescenti con disabilità di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, con disabilità fisiche psichiche e sensoriali, in situazioni di disagio sociale a rischio di emarginazione e di perdita dell'autonomia, che per motivi eccezionali e rilevanti non possono essere temporaneamente integrati nei centri diurni per minori di cui al punto 2.4..

I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (**6-10 anni**; **11-14 anni**; **15- 18 anni**).

2.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti** e **massima di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da **massimo 10 utenti**, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.5.3. Obiettivi

-Garantire interventi volti all'implementazione ed al mantenimento dei livelli di autonomia e delle abilità della persona,

-Sviluppare percorsi psico-socio-educativi e cognitivo/comportamentali;

-Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;

-Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale e scolastica;

-Implementare e mantenere le capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;

-Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento, prevenendo l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

2.5.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica. Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

- Progetti individualizzati di natura educativa, cognitivo/comportamentale, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

- Coinvolgimento ed attivazione di interventi in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore;

- Il centro organizza le proprie attività attraverso interventi individuali e attività laboratoriali, specificate dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale del servizio, quali, a titolo esemplificativo, laboratorio di sostegno scolastico, laboratorio linguistico, laboratorio cognitivo-informatico, laboratorio motorio e psicomotorio, laboratorio pratico-

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

creativo.

2.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.5.7. Requisiti minimi professionali

-Coordinatore di struttura:6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

-Psicologo: 18 ore settimanali;

-Assistente sociale: 6 ore settimanali;

-Educatore: 1 unità ogni cinque minori ospiti.

-Operatore socio-sanitario: 1 unità ogni 10 minori autorizzati.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, possono essere previste nella misura di massimo 5 ore settimanali per 10 utenti.

2.5.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Il provvedimento, oltre alla valutazione di una U.O. di Neuropsichiatria infantile o di altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di questa specifica tipologia di struttura, deve adeguatamente motivare l'impossibilità di inserimento del minore in un centro diurno per minori.

La dimissione dovrà avvenire entro **12 mesi** e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di **24 mesi**.

2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6–13 ANNI)**2.6.1. Tipologia di utenza**

Bambini di entrambi i sessi che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

Per particolari progetti sperimentali si deroga al limite di età previsto per la tipologia, consentendo la presenza di minori da età da 6 a 18 anni.

2.6.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n.2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

2.6.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico - educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.6.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare.
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni e delle risorse del bambino;
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

2.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.6.7. Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura:6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- Educatore: 5 unità

- Assistente sociale:12 ore settimanali;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.6.8. Modalità di accesso

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)

2.7.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

2.7.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n.2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

2.7.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico-educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.7.4 Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare.
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni, delle risorse del ragazzo.
- Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.).
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 2.2

2.7.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatore: 5 unità;**

- **Assistente sociale: 12 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

2.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.8. GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

2.8.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti maschi o femmine dai 12 ai 18 anni sottoposti a provvedimenti dell'AA.GG. per disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento non gestibili all'interno della famiglia e che possono comprometterne il sano sviluppo psicologico, fisico e sociale.

2.8.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 7 minori** maschi o femmine.

La struttura è autorizzata ad ospitare (nei limiti della capacità ricettiva) n. 1 ragazzo/a sottoposto alla misura di messa alla prova (MAP) ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88.

La struttura può prevedere ulteriori n. 2 posti per la pronta accoglienza ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

La struttura ai fini dell'autorizzazione al funzionamento deve specificare se esclusivamente destinata a minori di sesso maschile o femminile o di entrambi i sessi.

Ogni qualsiasi variazione sulla specifica destinazione d'uso deve essere adeguatamente e preventivamente autorizzata.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

2.8.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di rieducazione e sviluppo psico-sociale.
- Prevenire i rischi connessi ai disturbi della condotta.
- Favorire il ripristino di una sana ed appropriata condotta sociale e relazionale intra ed extra-familiare.

2.8.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo rieducativo.
- Sviluppo di progetti psico-socio-educativi individualizzati in funzione delle disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento del ragazzo, nonché dei suoi bisogni, risorse e talenti.
- Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati e monitorati da figure educative (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.). - Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso incontri in Comunità e/o brevi permanenze presso familiari).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.8.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1
Non è ammessa l'esternalizzazione dei servizi di mensa, lavanderia e pulizia.

2.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.8.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Educatore:** 5 unità.
- **Assistente Sociale:** 1 unità
- **Psicologo:** 12 ore settimanali;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.8.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

2.9.1. Tipologia di utenza

Ragazzi o ragazze dai 12 ai 21 anni affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali non gestibili all'interno della famiglia e necessitanti di interventi specialistici continuativi.

2.9.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi o solo ragazze in un numero **massimo di 9 minori**. Nei limiti dalla capacità ricettiva, la struttura deve riservare n. 2 posti a minori provenienti dall'area penale ai sensi della convenzione con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata.

2.9.3. Obiettivi

Le Comunità forniscono servizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali o con il disturbo del comportamento, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

2.9.4. Tipologia di servizi

La Comunità fornisce servizi al fine di:

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- creare percorsi individualizzati per i minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale; -attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

2.9.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli artt. 1.1 e 2.1, la struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

2.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2;

2.9.7 Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 1 unità.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Educatore: 4 unità;**

- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità;**

- **Assistente sociale: 1 unità;**

- **Psicologo: 18 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

2.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI

2.10.1. Tipologia di utenza

Bambini e adolescenti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 18 anni presunte vittime di abusi e/o maltrattamenti.

2.10.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo** di **9 minori** di ambo i sessi.

2.10.3. Obiettivi

-Fornire un adeguato contesto di protezione e di sviluppo psico-socio-educativo. -Garantire assistenza psicologica e cura psicoterapica. -Accompagnare e sostenere il minore presunta parte offesa nell'iter giudiziario. -Favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro in un idoneo contesto familiare.

2.10.4 Tipologia di servizi

-Accoglienza residenziale continuativa di tipo terapeutico-riparativa.

-Psicodiagnosi e psicoterapia.

-Consulenza psicosociale di primo e secondo livello.

-Consulenza legale.

-Ascolto testimoniale protetto ai fini giudiziari ai sensi dell'art. 498 del Codice di procedura penale e della Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

-Audio-video registrazione degli ascolti testimoniali e relative trascrizioni integrali laddove richieste dall'Autorità Giudiziaria competente.

-Incontri protetti in spazio neutro.

-Integrazione dei progetti di messa alla prova (MAP) per giovani autori di reati sessuali (cd. young sex offender) attraverso appositi interventi psico-socio rieducativi.

-Analisi dei dati regionali sul fenomeno dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia ed all'adolescenza.

-Organizzazione ed attuazione di eventi formativi sulle tematiche dell'abuso e del maltrattamento.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

-Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

-Integrazione dei programmi di sostegno alla genitorialità, sviluppati dai servizi territoriali, attraverso specifici interventi per lo sviluppo delle capacità di cura e protezione.

2.10.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti di cui agli artt. 1.1 e 2.1, il Centro deve essere dotato di almeno una stanza con un **setting** adeguato per svolgere i colloqui terapeutici e gli altri colloqui previsti dal programma di recupero.

Il Centro, inoltre, deve essere dotato di uno "**Spazio neutro**" dove svolgere gli incontri protetti e gli ascolti protetti ai fini giudiziari ed al quale devono poter accedere persone esterne al Centro (magistrati, forze dell'ordine, avvocati, persone in stato di detenzione, ecc.).

Lo "**Spazio neutro**", pertanto, dovrà avere un accesso diverso da quello dal servizio residenziale e dovrà essere dotato, almeno, dei seguenti spazi:

-**n.1 stanza** adibita all'ascolto del minore che in caso di rumori esterni deve essere adeguatamente insonorizzata per evitare che rumori possano distrarre il minore e compromettere la qualità della registrazione audio;

-**n.1 stanza** di osservazione attigua alla precedente che consenta l'osservazione diretta attraverso lo specchio unidirezionale e l'ascolto del minore ad almeno sei persone oltre all'operatore di registrazione;

-**n.1 stanza** per seguire l'escussione attraverso monitor;

-**n.1 stanza** per l'accoglienza e/o l'attesa;

Lo **spazio neutro**, inoltre, deve disporre di moderne attrezzature che consentano l'audio-video registrazione delle attività svolte come da normativa vigente. La struttura, inoltre, ospitando vittime di abusi e quindi testimoni in procedimenti penali, deve essere dotata di:

-sistema di videosorveglianza ed allarme antintrusione atti a garantire la sicurezza dei minori ospiti e del personale.

2.10.6. Requisiti minimi organizzativi

Oltre ai requisiti stabiliti agli artt. 1.2 e 2.2, la struttura deve: -Garantire l'escussione del minore ai fini giudiziari entro 48 ore dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria competente; -Garantire, ove richiesta, la consegna alle AA.GG. delle trascrizioni integrali degli ascolti protetti ai fini giudiziari entro 21 giorni dall'escussione, salvo urgenza disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari. -Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: -registro generale degli ascolti protetti; -registro generale delle trascrizioni integrali - Assicurare la custodia nel rispetto della normativa sulla privacy dei supporti informatici contenenti registrazioni audio-video degli ascolti protetti ai fini giudiziari fino alla consegna alle Autorità competenti.

2.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Psicologo** esperto in psicologia giuridica: **1 unità**;

- **Assistente sociale:** **1 unità**;

- **Educatore:** **6 unità**;

- **Legale:** a consulenza sulla base dell'effettivo bisogno.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Tutto il personale, ad esclusione di quello necessario per i servizi alberghieri, dovrà possedere adeguata formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia o certificata esperienza triennale in strutture per minori vittime di abusi e maltrattamenti convenzionate con Enti pubblici.

2.10.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Nei casi di abuso e maltrattamento violento è necessario il dispositivo delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria.

2.11. CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**2.11.1. Tipologia di utenza**

Ospite delle strutture è il Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'U.E. senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro. E' possibile l'ospitalità ai minori che giungono sul territorio nazionale a seguito di eventi di sbarco nonché rintracciati nel territorio nazionale comunque giunti in Italia secondo le disposizioni delle Autorità Nazionali competenti. Le strutture per Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) si distinguono in strutture per la prima accoglienza e strutture per la seconda accoglienza.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

2.11.2. Capacità ricettiva

Per strutture destinate alla **PRIMA ACCOGLIENZA**:

Ogni Centro, ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto Ministeriale 1/9/2016, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinata in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un **massimo di 30 minori**.

Per strutture destinate alla **SECONDA ACCOGLIENZA**:

La capacità ricettiva **massima** è di **16 ospiti minori** di ambo i sessi.

Al compimento del 18° anno di età il giovane deve essere dismesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio nazionale saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione, ivi compresa l'eventuale permanenza in struttura prevista dall'art. 3.2 lett. d).

La struttura è aperta 365 giorni per 24 ore.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 8 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.11.3. Obiettivi

Il principale obiettivo degli interventi, una volta verificata da parte delle Autorità competenti l'effettiva condizione di non accompagnato del minore, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Gli Enti locali e, per essi, i gestori della struttura, nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- a• i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- b• la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- c• l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

In particolare:

Le strutture per la **prima accoglienza** per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario, non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

Le strutture per la **seconda accoglienza** sono servizi residenziali, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare sono caratterizzati da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Le strutture, sia per la **prima** che per la **seconda accoglienza**, devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.

2.11.4. Tipologia di servizi

È un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita di l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la responsabilizzazione e autonomia.

L'Ente locale competente per territorio o titolare dell'eventuale progetto di competenza Statale, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti e dell'ente gestore la struttura, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- _ Collocamento nella struttura autorizzata secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti anche di natura Statale, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- _ Assistenza socio-psicologica e orientamento legale;
- _ Supporto di mediatori linguistico-culturali;
- _ Verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- _ Apertura della tutela;
- _ Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- _ Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- _ Insegnamento di base della lingua italiana;
- _ Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio lavorativa del

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

minore;

Definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2.11.5. Requisiti minimi strutturali

Le strutture devono essere dotate dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

Relativamente ai locali soggiorno/pranzo e alle attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) la superficie minima, di cui alla lettera e) del punto 2.1, è pari a **mq. 8,00 per utente**.

La struttura dovrà essere dotata di locale per incontri individuali e di gruppo.

2.11.6. Requisiti minimi organizzativi

Ogni minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione dell'Autorità competente (Prefettura /Questura) e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile competente per territorio. L'ingresso dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di **prima accoglienza**. La relazione sarà inserita nella cartella personale del minore contenente documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente. Dovrà essere redatto progetto personalizzato di inserimento.

Nelle strutture di seconda accoglienza possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Le strutture di prima e di seconda accoglienza per MSNA devono essere organizzate evitando situazioni di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere.

Le strutture di prima accoglienza curano:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita Comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale;
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;
- lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale.

Nelle strutture di **seconda accoglienza** verranno assicurate anche le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- formazione secondaria e/o professionale, collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero;
- fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- rispetto delle tradizioni culturali e religiose degli ospiti;

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Nelle strutture di prima e seconda accoglienza dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI e/o dalla normativa di riferimento.

La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

2.11.7. Requisiti minimi professionali**PRIMA ACCOGLIENZA:**

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

La presenza di ogni figura professionale deve essere proporzionata al numero ed alle esigenze degli ospiti tenendo conto dei parametri minimi previsti per le strutture di Seconda accoglienza. In ogni caso in tutte le ore diurne deve essere garantita la presenza in ogni struttura di almeno 2 componenti dell'équipe.

- **Responsabile della struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Educatore:** in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente;

- **Assistente sociale:** in possesso di iscrizione al relativo Albo professionale;

- **Operatore:** con funzioni di orientamento e supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** in possesso di specifico titolo di studio o qualifica professionale, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento;

- **Interprete/servizio di interpretariato:** in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Operatore legale:** in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza in rapporto al numero ed alle esigenze delle procedure di interesse degli ospiti;

- **Psicologo:** in possesso di laurea;

- **Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva.

La presenza dello psicologo e del medico può essere garantita mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna. In sede di organizzazione dell'équipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

- **Responsabile di struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Assistente sociale:** 1 unità. La presenza dell'assistente sociale, in possesso di laurea triennale, specialistica o v.o. deve essere garantita nel caso tale figura non sia individuata come Responsabile di struttura;

- **Educatore:** 3 unità (2 unità nel caso di presenza dell'assistente sociale di cui al punto precedente), in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente. Per le tre figure deve in ogni caso essere garantita la presenza totale per 30 ore settimanali;

- **Operatore:** 1 unità per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** 1 unità in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali; - **Interprete/servizio di interpretariato:** in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Psicologo:** in possesso di laurea;

- **Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva;

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

La presenza dello psicologo e del medico può essere mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna.

In sede di organizzazione dell'equipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

2.11.8. Modalità di accesso**PRIMA ACCOGLIENZA:**

Le strutture di prima accoglienza per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario: non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria).

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero ecc., anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di partecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana Comune in struttura.

3. STRUTTURE PER ADULTI**3.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie**

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nelle strutture dove tale attività è prevista.

a) Dove è prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopraindicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina". Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari **mq. 9** (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari **mq. 14** (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali:

di tipo Comunitario

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza **ogni 4 (quattro) ospiti**, (salvo i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa indicazione);

di tipo alberghiero

1 (uno) servizio igienico completo con piatto doccia a pavimento **ogni 2 (due) ospiti**, di cui almeno uno **ogni 5 posti letto** presenti fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia.

Per le strutture di nuova realizzazione le camere devono possedere il bagno in camera;

Gli spazi Comuni per attività giornaliere (soggiorno/pranzo) e ricreative deve essere presente almeno un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza.

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale/spazio per biancheria pulito e locale/deposito per lo sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

3.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto; Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
 - Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
 - Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
 - Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
 - Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
 - Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
 - Polizza incendio struttura;

3.3. Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al ComuneCapo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della LEGGE REGIONALE n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il ComuneCapo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

di bisogno con indicazione della tempistica;

- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del ComuneCapo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il ComuneCapo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto.

3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI

3.4.1. Tipologia di Utenza

Persone anziane di 65 anni ed oltre, di ambo i sessi, autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia.

3.4.2. Capacità Ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7** posti e **massima di 30** posti.

3.4.3. Obiettivi

Struttura semiresidenziale per persone anziane, che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di utenza per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione del Centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

3.4.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi e le domeniche.

- Progetti individualizzati personalizzati.

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;

- Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura;

- Il centro organizza altre attività, quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo aiuto.

3.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

3.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

Il centro è una struttura articolata in spazi multifunzionali, caratterizzati da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro.

I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte preferibilmente in gruppi di non più di 10 anziani.

3.4.7. Requisiti minimi professionali

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Animatore: 1 unità;**

- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, nella misura di massimo 5 ore settimanali per ogni 10 utenti.

3.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3..

3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

3.5.1. Tipologia di Utenza

La Comunità alloggio per anziani è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, che eroga servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti con un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di vivere una vita Comunitaria e di reciproca solidarietà, condividendo risorse e capacità di coabitazione.

3.5.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero di utenti **fino ad un massimo di 20** di entrambi i sessi

3.5.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia.

Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali.

Le modalità di funzionamento e di gestione della Comunità devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- a) Somministrazione pasti;
- b) Assistenza tutelare diurna e notturna;
- c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne;
- d) Attività aggregative e ricreative culturali;
- e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
- g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

- Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.

- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.

- La Comunità organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.

- La struttura deve garantire agli ospiti vita Comunitaria offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreative – culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt.1.1 e 3.1

3.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune/Capo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del ComuneCapo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).

3.5.7. Requisiti minimi professionali

Le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale:** 8 ore settimanali;
- **Infermiere:** pronta reperibilità;
- **Animatore: 1 unità;**
- **Operatore socio sanitario:** 6 unità;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.

3.5.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ'**3.6.1. Tipologia di Utenza**

La Comunità per persone con problematiche psicosociali sono strutture a carattere Comunitario a ciclo residenziale destinate ad accogliere uomini e donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale. Età compresa tra i 19 e i 64 anni di entrambi i sessi.

3.6.2. Capacità ricettiva

Le strutture possono ospitare fino ad un **massimo di 20** persone. In ogni struttura gli utenti sono organizzati in più gruppi, ognuno formato al massimo da dieci persone con caratteristiche omogenee e bisogni compatibili. I minori eventualmente presenti di età oltre i sei anni rientrano nei limiti di capienza della struttura.

3.6.3. Obiettivi

Le Comunità accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la sua attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione flessibile e sono articolate in gruppi omogenei per composizione, con attività che favoriscono la partecipazione dell'ospite alla vita Comunitaria ed alla realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento, e contribuiscono alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio.

3.6.4 Tipologia di Servizi

Nelle Comunità accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- alloggio e pasti;
- interventi di sostegno e di sviluppo dell'autonomia e della capacità di autogestione realizzati attraverso il lavoro di gruppo e finalizzati all'inserimento o alla preparazione all'inserimento ed al reinserimento sociale;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- azioni di supporto alla fruizione dei servizi territoriali;
- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche esigenze.

3.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1 E' ammessa la possibilità di una sola camera da letto da adibire a tre posti letto con superficie minima di mq. 20 (venti).

3.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 3.2. L'organizzazione della struttura prevede l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il funzionamento della struttura è previsto per l'intero arco dell'anno. Le Comunità devono offrire una risposta specifica a situazioni di disagio sociale attraverso l'ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

impegnato nella sua attuazione, per la finalità propria della struttura, essi sono reconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

3.6.7. Requisiti minimi professionali

Per ogni modulo da venti le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 1 unità;**
- **Educatore: n. 3 unità;**
- **Psicologo: n. 1 unità;**
- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

3.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI**3.7.1. Tipologia di Utenza**

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta.

Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.7.2. Capacità ricettiva

Donne **fino ad un massimo di 10.**

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

3.7.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite delle donne.

Sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia.

Dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.7.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.7.5. Requisiti minimi strutturali

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei famigliari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

3.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente. Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato. Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato, un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.7.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, per ogni modulo le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistenti sociali: n. 2 unità;**
- **Educatore: n. 1 unità;**
- **Psicologo: n. 1 unità;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24 in particolare modo nelle ore di assenza dalla sede della struttura.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.7.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio. In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede.

3.8. CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

3.8.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine.

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a persone che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché persone vittime di tratta.

Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle persone che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

Possono rivolgersi tutte le persone, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.8.2. Capacità ricettiva

Donne fino ad un **massimo di 10**.

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

3.8.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite.

Sostenere persone in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o sfruttamento lavorativo.

Dare valore alle relazioni tra persone anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.8.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle persone e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le persone abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle persone ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei famigliari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le persone che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio è altresì conveniente prevedere l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti.

3.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione dell'ufficio sociale competente. Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate; Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato. Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.8.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile nel caso di ospiti di solo sesso femminile, per ogni modulo le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 2 unità;**
- **Educatore: n. 1 unità;**
- **Psicologo: n. 1 unità;**
- **Mediatore linguistico-culturale: 12 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.8.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio.

In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la persona risiede.

3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI**3.9.1. Tipologia di Utenza**

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne, nonché donne gestanti e/o con figli e nello specifico a:

- donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale
- donne maggiorenni o minorenni italiane o extra - Comunitarie gestanti o con figli, con disagio sociale;
- donne con o senza figli minori sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari);
- madri e figli sottoposte a prescrizioni di Decreti dei Tribunale per i minori che prescrivono osservazione e sostegno alla genitorialità.

3.9.2. Capacità ricettiva

Donne in numero **massimo di 10**. I minori eventualmente presenti di età oltre i tre anni rientrano nei limiti di capienza della struttura. Per i minori da 0 a 3 anni, pur non rientrando nella capacità ricettiva della struttura, deve essere prevista la corresponsione della retta.

3.9.3. Obiettivi

Le Case di accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la loro attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione che consenta di programmare percorsi educativi volti a:

- all'accompagnamento al parto, all'autonomia per le donne in difficoltà e per le donne gestanti e/o con figli;
- al superamento della situazione di difficoltà e l'acquisizione delle capacità genitoriali in relazione con la realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento;
- all'orientamento nell'acquisizione di livelli di autonomia e di competenze sociali, formazione alla cultura del lavoro;

3.9.4. Tipologia di servizi

Nelle Case di accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- supporto educativo del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- eventuali interventi di mediazione culturale e/o linguistica concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di disagio sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.9.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Servizi igienici: **1(uno)** servizio igienico completo ogni **4(quattro)** ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza;

3.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente.

Deve essere assicurata l'autonomia individuale e la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Deve essere predisposto, in accordo con le persone ospitate, un progetto individualizzato (PEI). Deve essere prevista la presenza di figure professionali sociali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.9.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatore: n. 3 unità;**

- **OSS: n. 1 unità**

- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

- **Psicologo: 6 ore settimanali**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.9.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza sopra descritte, possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI**3.10.1. Tipologia di Utenza**

La Casa di riposo per anziani è una struttura a ciclo residenziale che presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ultrasessantacinquenni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato.

Le Case di riposo sono strutture nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio.

Tali strutture ospitano anziani che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita.

3.10.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero fino ad un **massimo di 80** di entrambi i sessi

3.10.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia. Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- a) Somministrazione pasti;
- b) Assistenza tutelare diurna e notturna;
- c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne;
- d) Attività aggregative e ricreativo culturale;
- e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
- g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.10.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

-Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.

-Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.

-La Struttura organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.

-La struttura deve garantire agli ospiti vita collettiva offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.10.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1.

3.10.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del ComuneCapo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).

3.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale:** 8 ore settimanali ogni **20 utenti**;

- **Infermiere:** pronta reperibilità;

- **Animatore:** **1 unità ogni 20 utenti**;

- **Operatore socio sanitario:** **6 unità ogni 20 utenti**;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

Per strutture con numeri inferiori o superiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.

3.10.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'**4.1 Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie**

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: Locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Strutture, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari **mq. 9** (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari **mq. 14** (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1,10 ad un lato del letto stesso.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali **di tipo Comunitario**:

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza ogni **4 (quattro) ospiti**;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4);

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, deposito biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;
 - Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- Polizza incendio struttura;

Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al ComuneCapo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente, dopo aver considerato la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il ComuneCapo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del ComuneCapo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il ComuneCapo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto.

4.3 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALI

4.3.1. Tipologia di utenza

Disabili di entrambi i sessi maggiorenni, permanenti in famiglia, aventi una delle seguenti problematiche:

- Psicopatologie stabilizzate per le quali risultano indicati interventi strutturati di volta al recupero delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto;
- patologie di origine psicologica stabilizzate (psicosi, gravi nevrosi, sindromi depressive, insufficienze mentali, ecc.);
- patologie di origine fisiologiche (ritardi mentali, sindromi di down, cerebropatie congenite, danni cerebrali, ecc..) purché sia accertabile una potenzialità di recupero compatibile con il gruppo costituito.

4.3.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un **massimo di 30 posti**.

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.3.3. Obiettivi

- Sostegno alle famiglie mediante lo sgravio dei compiti di assistenza durante le ore di apertura del centro;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento da parte degli ospiti della propria personalità e delle abilità raggiunte;
- Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento dei livelli di autonomia della persona,
- Promuovere il reinserimento sociale mediante il ripristino delle abilità sociali;
- Recupero delle capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;
- Avviare e promuovere tutti i processi di inclusione sociale.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

4.3.4. Tipologia di Servizi

Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi. I centri diurni per persone con disabilità mentale svolgono un'azione di inclusione e socializzazione attraverso attività laboratoriali e di animazione aperte al territorio. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie.

Il centro Diurno per disabili mentali è una struttura polifunzionale con spazi destinati alle varie attività diurne degli utenti, volte ad un miglioramento generale delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto nonché ad una reintegrazione dello stesso nel contesto sociale dal quale esso non va allontanato ma, anzi, nel quale va inserito secondo le sue coordinate personali.

Le attività di recupero del centro diurno devono tendere alla crescita personale dell'utente ed all'acquisizione del proprio senso di appartenenza ad un gruppo sociale e familiare, lì dove per crescita deve intendersi anche il non peggioramento finalizzato alla permanenza in ambito familiare dell'utente quanto più tempo è possibile. Scopo fondamentale del centro è pertanto, anche, la realizzazione di un rapporto privilegiato tra operatore e disabile quale momento cruciale nel percorso di sostegno della malattia mentale.

Tale scopo viene, peraltro, diretto anche alla famiglia del disabile al fine di rompere lo stato di isolamento nel quale spesso essa vive nella gestione della problematica mentale.

4.3.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.3.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

3.3.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

-Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-Psicologo: 6 ore settimanali;

-Educatore: 3 unità;

-Operatore Socio Sanitario: 4 unità;

-Assistente sociale: 6 ore settimanali;

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.3.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

4.4 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ**4.4.1. Tipologia di utenza**

Il Centro offre ospitalità diurna e assistenza qualificata rivolte a persone con disabilità di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psicofisiche, sensoriali, le quali necessitano di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

4.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **30 posti**.

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.4.3. Obiettivi

I centri diurni, unitamente ai servizi di assistenza domiciliare, costituiscono uno dei presupposti nell'ambito dei servizi territoriali per l'esplicarsi di una politica sociale tendente a favorire la permanenza dell'utente nell'abituale ambiente di vita, prevedendo e contrastando le situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Promuovono il diritto dei cittadini, specie se appartenenti alle categorie più deboli, a non essere allontanati dalla Comunità locale o separati dalla propria famiglia; favoriscono infatti il mantenimento delle persone con disabilità nella propria famiglia e nel normale ambiente sociale evitando il ricorso al ricovero nelle strutture residenziali se non

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

nei casi in cui si renda assolutamente necessario, e per un periodo limitato;

Permettono che la persona con disabilità possa sviluppare e migliorare le autonomie psico-fisiche al fine di favorire e potenziare, per quanto possibile, l'autogestione della vita quotidiana; supportano le persone che presentano disabilità, che impediscono le autonomie e l'autogestione, con la scelta degli ausili più appropriati e l'accompagnamento nella fase iniziale; garantiscono, con il supporto della famiglia o del tutore o amministratore di sostegno, i rapporti con tutte le agenzie territoriali che partecipano alla fruibilità dei suoi diritti civili e sociali; facilitano l'orientamento verso la professione più adeguata; facilitano la organizzazione e la fruizione di attività per il tempo "liberato": attività ludico ricreative, sportive, hobbistiche, culturali, spirituali, sociali, etc.; promuovono, con la partecipazione delle agenzie territoriali competenti, le pari opportunità e la non discriminazione per le persone con disabilità in ogni luogo di vita quotidiana; facilitano il rafforzamento delle capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni persona perché si realizzi l'effettiva inclusione sociale; sostengono le persone con disabilità e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma delle persone adulte in cui si affronta il problema del "durante noi" per il "dopo di noi"; prevengono la non autosufficienza e la fragilità, formano alle autonomie per l'inclusione e, ove possibile, per la vita autonoma dalla famiglia.

4.4.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi. I centri diurni per persone con disabilità, oltre a svolgere una funzione di socializzazione, supportano e integrano le attività riabilitative contribuendo, indirettamente, all'azione terapeutica. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie. Offrono ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati, per lo svolgimento di attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, culturali, sportive, occupazionali e socio-assistenziali, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali, ricercando il più possibile la massima espressione delle risorse e potenzialità proprie. In particolare, tali strutture semiresidenziali sono tenute a svolgere attività di:

- 1) osservazione ed orientamento alle autonomie e all'inclusione;
- 2) programma personalizzato per le autonomie e l'inclusione;
- 3) progetti specifici di prevenzione, formazione, inclusione;
- 4) monitoraggio;
- 5) follow-up.

4.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.4.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

- **Coordinatore: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatori: 4 unità;**
- **Operatore Socio Sanitario: 5 unità;**
- **Psicologo: 12 ore settimanali;**
- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali.**

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, psico-motorie ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

4.5 COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

4.5.1. Tipologia di Utenza

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

La Comunità alloggio è una Struttura con attività residenziale a favore di persone di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche e sensoriali, a seguito di eventi morbosi - sia congeniti che acquisiti - che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità e di dipendenza. Le prestazioni erogate sono orientate a contrastare anche situazioni di marginalità sociale.

4.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 utenti**.

E' possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.5.3. Obiettivi

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la Comunità, oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. A tal fine offre interventi

integrati assistenziali educativi e rieducativi tesi al raggiungimento della massima autonomia possibile, sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione, integrazione della persona con disabilità nell'ambiente sociale esterno.

L'assistenza specialistica è a carico del Servizio Sanitario competente territorialmente che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
 - attività educative finalizzate al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
 - mantenimento dei rapporti con i nuclei familiari, ove esistenti, con altri referenti e/o tutori, curatori e amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
 - interventi di tutela della salute personale in relazione alle specifiche esigenze dell'utente, assimilabili a forme di assistenza rese a domicilio. Le altre prestazioni a carattere sanitario saranno garantite dalle Aziende Sanitarie Provinciali, nel cui territorio è ubicata la Comunità Alloggio per persone con disabilità, assicurando tutte le prestazioni previste dai LEA ed indicate nel DPCM 29 novembre 2001;
 - realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
 - attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di inclusione sociale;
 - utilizzo di un registro in cui vengono indicate le generalità dell'ospite. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dal servizio residenziale e la motivazione;
 - creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
 - attività occupazionali in ambienti e contesti finalizzati anche alla integrazione delle persone con disabilità;
 - sviluppo delle precondizioni per i rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.
- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. E' inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.5.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatori: 4 unità;**

- **Operatore Socio Sanitario: 10 unità;**

- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

4.5.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

4.6. COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ' MENTALE**4.6.1. Tipologia di Utenza**

Struttura residenziale a carattere assistenziale per persone adulte con disabilità mentale che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e le cui condizioni consentano il raggiungimento dell'integrazione sociale nell'ambito Comunitario, ovvero persone che possiedono un grado di autonomia che consente di vivere alcune attività quotidiane.

4.6.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva da un minimo di **7 utenti** e un massimo di **20 utenti**.

4.6.3. Obiettivi

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. L'assistenza specialistica è a carico del Servizio di salute mentale territoriale che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.6.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.
- Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'ospite
- Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- Assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere la massima autonomia possibile ed il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- Laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi; Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio.

E' inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.6.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Operatore Socio Sanitario: 9 unità.**
- **Educatore: 2 unità.**
- **Assistente sociale: 15 ore settimanali.**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio

4.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

4.7 CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE**4.7.1. Tipologia di Utenza**

La Casa famiglia per persone con disabilità grave è un Servizio socio-assistenziale rivolto alle persone con grave disabilità, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono perché deceduti o non più in grado di assisterli.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Accoglie esclusivamente persone con disabilità grave che hanno riconosciuto lo stato di persona handicappata in base all'art.3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992.

La struttura si distingue da altre strutture residenziali per la sua caratteristica di voler offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

Ai fini dell'accesso iniziale è sufficiente aver prodotto la domanda di riconoscimento.

La condizione dei familiari totalmente impossibilitati a provvedere in maniera adeguata alle necessità della persona in situazione di grave disabilità deve essere accertata e certificata dal servizio sociale territoriale.

4.7.2. Capacità ricettiva

Persone con disabilità grave fino ad un **massimo di 12**.

4.7.3. Obiettivi

La Casa Famiglia è da considerare come un servizio in cui le persone con disabilità "abitano" e vivono la loro normale quotidianità con l'obiettivo di offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

La Casa Famiglia deve garantire il funzionamento 24 ore su 24 e rispondere alle esigenze di vita di ognuno, favorire la vita dove è possibile il coinvolgimento delle persone con disabilità che abitano nella gestione della vita quotidiana che nella scelta delle azioni Comuni da svolgere nel tempo-libero.

4.7.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze delle persone con disabilità che abitano nella casa.

Per ogni persona con disabilità che abita nella Casa Famiglia deve essere predisposto un progetto individualizzato che tenga conto del bisogno di assistenza personale e delle attività da svolgere in casa e fuori-abitazione, progetto che mette in rete le risorse territoriali necessarie a favorire l'inclusione sociale della persona e della stessa casa.

Il progetto individualizzato deve indicare in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti, le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche.

La Casa Famiglia si prefigura come un servizio socio assistenziale e pertanto gli ospiti usufruiranno di tutti gli altri servizi e opportunità del territorio, compresi i servizi di cura sanitaria e riabilitativa.

4.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.7.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per il **modulo base di 12 utenti**.

- **Coordinatore distrettuale**: 10 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatore**: 1 unità + 1 unità a 18 ore settimanali;

- **Operatore Socio Sanitario**: 7 unità.

Servizio Medico: Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001 (Deliberan°844/2007).

4.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accoglienza iniziale è sufficiente la richiesta di accertamento di cui all'art. 4 della L.104/1992.

4.8. COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA'-DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)**4.8.1. Tipologia di utenza**

La Struttura abitativa, di cui alla L. n.112/2016, è una struttura a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni privi di validi riferimenti familiari, in situazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

La disabilità, non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Il servizio è rivolto a colui che è privo di sostegno familiare, in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, o anche per il venir meno del sostegno familiare. Tale tipologia è funzionale ai casi dell'are "Dopo di Noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale.

4.8.2. Capacità ricettiva

La soluzione alloggiativa può ospitare non più di **7 persone(6 più 1 per emergenza e/o sollievo) secondo quanto disposto dal D.M. 23 novembre 2016, art. 3 comma 4 lettera a).**

4.8.3. Obiettivi

-Progressiva presa in carico dell'assistito già durante l'esistenza in vita dei genitori, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;

-Raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio odi percorsi di autonomia e indipendenza economica condivisi dalla stessa persona disabile alla quale deve essere garantita la possibilità di autodeterminarsi e la libertà di scelta.

Lo scopo dell'azione, comunque, deve essere quella di costruire un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine.

4.8.4. Tipologia di servizi

Gli interventi e i servizi non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4.8.5. Requisiti minimi strutturali

I requisiti strutturali devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, migliorando l'autonomia delle persone con disabilità con tecnologie di domotica.

La struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente (D.M. 37/2008);
- accessibilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ogni struttura deve avere spazi accessibili e organizzati come quelli domestici al fine di essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza.

In particolare le camere da letto dovranno essere preferibilmente singole per un posto letto con superficie netta di mq.9,00 e a due posti letto con superficie netta di mq. 14,00 dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.

Gli spazi Comuni (soggiorno, pranzo e attività diurna) devono essere adeguati alla quotidianità e il tempo libero. Lo spazio minimo dedicato al soggiorno non dovrà essere inferiore a mq. 14,00, mentre quello relativo al pranzo non inferiore a mq.9,00; la cucina dovrà avere una superficie minima di mq.8,00. Il modulo dovrà prevedere un locale per servizi igienici, nel caso di disabili fisici lo stesso dovrà essere attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale. Devono essere previsti spazi per la lavanderia/stenditoio, ripostiglio, dispensa.

La soluzione alloggiativa, deve essere ubicata in zona residenziale e se rurale, esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla Comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna i requisiti strutturali, sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

4.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.8.7. Requisiti minimi professionali

Il personale è riferito ad un modulo funzionale di **6 utenti**.

- **Coordinatore di struttura:10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore: 1 unità.**
- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità.**

Servizio Medico: Per quanta riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore** settimanali.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

4.8.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accesso è necessaria la valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti previsti per la struttura. I soggetti presentano istanza al Comune di residenza che provvede all'immediata trasmissione al servizio sociale professionale del Comune capoluogo per i provvedimenti di competenza e il raccordo con le figure professionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Il Comune, valuterà l'accesso garantendo le priorità di cui all'art.4 comma 2 e 3 del D.M. 23/11/2016.

5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

In questo capitolo sono normati i sistemi di autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei servizi di natura domiciliare, Territoriali e di prossimità.

Tali servizi hanno come finalità generale di facilitare la massima autonomia possibile e l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle fasce deboli.

Essi tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate.

Le tipologie previste dal presente capitolo sono:

- Servizi domiciliari
- Servizi Territoriali e di prossimità

I Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, dovranno essere parte integrante di un unico Piano, collegati adeguatamente ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l'integrazione delle proprie prestazioni.

Al fine di favorire la migliore integrazione tra i diversi servizi ed anche con l'obiettivo di utilizzare le esperienze professionali consolidate sul territorio, anche le strutture socio assistenziali e socio sanitarie autorizzate ed accreditate presenti sul territorio possono essere "base operativa dei Servizi Domiciliari".

Le diverse tipologie di servizi territoriali e di prossimità previsti dal presente regolamento potranno essere implementati con altre tipologie in ragione dei bisogni individuati con i Piani di Zona nei diversi ambiti.

5.1. SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. sanificazione degli ambienti di primaria funzione come bagno, camera da letto, cucina; preparazione dei pasti, igiene della persona, ecc.). L'obiettivo primario dei servizi domiciliari è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendogli di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare, e riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali.

I Servizi domiciliari comprendono:

- Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD), rivolto a minori ed adulti con disabilità che non hanno compiuto i 65 anni di età – compresi i servizi di assistenza specialistica nelle scuole per alunni con disabilità ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA), rivolto ad adulti over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti;
- Servizio di Assistenza domiciliare Minori (SADM,) rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale ed esclusione, compresi i minori immigrati che necessitano di sostegno e supporto per favorirne l'inclusione;
- Servizi di Assistenza domiciliare Adulti (SADAD), rivolto ad adulti in difficoltà.

La richiesta di attivazione del servizio va rivolta dall'assistito o dal caregiver familiare dell'assistito al Servizio Sociale del Comune di residenza o dove la persona è domiciliata.

Dopo il colloquio di conoscenza ed eseguita visita domiciliare, il Servizio Sociale comunale, verificato se il bisogno è di natura esclusivamente sociale o anche sanitari, avvia entro 7 giorni le procedure per la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Per i Servizi domiciliari SADD e SADA, nel caso in cui l'assistito Adulto o Minore abbia dei bisogni di servizi di natura sanitaria, la valutazione, la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato saranno realizzati in collaborazione con l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ovvero altra struttura (a titolo esemplificativo, Consultorio familiare, Unità di Neuropsichiatria Infantile, etc.) del Distretto Sanitario territorialmente competente.

Il Servizio o Struttura dell'ASP e il Servizio Sociale comunale o il solo Servizio Sociale comunale, a seconda dell'iter procedurale della presa in carico, entro 15 giorni dall'attivazione delle procedure di presa in carico avviano il

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

servizio di assistenza domiciliare attraverso la richiesta della scelta dell'ente accreditato da cui farsi erogare la prestazione. Il progetto di intervento viene predisposto e concordato con la persona e/o con la sua famiglia. Il servizio domiciliare può essere attivato anche temporaneamente, per affiancare o addestrare l'assistente privato o i familiari, sulle prestazioni di base.

5.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

5.2.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) è rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.2.2. Obiettivi

Il SADA ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita degli anziani che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio dell'anziano, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni dell'anziano, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri Diurni per Adulti).

Il SADA, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona anziana, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.2.3. Tipologia di servizi

Il SADA assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

- a• o sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;
- b• o sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

- 1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;
- 2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
- 3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;
- 4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
- 5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo integrativo

Hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali).

5.2.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione degli anziani alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADA offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono reconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale/PUA e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.2.5. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI);
- b) **Operatori socio-sanitari** (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato

5.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ**5.3.1. Tipologia di utenza**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD) è rivolto a minori e adulti fino al compimento dei 65 anni di età con disabilità psico-fisica e sensoriale comunque non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.3.2. Obiettivi

Il SADD ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni della persona, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri diurni per le disabilità).

Il SADD, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.3.3. Tipologia di servizi

Il SADD assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

_sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

_sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

- 1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;
- 2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
- 3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;
- 4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
- 5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo educativo-formativo

_sono attività rivolte all'individuo per l'apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l'acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita; rivolte al minore in

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

difficoltà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico sviluppo;

_vengono erogate dall'educatore;

_consistono nella realizzazione di progetti di intervento e trattamento mirati e individualizzati, formulati da una equipe competente che segue il caso e dalla stessa verificati periodicamente sulla base di dati operativi forniti dall'educatore;

_le prestazioni prevedono l'attuazione di tecniche e metodologie specifiche di intervento per l'apprendimento di fondamentali abilità di autonomia personale (capacità di vestirsi, alimentarsi, di cura della propria persona), di abilità di rapporto interpersonale (capacità di instaurare rapporti soddisfacenti, rispettare regole e vincoli sociali, ecc.), determinate abilità cognitive concrete ed astratte (capacità di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento di concetti e regole, di risoluzione di problemi); per il coinvolgimento attivo della famiglia del minore all'interno del progetto educativo (aiutando i genitori e i familiari che sono in relazione significativa con il minore a modificare le modalità di rapporto negativo per raggiungere una coerenza nello stile educativo, ecc.).

_per i minori con disabilità, alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori, il Servizio SADD prevedere anche le prestazioni di Assistenza Specialistica ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

di tipo integrativo

_hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali), istituti scolastici.

5.3.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle persone con disabilità e delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza.

Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono reconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) ovvero dell'NPI in caso di alunni con disabilità o minori di riferimento territoriale, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.3.5. Requisiti minimi professionali

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI)

b) **Operatori socio-assistenziali** (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato;

c) **Educatori, Assistenti alla Comunicazione** e altri operatori con specifiche qualifiche che svolgono assistenza specialistica, non di natura sanitaria/riabilitativa, in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano educativo individualizzato, come da piano assistenziale individualizzato

5.4. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI**5.4.1. Tipologia di utenza**

Gli utenti di questo servizio di assistenza sono minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza ed anche i minori immigrati presenti sul territorio regionale che si trovano a dover affrontare difficoltà di inserimento nel territorio di residenza, di inclusione nella scuola ed in generale nella Comunità.

5.4.2. Obiettivi

Le finalità del servizio sono:

-prevenire il disagio sociale e l'entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità;

-promuovere il ruolo della famiglia, nella sua funzione di educazione e di formazione dei figli, favorendo l'instaurarsi di relazioni reciproche autentiche con il bambino, la famiglia e la Comunità di cui fa parte;

-promuovere il ruolo della madre immigrata per poter dare ai figli un'educazione adeguata anche all'interno di una cultura diversa dalla propria.

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti sono:

-attivare interventi di mediazione tra minore, famiglia, istituzioni locali e territorio;

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- favorire l'inserimento e la frequenza scolastica anche dopo la scuola dell'obbligo; -valorizzare la singolarità di ogni minore per individuare percorsi educativi adeguati, in riferimento a specifiche situazioni,
- rafforzare le motivazioni della famiglia sull'importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno che favoriscano l'incontro fra genitori e insegnanti della scuola;
- dare adeguato riconoscimento alle diverse culture di cui sono portatori i minori immigrati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e i costumi;
- creare spazi di aggregazione e di incontro fra minori italiani e minori stranieri.

5.4.3. Tipologia di servizi

Il Servizio agisce attraverso azioni di:

- sostegno scolastico ed extra-scolastico,
- attività di tutoring, counseling e mediazione familiare
- attività di mediazione culturale per i minori stranieri
- Avvio di iniziative di tipo ricreativo come progetti di "vacanze insieme", giochi estivi, viaggi e gite, etc.

5.4.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADM offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto al minore nel percorso di integrazione sociale e di superamento delle criticità scolastiche ed educative temporanee. Gli obiettivi previsti nel piano personalizzato devono essere perseguiti e raggiunti per un periodo massimo di 12 mesi.

5.4.5. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Educatori professionali, Animatori e Psicologi**, come da piano assistenziale individualizzato.

5.5. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTÀ**5.5.1. Tipologia di utenza**

L'offerta in questi casi si rivolge agli adulti che temporaneamente versano in condizione di difficoltà nonché agli adulti immigrati che ancora non hanno avuto la possibilità di integrarsi nella Comunità sociale di accoglienza, al fine di superare tali temporanee difficoltà e rendere possibili i processi di integrazione ed inclusione.

5.5.2. Obiettivi

Gli interventi perseguono l'obiettivo di accompagnare i soggetti in condizione di disagio e/o vulnerabilità sociale in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l'autonomia e l'integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione.

5.5.3. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede la raccolta della segnalazione del bisogno e la elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione/recupero con una previsione di durata che non superi i 12 mesi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

Il SADAD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio di supporto all'adulto in difficoltà con interventi descritti nel piano personalizzato.

5.5.4. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Assistente Sociale, Psicologi, Educatori professionali**, altre figure specialistiche di natura sociale, come da piano assistenziale individualizzato.

SERVIZI TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ**5.6. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO MULTIUTENZA
COMPLEMENTARE****5.6.1 Tipologia di utenza**

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza. Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" è un presidio socio-assistenziale d'accoglienza residenziale per utenza indifferenziata impostato sul modello della famiglia naturale. Non esiste una predeterminazione a priori circa la tipologia d'accoglienza o l'età, ma il criterio della genitorialità responsabile. A tale scopo gli operatori impegnati pongono stabile dimora nella struttura con i propri figli naturali

5.6.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 6 persone** maschi o femmine.

Il numero è comunque aumentabile, in caso di accoglienza di genitore con figli e fratelli, fino ad un massimo di 2 persone.

5.6.3 Obiettivi

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" muove dal presupposto che le relazioni di tipo familiare non sono necessarie solo ai bambini, ma sono elementi fondamentali e costitutivi per ogni individuo a qualsiasi età e la relazione fra elementi diversi nella famiglia è risorsa. A tal fine realizza l'autentica Comunità familiare, in quanto sono presenti una molteplicità di persone che rendono la casa famiglia maggiormente aderente e corrispondente ai tratti della vera famiglia naturale.

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" si pone pertanto l'obiettivo di sviluppare al massimo grado la relazione interpersonale coniugando tutta la ricchezza del lavoro di cura tipico dei legami parentali forti con la scientificità del lavoro educativo.

Sono pertanto obiettivi della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento:

_garantire una impostazione ed organizzazione mutuata dalla famiglia naturale e qualificata dalla presenza di figure di riferimento educativo nel ruolo genitoriali con funzione paterno/materna che pongono stabile dimora nel presidio e garantiscono la continuità per scelta di vita;

_accogliere utenza senza predeterminazione a priori, ma secondo il criterio della genitorialità responsabile, instaurando e mantenendo rapporti personalizzati, ben individualizzati e di tipo parentale, con ciascuna persona accolta e tra gli utenti tra loro, costituendo così una vera famiglia supplente, sostitutiva e non antagonista, di quella naturale d'origine;

5.6.4 Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante. La casa assicura accoglienza e cura degli ospiti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento degli ospiti in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

5.6.5 Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Casa Famiglia all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Casa Famiglia devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Casa Famiglia deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Casa Famiglia una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi il servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia.

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

5.6.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura.

Per ogni minori deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

5.6.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

5.7. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI DI TIPO FAMILIARE**5.7.1. Tipologia di utenza**

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per minori" è una struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali.

È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido.

5.7.2. Capacità ricettiva

La struttura, che offre un servizio a carattere familiare, può ospitare un numero **massimo di 6 minori** maschi o femmine di età compresa tra 3 e 18 anni.

È possibile in casi eccezionali che vengano accolti bambini di età inferiore ai tre anni esclusivamente su richiesta specifica del Tribunale per i Minorenni competente e per il minor tempo possibile, comunque fino a quando non viene individuata una famiglia affidataria disponibile ad accogliere il minore interessato. In tal caso le strutture disponibili all'accoglienza dovranno dotarsi di quanto necessario per bambini di età inferiore ai 3 anni.

5.7.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce ai minori in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

5.7.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

5.7.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio,

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia;

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.7.6. Requisiti minimi organizzativi

Il personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate e legalmente riconosciuto, che svolgono funzioni genitoriali.

5.7.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura. L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura. Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.7.8. Modalità di accesso

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Nella Comunità Familiare/Gruppo Appartamento l'ammissione del minore è disposto con apposito provvedimento dal Servizio Sociale territorialmente competente.

Al momento della presa in carico del minore è compito del Servizio Sociale, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, elaborare un progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva della situazione del minore.

Pertanto la richiesta di ammissione da parte del servizio sociale è supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Ogni richiesta di ammissione è preventivamente valutata e concordata dall'équipe della struttura e dal Servizio Sociale che ha in carico il minore.

Accertata l'ammissibilità, il minore dovrà essere accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con l'ambiente, al fine di valutarne l'inserimento.

Se inserito nella struttura, nella fase iniziale di accoglienza, si dovrà attivare un percorso di osservazione del minore, durante il quale l'équipe della struttura mette in atto le iniziative necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed ambientali del minore e del suo contesto familiare.

Lo studio è finalizzato ad una valutazione accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l'elaborazione del piano personalizzato educativo assistenziale.

Per i minori ammessi d'urgenza, la struttura, in collaborazione con i Servizi territoriali competenti, definisce, entro trenta giorni, un piano d'intervento volto a garantire un'adeguata risposta all'emergenza e una sistemazione stabile per il minore.

5.8. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO PER ADULTI DI TIPO FAMILIARE

5.8.1. Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per adulti" è una Comunità familiare educativa residenziale, destinata alla convivenza di un piccolo gruppo di adulti, gestiti da due adulti preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate. La Comunità offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.

5.8.2. Capacità ricettiva

La Struttura può accogliere fino ad un massimo di **6 adulti** con problemi affettivi, relazionali e sociali prive di supporto familiare.

5.8.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce agli adulti in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

5.8.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità familiare assicura accoglienza e cura agli adulti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare. Oltre al coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa, deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento e l'educazione;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

il reinserimento;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

5.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia.

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

5.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per adulti risulta il percorso preferenziale per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età. Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata. Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi e, in caso di loro temporanea e motivata assenza, dell'Educatore della struttura. Il personale deve favorire il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali. Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale.

Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

5.8.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura, preferibilmente una coppia un uomo ed una donna. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse.

Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura. L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura. Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.8.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.9.COMUNITA' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTOPER DISABILI DI TIPO FAMILIARE**5.9.1. Tipologia di utenza**

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per disabili" è un servizio sociale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo – tutelari

5.9.2. Capacità ricettiva

La struttura, che offre un servizio a carattere familiare, può ospitare un numero **massimo di 6 persone** adulte con disabilità con buoni livelli di autosufficienza.

5.9.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce ai disabili in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

La Comunità persegue finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue.

5.9.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità familiare assicura accoglienza e cura delle persone, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento e l'educazione;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività;

5.9.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia;

Alle Comunità Familiare/Gruppo Appartamento già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.9.6. Requisiti minimi organizzativi

Il personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate e legalmente riconosciuto, che svolgono funzioni genitoriali.

5.9.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.

L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura.

Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio Sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.10. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

5.10.1. Tipologia di Utenza

Destinatari del Servizio di Pronto Intervento Sociale sono uomini, donne, persone con disabilità o anziani con limitata autonomia ed in condizioni d'improvvisa ed imprevista necessità assistenziale.

5.10.2. Obiettivi

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, si propone di offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili, per necessità ed interventi richiesti fuori dagli orari di accesso ai consueti servizi d'assistenza sociale. Si tratta di un'accoglienza temporanea che dovrebbe prevedere una risoluzione entro 15 giorni dall'emergenza. Lo spirito del Servizio di Pronto intervento Sociale è offrire una prima risposta di bassa soglia all'emergenza, pertanto non rappresenta un percorso sostitutivo né una via preferenziale di presa in carico.

5.10.3. Tipologia di servizi

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale offre, attraverso l'attivazione di una Rete Interistituzionale formalmente costituita attraverso protocolli d'intesa, interventi di raccolta del bisogno/emergenza, coordinamento operativo dell'intervento di soccorso, accompagnamento presso strutture che conservano posti o che hanno posti per le emergenze della persona che vive la situazione di emergenza.

In particolare il Servizio di Pronto Intervento Sociale, prevede un protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale, Volontariato, Prefettura e Forze dell'Ordine ed è connesso all'attività del Vigile del Quartiere e/o alle Forze dell'ordine che rilevano il bisogno, attivano il Servizio mediante segnalazione telefonica ad un Coordinamento Operativo di soccorso, compilando e sottoscrivendo un verbale di rilevazione dell'emergenza (per ogni intervento è richiesto il consenso scritto dell'interessato).

Si provvede, pertanto, ad attivare le associazioni del volontariato che partecipano a tale progetto per effettuare l'accompagnamento della persona in condizioni di bisogno presso una delle strutture d'accoglienza che conservano

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

la disponibilità di alcuni posti o che hanno dei posti riservati proprio all'emergenza.

5.11. PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 14 L.328/2000)

5.11.1. Tipologia di Utenza

Il Progetto individuale rappresenta un modello di servizio incentrato sulla presa in carico globale della persona con disabilità.

I destinatari del progetto (che va richiesto al Comune di residenza), sono le persone con disabilità di qualsiasi età e può essere richiesto dall'interessato e/o dalla famiglia o dall'amministratore di sostegno o dal tutore qualora si tratti di minore o di persona non in grado di autorappresentarsi.

Valorizzare al meglio le abilità della persona con disabilità richiedente, favorendo l'inclusione sociale nella propria Comunità di appartenenza.

5.11.2. Tipologia del progetto da erogare

Il Comune è titolare dell'elaborazione del "Progetto sociale individuale per la persona con disabilità" che deve essere predisposto d'intesa con le ASP e con il coinvolgimento delle altre istituzioni competenti, della rete dei servizi sociali, sociosanitari, culturali e di tutte le risorse del territorio disponibili, nel rispetto dei bisogni a cui vanno date risposte adeguate. Il progetto sociale individuale si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari.

Deve essere individuato un luogo fisico di raccordo e di riferimento.

E' inoltre necessario individuare un referente il così detto "case manager", che può essere anche un assistente sociale o comunque un operatore adeguato, che garantisce il coordinamento tra il "Progetto sociale individuale per la persona disabile" ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l'unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

5.11.3. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'individuazione di un luogo fisico accessibile di raccordo e di riferimento. Il coordinamento dell'elaborazione del progetto può essere dato a una assistente sociale o ad altro operatore idoneo a garantire il coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse territoriali coinvolte per la realizzazione del progetto individuale, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali al fine di consentire l'unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

La procedura per la stipula del progetto sociale individuale deve prevedere:

1. la domanda;
2. l'analisi della domanda e la sua definizione;
3. la scheda generale d'accesso con i dati del richiedente da inserire nel database;
4. l'analisi e la decodifica del bisogno espresso "presa in carico";
5. l'esplicitazione del bisogno semplice con l'invio ai servizi e del bisogno complesso attraverso il progetto individualizzato;
6. il monitoraggio;
7. la valutazione del progetto.

5.11.4. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del Progetto sociale individuale)
- **Operatori come Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori professionali, Operatori socio sanitari**, come da progetto individualizzato.

5.12. TUTORING DOMICILIARE

5.12.1. Tipologia di Utenza

Il Tutoraggio Domiciliare è un intervento di sostegno educativo, sociale, psicologico rivolto al minore e all'intero nucleo familiare.

Sono destinatari del Servizio, quindi, i minori e i loro nuclei familiari.

5.12.2. Obiettivi

Il Servizio ha come obiettivo ampliare le competenze socio relazionali e cognitive dei minori, potenziare le capacità genitoriali dei nuclei di origine e fornire un adeguato "aggancio" con le realtà territoriali tale da garantire un'autonomia sociale di tutta la famiglia intervenendo direttamente nell'ambiente di vita quotidiana del nucleo familiare.

5.12.3. Tipologia del servizio

Le attività specifiche del Servizio si realizzano attraverso:

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- 1) Percorsi di accompagnamento dei minori in difficoltà e delle famiglie;
- 2) Affiancamento educativo al minore/adolescente all'interno della sua famiglia, coinvolgendo i genitori e favorendo il confronto genitori/figli per il recupero delle funzioni genitoriali attraverso colloqui motivazionali;
- 3) Incontri periodici stabiliti (gruppi di self-help e di sostegno);
- 4) Sostegno negli apprendimenti scolastici attraverso attività di tutoraggio educativo realizzato a domicilio;
- 5) Affiancamento e accompagnamento dei minori a scuola e in momenti aggregativi estemporanei (vacanze, viaggi d'istruzione, gite, ecc.) o strutturati presso spazi attrezzati allo scopo e gestiti da altri Enti, nonché supporto in tali azioni dei genitori (l'obiettivo non è la sostituzione delle figure genitoriali, bensì il loro supporto affinché abbiano piena capacità e vivano la loro naturale funzione e responsabilità di genitori).

5.12.4. Requisiti minimi organizzativi

Il Servizio è attivato attraverso determina del Servizio Sociale del Comune o del Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale o attraverso provvedimento del Tribunale dei Minori.

L'elaborazione del Piano Individualizzato è realizzato in collaborazione tra i Servizi Sociali, l'ASP competente per territorio (Consultorio familiare, NPI) i Servizi Sociali della Giustizia minorile (se il progetto necessita anche di tale Istituzione) nonché con le associazioni e realtà territoriali quali: oratori, enti no profit, centri diurni, etc., con i quali viene effettuato un lavoro di rete.

Per ciascun minore/nucleo familiare seguito viene redatto un Progetto Individualizzato sul quale vengono definiti gli obiettivi e gli strumenti necessari ad intervenire sugli specifici casi.

Le equipe lavorano sia con intervento domiciliare che direttamente sui territori, in modo mirato ed individualizzato; allo stesso tempo vengono organizzate attività di piccolo gruppo in condivisione con altri utenti del servizio in modo tale da approfondire anche l'aspetto relazionale dell'azione educativa.

5.12.5. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- **Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori professionali**, altre figure specialistiche, come da Piano individualizzato.

5.13. LUDOTECA**5.13.1. Tipologia di Utente**

Il Servizio di Ludoteca è rivolto a minori dai 3 ai 10 anni, compresi bambini con disabilità, che necessitano di percorsi di socializzazione e autonomia, nonché di sostegno agli apprendimenti scolastici.

5.13.2. Capacità ricettiva

Può accogliere al massimo 30 bambini, organizzando le attività in moduli omogenei per fascia d'età (3-5 anni, 6-10 anni).

5.13.3. Obiettivi

La Ludoteca è uno spazio educativo-ricreativo-culturale che ha come valore condiviso il "diritto al gioco" secondo quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989. Attraverso l'esperienza del Gioco, il Servizio ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale del minore, tenendo conto, in particolare, degli aspetti della socializzazione, dell'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive del bambino stesso.

Deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana, per 6 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 20.30. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.

5.13.4. Tipologia del servizio

Il Servizio di Ludoteca si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale Comunicativo e manuale. Offre altresì servizi di supporto agli apprendimenti scolastici di base (dopo-scuola). E' riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus", o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.

5.13.5. Requisiti minimi strutturali

La Ludoteca deve garantire una superficie minima destinata alle attività (esclusi servizi ed uffici) pari a 5 mq a bambino.

Deve essere dotata di:

- Strutture fino a dieci minori: n. 2 servizi distinti per sesso di cui almeno uno deve essere fruibile dai minori con disabilità conforme alla normativa;
- Strutture superiori a dieci minori accolti: un servizio ogni 7 minori, di cui, fino a 4 servizi per minori: almeno uno deve essere fruibile da minori con disabilità conforme alla normativa; per un numero complessivo di servizi per minori superiore a 4: almeno due fruibili da minori con disabilità conformi alla normativa.

Inoltre:

- Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Servizio igienico ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

5.13.6. Requisiti minimi organizzativi

Le famiglie o i tutori legali di minori interessati presentano domanda di accesso al Servizio Sociale del Comune di residenza personalmente o attraverso una rete di aiuto formale o informale.

Per l'accesso al servizio, i Servizi Sociali devono accertarne il bisogno e la compatibilità con il servizio.

Per ogni minori deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

5.13.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 8 ore settimanali indipendentemente dalla capienza della struttura

- **Educatori:** 1 ogni 10 bambini nella fascia 3-5 anni; 1 ogni 15 bambini nella fascia 6-10 anni;

- **Animatore:** 1 ogni 10 bambini nella fascia 3-5 anni; 1 ogni 15 bambini nella fascia 6-10 anni.

5.14. CENTRO DI AGGREGAZIONE PER RAGAZZI E ADOLESCENTI**5.14.1. Tipologia di utenza**

I destinatari del Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti sono tutti i ragazzi ed adolescenti dagli 11 ai 15 anni.

I Centri di aggregazione per ragazzi e adolescenti costituiscono una offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, per minori tra gli 11 e 15 anni i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero.

La loro funzione è anche quella di "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative a sfondo sociale.

L'offerta può essere collocata anche all'interno di strutture già generalmente riconosciuti come "aggreganti" di questa fascia d'età, come ad esempio gli oratori parrocchiali o strutture socio-assistenziali per minori – purché in tale caso gli spazi del Centro di Aggregazione sia ben distinti da quelli degli altri servizi.

5.14.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.14.3. Obiettivi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti è un luogo di incontro per i ragazzi dell'età della scuola media e dei primi anni delle superiori finalizzato a:

- offrire uno spazio di relazione tra coetanei, guidato;
- offrire un sostegno nello studio e nell'esecuzione dei compiti scolastici;
- offrire uno spazio di ascolto e di "confidenza" nel dialogo con le figure educative;
- offrire, durante l'esperienza relazionale nel centro, eventuali interventi di supporto educativo, finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile.

5.14.4. Tipologia di servizi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno.

Le attività svolte sono polivalenti e organizzate secondo il modello "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione, che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, tra le quali:

- Attività di studio
- Attività di sport (Calcetto, Basket, Pallavolo, Ping-pong, ecc.)
- Attività di creatività (laboratorio musica, laboratorio pittura, laboratorio teatro, ecc.)

5.14.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di socializzazione, i laboratori e le attività di studio.

La struttura, oltre ad avere una superficie minima pari a mq. 5 per persona, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" (musica, pittura, teatro, ecc.) e le attività di studio;

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

c) Spazio incontri

Deve essere previsto un locale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport (come campetti da calcio, basket, pallavolo, ecc.), anche

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione Giovanile o i Centri Sociali per Anziani.

5.14.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti attraverso una gamma ampia e plurale di attività e competenze, ed una organizzazione flessibile, si propone come spazio di aggregazione sociale, con importante valenza anche preventiva sul disagio adolescenziale e giovanile, attivando un'offerta formativa tesa a favorire lo sviluppo psico-fisico del ragazzo/adolescente.

L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dei genitori o del tutore del ragazzo o su richiesta dei Servizi Sociali comunali.

Per ogni ragazzo/adolescente deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei ragazzi/adolescenti.

5.14.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 1 unità.
- **Educatori:** 1 unità ogni 15 utenti presenti.

5.15. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE**5.15.1. Tipologia di utenza**

I destinatari del Centro di Aggregazione giovanile sono tutti giovani dai 16 ai 21 anni.

Il carattere preventivo dell'attività rende tali servizi aperte a tutto l'universo giovanile, seppure i Centri si rivolgono preferibilmente ma non esclusivamente a soggetti in condizione di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l'orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari né collettive.

Il suo ruolo deve essere teso all'offerta di spazi, di occasioni di incontro e socializzazione positiva.

L'offerta può essere collocata anche all'interno di strutture già generalmente riconosciuti come "aggreganti" di questa fascia d'età, come ad esempio gli oratori parrocchiali o strutture socio-assistenziali per minori – purché in tale caso gli spazi del Centro di Aggregazione sia ben distinti da quelli degli altri servizi.

5.15.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.15.3. Obiettivi

Il Centro di Aggregazione ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.

È uno spazio educativo in cui discutere, documentarsi, giocare o fare sport; è uno spazio aperto, ma è anche modularità programmata di incontro culturale.

Si tratta di un luogo di convergenza educativa, di restituzione di un autentico significato pedagogico dove stimolare il rapporto con la società, fornire le basi di partenza per incursioni socio-culturali nella vita reale del nostro tempo e costituire un circuito di scambio e di integrazione tra giovani e le varie componenti sociali.

L'attività di prevenzione svolta dai Centri di Aggregazione assume particolare rilevanza laddove la struttura si collega con le agenzie educativo-formative e con quelle dell'area extrascolastica, per la programmazione mirata di attività e su specifiche fasce di utenza.

5.15.4. Tipologia di servizi

Il Centro di Aggregazione giovanile funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno e, a seconda dei casi, anche la sera, per tutta la settimana.

Può essere utile, inoltre, prevederne il funzionamento durante la mattina anche permettendo il suo utilizzo da parte di agenzie educative (ad es. da parte della Scuola per attività culturali e ricreative).

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione, che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività.

Il Centro di Aggregazione deve altresì garantire attività di pratica sportiva attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere. Il Centro deve inoltre prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

5.15.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali e di svago.

La struttura, oltre ad avere una superficie minima pari a mq. 5 per persona, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività culturali e di svago sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

c) Spazio incontri

Deve essere previsto un locale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport (come campetti da calcio, basket, pallavolo, ecc.), anche condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione per Ragazzi e Adolescenti o i Centri Sociali per Anziani.

5.15.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro si propone quale polo di aggregazione di una pluralità di attività e anche di competenze professionali, organizzato in modo flessibile ed accessibile alle dimensioni più informali che caratterizzano l'area giovanile.

Il Centro di Aggregazione si caratterizza per la possibilità di offrire elementi di lettura critica della realtà sociale e l'acquisizione di efficaci modalità espressive e Comunicazionali.

L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dell'interessato (se minore con consenso dei genitori o del tutore) o su richiesta dei Servizi Sociali comunali.

Per ogni giovane deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei giovani.

5.15.7 Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 1 unità

- **Animatore:** 1 unità ogni 15 utenti presenti

5.16. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI**5.16.1. Tipologia di utenza**

Il Centro Sociale accoglie tutti gli anziani over 65. Esso promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo che si occupano di questa fascia di età della popolazione.

5.16.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.16.3. Obiettivi

Il Centro Sociale ha come obiettivi offrire dei servizi ludico-ricreativi, di socializzazione attraverso plurime attività, promuovendo autonomia e azioni di inclusione sociale.

Inoltre, il Centro Sociale per Anziani ha l'obiettivo di valorizza la funzione sociale dell'anziano nella Comunità favorendo lo scambio intergenerazionale anche attraverso la promozione di servizi gestiti dagli anziani ad alto valore collettivo (quali il nonno-vigile, gestione di spazi verdi, ecc.).

5.16.4. Tipologia di servizi

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio il Centro Sociale nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e gestione, e nel rispetto dell'individualità dell'anziano utente, possono essere: a) di tipo ricreativo-culturale (partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e in genere ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, organizzazione di riunioni conviviali in occasione di particolari festività e celebrazioni, sia all'interno che all'esterno del Centro, organizzazione di gite ed escursioni); b) di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri impianti sportivi, ricreativi e teatri; c) di scambio culturale ed intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione; d) di tipo formativo ed informativo, attraverso corsi di promozione della salute, o su argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità; e) di tipo sociale, che promuova la partecipazione degli anziani a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le Scuole, le Biblioteche, i Giardini Pubblici, l'informazione, la formazione e quant'altro in raccordo con il Servizio Sociale e il Segretariato Sociale del Comune e con gli altri Enti territoriali. Il Centro Sociale, inoltre, può gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche a favore dei propri aderenti. Infine, favorire l'adesione e la partecipazione dei propri aderenti a: a) spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo anche dei benefici del D.P.R. 640/72 e del D.L. 60/99; b) attività di turismo sociale per la terza età, quali gite e soggiorni.

allegato "A" al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

5.16.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali, di svago e di informazione/formazione. La struttura, oltre ad avere una superficie minima per anziano pari a mq. 5, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività culturali, di svago e di informazione/formazione sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre di spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport, anche condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione per Ragazzi e Adolescenti o i Centri di Aggregazione Giovanile.

5.16.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro si propone quale polo di aggregazione con una pluralità di attività, offrendo all'anziano, oltre che ad uno spazio di relazione e socializzazione, anche di svago e di confronto critico della realtà sociale. L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dell'interessato o su richiesta dei Servizi Sociali comunali. Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei giovani.

5.16.7. Requisiti minimi professionali

Vista la natura del servizio, è prassi consolidata che il Centro si avvalga dell'azione volontaria dei propri aderenti per la gestione.

È dunque solo necessario identificare, da parte dell'Ente Gestore, tra gli anziani stessi, il Responsabile del Centro Sociale che ha funzione di coordinatore delle attività.

5.17. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**5.17.1. Tipologia di utenza**

Il Servizio di Segretariato Sociale è rivolto a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà o hanno bisogno di consulenza e orientamento per l'accesso ai servizi territoriali.

5.17.2. Obiettivi

Il Servizio ha le seguenti finalità:

- Riduzione della situazione di rischio e/o di emarginazione sociale (informazione/orientamento/accompagnamento ai servizi e/o prestazioni);
- Integrazione e collaborazione con i servizi socio-sanitari e del terzo settore (attivazione di un lavoro di rete);
- Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- Collaborazione con le istituzioni formative ed occupazionali (scuola, centri per l'impiego, ecc.);
- Interventi di prevenzione, informazione, promozione sociale, sostegno al singolo, alla famiglia e alla collettività;

5.17.3. Tipologia di Servizi

Il Servizio si occupa prevalentemente di:

- Accoglienza, informazione e consulenza, problem-solving, funzione di filtro delle domande sociali;
- Raccolta ed elaborazione dati in funzione della redazione dei Piani di Zona;
- Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di prestazioni e/o servizi (attività di orientamento, valutazione e presa in carico anche congiunta con servizi di natura sanitaria o socio-sanitaria);
- Sostegno all'utente nel percorso di individuazione e valorizzazione delle risorse presenti nell'ambito sociale e del territorio

5.17.4. Requisiti minimi organizzativi

Il Servizio ha il suo luogo di esecuzione presso la sede dell'Ambito territoriale ovvero presso le residenze municipali o altri uffici e delegazioni dei Comuni

5.17.5. Requisiti minimi professionali**- Assistenti Sociali****- Amministrativo**

- Mediatore culturale (la cui presenza è da valutare in relazione alla numerosità della popolazione immigrata).

allegato “A” al REGOLAMENTO – D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 14 settembre 2022

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022). (22A06691)

(GU n.276 del 25-11-2022)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la nota del 9 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14459) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la bozza d'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere;

Vista la nota del 12 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14498) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' ha trasmesso una nuova versione del provvedimento;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 12 settembre 2022, a seguito della quale il Dipartimento per le pari opportunita', ha trasmesso tempestivamente un nuovo testo del provvedimento, che accoglie le richieste concordate nella suddetta sede tecnica, diramato in pari (prot. DAR 14557);

Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14765) con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' ha trasmesso il testo definitivo del provvedimento;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento nella stesura trasmessa in data odierna;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

nei seguenti termini:

Considerati:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare l'art. 26-bis;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669;

l'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, e in particolare, il comma 662 che prevede che «Il Ministro delegato per le pari opportunità», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del fondo di cui al comma 661, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;

Ritenuta la necessità di definire i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza ai fini della ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2021-2022, come incrementate dall'art. 26-bis del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'art. 1, commi 661 e 669, della citata legge n. 234 del 2021;

Ritenuto pertanto di dover procedere a garantire criteri omogenei a livello nazionale mediante l'individuazione di requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza;

Si conviene:

Art. 1

Definizione

1. I centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di

modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie.

2. I C.U.A.V. appartengono al sistema dei servizi antiviolenza pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia.

3. Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilit  mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonch  di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parit  e al reciproco rispetto.

4. I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilit  della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalit  relazionale e di risoluzione del conflitto, cos  come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

5. In conformit  con quanto esplicitato nel preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, i programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poich  la violenza nella maggior parte dei casi   un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

6. I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi:

assumere la responsabilit  della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);

sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;

sviluppare la consapevolezza di se', dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacit  e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi»;

promuovere una riflessione critica sulla identit  maschile e sull'idea di virilit  e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.

7. I C.U.A.V. possono essere costituiti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e possono essere gestiti da:

a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;

b) Enti del servizio sanitario;

c) Enti ed organismi del terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialit  positiva, per un periodo di almeno tre anni consecutivi;

d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.

8. Quale sia l'ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella presente intesa, assicurando che i programmi siano realizzati da equipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori come previsto all'art 4.

9. Gli enti e organismi del terzo settore di cui al comma 7,

lettera c), devono, inoltre:

a) essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Art. 2

Lavoro in rete

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

2. Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali centri antiviolenza, servizi sociali degli enti locali, servizi ospedalieri e specialistici del servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze dell'ordine, tribunali, ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.

3. Il C.U.A.V. si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Art. 3

Requisiti strutturali e organizzativi

1. L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

2. Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

3. Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno due giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di dodici ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati.

4. Il C.U.A.V. adotta la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il «contatto partner», si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti.

6. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

Art. 4

Personale: qualifiche e formazione

1. Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

2. All'interno dell'equipe di lavoro e' richiesta multidisciplinarieta', garantendo la possibilita' ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi. A tale scopo i C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

3. L'equipe del C.U.A.V. e' formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.

4. L'equipe puo' comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

5. Le regioni potranno comunque prevedere di valorizzare altre professionalita' in possesso di adeguata formazione in relazione alle realta' operanti nel proprio territorio.

6. La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di centoventi ore, di cui almeno sessanta di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

7. Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno sedici ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno sedici ore all'anno di supervisione professionale e tecnica.

8. La formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

9. La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilita' genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identita', ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;

i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identita' di genere, la supervisione individuale e d'equipe e il lavoro di rete;

capacita' di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;

capacita' di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;

competenze culturali e linguistiche;

impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;

capacita' riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

Art. 5

Prestazioni minime garantite

1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all'interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito.

a) Accesso ai servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di eta' superiore ai diciotto anni. Il primo accesso informativo e' senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto

dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.).

Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi.

Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o servizi pubblici, è necessario che il contatto e le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 6, comma 1 e 2, e dell'art. 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, o nell'ambito di misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. può essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l'avvio di un programma.

b) Colloqui di valutazione

I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma.

Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative all'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc.), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

Il C.U.A.V. può attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza.

c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo)

I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e attività sia individuali che di gruppo, con la finalità di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze; essi devono inoltre prevedere una durata minima di sessanta ore, su un arco di almeno dodici mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'equipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore una volta appurata la motivazione a intraprendere il programma.

d) Valutazione del rischio

Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza.

La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilita' di un cambiamento nel livello di rischio, nonche' a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorita' giudiziaria, Forze dell'ordine, servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori.

Il C.U.A.V. segnala con tempestivita' alle autorita' competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma.

Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza, il soggetto gestore mettera' in atto ogni adempimento necessario volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l'autore della violenza.

e) Attivita' di prevenzione primaria

I C.U.A.V. organizzano attivita' di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunita' attraverso incontri sul territorio o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre, organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio (Servizi socio-sanitari, enti locali, compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

Art. 6

Sicurezza delle vittime

1. La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il «contatto della partner» deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed e' finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacita' genitoriali ed educative, poiche' i minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell'eta' adulta. Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attivita' finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

Art. 7

Attivita' di verifica e monitoraggio - Flusso informativo

1. I C.U.A.V. svolgono attivita' di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e partecipano all'attivita' di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunita', dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle regioni.

2. Ogni C.U.A.V. si dota di modalita' di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni.

3. Il C.U.A.V. realizza un'attivita' di follow up dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti dei C.U.A.V. avviene nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' del regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. I dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalita' per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi piu' lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

Art. 9

Accesso ai finanziamenti

1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti pubblici al fine di garantire costantemente la propria attivita' sul territorio in collegamento con tutti i nodi della rete di contrasto alla violenza di genere.

2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato. art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attivita' per un periodo di tempo di almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento.

3. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa costituira' condizione necessaria per l'accesso ai fondi di cui all'adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in attuazione del summenzionato art. 26-bis e dell'art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima finalita'.

Art. 10

Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza

1. Le regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente intesa.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa ed inseriti negli appositi elenchi/albi regionali di cui al comma 1.

Art. 11

Riesame dell'intesa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa, il Dipartimento per le pari opportunità, previa consultazione delle regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore, tenendo conto, altresì, dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli standard descritti all'art. 5.

Art. 12

Norma transitoria

1. I C.U.A.V. operanti sul territorio alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa.

Roma, 14 settembre 2022

Il Presidente: Gelmini

Il segretario: Siniscalchi

LEGGE 24 novembre 2023 , n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (23G00178)

Vigente al : 16-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Rafforzamento delle misure in tema

di ammonimento e di informazione alle vittime

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23

febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».

Art. 2

Potenziamento delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

- 1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.

Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento

di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

Art. 3

Misure in materia di formazione dei ruoli

di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

« a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4

Trattazione spedita degli affari
nella fase cautelare

- 1.** Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
- 2.** I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5

Disposizioni in materia di attribuzioni
del Procuratore della Repubblica

- 1.** Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.

106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6

Iniziative formative in materia di contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisporre apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 7

Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8

Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una

relazione almeno semestrale ».

Art. 9

Modifiche relative agli effetti della violazione degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10

Arresto in flagranza differita

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione

informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11

Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinqies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero

non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12

Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »;

c) all'articolo 282-bis, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-quinquies, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone

l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

d) all'articolo 282-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 13

Ulteriori disposizioni in materia
di misure cautelari coercitive

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
- b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
- c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14

Disposizioni in materia di informazioni alla persona
offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;
- b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave

sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 15

Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza

competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.

Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16

Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato
a favore delle vittime o degli aventi diritto

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis (Provvisionale). - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

Art. 18

Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati

agli autori di reato

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 512 della seduta del 29 settembre 2023.

Oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i. – Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - Approvazione

Assessore: f.to Dott.ssa Emma Staine

Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: f.to Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 425042 del 29.09.2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”;
- la legge Regionale 3 agosto 2018, n. 26, “Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23”, con la quale è stata istituita la “Conferenza permanente per la programmazione regionale” composta dalla “Consulta delle Autonomie Locali” e dalla “Consulta del Terzo Settore”;
- i regolamenti regionali nn. 17, 18 e 19 del 19 novembre 2018, che definiscono l’organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, della Consulta delle Autonomie Locali e della Conferenza Permanente;
- la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*” con la quale è stata modificata l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015 ed è stato approvato l’elenco degli Ambiti Territoriali Sociali Ottimali;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il “*PIANO SOCIALE REGIONALE*” 2020-2022” che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale **n. 503 del 25 ottobre 2019**, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019 “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11.2003, n.23 e s.m.i. Presa d’atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del 14 maggio 2021, “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – D.G.R. n. 503/2019 – Indirizzi Programmatici”;

Vista la delibera di Giunta Regionale **n. 669 del 14 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, “Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019”;

Vista la delibera di Giunta Regionale **n. 735 del 28 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, avente oggetto: “MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” – presa d’atto parere terza commissione consiliare n. 15/12^ - Approvazione”;

Visto il **regolamento regionale n. 18/2022**, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifiche al regolamento 22/2019;

Vista la delibera di Giunta Regionale **n. 499 del 26 settembre 2023**, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, con la quale:

- sono stati approvati:
 - l’Allegato denominato “Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22” relativo a “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”;
 - l’Allegato 1 concernente “Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo”;
 - l’Allegato denominato “Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente “Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”;
- è stato stabilito che:
 - il predetto allegato 1 sostituisce integralmente l’allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
 - tutti i servizi socio assistenziali autorizzati al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal Regolamento 22/2019 e dall’Allegato A, come modificati ed approvati con la Deliberazione 499/2023, entro i termini indicati nello stesso regolamento;
 - tutte le disposizioni di cui all’allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
 - al fine di garantire il raggiungimento dell’equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l’anno 2024 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60 %,

della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali;

- ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, nel corso dell'anno 2024, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
- gli Ambiti Territoriali, per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali, dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
- i fondi indicati nella D.G.R. 499/2023, specificatamente F.N.P.S. e F.R.P.S., saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
 - 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
 - 20% entro il 30 giugno 2024;
 - 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;
 - 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;
- è stato precisato che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell'anno 2024 è garantita dagli Ambiti Territoriali Sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 della regione Calabria;
- è stato fissato che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i fondi indicati nella DGR 499/2023 coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse assegnate per le aree di utenza, nel rispetto del Piano sociale nazionale, del Piano Sociale regionale e del Piano di Zona vigente, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S., entro i limiti dei finanziamenti concessi e ripartiti dalla Regione;

Rilevato che la deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023 ed i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 420500 del 27 settembre 2023, al Consiglio regionale per il parere della terza Commissione Consiliare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;

Visto il parere positivo n. 30/12^A espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, acquisito agli atti;

Ritenuto, pertanto, possibile approvare definitivamente quanto approvato e confermare quanto disposto con la precedente deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023;

Rilevato che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita così come specificato nella DGR 499/2023 dai fondi come iscritti nel bilancio regionale 2023/2025 ai capitoli U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601 come sopra indicati, nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- **Di prendere atto** del parere positivo n. 30/12^A espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- **Di approvare** definitivamente i seguenti allegati alla D.G.R. 499/2023, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, denominati
 - **“Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22”** relativo a “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”;
 - **Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019**, concernente “Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”;
 - **Allegato 1** concernente “Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo”;
- **Di precisare** che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell’anno 2024 è garantita dagli Ambiti Territoriali Sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 per come precisato in premessa;
- **Di confermare** definitivamente quanto stabilito, precisato e fissato nella citata D.G.R. 499/2023 e riportato in premessa;
- **Di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare la predisposizione di tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente deliberazione;
- **Di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Giuseppina Princi



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

**Allegato alla deliberazione
n. 512 del 29 settembre 2023.**

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

avv. Emma Staine

Assessore al Welfare

emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i. – Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - Approvazione". Riscontro nota prot. 424881 del 29.09.2023.

A riscontro della nota prot. 424881 del 29.09.2023 e relativa alla proposta deliberativa "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i. – Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - Approvazione", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200301 ... nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025" (per come specificato nella DGR 499/2023), si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Filippo De Cello
Regione Calabria
29.09.2023 11:08:12
GMT+01:00

1 di 1

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.

**Regolamento <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE
STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI,
NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>**

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 1, comma 1 è così modificato:

- a) alla lettera d) dopo le parole <<s.m.i. >> sono aggiunte le seguenti :<< e per l'attuazione del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano è l'articolazione attraverso la quale il Comune capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi.>>;
- b) alla lettera f) dopo le parole << semi-residenziale >> sono inserite le seguenti: << si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e >>;
- c) alla lettera i) dopo la parola << *minori* >> sono inserite le seguenti :<< e persone con fragilità sociale >> e le parole << *dal minore* >> sono soppresse;
- d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: << j) “**Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – L.E.P.S.**”: sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità, specifici per i soggetti anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia;
- k) “**Servizi Sociali di Sollievo**”: sono servizi rivolti a persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali. >>.

Art. 2

(Modifica all'art. 2 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << domiciliare >> sono aggiunte le seguenti :<< e di accoglienza temporanea. >> .

Art. 3

(Modifica all'art. 6 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Al comma 3, dopo la parola << *istituzionale* >> sono inserite le seguenti: << riconosciuto ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ha lo scopo di garantire qualità dell'assistenza e dei servizi, ed >>.

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.**Art. 4**

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

- a) Al comma 2, dopo la parola << *semiresidenziale* >> sono inserite le seguenti: << dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità >>.

Art. 5

(Modifiche all'art. 10 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 10 è così modificato:

- a) nel comma 1 alle lettere b) e c) le parole << o socio sanitari >> sono soppresse;
b) nel comma 2, alla lettera g), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti :<< o, in alternativa, al R.U.N.T.S. ove previsto.>>.

Art. 6

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 11 è così modificato:

- a) nel comma 1 la parola << *quindici* >> è sostituita dalla seguente << trenta >>;
b) nel comma 3 le parole da << *da* >> a << *tecnica* >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Responsabile dell'Ufficio Piano (o da un suo delegato con competenze amministrative), con funzioni di presidente, un assistente sociale, un tecnico del Comune nel quale si trova la sede del soggetto/attore dell'offerta del servizio. Nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili presso il Comune competente il componente tecnico o l'assistente sociale, questi sono nominati al di fuori dei ruoli dell'amministrazione comunale. >>;
c) nel comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente: << f) la denominazione del soggetto titolare, nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>.

Art. 7

(Modifica all'art. 12 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a) dopo la parola << pasti >> sono aggiunte le seguenti << i servizi di lavanderia e gli uffici >>.

Art. 8

(Modifiche all'art. 13 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nell'art. 13, nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti: << in alternativa, essere una organizzazione iscritta al R.U.N.T.S., per tutti gli Enti del Terzo Settore per cui è resa obbligatoria l'iscrizione dalla normativa in vigore, al fine della stipula di contratti pubblici e convenzioni con la Pubblica amministrazione.>>.

Art. 9

(Modifiche all'art. 14 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 14 è così modificato:

- a) nel comma 1, dopo la parola << collocate >> sono aggiunte le seguenti: << in conformità

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.

- con i livelli di assistenza definiti all'interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale >>;
- b) nel comma 3, le parole da << dall' >> a << s.m.i >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli artt. 94 - 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. >>;
 - c) il comma 5 è così sostituito: << 5. Il comune capo ambito, attraverso l'ufficio di piano di cui all'art. 1 lett. d), effettua tutti gli atti istruttori necessari per la verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. L'ufficio di piano nella fase di sopralluogo si avvale della Commissione di cui all'art. 11, comma 3.>>;
 - d) nel comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) la denominazione del soggetto titolare nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>;
 - e) nel comma 8, la parola << venti >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
 - f) nel comma 9, la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
 - g) nel comma 10:
 - 1) la parola << 24 >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;
 - 2) dopo la parola << Ambito >> sono aggiunte le seguenti: << Il termine di sei mesi si applica alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.>> .

Art. 10

(Modifiche all'art. 16 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 16 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
 - 1) dopo la parola << stessa >> sono inserite le seguenti: << verificandone l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale e>>;
 - 2) le parole << alla Regione >> sono soppresse;
- b) Il comma 4 è abrogato.
- c) Nel comma 5:
 - 1) le parole << e la Regione >> sono soppresse;
 - 2) dopo le parole << le spese di ricovero o del servizio >> sono inserite le seguenti: <<per i soggetti ai quali è stata precedentemente riconosciuta la compartecipazione alla retta, restano >>;
 - 3) la parola <<saranno>> è soppressa;
- d) Nel comma 6:
 - 1) la parola << provvisoria >> è soppressa;
 - 2) dopo la parola << funzionamento >> è inserita la seguente: << previa >>;
 - 3) le parole da << Il Comune >> a << della >> sono soppresse;
- e) Nel comma 7 la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>.

Art. 11

(Modifiche all'art. 19 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 19 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
 - 1) dopo la parola << Ambito >> sono inserite le seguenti: << avvalendosi nella fase

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.

- istruttoria della Commissione di cui all'art. 11 comma 3, >>;
- 2) la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
- b) Nel comma 5 le parole << e dalla >> sono sostituite dalle seguenti << preso atto della>>.

Art. 12

(Modifiche all'art. 20 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 20 è così modificato:

a) Nel comma 1:

- 1) alla lettera l) la parola << dodici >> è sostituita dalla seguente: << tre >>;
- 2) alla lettera o) le parole da << dall' >> a << s.m.i. >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli art. 94-98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 >>;

b) Nel comma 2 dopo le parole << socio-assistenziali >> sono inserite le seguenti: << in Calabria >>;

c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<< 3. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi di altre regioni, di cui all'art. 1 comma 1 lett. i), in conformità alla normativa regionale di riferimento.

4. In casi di necessità e urgenza derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, è possibile derogare a quanto previsto al comma 2, collocando gli ospiti presso strutture autorizzate al funzionamento. Le spese per l'accoglienza sono riconosciute a condizione che le strutture ricettive ottengano l'accreditamento entro e non oltre tre mesi dall'ingresso del primo utente.>>.

Art. 13

(Modifiche all'art. 22 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 22 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole << ad un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << a sei mesi >>

b) nel comma 2:

- 1) le parole << divengono efficaci >> sono sostituite dalle seguenti: << producono efficacia, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. >>;
- 2) le parole << di autorizzazione >> sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<< 5. Nei casi di cui al comma 4, i soggetti titolari devono produrre comunicazione all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito entro giorni trenta dall'avvenuta modifica. L'Ufficio di Piano trasmette, nei trenta giorni successivi, l'atto di modifica alla Regione Calabria.>>.

Art. 14

(Modifiche all'art. 23 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 23 è così modificato:

a) Nel comma 1, alla lettera a) le parole << del terzo settore, ai sensi dell'>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' >>;

b) Il comma 2 è così sostituito:

<< 2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione.>>.

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.

Art. 15

(Modifica all'art. 25 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Il comma 2 è così sostituito: << 2. La Regione provvede all'aggiornamento e pubblicazione dell'Albo sul BURC. >>.

Art. 16

(Modifiche all'art. 27 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 27 è così modificato:
 - a) Nel comma 4, le parole da << che assicurano, per >> a << Zona >> sono soppresse;
 - b) Nel comma 5 le parole da << entro >> a << riferimento >> sono sostituite dalle seguenti: << nei termini previsti dalla stessa e comunicati preventivamente agli ambiti>>;
 - c) Nel comma 6 le parole << solo nel corso dell'esercizio finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << a seguito dell'accertato mancato utilizzo delle risorse da parte degli stessi>>.

Art. 17

(Modifiche all'art. 30 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 30 è così modificato:
 - a) nell'alinnea del comma 1 le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2023 >>;
 - b) nel comma 1, alla lettera e), le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
 - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<< 3 bis. L'effettivo fabbisogno di cui ai commi 2 e 3 deve essere determinato in relazione ai parametri esplicitamente previsti nel Piano Sociale Regionale per l'annualità di riferimento. I Piani di Zona sono aggiornati al Piano Sociale Regionale entro 120 giorni dall'adozione dello stesso. >>.

Art. 18

(Modifiche all'art. 31 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 31 è così modificato:
 - a) nel comma 1 le parole << Le strutture >> sono sostituite dalle seguenti: << I Soggetti e attori dell'offerta di servizi >> e le parole << servizi sociali >> sono sostituite dalla seguente << prestazioni >>;
 - b) Nel comma 3, dopo la parola << retta >> sono aggiunte le seguenti: << calcolata nelle modalità previste dalla normativa regionale.>>;
 - c) Nel comma 5, le parole da << strutture >> a << ammesse >> sono sostituite dalle seguenti: << I soggetti e attori dell'offerta di servizi autorizzati al funzionamento e accreditati sono eventualmente ammessi >>.

Art. 19

(Modifiche dell'Allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 <<Requisiti Generali,

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.

Strutturali, Professionali, Organizzativi, delle Strutture Socio-assistenziali, Tipologia di utenza Capacità Ricettiva e modalità di accesso/dimissioni>>, è modificato come da allegato al presente regolamento.

Art. 20

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato alla deliberazione n. 512 del 29 settembre 2023.



REGIONE CALABRIA

TIPOLOGIE SERVIZI - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO

L E G E N D A

PREMESSE

1. IL CONTRIBUTO RETTA

2. TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

**3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI**

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

PREMESSE

Il presente documento rappresenta lo strumento attuativo dei criteri di calcolo del costo dei servizi regolamentati dalla Regione Calabria in materia socioassistenziale e della modalità di compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'Ente pubblico verso i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, in considerazione della situazione economica di riferimento.

A seguito dell'attività di concertazione avvenuta attraverso un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta la presente proposta, unanimemente condivisa da tutti i componenti del tavolo, ed approvata con verbale del 7 agosto 2023, che ha ottenuto parere favorevole dalla "Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale", nella seduta del 28 agosto 2023.

Nel documento, che sostituisce l'allegato 1 di cui alla DGR 735/2022 e s.m.i., vengono rideterminate, per tutti i servizi sociali, l'importo delle rette, l'importo dei servizi, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il lavoro si è reso necessario al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai i soggetti affidatari dei servizi.

Il documento ha visto inoltre l'aggiornamento delle tipologie di strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale, così come la determinazione dei costi dei servizi di assistenza domiciliare, per come rilevato nei tavoli di concertazione mediante la verifica del fabbisogno territoriale.

Si premette che ai fini della quantificazione e determinazione delle rette e dei servizi sono stati utilizzati i seguenti principali criteri:

a) per la determinazione del costo delle risorse umane, si è proceduto moltiplicando le ore di ogni figura professionale richiesta dai requisiti organizzativi (come riportati nell'Allegato "A" al Regolamento regionale) con il costo orario medio derivante dalla comparazione di 4 CCNNLL per come indicati al successivo punto 5 del presente documento;

b) per la determinazione dei parametri strutturali, si è proceduto applicando ai parametri per come già definiti da regolamento ed in particolare dall'Allegato "A" allo stesso, un incremento che tenga conto dell'aumento generale dei prezzi verificato negli ultimi anni e dell'aumento nel costo dell'energia e del gas da riscaldamento.

1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

La finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., corrispondente all'erogazione di tali servizi è diretta a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, mediante l'accesso a idonei servizi di accoglienza/assistenza (residenziale, semiresidenziale o domiciliare) anche nel caso siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento di tali servizi.

Il presente documento definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali in strutture socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, o domiciliare nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell'utente, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi alla persona.

La misura del contributo erogabile dall'Ente pubblico (partecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a partecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica

personale e/o del proprio nucleo familiare (ove richiesto), per tramite dell'I.S.E.E. (**Indicatore della Situazione Economica Equivalente**), **determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014)**, nelle modalità previste dal presente documento.

Fermo restando il principio di libera scelta del servizio da parte del cittadino e la definizione di uno specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti obiettivi mirati al recupero dello stato di bisogno con indicazione della relativa tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.

L'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dal presente dispositivo.

Le indennità di accompagnamento così come le prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, per tutti i servizi a carattere residenziale e semiresidenziale, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista (Parag.4 punto 6).

Le indennità di frequenza e comunicazione non sono dovute in strutture a carattere semiresidenziale.

2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	AREA PER TIPOLOGIA	Carattere
	MINORI	
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	Residenziale
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	Residenziale
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	Residenziale
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	Domiciliare
	ADULTI	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	Residenziale
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Domiciliare
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	Domiciliare
	DISABILI	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Semiresidenziale
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	Semiresidenziale
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	Residenziale
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Residenziale
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	Residenziale
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	Residenziale
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	Semiresidenziale
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	Domiciliare

3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	MINORI	Importo Retta €/die - €/h*
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	37,00
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	50,00
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	40,00 a prestazione 3(h)
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	86,00
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	86,00
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Oneri a carico della Regione v. L.R. n.21/1996
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	56,00 Oneri a carico di altri Fondi
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	108,00 Oneri a carico di altri Fondi
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	22,50
	ADULTI	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	60,00
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	52,00
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	72,00
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	72,00
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	76,00
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	60,00
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20,50*
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	20,50*
	DISABILI	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	40,00
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	53,00
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	80,00
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	81,00
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	109,00
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	109,00
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	40,00 a prestazione 3(h)
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	22,50*

Note:

- Per la tipologia 2.9 “Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” – non viene indicata la retta in quanto già determinata con legge regionale n. 21/1996 e Regolamento regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.
- Per la tipologia 2.12 “Centro per minori stranieri non accompagnati” – la retta risulta totalmente a carico del Ministero dell’Interno che provvede ai relativi oneri.
- Per la tipologia 2.13 “Comunità per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena” la retta risulta totalmente a carico del Ministero della Giustizia ai sensi della L.R. n. 13 del 6 maggio 2022
- Per le tipologie 2.6 e 4.9 il valore di euro 40,00 deve intendersi a prestazione della durata di 3 ore.

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo dei servizi, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, e per i servizi di assistenza domiciliare è quantificato secondo quanto indicato nella precedente Tabella **"IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI"** e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto.

Per la definizione della quota a carico dell'utente, il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, dovrà verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale.

Al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica familiare dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa. Qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato. Il servizio potrà essere identificato anche direttamente dall'utente, restando invariata l'acquisizione della documentazione da parte dell'Ambito di riferimento. La compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale o domiciliare, partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle rette per il servizio reso, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente, da integrarsi con il reddito familiare del nucleo cui è appartenente ove previsto.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di un servizio, sia esso residenziale, semi residenziale o domiciliare, alleggi l'attestazione ISEE e, nel caso di utente pensionato il modello

OBIS/M, oltre ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dovranno essere indicate ~~tutte~~ le pensioni e le indennità percepite a qualsiasi titolo oltre ad ogni altro reddito (Es. proventi, rendite, fitti da beni immobili e da beni mobili).

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, tenuto conto che per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare gli ulteriori criteri di seguito indicati.

L'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti. Inoltre, per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L'”**ISEE**” (Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n.89, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017). L' ISEE si articola, in relazione alle disposizioni normative, in ISEE “Familiare”, ISEE “Socio Sanitario” e ISEE “Minori”.

2. La “**Pensione**”, ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;

3. La “**Franchigia**”, ovvero l'importo pari ad € **250,00**, da detrarre alla spesa massima del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali, nel caso di calcolo avvenuto sui redditi e non mediante coefficiente ISEE.

4. L'”**Indennità di accompagnamento**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della

vita.); da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

5. L'”**Indennità di frequenza o di comunicazione**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

6. ISEE “iniziale” pari ad **€ 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)** Fino a tale importo il servizio all'utente dovrà essere erogato gratuitamente per tutti quei servizi la cui compartecipazione avviene mediante coefficiente ISEE e non utilizzando il reddito degli stessi.

7. ISEE “finale” pari ad **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)**. Tale importo corrisponde al valore massimo da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente. Il servizio in presenza di un importo superiore, in qualunque caso, sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

8. Qualsiasi altra indennità o reddito percepito dall'utente, per come disposto a seguire.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta, ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);

b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;

c) l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

d) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);

e) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento del servizio nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Oltre le dichiarazioni su citate l'interessato dovrà trasmettere:

- Certificato redatto dal Medico di base o Specialista che ne attesti la compatibilità con il percorso assistenziale richiesto.

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta sarà determinata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda la tipologia di utenza e del servizio richiesto per come di seguito specificato.

Si stabilisce che è prevista l'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Di seguito per ogni tipologia vengono riportate le modalità di calcolo

Utenza MINORI

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ Familiare/Minori} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} (x \text{ RETTA MAX}) + INDENNITA' \text{ DI ACCOMPAGNAMENTO/FREQUENZA}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

Il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori regione con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo per i minori di cui l'Autorità Giudiziaria (TM) ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

L'indennità di accompagnamento/frequenza, per i servizi erogati da **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Utenza ADULTI (uomini e donne in difficoltà)

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, *uomini e donne in difficoltà*, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{ISEE \text{ FAMILIARE} - ISEE \text{ INIZIALE}}{ISEE \text{ FINALE} - ISEE \text{ INIZIALE}} (x \text{ RETTA MAX}) + INDENNITA' \text{ DI ACCOMPAGNAMENTO}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

La franchigia è detratta dal reddito disponibile dell'utente direttamente dall'ufficio a seguito della verifica degli introiti in capo al beneficiario.

Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, deve essere calcolata tenendo conto del reddito personale della persona al netto di una franchigia di **€ 250,00**, ovvero una quota per le proprie spese personali.

L'utente *anziano* da inserire in una struttura sociale, residenziale o semiresidenziale, è tenuto alla presentazione dell'ISEE per determinare se il soggetto ha il requisito per accedere alla contribuzione integrativa comunale.

La dichiarazione ISEE ha validità prevista e stabilita con Decreti ministeriali.

Al calcolo della quota retta contribuiranno tutte le pensioni percepite dall'utente anziano, siano esse vitalizie e siano esse temporanee, ovvero tutti i tipi di pensione erogate dallo Stato:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità

L'utilizzo dell'ISEE è solo come criterio per essere ammessi nei beneficiari del contributo, se il nucleo familiare ha un ISEE di valore al di sopra della soglia massima (ISEE finale) il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto tale soglia il richiedente viene ammesso al beneficio consistente nella integrazione pubblica della retta, ma la quantificazione della quota a suo carico sarà determinata come di seguito indicata:

(REDDITO MENSILE NETTO + INDENNITA' – FRANCHIGIA)

Esempio:

- Importo retta max della Struttura socio assistenziale residenziale: **€ 60,00**
 - Giorni di permanenza nella Struttura: **30gg**
 - Valore ISEE dell'utente: inferiore a **€ 25.000,00 = €13.000,00**
 - Costo totale della retta per 30 gg.: **€1.800,00**
 - Totale risorse economiche dell'utente:
pensione di vecchiaia **€ 733 mensili** + € 250 + indennità **€ 517** + fitto da immobili **50 = € 1.550,00** (mensili)
 - Compartecipazione utente: **X**
 - Franchigia mensile: **€250,00** (la decurtazione della franchigia deve avvenire al netto dell'indennità)
- X: (€ 517) + (€ 1.033,00 – € 250,00) = € 1.300,00**
 Compartecipazione Utente: **€ 1.300,00**
 Compartecipazione Comune capo Ambito: **€ 500,00.**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Utenza DISABILI

La compartecipazione al costo della retta per i servizi residenziali e semiresidenziali, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE e/o del reddito personale della persona, al netto di una franchigia mensile pari ad **€ 250,00**, da considerare solo per i **servizi residenziali**, che rientreranno nella disponibilità dello stesso utente per le proprie esigenze e spese personali;

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE SOCIO-SAN.} - \text{ISEE INIZIALE} (\times \text{RETTA MAX}) + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO}}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. effettiva presenza / gg del mese**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

Per i disabili percettori di pensione l'ammissione al beneficio del contributo e il calcolo dello stesso deve essere fatto per come indicato per l'utenza "Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione", sia nella tipologia residenziale che semiresidenziale.

Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare e non ricadenti presso servizi di carattere residenziale o semiresidenziale la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE**.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE FAMILIARE} - \text{ISEE INIZIALE} (\times \text{RETTA MAX})}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}}$$

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Costo del Personale

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali.

Il costo lordo è stato calcolato su base oraria.

Figura Professionale	CCNL Agidae		CCNL Anaste		CCNL Uneba		CCNL COOPERATIVE SOCIALI	
	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario
1 Coordinatore di struttura	E2	25,02	9	21,33	1	23,14	E1	20,62
2 Assistente sociale	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
3 Psicologa	D1	22,39	8	19,93	2	22,49	F1	20,62
4 Psicoterapeuta	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
5 Educatore professionale/Mediatore Linguistico/Assistente alla comunicazione	D1	22,39	7	19,74	3s	20,83	D1	18,36
6 Educatore 24 mesi struttura /infermiere generico/maestro lavoro	C2	20,68	5	18,44	3	20,07	D1	18,36
7 OSS non autosufficienti con titolo educatore fino a 24 mesi anzianita'	C2	20,68	4	17,59	4s	19,02	C2	17,84
8 OSS autosufficienti	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C2	17,84
9 Operatore generico assistenza	C1	19,85	4	17,59	5S	18,11	B1	16,10
10 Operatore generico assistenza-24 mesi anzianita'	C1	19,85	4	17,59	5	17,66	B1	16,10
11 Animatore	C2	20,68	5	18,44	6	16,75	D1	18,36
12 Personale Ausiliario	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	B1	16,10
13 Addetto cucina/altro	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	A2	15,39
14 Addetto amministrazione contabile	D1	22,39	6	19,11	4	18,41	D1	18,36
15 Cuoco	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C1	17,32

Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro.

Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,60*mq*12 mesi

Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,50 *cr (capacità ricettiva)*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,25 *cr (capacità ricettiva)*gg

Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,12 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,12*cr* gg

Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,65*mq*12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,65 mq*12mesi

Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,17*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17 *cr *gg

Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,60 per pranzo e cena ed € 3,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 12,40 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,60*cr*gg

Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,34*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17*cr*gg

Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,30*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,15*cr*gg

Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza

Parametro strutture residenziali: € 0,24*cr*365 gg

parametro strutture semiresidenziali: € 0,12 *cr *gg

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0.45*cr*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittima di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

Costi generali

Parametro strutture residenziali: € 0,46 *cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,46 *cr*gg

Tasse locali ed imposte di gestione

Parametro strutture residenziali: € 0,57*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,57*cr*gg

Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali

Parametro strutture residenziali: € 0,45*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,45*cr*gg

Utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua)

Parametro strutture residenziali: € 3,16*cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,58*cr*gg

Modifiche all'Allegato "A" al REGOLAMENTO 25 novembre 2019, n. 22 recante:
"REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI"

1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI**1. Modifiche al paragrafo 1.1 Requisiti strutturali:**

- a) Nel punto 1 dopo le parole <<>> sono inserite le seguenti <<, nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,>>;
- b) Alla fine della lettera c) del punto 2 è aggiunto il seguente periodo <<Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell'ospite.>>;
- c) È aggiunto il punto 5 seguente <<5. Gli spazi destinati ai lavoratori non possono essere situati in seminterrati o piani interrati salvo deroghe di cui all'art.65 del D.lgs. 81/08.>>.

2. Modifiche al paragrafo 1.2 Requisiti professionali

- a) Alla fine del paragrafo 1.2 sono aggiunte le seguenti parole << Un'unità lavorativa è computata su 38 ore settimanali, modulabili anche attraverso l'utilizzo di più risorse umane a tempo parziale. Il parametro del personale è da ritenersi proporzionato all'utenza presente.>>;

3. Modifiche al paragrafo 1.3.2 Coordinatore di struttura

- a) Alla fine del paragrafo 1.3.2 è aggiunto il seguente periodo <<Il ruolo di Coordinatore può essere svolto da una delle figure professionali previste nei parametri organizzativi presenti nel regolamento, con riferimento alla singola struttura/servizio, ritenendosi non obbligatoriamente figura aggiuntiva.>>;

4. Modifiche al paragrafo 1.3.4 Psicologo

- a) Nel terzo capoverso del paragrafo 1.3.4 dopo la parola <<Psicologia>> sono soppresse le seguenti <<, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno>>.

5. Modifiche al paragrafo 1.3.5. Psicoterapeuta

Nel secondo periodo del paragrafo 1.3.5., le parole <<tirocinio annuale,>> sono soppresse.

6. Modifiche al paragrafo 1.3.6 Figure professionali sanitarie

- a) Il paragrafo 1.3.6 è così sostituito << Relativamente alle figure professionali sanitarie si deve fare ricorso a figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA (es. ADI).>>.

7. Modifiche al paragrafo 1.3.9 Assistente alla comunicazione

- a) Nel secondo periodo dopo la parola <<educativo>> sono aggiunte le seguenti <<ovvero corso di formazione di ore 450 (LIS) o altro attestato istituzionalmente riconosciuto.>>.

8. Modifiche al paragrafo 1.3.10 Operatore socio sanitario

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente periodo <<L'OSS svolge attività di cura e assistenza alle persone fragili o non autosufficienti sul piano fisico e /o psichico, anziane o malate, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autostima e l'integrazione sociale.>>;
- b) Nel secondo periodo dopo la parola <<qualifica>> le parole <<regionale>> sono soppresse.

9. Modifiche al paragrafo 1.3.11 Animatore

- a) Nel paragrafo 1.3.11 il secondo periodo è soppresso.

10. Modifiche al paragrafo 1.3.14

- a) Le parole da <<E'>> fino a <<succitati>> sono soppresse.

11. Inserimento paragrafo 1.3.17 Operatore Generico/OSA

- a) E' aggiunto il seguente paragrafo: **<<1.2.17 Operatore Generico/OSA**
L'operatore generico o OSA (Operatore Socio-Assistenziale) svolge attività di accompagnamento della persona fragile nella quotidianità, nell'occuparsi delle cure di base e dell'assistenza. Collabora con l'operatore socio-sanitario, favorisce e promuove un clima propositivo, positivo, costruttivo e sereno. Aiuta a soddisfare i bisogni promuovendo l'autonomia, assiste e partecipa direttamente ai bisogni bio-psico-socio-culturali. Collabora con i familiari o con altre persone di fiducia dell'utente. L'operatore generico/OSA deve essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione regionale.>>.

2. STRUTTURE PER MINORI**12. Modifiche al paragrafo 2.1 Requisiti strutturale comuni a tutte le tipologie**

- a) Alla lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono aggiunte le seguenti <<negli spazi comuni.>>.

13. Modifiche al paragrafo 2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il quarto capoverso è inserito il seguente :<<Solo per i servizi semiresidenziali l'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo le parole <<conseguenziale.>> sono inserite le seguenti <<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero

presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

14. Modifiche al paragrafo 2.4.1 Tipologia di utenza

- a) Il primo capoverso del paragrafo 2.4.1 è così sostituito <<Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.1 è aggiunto il seguente periodo <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

15. Modifiche al paragrafo 2.4.4 Tipologie di servizi

- a) Il primo capoverso è così modificato le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<eccetto>> sono inserite le seguenti <<il sabato ed i>>, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per un totale di 250 gg. annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.4 è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

16. Modifiche al paragrafo 2.4.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'educatore è sostituito dal seguente <<-Educatore: 1 unità ogni sei minori ospiti.>>;
- b) L'ultimo capoverso del paragrafo 2.4.7 è soppresso.

17. Modifiche al paragrafo 2.4.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

18. Modifiche al paragrafo 2.5.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo 2.5.1 è aggiunto il seguente capoverso <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

19. Modifiche al paragrafo 2.5.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per complessivi 290 gg. annui.>>, le parole <<Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.>> sono soppresse;
- b) Nel quarto capoverso le parole <<Il centro organizza le proprie>> sono soppresse;
- c) Alla fine del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione

agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

20. Modifiche al paragrafo 2.5.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'operatore socio-sanitario è sostituito dal seguente <<-Operatore socio-sanitario: 0,5 unità ogni 10 minori ospiti >>;
- b) Il penultimo capoverso del paragrafo 2.5.7 è soppresso.

21. Modifiche al paragrafo 2.5.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

22. Inserimento del capitolo 2.5.bis

- a) Dopo il capitolo 2.5 è inserito il seguente <<2.5bis CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'

2.5bis.1 Tipologia di Utenza

Il Centro offre accoglienza diurna a bambini e ragazzi, di ambo i sessi, dai 6 ai 17 anni con disabilità fisica, psichica, o sensoriale e che, per le loro caratteristiche necessitano di interventi specifici, anche individuali o per piccoli gruppi, a supporto della crescita allo scopo di favorirne l'integrazione nei processi di socializzazione e di istruzione.

Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.

Il Centro socio-educativo, a differenza delle altre strutture a carattere diurno, prevede interventi specifici, sia individuali che per piccoli gruppi, misurabili anche in 1 prestazione per ora e può integrarsi con altri servizi e strutture per minori, nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano individualizzato.

2.5bis.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 posti**.

Il centro prevede interventi specifici, sia individuali che in moduli organizzativi da massimo 5 utenti, purché siano rispettati gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione di attività e servizi generali.

Si possono prevedere accessi differenziati per l'utenza, e modalità elastiche di fruizione della struttura in stretto collegamento con l'insieme dei servizi territoriali.

All'interno del centro socio-educativo si integrano figure educative con altre professionalità specifiche utili ad offrire il necessario supporto teso a favorire l'inclusione scolastica e sociale del minore.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio non superiore a numero 3 ore, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti divisi in n. 2 moduli)

2.5bis.3. Obiettivi

- Offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati anche in rapporto uno ad uno e personalizzati, per lo svolgimento di, attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, occupazionali ed assistenziali educative, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell'utente, anche inesprese, che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona, il tutto sulla base del Progetto Educativo Individuale.

- Alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, favorendo la permanenza del minore nel proprio nucleo naturale.
- Perseguire l'integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture e servizi esterni di tipo sportivo, sociale, quale garanzia contro qualsiasi rischio di emarginazione.

2.5bis.4 Tipologia di Servizi

Il centro deve assicurare il funzionamento per almeno sei giorni settimanali.

- Accoglienza diurna per massimo 3 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.
- Interventi personalizzati in rapporto uno ad uno o in piccoli gruppi.

Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti mediante:

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;
- interventi individuali e/o attività laboratoriali di gruppo.
- Non è prevista somministrazione dei pasti.

2.5bis.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Lo spazio interno deve comprendere, ambienti ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, in locali per attività di socializzazione, atelier per attività diversificata con possibilità di svolgimento di attività individualizzate.

2.5bis.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.5bis.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 18 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- Psicologo: 2 unità;
- Assistente sociale: 0,7 unità;
- Educatore: 4 Unità oppure 1 unità ogni cinque minori ospiti.
- Operatore socio-sanitario: 2 unità ogni 20 minori.
- Istruttore/Maestro lavoro: 2 unità

2.5bis.8 Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3., previa valutazione dell'U.V.M. dell'ASP o dell'U.O. di Neuropsichiatria infantile o altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di specifiche prestazioni riabilitative sociali.>>.

23. Modifiche al paragrafo 2.6.2 Capacità ricettiva

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

24. Modifiche al paragrafo 2.6.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

25. Modifiche al paragrafo 2.7.2. Capacità ricettiva

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

26. Modifiche al paragrafo 2.7.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

27. Modifiche al paragrafo 2.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

28. Modifiche al paragrafo 2.9.1. Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo dopo la parola <<continuativi>> sono aggiunte le seguenti <<, con diagnosi effettuata da un servizio di neuropsichiatria e la cui compatibilità con una struttura a carattere sociale venga certificata da medico di base o specialista.>>.

29. Modifiche al paragrafo 2.9.7. Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

30. Modifiche al paragrafo 2.10.7 Requisiti minimi professionali

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

31. Inserimento del capitolo 2.12 **COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**
Dopo il capitolo 2.11 è inserito il seguente <<**2.12 COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**

2.12.1 Tipologia di Utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

2.12.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori.

La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

2.12.3. Obiettivi

Ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2022, le strutture forniscono servizi al fine di:

- a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
- b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
- f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali;
- g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa.

2.12.4 Tipologia di Servizi

Le strutture residenziali devono accogliere minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28,36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

2.12.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Oltre ai predetti requisiti, le strutture devono essere dotate:

- a. Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b. Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c. Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
- d. Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;

Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

2.12.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.12.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;

- Educatore: 5 unità;
- Assistente sociale: 1 unità;
- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;
- Psicologo: 18 ore settimanali

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

2.12.8 Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile.>>.

3. STRUTTURE PER ADULTI

32. Modifiche al paragrafo 3.1 Requisiti strutturali comuni a tutte le tipologie

- a) Nella lettera d), quinto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono aggiunte le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- b) Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

33. Modifiche al paragrafo 3.2 Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<carico>> sono aggiunte le seguenti <<, ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni>>;
- b) Nel quinto capoverso le parole <<la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali,>> sono soppresse.

34. Modifiche al paragrafo 3.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente << L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel quinto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole consequenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l'accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della

residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.
- d) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l'utente abbia un ISEE superiore all'importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell'Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all'accoglienza, trasmettendo, all'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:
- relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale);
 - certificato medico.

35. Modifiche al paragrafo 3.4.4 Tipologia di servizi

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente <<-Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana compreso eventualmente sabato e festivi e comunque in ogni caso per complessivi 250 giorni annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

36. Modifiche al paragrafo 3.4.7 Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel paragrafo 3.4.7 le parole <-Operatore Socio sanitario: 3 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<Operatore Generico: 3 unità>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

37. Modifiche al paragrafo 3.5.3 Obiettivi

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

38. Modifiche al paragrafo 3.5.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola

<<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;

- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

39. Modifiche al paragrafo 3.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;
b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse;
c) Le parole <<Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.>> sono soppresse.

40. Modifiche al paragrafo 3.6.1 Tipologie di utenza

- a) Nel paragrafo 3.6.1 la parola <<19>> è sostituita dalla seguente <<18>>

41. Modifiche al paragrafo 3.6.7 Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'educatore la parola <<3>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;
b) In corrispondenza della figura dello psicologo la parola <<1>> è sostituita dalla seguente <<0,5>>;
c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

42. Modifiche al paragrafo 3.6.8 Modalità di accesso

- a) Nel paragrafo è aggiunto il seguente secondo capoverso <<In casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

43. Sostituzione del paragrafo 3.7.1 Tipologia di utenza

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.1. Tipologia di utenza**
Le Case Rifugio, di seguito denominate, sono strutture, a bassa intensità assistenziale, a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.>>.

44. Sostituzione del paragrafo 3.7.2 Capacità ricettiva

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.2 Capacità ricettiva**
Donne **fino ad un massimo di 10**.
Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.
Possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in

collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo.

In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante - decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

45. Modifiche al paragrafo 3.7.4. Tipologia di servizi

- a) Le parole <<-interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;>> sono soppresse;
- b) Dopo le parole <<ASL ecc.>> sono aggiunti i seguenti capoversi <<La Casa Rifugio
- deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
- si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
- garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
- in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
- partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
- deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
- deve possedere la Carta dei servizi.
- facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.

Le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

Le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei

finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.>>.

46. Sostituzione del paragrafo 3.7.5 Requisiti minimi strutturali

Il paragrafo 3.7.5 è sostituito con il seguente **<<3.7.5 Requisiti minimi strutturali**

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita delle ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

La Casa rifugio per le particolari caratteristiche di struttura, che valorizza l'autonomia delle ospiti e della sua vita interna, più vicina possibile a quella familiare, consente l'accesso e l'uso alle ospiti della cucina (previa formazione); assicura inoltre l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- la camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00).

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie. La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

In relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza, le case rifugio vengono identificate in immobili di civile abitazione semplici, dotate di agibilità e arredati e di seguito meglio specificate:

Casa per la protezione di primo livello: La casa di primo livello è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, la cui permanenza non può essere superiore ai 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante;

Case per la protezione di secondo livello: Le case per la protezione di secondo livello, volte all'accompagnamento verso la semiautonomia, nascono dall'esigenza di guidare le donne con o senza figli/e minori, in uscita dalla Casa per la protezione di primo livello, verso la completa indipendenza.

Sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per un massimo di 180 giorni, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

- non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- non hanno raggiunto la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei Centri antiviolenza, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio e la permanenza richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori.

La collocazione presso le Case di semiautonomia, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna, secondo opportune valutazioni.

La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

- protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;
- spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;
- servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza; condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;
- affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;
- messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.>>.

47. Modifiche al paragrafo 3.7.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente << La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui ai paragrafi 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura può essere garantita per un periodo di sei mesi (strutture di primo livello), salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi il quale la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV e i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, presso case per la semi autonomia (protezione di secondo livello) per un massimo di 180 giorni ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

48. Sostituzione del paragrafo 3.7.7. Requisiti minimi professionali

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.7. Requisiti minimi professionali**

La Casa rifugio, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro

autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

La Casa rifugio deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Per le strutture di prima accoglienza, le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatrice di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatrice: n. 1 unità;**

- **Psicologa: n. 1 unità;**

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione

delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

49. Modifiche al paragrafo 3.7.8 Modalità di accesso

- a) Le parole <<In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede>> sono sostituite dalle seguenti << In tutti i casi il personale della Casa Rifugio provvederà a comunicare l'inserimento formalmente ai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede e al Comune Capo Ambito, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e della sicurezza delle donne ospiti.>>.

50. Modifiche al paragrafo 3.8.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

51. Modifiche al paragrafo 3.9.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso << Il personale deve assicurare, inoltre, l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.>>.

52. Modifiche al paragrafo 3.10.3 Obiettivi

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

53. Modifiche al paragrafo 3.10.6. Requisiti minimi organizzativi

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola <<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

54. Modifiche al paragrafo 3.10.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'

55. Modifiche al paragrafo 4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

- a) Nella lettera d), sesto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono inserite le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- b) Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

56. Modifiche al paragrafo 4.2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente << L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole consequenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

57. Modifiche al paragrafo 4.3.4. Tipologia di Servizi

- a) Nel primo capoverso:
 - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
 - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti << (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

58. Modifiche al paragrafo 4.3.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

59. Modifiche al paragrafo 4.4.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso:
 - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
 - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti << (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

b) Modifiche al paragrafo 4.4.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura operatore socio sanitario la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<4>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

c) Modifiche al paragrafo 4.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura degli Educatori la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<2>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<10>> è sostituita dalla seguente <<9>>;
- c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

d) Modifiche al paragrafo 4.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

e) Modifiche al paragrafo 4.7.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'Educatore la parola <<18>> è sostituita dalla seguente <<12>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario le parole <<7 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<6 unità + 1 unità a 28 ore settimanali.>>.

f) Modifiche al paragrafo 4.8.1 Tipologia di utenza

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<La Legge n.112/2016 detta disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.>>.

g) Modifiche al paragrafo 4.8.2. Capacità ricettiva

- a) La parola <<a)>> è sostituita con la seguente <<b)>>.

h) Modifiche al paragrafo 4.8.3. Obiettivi

- a) Nel primo capoverso le parole <<presa in carico dell'assistito>> sono sostituite con le seguenti << accoglienza dell'utente>>;
- b) Nel secondo capoverso dopo la parola <<scelta>> sono inserite le seguenti <<o nel caso di persona impossibilitata ad auto rappresentarsi, da chi la rappresenta: familiare, amministratore di sostegno o tutore>>;
- c) Il terzo capoverso è sostituito con il seguente <<-Realizzazione di un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento finalizzato a dare continuità allo stile di vita da cui proviene il soggetto, alle abitudini e agli impegni acquisiti, con particolare riferimento alla vita sociale e alla continuazione dell'eventuale vita lavorativa, ad incentivare verso l'autonomia e rendere meno dolorosa l'uscita dal nucleo familiare di origine.>>.

i) Modifiche al paragrafo 4.8.5. Requisiti minimi strutturali

- a) Le parole <<coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141,>> sono soppresse.

j) Modifiche al paragrafo 4.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

k) Inserimento del capitolo 4.9 Centro Polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico

Dopo il capitolo 4.8 è inserito il seguente <<**4.9 CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO**

4.9.1 Tipologia di utenza

Il Centro Polivalente è una struttura socio-assistenziale che offre servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi.

Il Centro Polivalente è rivolto a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, nonché a coloro che quotidianamente se ne prendono cura (i familiari e i caregiver).

Nelle persone con disabilità quelli con i disturbi dello spettro autistico hanno un grado di abilità intellettiva estremamente variabile e spazia da una compromissione grave a abilità cognitive non verbali superiori alla norma.

L'autismo è definito e diagnosticato sulla base di specifici criteri da poco modificati dall'ultima versione del DSM (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) la fonte principale e punto di riferimento per la diagnosi dei vari disturbi mentali o comportamentali.

Il DSM 5 nello specifico individua tre diversi livelli di autismo (lieve, media gravità, forma più grave) che consentono una maggiore chiarezza nella diagnosi in termini di necessità di supporto e assistenza e di interferenza dei sintomi sulla gestione della vita quotidiana e il funzionamento della persona.

Il Centro, nello specifico, così come definito dal DSM, supporta il livello 1, ossia l'autismo lieve, ma anche "ad alto funzionamento". Infatti, le persone con tale disturbo sono in grado di parlare con frasi complete e di comunicare, ma possono avere, ad esempio, difficoltà a sostenere conversazioni più complesse. Oppure potrebbero presentare difficoltà a passare da un'attività a un'altra, o a cimentarsi con cose nuove (fare una nuova esperienza, entrare in contatto con un nuovo ambiente, conoscere persone, svolgere un'attività mai fatta prima).

4.9.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 posti.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 6 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio per un minimo di ore 2 al giorno, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti die divisi in n. 2 moduli)

4.9.3 Obiettivi

I Centri nascono con la finalità di:

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita;

Promuovere e definire politiche life-long e afferenti ai diversi livelli di servizi, scolastici, sanitari, sociali, del lavoro, con il protagonismo attivo delle persone in condizione di disabilità e delle loro famiglie;

Sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento;

Sostenere l'avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di accompagnamento.

I Centri sono strutture sociali innovative, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi, tendenti alla realizzazione del progetto di vita di giovani e adulti con ASD (Autism Spectrum Disorders) ed altre disabilità con bisogni complessi, attraverso progetti individuali che mireranno a riconoscere le abilità residue, orientare e formare al lavoro, attivare stage e tirocini formativi, incrementare le competenze per la vita indipendente.

Obiettivi dei servizi dei Centri sono:

facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e informali che possono virtuosamente concorrere alla realizzazione dei progetti individuali delle persone beneficiarie;

attivare interventi innovativi per la transizione all'età adulta, l'inclusione sociale e lavorativa della persona beneficiaria;

supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle politiche attive del lavoro;

incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari afferenti al territorio di riferimento con servizi di auto-mutuo aiuto, di consulenza/orientamento all'esercizio dei diritti e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.

4.9.4 Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 2 ore giornaliere a modulo all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi.

Sono previste attività sperimentali nel fine settimana al fine di favorire il soggiorno temporaneo dell'utenza in autonomia in piccoli gruppi appartamento (strutture di cui al capitolo 5). L'onere della struttura (intesa come unità immobiliare) di accoglienza residenziale è posto a carico delle famiglie dei fruitori del servizio, mentre quello del servizio è ammissibile nel sistema retta.

I Centri polivalenti operano in un'ottica integrativa, entro accordi formali con l'ASP di riferimento. Promuovono interventi complessi e integrati, per incidere sui determinanti sociali della salute, in maniera eterogena, flessibile, personalizzata, comunque in rete con i diversi servizi pubblici già attivi o attivabili, ai fini della progettualità individuali.

I Centri devono avere come beneficiari le persone in condizione di fragilità ed anche coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i caregiver, che dunque saranno partecipi del processo dei servizi erogati.

I centri agiranno come facilitatori sia dell'attuazione dei progetti individuali formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale, sia della messa in rete delle offerte territoriali o del distretto socio-sanitario.

I Centri favoriranno l'incremento e il mantenimento dei livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e offriranno un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo, supportandone il lavoro di cura e riducendo l'isolamento.

I Centri promuovono percorsi di vita indipendente ed esperienze residenziali per brevi periodi, idonei a favorire l'acquisizione delle autonomie, la consapevolezza della vita indipendente, e utili a favorire un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo o disturbi complessi.

I Centri devono volgere le attività a fini inclusivi e riabilitativi che unitamente alle attività educative e socioriabilitative consentano l'apprendimento delle regole del vivere sociale, escludendo attività di tipo terapeutico previste dai LEA ed erogate dalle ASP.

4.9.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.9.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.9.7 Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 20 posti è il seguente:

Coordinatore: 38 ore settimanali.

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 10 unità complessive;

Operatore Socio Sanitario: 2 unità;

Per le attività sperimentali residenziali che vengono realizzate in 36 ore (Sabato: 9.00 – Domenica: 21.00) max 6 unità:

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 2 unità complessive.

4.9.8 Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.2.3.

I progetti individuali devono essere formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale.>>.

5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITA'**l) Modifiche al paragrafo 5. Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità**

- a) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nei casi di servizi realizzati in forma di “accoglienza diffusa” si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale. Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5.>>.

m) Modifiche al paragrafo 5.6.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel servizio.>>.

n) Modifiche al paragrafo 5.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso
- al primo periodo le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse e dopo la parola <<che>> è inserita la seguente <<preferibilmente>>;
 - al secondo periodo le parole <<la qualifica di educatore oppure, >> sono soppresse.

o) Modifiche al paragrafo 5.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse.

74. Modifiche al paragrafo 5.9.6. Requisiti minimi organizzativi

Le parole <<, che svolgono funzioni genitoriali>> sono soppresse.

75 Modifiche al paragrafo 5.9.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso il primo periodo è sostituito con il seguente <<La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.>>.

76 Modifiche al paragrafo 5.10.3 Tipologia di servizi

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

77 Modifiche al paragrafo 5.11.1. Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il Progetto individuale ha durata annuale.>>.

78 Modifiche al paragrafo 5.11.2. Tipologia del progetto da erogare

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

79 Modifica al paragrafo 5.12.3 Tipologia del servizio

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo << Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

80 Inserimento dei seguenti capitoli: 5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA; 5.19 CENTRI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE; 5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA; 5.21 DIMISSIONI PROTETTE

Dopo il capitolo 5.17 Servizio di Segretariato Sociale sono inseriti i seguenti:

<<5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA**5. 18.1. Tipologia di Utenza**

I Centri antiviolenza, denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

5. 18.2. Obiettivi

I Centri antiviolenza hanno l'obiettivo di sostenere e supportare le donne vittime di violenza e realizzare per loro percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza al fine di garantire loro una rete formale e informale di sostegno e una gamma complessa di servizi di ascolto, accoglienza, relazioni, etc. tesi a supportare la l'utente affinché ritrovi fiducia nelle proprie capacità e risorse favorendo anche nuovi progetti di vita e di autonomia, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni

5.18.3. Tipologia di servizi

Il Centro contro le violenze di genere offre, gratuitamente, i seguenti servizi:

- a) **Ascolto:** colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- b) **Informazione:** dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;

- c) **Orientamento sociale:** sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) **Supporto psicologico:** sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) **Supporto legale:** colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

I Centri assicurano collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio, intrattengono, inoltre, costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza, nonché Servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, Strutture scolastiche e Centri per l'Impiego operanti nel territorio e con realtà simili delle altre regioni.

Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle persone che si rivolgono alle strutture del Centri antiviolenza.

Inoltre, i CAV, previo consenso della donna, si raccordano con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. I centri antiviolenza, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

5.18.4. Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e, inoltre, deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

La struttura destinata a sede operativa del CAV, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- ✓ essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali;
- ✓ non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- ✓ essere dotata di:
 - a) **sala ascolto telefonico** (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza); tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
 - b) **stanza colloqui** (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);

- c) **sala gruppo auto-mutuo-aiuto** (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
- d) **n. 1 servizio** igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;

5.18.5. Requisiti minimi organizzativi

Il CAV è accreditato secondo apposito Registro/Albo regionale. Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione aggiorna e rende pubblico il suddetto registro/albo con cadenza almeno semestrale.

Il Centro antiviolenza è gestito e organizzato da Enti pubblici, in forma singola o associata, o da Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, ovvero da partenariati pubblico/privato attraverso forme di intesa, di concerto o consortili e laddove previsto:

- siano registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- abbiano nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- perseguano statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- posseggano una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Il Centro contro la violenza di genere è disciplinato da un proprio regolamento interno, il quale deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il Centro deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana;
- b) Il Centro deve dotarsi di un numero di telefono dedicato (sotto forma di numero di utilità pubblica - Numero Verde) attivo 24h su 24h, collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO).
- c) Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;
- d) Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul;
- e) Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

5.18.6. Requisiti minimi professionali

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di

Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento).

Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Il Centro contro le violenze di genere deve utilizzare personale esclusivamente femminile. Se gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

a) Coordinatore 0,5 unità (1 unità = 38 ore settimanali)

Per le altre figure il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Possono essere sottoscritte convenzioni con i Servizi e le Strutture pubbliche del territorio al fine di garantire, al bisogno, la reperibilità del professionista necessario.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

5.19 CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV)

5.19.1 Tipologia di Utenza

I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva.

Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto, attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

5.19.2 Obiettivi

I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante

l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il "contatto della partner" deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

5.19.3 Tipologia di servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

I CUAV possono accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). In ogni caso è sempre necessario che le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

I programmi di accompagnamento, previo accesso ai servizi, prevedono:

- Colloqui di valutazione, i cui interventi previsti sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

- Presa in carico (individuale e/o di gruppo) che prevede interventi e attività finalizzati a modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze. Gli interventi devono prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore.

- Valutazione del rischio, intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

- Attività di prevenzione primaria, di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole.

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio

di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma

I C.U.A.V., beneficiari di finanziamenti devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo pari ad almeno quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

5.19.4 Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

5.19.5 Requisiti minimi organizzativi

La Regione si può dotare di un apposito elenco/registro, periodicamente aggiornato, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza.

C.U.A.V. possono essere gestiti da:

- Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- Enti del servizio sanitario;
- Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi. Tali Enti devono essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Qualunque sia l'Ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella specifica Intesa Stato-Regioni, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori.

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.

Il C.U.A.V., inoltre, si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati e adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di

accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

5.19.6 Requisiti minimi professionali

Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

All'interno dell'équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi, avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

L'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere, e può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno 16 ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica, e tale formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

- la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;
- i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;
- capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;
- capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;
- competenze culturali e linguistiche;
- impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;
- capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA

5.20.1 Tipologia di utenza

Il Centro per la Famiglia è un servizio rivolto a tutte le famiglie, alle coppie e a ogni altro componente, il cui l'obiettivo è informare/orientare e promuovere il ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia e realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno della genitorialità e della corresponsabilità dei carichi di cura.

Ha una funzione preventiva e di promozione e accompagnamento della famiglia e di ogni suo componente in tutto il suo ciclo di vita. L'azione del Centro per la famiglia, pertanto, si rivolge alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da vulnerabilità, con la finalità di valorizzare le competenze, promuovere il protagonismo familiare e il confronto fra pari quale importante stimolo per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo.

In questa prospettiva, il Centro per la Famiglia è chiamato a supportare la famiglia dai primi momenti della sua costituzione, lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Nello specifico, dunque, il Centro per la Famiglia, deve dedicare particolare attenzione a:

- **Giovani coppie:** orientandole alle opportunità e ai servizi volti a sostenere il loro protagonismo e benessere, anche nell'ottica di favorire la natalità;
- **Genitori con figli** (comprese le famiglie inserite in percorsi di affido o adozione), promuovendo il benessere dei genitori, dei bambini, dei pre e adolescenti e dei figli giovani adulti ancora conviventi accompagnandoli nella gestione delle sfide quotidiane. In particolare, supportando le famiglie con i minori nella ricerca di soluzioni sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- **Nuclei** che attraversano momenti di transizione e situazioni di significativa difficoltà: conflittualità di coppia, separazione/divorzio o difficoltà nella gestione della genitorialità, conflittualità significativa tra genitori e figli, perdita di un familiare, esordio e gestione di una malattia (fisico o psichica) del genitore, del figlio o di un altro componente della famiglia, perdita del lavoro.
- **Famiglie** con un componente **fragile**, sia esso minorenni o maggiorenne;
- **Famiglie** che si occupano contemporaneamente di figli e genitori anziani supportandoli in particolare nello sviluppo di percorsi di conciliazione al fine di favorire la corresponsabilità dei compiti di cura;
- **Famiglie con background migratorio**, spesso con figli di seconda generazione, che necessitano di un supporto nell'orientamento ai servizi, ma anche percorsi di inclusione e di integrazione culturale.

5.20.2 Obiettivi

Lo scopo del Centro per la Famiglia è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia attraverso la valorizzazione delle funzioni sociali di supporto alla famiglia.

Gli interventi realizzati sono sempre complementari a quelli già realizzati dai servizi esistenti.

Il Centro per la Famiglia, infatti, deve operare in integrazione con tutti i servizi del territorio.

In particolare, il Centro:

- Integra la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sociosanitari ed educativi, dagli Enti del privato non profit, compresi gli Enti del Terzo settore iscritti al Runtis promuovendo la rete territoriale dei servizi;
- Sostiene, in stretta integrazione con gli altri Servizi, ed in particolare con gli Uffici di Piano e l'Ambito Territoriale Sociale, le diverse iniziative localmente promosse e realizzate in tema di famiglia;
- Si caratterizza come promotore delle reti di famiglie e di sviluppo di comunità;
- Sviluppa azioni tese al rinforzo delle reti sociali e di solidarietà tra le famiglie, e valorizza il ruolo sociale delle stesse, facilitando processi di partecipazione e di cittadinanza attiva volti a creare alleanze educative e sistemi di welfare locale a forte sussidiarietà e prossimità.

5.20.3 Tipologia di servizi

L'accesso al Centro può avvenire direttamente o su invito da parte dei servizi territoriali.

Il Centro per la Famiglia deve erogare i seguenti servizi:

- Informazione, Formazione e orientamento (Assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio)
- Mediazione Familiare;
- Prevenzione del disagio sociale e delle discriminazioni;
- Servizio di counseling;
- Sostegno ai nuclei multiproblematici;
- Consulenze specialistiche: supporto psicologico su aree genitorialità fragile; esperienza genitoriale e maternità; valutazione competenze genitoriali;
- Mutuo aiuto e gruppi di auto aiuto;
- Mediazione linguistica e culturale;
- Eventuale supporto legale in materia di diritto di famiglia;
- Supporto al Servizio Adozioni e Affidi familiari;
- Laboratori didattici, formazione e supporto allo studio;
- Incontri di socialità e partecipazione alla comunità locale
- Moduli di edutainment nel tempo libero.

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

5.20.4 Requisiti minimi strutturali

Il Centro, luogo fisico aperto al territorio secondo un'articolazione che può prevedere più sedi e flessibili modalità di intervento, deve essere articolato in diversi spazi e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di gruppo e di informazione/formazione/orientamento.

La struttura deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

5.20.5 Requisiti minimi organizzativi

Il Centro per la Famiglia deve essere attivato secondo la logica della prossimità, in aree centrali e facilmente raggiungibili mediante mezzi pubblici.

Il Centro integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Il Centro può proporsi come servizio che assicuri, anche in cogestione con soggetti del Terzo settore, la realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 5.19.3, anche attraverso dei Protocolli operativi.

Il personale del Centro opera in stretto contatto con i servizi sociali per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l'inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l'affido e l'accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.

Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

5.20.6 Requisiti minimi professionali

In relazione alle funzioni è necessario che l'approccio del Centro per la Famiglia sia il più possibile multidimensionale e interdisciplinare. Per questo motivo deve essere prevista la presenza di diversi professionisti appartenenti a settori di intervento differenti capaci di operare in sinergia e in ottica integrata. Il Centro si avvale di una equipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione, contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto della competenza e degli interventi specificamente erogati.

Si prevede la presenza di:

- Assistente sociale (dedicato in particolare alla funzione di informazione, orientamento e decodifica del bisogno e di creazione di interconnessioni con gli altri servizi);
- Psicologo;
- Educatore professionale socio-pedagogico e/o pedagoga ;
- Mediatori culturale;
- Mediatore familiare;
- Avvocato;
- Altre figure individuate per specifiche attività
- Coordinatore dell'equipe in possesso di adeguato titolo professionale ed esperienza professionale consolidata.

5.21 DIMISSIONI PROTETTE

Vengono distinte due tipologie di servizio:

- la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa";
- la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità.

Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un domicilio.

5.21.1 Tipologia di utenza

La "dimissione protetta" è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e "seguito" da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

Particolare attenzione è dedicata a:

- persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità;
- persone infra-sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato;
- persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto e/o con perdita progressiva di autonomia.

5.21.2 Obiettivi

Gli obiettivi sono promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico

sociosanitaria; sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale; uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili; rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.

5.21.3 Tipologia di servizi

In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

- a) *cure domiciliari di livello base*: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base sono caratterizzate da un 'Coefficiente di intensità assistenziale' (CIA (2)) inferiore a 0,14;
- b) *cure domiciliari integrate (ADI) di I livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso;
- c) *cure domiciliari integrate (ADI) di II livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso;
- d) *cure domiciliari integrate (ADI) di III livello*: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver.

Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i percorsi sanitari, sociosanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale.

In base alla valutazione il fabbisogno dell'assistenza familiare può essere ricompreso in una prestazione che va da un servizio non inferiore alle 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentono.

Prestazioni di assistenza:

- Assistenza domiciliare, che prevede interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua;
- Telesoccorso, con l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità;
- Pasti a domicilio, prevedendo un servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.

5.21.4 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di

un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

L'Azienda sanitaria provinciale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del 'Progetto di assistenza individuale' (PAI) sociosanitario integrato.

5.21.5 Requisiti minimi professionali

Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico – assistenziali (progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti:

- dell'Ospedale
- del Territorio
- del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
- dei Servizi sociali comunali.

Sono, inoltre, coinvolti, le figure professionali di:

- Operatore socioassistenziale (OSA)
- Operatore sociosanitario (OSS).

Va evidenziata l'importanza fondamentale del Servizio sociale territoriale, che di fatto garantisce la continuità assistenziale con il proprio contributo professionale e ponendosi come riferimento per le famiglie e le strutture ospedaliere e private accreditate e l'ASP. Può essere individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta devono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5, le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.

Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione.

5.21.6 Tipologia di utenza

Le dimissioni protette, al fine di garantire la continuità assistenziale, risultano essere di importanza fondamentale nei percorsi di cura delle persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, fascia di popolazione caratterizzata da una particolare complessità legata al sovrapporsi di fragilità dovuta a emarginazione sociale, assenza di abitazione e problemi di salute psicofisica.

5.21.7 Obiettivi

Migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà estrema, promuovendo un approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione e delle continuità delle cure; ridurre non solo il periodo di ricovero ospedaliero, ma anche i ricoveri impropri, nonché la riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera.

5.21.8 Tipologia di servizi

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, di seguito elencati:

- presidio interno alla struttura ospedaliera;

- riserva di posti in alcune strutture di accoglienza che preveda la permanenza fino al termine del periodo di convalescenza;
- intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

All'interno di questi spazi di accoglienza devono essere offerti, a carico dell'Ente locale:

- presidio nell'arco delle 24 ore con l'apertura durante tutto l'anno;
- vitto, alloggio e lavanderia;
- oneri relativi alle utenze ed alla pulizia dei locali;
- sostegno nella cura ed eventuale riacquisizione dell'igiene personale;
- gestione della convivenza;
- monitoraggio dei comportamenti individuali e sostegno nella gestione di corrette modalità di relazione;
- individuazione di strutture adeguate alla persona al termine del periodo di convalescenza;
- presa in carico e attivazione di percorsi individualizzati di accompagnamento sociale in rete con i servizi territoriali;

Resta a carico delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale l'offerta delle seguenti prestazioni:

- visite mediche programmate o/e specialistiche (DSM, SERT, ecc.);
- visite infermieristiche;
- gestione e fornitura di farmaci.

5.21.9 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o simile ad un ambiente di cura altro, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, vale a dire, presidio interno alla struttura ospedaliera, la riserva di posti in alcune strutture di accoglienza e l'intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

5.21.10 Requisiti minimi professionali

La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti dell'Ospedale, del Territorio, dei Servizi sociali comunali e delle équipes di strada, che afferiscono ai settori sanitario e sociale.>>.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6**LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 1 agosto 2019, n. 15

L.R. 29 dicembre 2020 n. 11

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

TITOLO I**Disposizioni generali e norme di principio***Art. 1**Principi*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.

3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. E' promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

*Art. 2**Finalità*

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

2. La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, le parti sociali, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, i centri antiviolenza, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le associazioni femminili, i centri di documentazione delle donne e gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere presenti nella regione.

3. La Regione agisce contro la violenza di genere ovvero quella perpetrata ai danni delle donne, come manifestazione discriminatoria ed espressione più grave di relazioni di potere diseguale tra uomini e donne.

4. Essa elabora politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
- b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;
- c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;
- d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria. Indaga le relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;
- e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
- f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;
- g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettere a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui "a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata", "b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"; "d) l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato";
- h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;
- i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figli o figlie minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;
- j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
- k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;
- l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;
- m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo;
- n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzia l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

TITOLO II **Sistema della rappresentanza**

Art. 4 **Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale**

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall' articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 5***Rappresentanza paritaria nelle società controllate***

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, assicura l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n.120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).
2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo un'apposita sezione di genere nell'albo regionale delle nomine di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

Art. 6***Rappresentanza paritaria diffusa***

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.
3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.

TITOLO III**Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze****Art. 7*****Educazione***

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che:
 - a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;
 - b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della filosofia, della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.
3. La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, istituita dalla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema.

Art. 8***Cultura***

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.
2. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria.
3. Per tali finalità, la Regione promuove l'intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici, vie, strade,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

piazze, rotonde delle città dell'Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che possano costituire modelli positivi per le nuove generazioni.

4. La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell'opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, pubblicazioni, campagne d'informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e per un approccio paritario; censisce, attraverso l'Istituto beni artistici, culturali e naturali (IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema informativo biblioteche l'eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano.

Art. 8 bis

Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(prima aggiunto articolo da art. 17 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificato comma 5 da art. 50 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, successivamente inserito comma 4 bis da art. 23 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

1. *Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*

2. *La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*

3. *La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:*

- a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;*
- b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;*
- c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.*

4. *Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).*

4 bis. *La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).*

5. *La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo....*

Art. 9

Linguaggio di genere e lessico delle differenze

1. *La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.*

2. *La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative.*

3. *Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere.*

4. *Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati.

TITOLO IV **Salute e benessere femminile**

Art. 10

Medicina di genere e cura personalizzata

1. La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall' articolo 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.
2. Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della Regione Emilia-Romagna valorizzano l'approccio di genere nella cura e nell'assistenza di donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un'informazione corretta ed equa sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l'attività scientifica e di ricerca secondo l'ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere; realizzano un'attività formativa professionale permanente con l'obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro.
3. La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento.
4. Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell'organizzazione del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nell'uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia.
5. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, in forza degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l'approccio equity oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Art. 11

Rete dei servizi e presidi territoriali

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.
2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari, nell'ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case della salute, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere delle donne e delle ragazze in un'ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.
3. A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e tecnologiche per facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi precoce, educazione alla sessualità e all'affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto del percorso nascita, dell'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo dell'ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale.
4. L'approccio di genere, l'integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie della rete socio-sanitaria territoriale nell'organizzazione e nelle prestazioni sanitarie territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza, sulla produttività.
5. In particolare l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell'Emilia-Romagna, per promuovere piattaforme formative in tema di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

garanzie di equità, rispetto delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori.

6. Nell'ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute femminile, nella logica di promuovere l'equità, ridurre le disuguaglianze e favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

7. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato "codice di prevenzione" dedicato a chi subisce violenza, per l'accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in particolare di violenza domestica, nonché l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza.

8. Nell'organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi dell'ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell'utenza tutta, con particolare riguardo per le disabilità.

Art. 12

Sport e qualità del tempo libero

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.

2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti Locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.

4. La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.

TITOLO V

Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere

Art. 13

Violenza di genere

(aggiunto comma 2 bis. da art. 12 L.R. 1 agosto 2019, n. 15)

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:

- a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'invulnerabilità della persona;
- b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne;
- c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
- d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
- e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.

2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità.

Art. 14

Centri antiviolenza

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale.
2. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza.
3. Ai sensi dell' articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.
4. Per la definizione dei percorsi di presa in carico, delle modalità di collaborazione tra soggetti della rete, dei livelli di prestazione e criteri di accesso, previo parere delle competenti commissioni assembleari, vengono emanate dalla struttura regionale competente apposite linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. La gestione dei centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.
6. I centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
7. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata che inviano alla Regione per le finalità di cui al presente titolo.
8. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore secondo i principi di efficienza ed efficacia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il coordinamento dei centri antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e consistenza della propria attività alle Commissioni assembleari competenti.
9. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche di cui al presente articolo, coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere.

Art. 15

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.
2. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio che applicano la metodologia di accoglienza contenuta in una carta dei servizi rispettosa delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Le case rifugio possono essere promosse da enti locali, associazioni o organizzazioni in forma singola o associata che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.
4. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili a disposizione e non produttivi di reddito da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo.
6. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

7. Il Comune, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, può individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

Art. 16

Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema.

2. La Regione favorisce, attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro e la formazione professionale, azioni che sostengano le donne ad uscire dalla violenza fisica, economica e psicologica anche attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo e formativo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, i servizi per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e professionali, i centri antiviolenza e le consigliere di parità.

Art. 17

Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza

1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d'intervento individuate.

2. Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, l'organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità.

3. Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea legislativa, sentita la Commissione per la parità in sede referente.

4. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18

Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto.

2. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il responsabile.

3. Per l'esercizio delle funzioni di osservatorio, la Regione promuove le collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale.

4. Le attività dell'osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale.

5. La struttura cui sono assegnate le funzioni di osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) supporto delle politiche regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acquisisce le fonti ufficiali sui temi di genere e sulla violenza di genere, rileva sistematicamente i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS), costruisce e gestisce le banche dati a fini statistici e di ricerca, definisce metodologie di analisi delle diverse tipologie di dati, e le loro integrazioni, e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna;

b) promuove, anche in collaborazione con la Rete dei Centri antiviolenza, l'utilizzo di strumenti per la valutazione dell'efficacia delle politiche di genere;

c) collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito con legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sui dati di comune interesse, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali coinvolti nello studio della violenza contro le donne;

d) realizza mappe aggiornate per l'utenza sulla rete dei servizi a disposizione e sostiene all'uopo campagne d'informazione.

Art. 19

Formazione regionale

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio.

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

Art. 20

Interventi per uomini maltrattanti

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità.

2. L'esito dei programmi attivati per lo scopo di cui al comma 1 sarà presentato annualmente alle Commissioni assembleari competenti.

Art. 21

Interventi per minori testimoni di violenza di genere

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013, attua interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, mediante linee di intervento previste dal Piano regionale contro la violenza di cui all'articolo 14.

Art. 22

Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostiene anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono e per la tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l'emersione e il monitoraggio del fenomeno, l'informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi territoriali.

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

Art. 23

Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà.

2. Nell'ambito delle funzioni di osservatorio della Regione di cui all'articolo 18, si attiveranno strumenti di monitoraggio del fenomeno in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza, mediatrici culturali, associazioni e comunità di migranti.

Art. 24

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei limiti delle proprie competenze:

a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

b) promuove la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi rilevati avvalendosi anche delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 18.

Art. 25

Misure per la sicurezza urbana

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell'accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia integrata, accessibilità e vitalità dei contesti, collegamenti senza barriere, cura del territorio e aggregazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di un sistema integrato di sicurezza di cui alla legge regionale n. 24 del 2003.

2. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza di donne e uomini sui temi della sicurezza, la Regione sostiene e promuove l'attività di formazione della polizia locale, i protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di formazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole e di indagine nel mondo scolastico, di informazioni utili per le donne che subiscono violenza nell'ambito delle linee di indirizzo di cui all'articolo 17.

Art. 26

Costituzione di parte civile

1 La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza sulle donne.

2. La Regione in tali circostanze si avvale anche della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati istituita con articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003.

3. La Regione incentiva l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

TITOLO VI

Lavoro e occupazione femminile

Art. 27

Misure per la crescita equa e inclusiva

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.

2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.

3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall' articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all' articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.

Art. 28

Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:

a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;

b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;

c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;

d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;

e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell' articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;

g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

Art. 29

Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.
2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.
3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.

Art. 30

Etichetta di diversità e parità di genere

1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.
2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.
3. L'assegnazione dell'etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.

Art. 31

Imprenditoria femminile e professioni

(aggiunto comma 2 bis da art. 26 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.
2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:
 - a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
 - b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
 - c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
 - d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.
- 2 bis. *Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal.*
3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.

Art. 32

Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

legittima aspirazione di maternità.

2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dell'Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionali e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.

Art. 32 bis

Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale (aggiunto da art. 7 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

1. *L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).*

2. *Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.*

3. *La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.*

4. *La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.*

5. *L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.*

6. *La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.*

TITOLO VII

Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura

Art. 33

Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione

1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell' articolo 37, primo comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.

3. A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi della normativa vigente:

a) predispone analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per individuare forme di flessibilità nell'assistenza agli anziani e nell'educazione dei bambini e delle bambine, per promuovere cultura della

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli stereotipi di ruolo;

b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella vivibilità delle città;

c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie;

d) favorisce l'implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l'infanzia e l'adolescenza, ai servizi di assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi;

e) riconosce e sostiene l'attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale come disciplinato dalla normativa di settore;

f) adotta nell'ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale.

4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, stimolo, formazione di cui all' articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) relativamente all'adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione.

TITOLO VIII

Rappresentazione femminile nella comunicazione

Art. 34

Discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

a) amministrazioni statali competenti;

b) enti territoriali e loro associazioni;

c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

e) Ordine dei giornalisti;

f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.

5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

TITOLO IX

Cooperazione internazionale

Art. 35

Relazioni globali per la parità

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l'attività e l'iniziativa dei soggetti di cui all' articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle associazioni femminili, reti di donne impegnate

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

nella cooperazione internazionale e network transnazionali di riconosciuta valenza europea.

2. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell'osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione.

3. La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di contributo predisposti ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l'esito con cadenza annuale.

TITOLO X

Strumenti del sistema paritario

Art. 36 *Bilancio di genere*

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa stabiliti, e comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio.

2. Il bilancio di genere:

- a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;
- b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico.

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.

4. La Giunta regionale cura l'attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento del personale nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 37 *Statistiche di genere*

1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 38 *Tavolo regionale permanente per le politiche di genere*

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'articolo 39.

2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.

3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.

4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.

Art. 39 *Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali*

1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.

2. L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'articolo 40.

Art. 40 *Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere*

1. L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.

2. Di norma l'Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.

3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.

4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

5. La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.

6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.

Art. 41

Centro regionale contro le discriminazioni

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell' articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 42

Conferenza delle elette

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.

2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.

3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.

4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.

5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.

6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

Art. 42 bis

Valutazione dell'impatto di genere ex ante (aggiunto da art. 39 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell'impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.

2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

3. La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:

a) gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell'uguaglianza di

genere e della democrazia paritaria;

b) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;

c) l'assegnazione delle risorse di bilancio;

d) la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;

e) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);

f) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;

g) l'idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l'effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;

h) l'eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull'impatto di genere.

4. La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

5. La Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi qualitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.

6. Tutte le valutazioni previste dal presente articolo sono rese pubbliche.

TITOLO XI

Sistema di verifica e di valutazione

Art. 43

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 17 e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;

b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 16;

c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'obiettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;

d) l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

Art. 44

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l'Area di integrazione prevista all'articolo 39 è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 2006.

Art. 45

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna (1)

Numero della legge: 4

Data: 19 marzo 2014

Numero BUR: 23

Data BUR: 20/03/2014

L.R. 19 Marzo 2014, n. 4

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna (1)

Art.1

(Principi, oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi.
2. La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna;
 - b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
 - c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;
 - d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta e lo sfruttamento di donne e minori, le mutilazioni genitali femminili; (1a)
 - e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.

Art. 2

(Interventi regionali) (2)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare:
 - a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;
 - b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna;
 - c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i

minori;

e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;

f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

g) promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne;

h) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali;

h bis) promuove incentivi alle aziende per favorire il telelavoro e lo smart working di lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 12; **(2a)**

i) può individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso alle strutture di cui all'articolo 4;

j) promuove percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonché azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo;

k) sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell'ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali;

l) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori i profili professionali con competenze specifiche in materia e il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in équipe multidisciplinare; **(2b)**

m) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;

n) promuove percorsi formativi nell'ambito della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria;

o) sostiene attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio;

p) promuove appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano;

p bis) riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell'eliminazione della violenza contro le donne ed i minori; **(2c)**

p ter) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del terzo settore e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, da matrimoni forzati, da mutilazioni genitali femminili, al fine di creare una rete di tutela delle donne e dei minori a rischio; **(2c)**

p quater) promuove la formazione e l'informazione di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), denominata "Codice Rosso", tramite una serie di azioni preventive attuate all'interno di scuole, ospedali ed altri luoghi pubblici; **(2c)**

p quinquies) sostiene interventi volti al contrasto della violenza perpetuata nei confronti delle donne in stato di gravidanza. **(2c)**

p sexies) promuove e sostiene, previa stipula di appositi accordi con gli ordini professionali, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari, gli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, una formazione mirata volta a fornire la conoscenza di un linguaggio e una modalità corretta di narrazione e comunicazione degli episodi di violenza che evitino il perpetuarsi di forme di vittimizzazione secondaria della donna. **(2d)**

2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 si conformano al rispetto della dignità, della libertà di espressione, della piena e libera realizzazione di ogni persona.
3. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3

(Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne)

1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia **(3)**, con i seguenti compiti:
 - a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'articolo 2 per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di cui all'articolo 4;
 - b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 7;
 - c) promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne;
 - d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La composizione della cabina di regia è individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione. I membri della cabina di regia sono scelti anche tra le strutture di cui all'articolo 4 e svolgono l'attività gratuitamente, salvo rimborso delle spese debitamente documentate. **(4)**
3. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della cabina di regia è assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di pari opportunità.

Art. 4

(Strutture antiviolenza)

1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni iscritte nell'Albo di cui all'articolo 6 bis; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione alcuna, ed, in particolare, comprendono:**(4a)**
 - a) centri antiviolenza;
 - b) case rifugio;
 - c) case di semiautonomia.
3. L'attività delle strutture di cui al comma 1 è integrata dall'attività di tutti gli organismi autonomi presenti sul territorio che operano con la metodologia di cui al comma 1 e che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza, anche in situazioni di emergenza, quali sportelli antiviolenza e case d'accoglienza in emergenza.
4. La Regione, Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalità di gestione delle strutture di cui al presente articolo. **(4c)**
- 4 bis. Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni.**(4d)**

Art. 5

(Centri antiviolenza e case rifugio)

1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.
2. I centri antiviolenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile.
3. I centri antiviolenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena.
4. I centri antiviolenza, in particolare, offrono:
 - a) ospitalità;
 - b) orientamento legale;
 - c) consulenza psicologica;
 - d) assistenza sociale;
 - e) assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna;
 - f) supporto ai minori vittime di violenza assistita.
5. Ogni centro antiviolenza e casa rifugio garantisce l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.
6. Il centro antiviolenza viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, come centro di sostegno, soccorso e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti.
7. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze pervenute l'ubicazione del centro antiviolenza per il proprio territorio.
8. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato ad una casa rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.
9. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti ed, in particolare, a Roma capitale, può essere prevista l'apertura di più centri antiviolenza utilizzando sedi di proprietà pubblica.
10. Ogni centro antiviolenza viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.
11. Il centro antiviolenza mantiene, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio.
12. Le strutture antiviolenza, anche in collaborazione con altri soggetti e le associazioni delle donne che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipe multidisciplinari.

Art. 6 **(Case della semiautonomia)**

1. Le case di semiautonomia di cui all'articolo 4 comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:
 - a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
 - b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
 - c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.
2. Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.
3. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

Art. 6 bis

(Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza) **(4b)**

1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito denominato Albo.
2. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e sono in possesso dei requisiti ulteriori stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare, i requisiti ulteriori di esperienza e professionalità per l'iscrizione nell'Albo, nonché i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.

Art. 7

(Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8, il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato piano.(4.1)
2. Il piano è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;
 - b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza;
 - c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalla violenza di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi;
 - d) individua gli interventi di cui all'articolo 2 da realizzare nel triennio e stabilisce l'ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati.

Art. 7bis

(Sostegno per il patrocinio legale) (4.2)

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso qualora l'interessata vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione (8), sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base della condizione reddituale della vittima.
3. La Regione stipula un apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti nell'elenco di cui al precedente periodo si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

4. Il protocollo di cui al comma 3, tra l'altro, prevede:

- a) le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;

- b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
- c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
- d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;
- e) le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;
- f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini.

Art. 8

(Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio.

2 All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:

a) assessore regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

abis) Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato; **(4.3)**

b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;

b bis) Presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato; **(4.4)**

c) tre rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio regionale;

d) tre rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) consigliere di parità regionale;

g) presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'articolo 73 dello Statuto.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente. **(5)**

5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

6. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9

(Compiti e funzioni dell'Osservatorio) (6)

1. L'Osservatorio in particolare:

a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione;

b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);

c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione del principio di pari opportunità al fine di contrastare gli stereotipi di genere negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro e per favorire, in particolare, il superamento del divario esistente in ordine alle competenze, all'occupazione e alla progressione di carriera delle donne nelle discipline e nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM); **(6b)**

d) promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna, anche attraverso l'attività di informazione socioeconomica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio;

e) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l'efficacia degli interventi regionali;

e bis) raccoglie i dati relativi alla parità retributiva nelle imprese operanti sul territorio regionale elaborati dalle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e attività produttive, anche avvalendosi dei dati forniti dalle Camere di commercio. **(6a)**

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università.

Art. 10 **(Clausola valutativa) (6.1)**

1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:

a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate;

b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.

Art. 11 **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) **legge regionale 15 novembre 1993, n. 64** (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio);

b) **legge regionale 14 maggio 2009, n. 16** (Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne).

Art. 12 **(Disposizioni finanziarie) (7)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato: "Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000,00 iscritte nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Per l'anno finanziario 2014, nel Fondo confluiscono, altresì, le ulteriori risorse iscritte nello stesso programma della medesima missione, stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 concorrono con le risorse già assegnate dagli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.

Art. 13 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 marzo 2014, n. 23

(1a) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Al riguardo, vedi la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 667, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 23 ottobre 2014, n. 85 e la delierazione della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 806, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 2 dicembre 2014, n. 96

(2a) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(2b) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2c) Lettera aggiunta dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2d) Lettera aggiunta dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(3) Vedi deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 923 “Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3: Istituzione della Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne” (BUR 15 Gennaio 2015, n. 5)

(4) Vedi deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 923 “Legge regionale 19 marzo 2014 n.4, articolo 3: Istituzione della Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne” (BUR 15 Gennaio 2015, n. 5) e decreto Presidente della Regione Lazio 24 marzo 2015, n. T00046 “Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, art. 3 – punto 2. Nomina componenti della Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne” (BUR 31 Marzo 2015, n. 26, so. n. 1)

(4a) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4b) Articolo inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4c) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16

(4d) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16

(4.1) Vedi deliberazione Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 845 “L.R. 19 marzo 2014 n. 4, art. 7. Approvazione Piano Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019” (BUR 28 dicembre 2017, n. 104, s.o. n. 1)

(4.2) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8; vedi al riguardo anche la disposizione transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

(4.3) Lettera inserita dall'articolo 20, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7

(4.4) Lettera inserita dall'articolo 20, comma 2, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7

(5) Vedi deliberazione Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 339 “Legge regionale 19 Marzo 2014, n. 4 art.8 co. 4 – Composizione, modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne.” (BUR 24 giugno 2014, n. 50, suppl. n. 1); deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 416 “Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 art. 8 comma 4. Revoca della DGR n. 339 del 10.06.2014 recante “Composizione, modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne”. (BUR 27 luglio 2017, n. 60, so n. 2); deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2018, n. 622 "Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, art. 8 comma 4. Revoca della DGR n. 416 del 18 luglio 2017 recante "Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, art. 8,

comma 4. Revoca della DGR n. 339 del 10.06.2014 recante "Composizione, modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne". (BUR 13 novembre 2018, n. 92 s.o. n. 1)

(6) Vedi deliberazione Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 667 (BUR 23 ottobre 2014, n. 85) e deliberazione Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 806 (BUR 2 dicembre 2014, n. 96)

(6a) Lettera inserita dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7

(6b) Lettera modificata dall'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3

(6.1) Vedi Relazione annuale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 presentata al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2016

(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 500 "Programmazione delle risorse stanziata per l'anno 2017 per un importo pari ad € 500.000,00 ai sensi della Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 recante: "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo-donna" (Bur 22 agosto 2017, n. 67)

(8) Vedi deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2020, n. 289 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 dicembre 2019, n. 99

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 3 luglio 2012, n. 11 ⁽¹⁾.**Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza. ⁽²⁾**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 luglio 2012, n. 27, Supplemento.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° agosto 2014, n. 10/2286*, la *Delib.G.R. 19 dicembre 2014, n. 10/2960*, la *Delib.G.R. 19 dicembre 2016, n. 10/6008* e la *Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 11/1496*.

Articolo 1**Principi e finalità.**

1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Articolo 2**Obiettivi. ⁽⁵⁾**

1. La Regione, in particolare:

a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza;

b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica, nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge; ⁽³⁾

d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;

e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;

f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondate sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri antiviolenza;

g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*.

1-bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s'intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s'intendono gli orfani nel significato di cui all'*articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4* (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). ⁽⁴⁾

(3) Lettera così modificata dall'*art. 20, comma 1, lett. a), L.R. 30 dicembre 2019, n. 23*, entrata in vigore il 31 dicembre 2019.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 1, lett. b), L.R. 30 dicembre 2019, n. 23*, entrata in vigore il 31 dicembre 2019.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 ottobre 2013, n. 10/861* e la *Delib.G.R. 18 settembre 2015, n. 10/4046*.

Articolo 3

Rete regionale antiviolenza.

1. La rete regionale antiviolenza per l'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza è costituita:

a) dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla *legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS; ⁽⁶⁾

c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:

1) enti locali in forma singola o associata;

2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;

3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d'intesa o in forma consorziata. ⁽⁷⁾

2. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:

a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;

b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;

c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;

d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 9.

3. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.

4. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza. ⁽⁹⁾

5. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività di cui al comma 2.

6. È istituito con deliberazione della Giunta regionale l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo. ^{(8) (10)}

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34*, entrata in vigore il 31 dicembre 2016. Il testo precedente le modifiche era così formulato: «b) dai centri antiviolenza e le case di accoglienza, già esistenti, gestiti da soggetti o associazioni iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità) e negli altri albi e registri regionali;».

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34*, entrata in vigore il 31 dicembre 2016. Il testo precedente le modifiche era così formulato: «c) dai centri antiviolenza già presenti nelle strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere, dei presidi ospedalieri e delle fondazioni degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).».

(8) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34*, entrata in vigore il 31 dicembre 2016. Il testo precedente le modifiche era così formulato: «6. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di adesione alla rete regionale antiviolenza.».

(9) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 6 giugno 2014, n. 10/1937*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2015, n. 10/4047*, la *Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5808*, la *Delib.G.R. 4 dicembre 2017, n. 10/7470*, la *Delib.G.R. 17 giugno 2019, n. 11/1754* e la *Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 12/1223*.

(10) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 14 giugno 2017, n. 10/6712* e la *Delib.G.R. 9 ottobre 2023, n. 12/1073*.

Articolo 4

Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. ⁽¹¹⁾

1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato Piano quadriennale.

2. Il Piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.

3. Il Piano quadriennale è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta e sentito il Tavolo di cui all'articolo 5.

(11) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.C.R. 25 febbraio 2020, n. XI/999*.

Articolo 5

Coordinamento della rete e Tavolo permanente.

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni di cui all'articolo 11 della L.R. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera w), della L.R. 3/2008.

2. I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le funzioni di cui all'articolo 13 della L.R. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della L.R. 3/2008.

3. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente legge con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

4. La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) e c) ⁽¹²⁾.

(12) Vedi la *Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 9/4587*.

Articolo 6

Interventi di sensibilizzazione e prevenzione.

1. La Regione:

a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la

sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;

b) promuove, all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche; ⁽¹³⁾

c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti *non profit*, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;

d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.

(13) In attuazione della presente lettera vedi la *Delib.G.R. 16 settembre 2019, n. 11/2132* e la *Delib.G.R. 8 novembre 2021, n. 11/5473*.

Articolo 7

Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime. ⁽¹⁴⁾

1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all'accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano quadriennale.

2. I progetti antiviolenza possono prevedere:

a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;

b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;

c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

(14) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 17 novembre 2020, n. 11/3842*.

Art. 7-bis

Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita. ^{(15) (16)}

1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 20, comma 1, lett. c), L.R. 30 dicembre 2019, n. 23*, entrata in vigore il 31 dicembre 2019.

(16) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 3 novembre 2020, n. 11/3760*.

Articolo 8

Formazione.

1. La Regione promuove e favorisce:

a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;

c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.

2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.

3. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture di cui all'articolo 3.

Articolo 9

Attività di monitoraggio.

1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne. L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 10

Contributi e destinazione di immobili.

1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
 - a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all'articolo 4;
 - b) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, comma 6;
 - c) le unità d'offerta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); ⁽¹⁷⁾
 - c-bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita ⁽¹⁸⁾.
4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per le finalità della presente legge.
6. I comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall'*articolo 14 del Reg. reg. 10 febbraio 2004, n. 1* (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)).

(17) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34*, entrata in vigore il 31 dicembre 2016. Il testo precedente le modifiche era così formulato: «3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:

a) gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le fondazioni IRCCS;

b) i soggetti che gestiscono le unità d'offerta anche sperimentali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e associazioni e movimenti per le pari opportunità, iscritti nei rispettivi albi e registri istituiti con legge regionale e che abbiano tra i propri scopi prevalenti la lotta alla violenza contro le donne.».

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 1, lett. d), L.R. 30 dicembre 2019, n. 23*, entrata in vigore il 31 dicembre 2019.

Articolo 11

Clausola valutativa. ⁽¹⁹⁾

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, la Giunta regionale,

anche avvalendosi del Tavolo permanente, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;

b) in quale misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;

c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;

d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;

e) quale andamento e quali caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;

f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.

2. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. o), L.R. 25 marzo 2021, n. 3*, entrata in vigore il 13 aprile 2021. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 11 - Clausola valutativa. 1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;

b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;

c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;

d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;

e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;

f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.

2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull'attività svolta.».

Articolo 12

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale approva il Piano quadriennale di cui all'articolo 4, con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.3.2.210 "Fondo per altre spese correnti".

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB21291 "Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori" è incrementata di euro 1.000.000,00.

4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4-bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all'articolo 7-bis è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 05 "Interventi per le famiglie" - Titolo 1 "Spese correnti". Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. ⁽²⁰⁾

(20) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. e), L.R. 30 dicembre 2019, n. 23, entrata in vigore il 31 dicembre 2019.

Articolo 14

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

► Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 (Versione vigente)

"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Capo I.

Principi generali

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

2. La Regione inoltre:

- a)** condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1 ;
- b)** sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;
- c)** assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;
- d)** promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a)** violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b)** violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
- c)** genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d)** violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile;
- e)** tratta: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati;
- f)** vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b);
- g)** stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;
- h)** identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;
- i)** orientamento sessuale: la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;
- l)** violenza assistita: l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
- l bis)** abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di persone di minore età in attività sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.^[1]

2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Art. 3.*(Competenze della Regione)***1.** La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all' articolo 1 :

- a)** promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;
- b)** favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;
- c)** sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno

psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;

e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;

f) promuove all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri la presenza di specifiche équipes a sostegno delle donne vittime di violenza;

g) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere estendendola su tutto il territorio regionale;

h) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";

i) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti;

l) assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;

m) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all' articolo 22 ;

n) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera regionale di parità, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime;

o) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio;

p) promuove azioni di sostegno verso le donne e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo;

q) segnala al Difensore civico ogni fatto ascrivibile ai reati previsti dall' articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della costituzione di parte civile al processo.

Art. 4.

(Competenze delle province e della Città metropolitana)

1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il Difensore civico regionale.

Art. 5.*(Tavolo di coordinamento permanente regionale)*

- 1.** Presso la Giunta regionale è istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario di cui all' articolo 19 , quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.
- 2.** Con cadenza almeno semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipes multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, nonché delle associazioni ed organizzazioni del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.
- 3.** La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.
- 4.** Il regolamento di cui all' articolo 25 individua le istituzioni, gli enti, i servizi e le organizzazioni chiamati a far parte del tavolo di coordinamento regionale, nonché le modalità organizzative di lavoro.

Capo II.*Strumenti***Art. 6.***(Istituzione dei centri antiviolenza)*

- 1.** Nella Città metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
- 2.** I centri antiviolenza sono promossi:
 - a)** dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
 - b)** dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
 - c)** dai soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.
- 3.** I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.
- 4.** I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera.
- 5.** Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori.
- 6.** I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.

7. Ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi di cui alla presente legge.

8. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento delle reti interistituzionali sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

9. La Regione si impegna a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

(Case rifugio)

1. Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza di cui al comma 3 , con esclusione dell'accesso diretto.

3. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita quotidiana.

5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti.

7. Le case rifugio assicurano attività di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformità con quanto previsto all' articolo 21 .

8. Ai sensi di quanto stabilito dall' articolo 5 bis, comma 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 , (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , le case rifugio sono promosse da:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.

10. Le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla L.r. 1/2004 .

- 11.** Le case rifugio, delle quali possono essere titolari gli enti ed i soggetti di cui al comma 8 , lettere a), b) e c), sono gestite in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi. In quest'ultimo caso, l'affidamento della gestione della casa rifugio a titolarità pubblica deve avvenire in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi.
- 12.** Gli organismi di cui al comma 8 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle case rifugio.

Art. 8.

(Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

- 1.** Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.
- 2.** Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:
 - a)** ad avere sede in Piemonte;
 - b)** ad essere istituiti dagli enti ed organizzazioni di cui all' articolo 6, comma 2 ;
 - c)** ad essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6 .
- 3.** Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:
 - a)** ad avere sede in Piemonte;
 - b)** ad essere istituite dagli enti ed organizzazioni di cui all' articolo 7, comma 8 ;
 - c)** ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 ;
 - d)** ad essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 .
- 4.** La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.
- 5.** Nell'albo regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede.
- 6.** Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa.
- 7.** L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
- 8.** L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Capo III.

Attività ed azioni

Art. 9.

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

- 1.** La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
 - a)** promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne;
 - b)** promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;

c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 10.

(Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza, dell'Ufficio scolastico regionale, del Difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;
- b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione e dei social network;
- c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 11.

(Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile)

- 1.** La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
- 2.** La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte (CORECOM) favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
- 3.** La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.
- 4.** Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

- 5.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
- a)** le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b)** l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c)** l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d)** l'Ordine dei giornalisti del Piemonte;
 - e)** gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 12.

(Attività di informazione)

- 1.** La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, del Difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
- a)** promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
 - b)** adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo IV.

Interventi

Art. 13.

(Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)

- 1.** La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.
- 2.** Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso anche psicologico condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali.
- 3.** Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.
- 4.** Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita del destinatario dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.
- 5.** I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

Art. 14.*(Violenza assistita)*

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall' articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno- infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all' articolo 2 .

2. I servizi di cui al comma 1 , in particolare:

- a)** assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;
- b)** assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;
- c)** assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;
- d)** assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
- e)** assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
- f)** assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

Art. 14 bis.^[2]*(Abuso sessuale on-line)*

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno):

- a)** promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;
- b)** promuove iniziative di formazione a più livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per prevenire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento.

Art. 15.*(Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)*

- 1.** La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI):
 - a)** promuove, in collaborazione con gli enti locali, in attuazione dell' articolo 3, comma 1, lettera o) , la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;
 - b)** sostiene gli enti locali, i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di cui all' articolo 6 della l.r. 7/2006 e gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, nella realizzazione dei programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nella realizzazione delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.
- 2.** La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1 , rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalità adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore età.
- 3.** La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1 , azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.

Art. 16.

(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

- 1.** La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
 - a)** promuove iniziative di sensibilizzazione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera p) e di formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 - b)** promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 - c)** promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.

Art. 17.

(La rete sanitaria contro la violenza)

- 1.** La rete sanitaria contro la violenza costituisce uno dei nodi della complessiva rete sanitaria regionale ed è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente e con le associazioni di volontariato, e comprende i servizi dell'emergenza territoriale 118 e, a livello ospedaliero, il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale e

personale che opera nei consultori o personale specializzato nel settore sanitario e che opera sul territorio.

2. La composizione della rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento regionale per garantirne il buon funzionamento a livello territoriale.

3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1.

4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.

5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza domestica o sessuale, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso l'invio all'equipe multiprofessionale di cui all' articolo 18, comma 3.

6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, possono rivolgersi per una consulenza al centro antiviolenza o all'equipe multiprofessionale di cui all' articolo 18, comma 3.

7. Il servizio dell'emergenza territoriale 118 nel soccorrere una vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio al DEA.

8. Nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con sé figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.

9. E' garantita l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.

Art. 18.

(Istituzione del codice rosa)

1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravità, visibile ai soli operatori sanitari.

2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa l'equipe multiprofessionale di cui al comma 3 e avvia il percorso rosa cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

3. L'equipe multiprofessionale è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e di altre figure ritenute utili alla presa in carico e garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.

4. Negli ospedali privi di DEA di I e II livello, in presenza di un sospetto caso di violenza, gli operatori applicano i protocolli per la presa in carico delle vittime di violenza ed attivano il codice rosa di cui al comma 1; se privi di competenze locali, richiedono l'intervento dell'equipe multiprofessionale territorialmente più vicina, appartenente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

Art. 19.

(Il centro esperto sanitario)

1. Per la violenza sessuale e per i gravi episodi di violenza domestica è istituito un centro esperto sanitario con funzioni, oltre che di presa in carico delle vittime che ad esso si rivolgono, di supporto

agli specialisti e alle specialiste delle altre aziende sanitarie regionali, di coordinamento della rete regionale sanitaria, di azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai pazienti, di formazione specifica per chi opera nel settore sanitario regionale.

2. Il centro esperto sanitario è organizzato secondo un modello interdisciplinare e multiprofessionale, che coinvolge figure professionali necessarie alla presa in carico e specializzate nei settori della ginecologia, pediatria, psicologia, infermieristica, servizio sociale, medicina o infermieristica DEA ed altre figure ritenute utili alla presa in carico.

Art. 20.

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.

3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.

Art. 21.

(Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai corsisti.

2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ad operatrici in possesso di comprovata esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.

3. La Regione mette a disposizione, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4 , commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.

5. La Regione promuove attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Capo V.

Programmazione regionale

Art. 22.

(Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo è utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, un regolamento che definisce:

- a)** la dotazione finanziaria del Fondo, le modalità di implementazione e di gestione;
- b)** i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima;
- c)** l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
- d)** i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo;
- e)** le modalità di informazione e promozione del Fondo;
- f)** le modalità di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
 - 1)** a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
 - 2)** i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;
- g)** tutte le altre modalità utili all'attuazione del presente articolo.

4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

5. La convenzione di cui al comma 4, tra l'altro, prevede:

- a)** le modalità di individuazione delle e dei professionisti;
- b)** le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
- c)** le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
- d)** le modalità di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio;
- e)** le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;

f) le modalità di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli ordini.

Art. 23.

(Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)

- 1.** La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all' articolo 5 .
- 2.** Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all' articolo 6, comma 8 .

Art. 24.

(Monitoraggio e raccolta dati)

- 1.** La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.
- 2.** L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all' articolo 2 , in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
- 3.** La Regione coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attività formative rivolte agli operatori e operatrici.
- 4.** La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.
- 5.** La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.
- 6.** Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.
- 7.** Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovrazionali.

Art. 25.

(Regolamento attuativo)

- 1.** Fermo restando il regolamento di cui all' articolo 22, comma 3 , la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto un ulteriore regolamento che definisce:
 - a)** i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché le modalità organizzative e le attività degli stessi;

- b) gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della collocazione;
- c) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
- d) le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario di cui all' articolo 19 ;
- e) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri antiviolenza e di tutti coloro che con essi intervengono;
- f) le modalità di accesso ai centri antiviolenza;
- g) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
- h) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza;
- i) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei centri antiviolenza;
- l) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera i) .

Capo VI.

Valutazione

Art. 26.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all' articolo 23 , presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
 - b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
 - c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;
 - d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
 - e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
 - f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV , e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di cui all' articolo 22 , con particolare riferimento a:
 - a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;

- b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo;
 - c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
 - d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;
 - e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
 - f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
- a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 ;
 - b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
 - c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all' articolo 23 .
6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 28 .

Capo VII.

Norme transitorie, finanziarie ed abrogative

Art. 27.

(Norme transitorie)

- 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all' articolo 23 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Fino all'entrata in vigore della presente legge e dei nuovi regolamenti regionali previsti rispettivamente al comma 3 dell'articolo 22 ed all' articolo 25 , continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 , 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti') e 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 'Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio ').

Art. 28.

(Norme finanziarie)

- 1.** Agli oneri per l'attuazione degli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 20, 21 e 26, quantificati nel bilancio 2016-2017 in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio 2016-2018, ripartiti in euro 300.000,00 per la spesa corrente e in euro 200.000,00 per la spesa in conto capitale, entrambi nella missione 12, programma 12.04, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 12, programma 12.10 e con le risorse della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria. Una quota non inferiore a euro 100.000,00, rispetto al finanziamento previsto per il 2016 e 2017, viene riservata per il sostegno degli interventi a favore delle vittime di tratta di cui all' articolo 15 . ^[3]
- 2.** Agli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all' articolo 22 , quantificati nel biennio 2016-2017 in euro 150.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della missione 12, programma 12.04, che presenta la necessaria copertura finanziaria. ^[4]
- 3.** Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell' articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.
- 4.** I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purchè da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 29.

(Abrogazioni)

- 1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a)** legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti);
 - b)** legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio).

Note:

►^[1] La lettera l bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 del 2017.

►^[2] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 107 della legge regionale 16 del 2017.

►^[3] Nel comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola "14" sono state aggiunte le parole "14 bis," ad opera del comma 1 dell'articolo 108 della legge regionale 16 del 2017.

►^[4] Nel comma 2 dell'articolo 28 le parole "programma 12.10" sono state sostituite dalle parole "programma 12.04" ad opera del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 24 del 2016.

REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2023

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 23-6227

Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2022-2024.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4, che prevede all'art. 23 comma 1, che la Giunta regionale, "sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5;

dato atto che, secondo quanto previsto all'art. 23 comma 2 della LR 4/2016, "il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8 della medesima legge.

Richiamata la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.2017 con cui l'Amministrazione regionale ha approvato il primo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, attuato a partire dal gennaio 2018 quale punto di riferimento programmatico per tutti i Centri antiviolenza e le Case rifugio iscritti a specifico albo regionale e che ha dispiegato i suoi effetti, in termini di obiettivi e azioni realizzati, sino a tutto l'anno 2021.

Considerato quindi che si è reso necessario procedere con l'approvazione di un nuovo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere per il triennio 2022-2024 e che, ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, nell'ambito del Tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza, la Direzione Sanità e Welfare ha coordinato una serie di incontri con alcuni soggetti referenti dei 21 Centri Antiviolenza e delle 13 Case Rifugio presenti sul territorio, al fine di garantire una riflessione congiunta ed un confronto sistematico sui temi oggetto della proposta di Piano, anche avvalendosi della qualificata esperienza maturata in questi anni dai Centri antiviolenza e delle Case Rifugio piemontesi;

dato atto inoltre che la bozza di Piano in tal modo elaborata è stata successivamente presentata e condivisa con il Coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio in data 29 ottobre 2021 e successivamente, in data 17 dicembre 2021, è stata presentata e condivisa in occasione di apposito incontro con tutti i soggetti previsti dall'art. 5, comma 2 della LR 4/2016;

dato atto che il testo definitivo recepisce le osservazioni e le proposte raccolte in occasione dei suddetti incontri, per quanto compatibili con le finalità del Piano e con la durata dello stesso;

dato atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente atto, in quanto è rinviata a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione degli interventi ed azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche;

acquisito il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso in data 5.12.2022;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

vista la D.G.R. n. 37-6229 del 22.12.2017 " Art.23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare, il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2022-2024, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione degli interventi ed azioni attuativi del presente Piano per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche;

- di dare atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente atto;

- di demandare alla Direzione Regionale Sanità e Welfare l'adozione di tutte le azioni necessarie per l'attuazione del presente piano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato



**PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI
PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE
2022-2024
in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016**

INDICE

I. Premessa	pag. 2
II. Analisi del contesto	pag. 3
III. Quadro normativo regionale	pag. 6
IV. Finalità	pag. 9
V. Obiettivi e Azioni	
Obiettivo 1: Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità	pag. 12
Obiettivo 2: Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa	pag. 16
Obiettivo 3: Interventi a sostegno delle donne minorenni/14-18 anni, minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici	pag. 20
Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza	pag. 26
Obiettivo 5: interventi per gli autori di violenza	pag. 29
Obiettivo 6: consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari	pag. 34
Obiettivo 7: percorsi di sostegno integrati per donne migranti	pag. 36
Obiettivo 8: attività di comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016	pag. 41
VI. Sistema di Governance	pag. 43
VII. Cronoprogramma	pag. 44
VIII. Quadro delle risorse	pag. 45
IX. Monitoraggio e Valutazione	pag. 48

I. Premessa

È dato riconosciuto, in tutto il mondo, che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini, che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato rispetto agli uomini, che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Siamo consapevoli dell'importante lavoro fino ad ora portato avanti da organismi internazionali, nazionali e territoriali, proprio per continuare a contrastare l'odioso fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, descritta all'art.3 della Convenzione di Istanbul¹ come *“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”*

La stessa Convenzione al medesimo art. comma b) introduce e descrive la violenza domestica, quale *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Infatti, il Consiglio d'Europa prima, e il Parlamento Italiano poi, che ratifica con la L.77² del 27 giugno 2013 la Convenzione di Istanbul, sottolineano l'importanza di individuare una serie di azioni in ottica di “prevenzione”, “protezione”, “punizione” e “politica” per intervenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Tuttavia, come già sottolineato nel precedente Piano Triennale delle Regione Piemonte, anni 2017-2020, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016³, il contrasto alla violenza non è una meta da raggiungere ma un punto di partenza per lo sviluppo e la sempre maggior diffusione di interventi efficaci di protezione e tutela delle donne e dei loro figli e delle loro figlie e per la realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nella vita sociale.

Proprio in questa direzione si muove l'attuale Piano Triennale che, nella sua stesura, ha fortemente voluto il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, riconoscendone la competenza ed esperienza, la capacità di operare in modo integrato con i servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno delle persone che subiscono violenza.

Il presente Piano, anche sulla scorta delle buone pratiche che si sono evidenziate nell'ambito del primo Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2020, approvato con DGR n. 37-6229 del 22.12.2017, si è posto l'obiettivo di individuare le criticità e difficoltà incontrate dalle donne, dai nuclei e dai servizi operanti a livello territoriali, per farle diventare ambito di lavoro e di intervento, quali elementi prioritari di individuazione ed investimento di risorse per poter procedere con nuove azioni finalizzate a proseguire, in modo sempre più sinergico e sempre più attuale, al contrasto della violenza contro le donne e dei loro figli e delle loro figlie minorenni. In tal senso il Piano rappresenta un contributo utile al consolidamento del processo di programmazione concertata di interventi ed azioni con i principali soggetti istituzionali e non attivi nel territorio regionale in materia di contrasto alla violenza di genere.

L'auspicio è di proporre e coordinare una serie di azioni su tutto il territorio regionale, affinché l'intera rete dei servizi socio assistenziali e sanitari possa muoversi in un'unica direzione con la consapevolezza che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011

² LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

³ Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

II. Analisi del contesto

Come noto i dati quantitativi sono solo uno dei tanti modi per narrare e descrivere un problema complesso come la violenza di genere contro le donne; nonostante la loro parzialità nei confronti di un fenomeno che vive prioritariamente nel sommerso della quotidianità, rappresentano comunque un fondamentale punto di partenza a cui fare riferimento per un suo riconoscimento.

Tra i più significativi:

- I dati ISTAT mostrano che in Italia, il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.
- Secondo il [Rapporto ISTAT 2019 sulle donne vittime di omicidi](#), delle 111 donne uccise nel 2019, 98 sono (88,3%) state uccise da una persona conosciuta. In particolare il 49,5% dei casi dal partner attuale, corrispondente a 55 donne, l'11,7%, dal partner precedente, pari a 13 donne, nel 22,5% dei casi (25 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nel 4,5% dei casi da un'altra persona che conosceva (amici, colleghi, ecc.) (5 donne). Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale o dall'ex e in misura maggiore rispetto agli anni precedenti (il 61,3% delle donne uccise nel 2019, il 54,9% nel 2018 e il 54,7% nel 2014).⁴
- Per l'anno 2020 nel periodo gennaio – luglio, i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale indicano un aumento del numero delle vittime di sesso femminile che passa da 56 a 59, effetto soprattutto dovuto all'aumento degli omicidi delle donne del mese di gennaio 2020.⁵
- Nel mese di marzo 2019 la Polizia di Stato ha registrato, in media, ogni 15 minuti una vittima di violenza di genere di sesso femminile. Maltrattamenti, stalking, abusi sessuali, fino alla forma più estrema di violenza: il femminicidio, commesso nella maggior parte dei casi in ambito familiare.

Questi dati evidenziano le gravi dimensioni di un fenomeno che costituisce un rilevante problema di salute pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. Nel triennio 2017-2019, secondo le risultanze dell'analisi condotta dal Ministero della Salute e dall'ISTAT sugli accessi al pronto soccorso rilevati dal Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza (EMUR) per approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza sono 16.140 per un numero totale di accessi in Pronto Soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza nell'arco del triennio pari a 19.166 (1,2 accessi pro capite).

Dai dati di accesso al Pronto Soccorso è emerso che le stesse donne nell'arco del triennio hanno effettuato anche altri accessi in Pronto Soccorso con diagnosi diverse da quelle riferibili a violenza.

Complessivamente il numero pro-capite di accessi per queste donne, a prescindere dalla diagnosi, è superiore a 5 e nella classe di età 18-44 anni è superiore a 6. Questo significa che una donna che ha subito violenza nell'arco del triennio torna in media 5/6 volte in Pronto Soccorso. Analizzando i dati per fascia di età, il 57% degli accessi è di donne che hanno tra 18 e 44 anni, il 24,4% hanno tra 45 e 64 anni, le minorenni costituiscono il 14,3% del totale e le donne con più di 64 anni sono il 4,3%.

Secondo una recente indagine dell'ISTAT sulle richieste di aiuto durante la pandemia, l'impossibilità di uscire di casa legata all'esigenza sanitaria del momento e le gravi perdite economiche e di lavoro di uno o di entrambi i partner, sono stati pesanti fattori di rischio per il riacutizzarsi delle situazioni di violenza. Man mano che le risorse economiche diventano più scarse, possono aumentare anche forme di abuso, di potere e di controllo da parte del partner.

⁴ Report ISTAT "Autori e vittime di omicidio in Italia", febbraio 2021 sito Ministero della Salute

⁵ Report ISTAT "[Omicidi di donne](#)", febbraio 2021 sito Ministero della Salute

Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking (promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio) sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%).

Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, in piena emergenza Covid-19, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2020, questo picco, sempre presente negli anni, è stato decisamente più importante dato che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del 2020, le chiamate sono più che raddoppiate (+114,1% rispetto al 2019).

La violenza segnalata quando si chiama il 1522 è soprattutto fisica (47,9% dei casi), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019).

Critica la situazione delle donne con problemi di salute o disabilità: secondo la ricerca "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014" ha subito violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi a fronte del 30% delle donne non disabili. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza limitazioni). Secondo questa stessa ricerca, inoltre, hanno subito comportamenti persecutori durante o dopo la separazione il 21,6% delle donne che presentano limitazioni fisiche gravi (contro il 14% della media), e presentano tassi elevati di violenza psicologica subita da ex partner le donne con limitazioni nel condurre le attività quotidiane (31,4% se gravi, 33,6% non gravi), rispetto alla media del 25% di donne senza limitazioni.

Riguardo gli autori delle violenze, i partner attuali delle donne continuano a mantenere il triste primato: nel 2020 il 57.1% degli autori delle violenze era il partner attuale. Rilevante è anche l'aumento delle violenze da parte dei familiari della donna: 18.5 % nel 2020 contro il 12,6% nel 2019.

Nei primi 5 mesi del 2020 sono state 20.525 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza (CAV), nell'8.6 % dei casi, il primo episodio di violenza riportata dalle donne è accaduto durante il *lockdown* dovuto alla pandemia ⁶.

Nello specifico del territorio regionale piemontese, i Centri antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale istituito con L.R. n. 4/2016 e che hanno operato sul territorio regionale nel 2020 sono stati 21 ed hanno avuto in carico 3090 donne, e 12 Case rifugio con la capienza complessiva per 98 posti di accoglienza. Da novembre 2021 si è aggiunta la 13a casa rifugio nell'ambito provinciale di Asti, portando la capienza complessiva a 102 posti ed ampliando ulteriormente la copertura del Servizio a tutto il territorio regionale, ad eccezione dell'ambito provinciale di Vercelli.

I posti attivati e/o di nuova attivazione di accoglienza di primo livello finanziati con DPCM del 2019 realizzato nel 2020 sono stati 127, di il livello di 84 posti.

I Centri antiviolenza piemontesi svolgono un'intensa attività di raccordo con la rete dei Servizi di contrasto alla violenza e collaborano nelle rilevazioni annuali promosse e realizzati da ISTAT sui dati e le informazioni sul fenomeno della violenza. La Regione sovrintende alla raccolta dati presso i Centri e le Case avvalendosi del sistema di acquisizione predisposto dall'ISTAT e garantisce la completezza e la qualità dei dati rilevati monitorando il processo di rilevazione, come meglio precisato nel capitolo "Monitoraggio e Valutazione".

Seguono alcuni dati forniti dalla piattaforma ISTAT relativi all'anno 2020 rielaborati dall'Ufficio regionale.

⁶ Report ISTAT "Le richieste di aiuto durante la pandemia" maggio 2021 sito Ministero della Salute

Il numero di contatti/accessi di donne ai Centri regionali totale nel corso del 2020 sono stati 10.882, di cui 2.291 diretti di persona e 8.116 telefonici o via e mail (si consideri che il periodo di emergenza COVID ha favorito questa modalità); di questi i nuovi contatti di donne che per la prima volta accedevano al centro sono stati 7.385.

Si è rilevato il numero di donne "in carico", per le quali è stato avviato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, inteso come l'attuazione di un progetto specifico individualizzato e concordato con la donna di uscita dalla violenza. Nel 2020 il numero di donne "in carico" ai Centri è stato di 3.090 donne, (di cui 864 straniere):

- 2.383 hanno iniziato il percorso nel 2020, le rimanenti erano già in carico nel 2019;
- 798 sono state inviate dai servizi territoriali (Servizio Sociale, Forze dell'ordine, Consulitori familiari, Pronto soccorso, SERD, ecc);
- 1.534 donne hanno figli, e di queste 1.049 hanno figli minorenni.
- 816 sono state inviate per una presa in carico ai servizi territoriali competenti,
- 126 sono state inviate a strutture di accoglienza in emergenza, 44 accolte in casa rifugio, 86 in strutture di pronta accoglienza (I livello) e 38 di secondo livello, per 31 è stato necessario l'inserimento in altre tipologie di struttura e per 63 vi è stato un progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa.

Dei 1372 minorenni supportati dai Centri in quanto figli di donne vittime di violenza, 208 sono stati vittime di violenza diretta e 975 di violenza assistita. Con l'emergenza covid e le misure restrittive imposte a livello nazionale e regionale, tutti i Centri hanno modificato le modalità di accesso ed erogazione dei Servizi, nel rispetto delle misure di distanziamento, introducendo colloqui telefonici e videochiamate, comunicazione via mail e utilizzando canali multimediali diversi.

III. Quadro normativo regionale

La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e degli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto alle discriminazioni ed alla violenza in genere.

La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema del contrasto al maltrattamento ed alla violenza contro le donne sole e/o con figli anche in virtù della legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Tale norma prevede la realizzazione ed il sostegno ad una gamma ampia e coordinata di interventi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere contro le donne e per il sostegno alle donne stesse ed ai loro figli e figlie, adeguando, consolidando ed ampliando le previsioni normative contenute nella LR 11/2008 istitutiva del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" e nella LR 16/2009 istitutiva dei centri antiviolenza con case rifugio.

La norma regionale nel sistematizzare il quadro delle disposizioni regionali, in modo unitario ed integrato, si è posta, tra l'altro, le finalità di fornire:

- Dettagliata ridefinizione delle funzioni, delle modalità organizzative, delle modalità di raccordo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio con l'insieme della rete di servizi territoriali.
- Puntuali indicazioni relative all'accoglienza, tutela e sostegno che si devono garantire alle vittime della violenza di genere e ai loro figli e figlie, per assicurare autonomia, indipendenza personale, sociale ed economica, tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno in una cornice più ampia riferita a progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.
- Specifica attenzione alla tematica della violenza assistita, anche alla luce di ricerche e studi recenti, avvalorati anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che hanno evidenziato come questa sia una forma di abuso primario al pari di altre forme di violenza.
- Consolidamento e valorizzazione sul territorio dell'esperienza dei servizi sanitari a favore delle donne vittime di violenza, attraverso la costituzione di équipes multiprofessionali per la presa in carico della donna, alle quali la donna può essere inviata dagli operatori e dalle operatrici dei Consultori, dai medici dell'assistenza di base e specialistica e dai servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima.
- Introduzione, a determinate condizioni, del cd. codice rosa, quale codice aggiuntivo al codice di gravità del triage, e visibile solo agli operatori sanitari ed alle operatrici sanitarie, che rende operativa l'équipe multiprofessionale, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima, garantendo in questo modo una risposta tempestiva ed altamente qualificata.
- Istituzione di un Centro esperto sanitario, con funzioni anche di supporto agli specialisti ed alle specialiste delle altre ASR, di coordinamento della rete regionale sanitaria, con azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai ed alle pazienti, di formazione specifica agli operatori sanitari ed alle operatrici sanitarie del territorio regionale, che può contribuire nella diffusione, a livello territoriale regionale, di una formazione omogenea su tale materia.
- Introduzione della sperimentazione di interventi, su tutto il territorio regionale, per gli autori della violenza, soprattutto di violenza domestica, stabilendo altresì il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale per la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento, comprese le carceri.

- Previsione di interventi finalizzati alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza maschile contro le donne, per creare una cultura condivisa sulla problematica, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
- Adozione, da parte della Giunta regionale, del piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, al fine di definire gli obiettivi da perseguire, le azioni con le quali perseguirli, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali.

Al di là della legge sopracitata, e del suo regolamento attuativo approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4" e successivamente modificato all'art. 7 con nuovo regolamento approvato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, il quadro normativo regionale comprende un'intensa e articolata produzione di norme e provvedimenti amministrativi.

Inoltre va espressamente citato il riferimento culturale alla Carta dei diritti delle bambine adottata dalla Regione Piemonte con DGR n. 13-6900 del 25 maggio 2018. Obiettivo di questa Carta è abbattere il muro della discriminazione di genere e attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità dei coetanei maschi. La Carta dei Diritti della Bambina, nella sua formulazione originaria, è stata presentata ed approvata durante il meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in data 30 settembre 2016. L'enunciazione della Carta va intesa non una contrapposizione di genere ma la presa di coscienza da parte dei neogenitori, non solo di figli femmine ma anche di figli maschi, delle differenze che il genere comporta, sia sotto l'aspetto fisico che emozionale e riproduttivo.

Analogamente è opportuno menzionare il preciso impegno da parte dell'Amministrazione regionale mediante l'istituzione dello specifico Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Le specificità vanno scoperte, coltivate, valorizzate, esaltate in tutta la loro bellezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e della diversa visione del mondo, perché più che mai oggi la società ha bisogno del contributo di donne e uomini responsabili e consapevoli delle diverse ma complementari peculiarità.

Questa articolata cornice normativa da molti anni consente ai diversi Enti, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ed altri organismi piemontesi di realizzare interventi strutturati di accoglienza e supporto alle donne in veste di persone offese dal reato della violenza di genere. Tra queste alcune norme tra le più significative:

- Legge regionale 16 maggio 2006 n. 16 "Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1".
- Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere".
- Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".
- Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".
- DGR n. 376229 del 27.12.2017 "Art. 23 LR 4/2016. approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019".
- Regolamento attuativo dell'art. 22 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2017 n.3/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

- Regolamento attuativo dell'art. 16 della legge regionale 5/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2017 n.4/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle donne vittime di discriminazioni".
- Legge regionale 5 febbraio 2018 n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".
- D.G.R. n.14-12159 del 21 settembre 2009, approvazione della rete regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.
- D.G.R. n. 23-4739 del 6 marzo 2017, disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 – definizione rete sanitaria (istituzione del codice rosa e del codice di esenzione).
- DGR n. 10-8475 del 1° marzo 2019, approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca della DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000.

IV. Finalità

Il presente Piano triennale, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale 4/2016, è lo strumento di indirizzo per le attività di tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano per la realizzazione della rete di protezione e sostegno delle donne vittime di violenza sole e/o con figli, nonché per il contrasto della violenza di genere e la sua prevenzione.

Attraverso il Piano, nel contesto della programmazione regionale complessiva e secondo le buone prassi della progettazione partecipata, vengono esplicitati i riferimenti culturali, l'analisi del fenomeno e delle sue caratteristiche, gli obiettivi principali da perseguire, le azioni necessarie, i criteri per la realizzazione, nonché i risultati attesi dalla strategia complessiva.

Nello specifico è importante sottolineare come il Piano Triennale 2022-2024, nei suoi contenuti, sia l'espressione di una crescita di consapevolezza e maturità espressa dalla rete dei servizi operanti sul territorio regionale che si è consolidata in base alle indicazioni della L.R. 4/2016: CAV, CR, Accoglienze di I livello, Accoglienze di II livello.

I contenuti di seguito espressi nel Piano provengono pertanto da una riflessività critica propria dell'azione del ri-progettare e ri-progettarsi a fronte della rilettura dell'esperienza fatta al fianco delle donne e dei/le loro figli/e, della complessità delle problematiche che le donne incontrano e della congruità delle risorse a disposizione (qualitativa e quantitativa) nei confronti dei loro bisogni.

L'intenzionalità che accompagna e sostiene la stesura del presente Piano, nel fare tesoro delle radici storiche e culturali delle politiche di contrasto della violenza di genere, è quella di affermare e dare concretezza alla centralità delle donne come protagoniste e co-costruttrici dei percorsi e dei servizi piuttosto che loro utenti e/o destinatarie: le donne vittime di violenza con le loro diverse storie sono le partner fondamentali con cui progettualità e servizi devono crescere e prendere forma.

Sostenere il loro protagonismo è la prima fondamentale condizione per sostenerne l'uscita da percorsi vittimizzanti.

In quest'ottica le finalità del Piano sono intenzionalmente riconducibili alle seguenti direzioni:

- Riconoscere e progressivamente contenere/ integrare i limiti dell'attuale rete di servizi per l'accoglienza della donna sola e/o con figli/e e il suo accompagnamento verso l'autonomia, tenendo conto della complessità delle situazioni che le donne e i loro figli vivono a fronte delle rigidità delle risposte formali/istituzionali ai bisogni concreti di casa e lavoro di quante in uscita da una condizione di vittimizzazione, inserite in un percorso di protezione, prive della residenza e di una rete familiare di sostegno, devono ricominciare da zero.
- Nel rispetto delle caratteristiche proprie delle diverse componenti pubblico/private della rete di protezione ed accoglienza della donna e dei suoi figli/e, garantire e tutelare percorsi e progettualità individualizzate che possano tener conto delle diverse condizioni e risorse della donna (soggettive e/o della rete informale), anche attraverso la possibilità di modulare i tempi di permanenza all'interno delle diverse fasi oltre le tempistiche attuali.
- Nel prendere atto che la violenza di genere, la violenza domestica subita dalla donna può essere sia causa che effetto di altre importanti problematiche che condizionano il suo percorso di vita, sostenere e incentivare il "lavorare assieme", in un'ottica multidisciplinare, tra i diversi servizi che possono essere coinvolti e/o sono già presenti nella storia della persona, rappresenta un'istanza fondamentale nonché l'unica possibilità di garantire la ricerca di risorse adeguate ai bisogni reali e di tutelare i diritti alla salute (in linea con quanto evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il ben-essere) della donna.
- Promuovere sul territorio regionale ruolo e funzione dei Centri antiviolenza come possibili attivatori della rete e come punto rete attivabile rispetto allo specifico della violenza subita dalla

donna, anche attraverso il sostegno di percorsi formativi congiunti come atto di riconoscimento della loro funzione di porta di accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi (L. 328/00) rispetto al tema specifico della violenza di genere.

- Interrompere la catena della trasmissione intergenerazionale della cultura della prevaricazione e della violenza degli uomini contro le donne, attraverso specifici investimenti nei confronti dei minori vittime di violenza assistita, dei minori orfani speciali, degli stessi uomini autori di violenza attraverso percorsi di accompagnamento alla consapevolezza e al cambiamento così come iniziative di sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni, agli adolescenti e giovani adulti per promuovere una cultura del rispetto e del valore delle diversità di genere.

Il presente Piano non si configura dunque come una sommatoria di azioni, bensì come una strategia complessa che prende forma, secondo il metodo della programmazione concertata, nel dialogo tra i soggetti a diverso titolo attivi sul territorio regionale per il contrasto della violenza di genere e delle sue ricadute su tutti i soggetti coinvolti dagli agiti e dalle condotte violente e persecutorie.

V. Obiettivi e Azioni

In coerenza con quanto previsto dalle caratteristiche emergenti del fenomeno, dal quadro normativo di cui in precedenza e dall'analisi dell'esperienza del triennio passato, il presente Piano individua gli Obiettivi prioritari da conseguire nel triennio di riferimento 2022- 2024 individuando i seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivo 1: Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità

Obiettivo 2: Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa

Obiettivo 3: Interventi a sostegno delle donne minorenni/14-18 anni, minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici

Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza

Obiettivo 5: interventi per gli autori di violenza

Obiettivo 6: consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari

Obiettivo 7: percorsi di sostegno integrati per donne migranti

Obiettivo 8: attività di comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016

Entrando nello specifico, di seguito la descrizione dei singoli obiettivi unitamente alle specifiche azioni e modalità di intervento.

Obiettivo 1

Rafforzamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza: specializzazione, potenziamento e consolidamento delle forme e dei modi dell'ospitalità e dell'accoglienza con particolari attenzioni alle situazioni di complessità

DESCRIZIONE

Nel triennio di vigenza del Primo Piano di contrasto alla violenza di genere 2017-20 vi è stato un decisivo investimento per potenziare la rete di accoglienza residenziale e la sua equilibrata distribuzione a livello territoriale.

Attualmente il sistema di accoglienza per le donne maltrattate che devono allontanarsi da casa, spesso insieme ai loro figli minori, è costituita da 3 tipologie di strutture:

- Strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza o di I livello.
- Case rifugio come previste dalla normativa regionale.
- Alloggi che favoriscono i percorsi di autonomia attraverso l'affiancamento di una tutor/operatrice sociale o di II livello per il reperimento di soluzioni abitative e occupazionali.

Per ognuno di queste tipologie occorre precisare che:

1. Le strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza o di I livello hanno spesso caratteristiche non specifiche rispetto alla tematica della violenza di genere, essendo rivolte a donne con o senza figli minori, portatrici di differenti problematiche sociali. Tale caratteristica per un numero significativo di casi è spesso motivo di dimissioni spontanee da parte della donna che non si sente sufficientemente sostenuta in un momento per lei di particolare sofferenza e disorientamento a fronte degli eventi traumatici subiti e dell'allontanamento da casa.
2. Le Case Rifugio garantiscono la loro ospitalità per il limite di tempo previsto (sei mesi). Questo tempo si rivela spesso non sufficiente per la donna per rielaborare l'esperienza di vittimizzazione subita e individuare e perseguire obiettivi di autonomia nel rispetto delle diverse soggettività e situazioni. Quando si parla di accoglienza in Casa Rifugio, si fa riferimento a inserimenti programmati e non ad attività di accoglienza in emergenza. Quando la donna è accolta con i figli, il lavoro educativo svolto in casa rifugio è rivolto al recupero della sua autorevolezza e autonomia come madre anche attraverso il supporto nella gestione dei figli e delle figlie. L'approccio e le metodologie di lavoro delle Case Rifugio non prevedono attività di valutazione delle competenze genitoriali ma l'accoglienza delle possibili fragilità genitoriali quale esito di traumi subiti nel contesto della violenza domestica. In quest'ottica il lavoro dell'operatrice nella Casa Rifugio non è sostitutivo della madre bensì è volto a recuperare e rafforzare la relazione mamma bambino, il lavoro è orientato ad aumentare la fiducia nella madre, a riportare in equilibrio la relazione.
3. Per garantire la sicurezza delle donne ospitate nelle case rifugio è buona prassi non trasferire la residenza anagrafica in nessuna di queste strutture residenziali di ospitalità. Questa prassi usata generalmente per proteggere il luogo di fuga, crea conseguentemente alcune difficoltà nella gestione dell'accesso e utilizzo di alcuni servizi di sostegno e welfare: determina la difficoltà di accedere ai servizi in tempi utili, quali, l'assegnazione del medico e del pediatra, specifici sostegni a disposizione delle amministrazioni comunali, maturazione nelle graduatorie di accesso all'edilizia popolare.
4. Nella gestione della residenzialità, si sono riscontrate alcune importanti criticità, quali: l'applicazione dell'esenzione ticket a seguito della violenza subita che dovrebbe garantire l'ottenimento in forma gratuita delle cure sanitarie necessarie, sia dal punto di vista fisico che psicologico; il difficile inserimento dei minori nei servizi socio educativi e la loro presa in carico da parte dei Servizi di NPI. Anche se le strutture di cui al punto 1 e 2 mettono in atto tutte le

misure possibili per consentire alla donna lavoratrice di non perdere il proprio lavoro, fatta salva la compatibilità con la sicurezza della stessa, aiutandola nella gestione dei figli con personale della struttura stessa (o con strumenti quali ad esempio, l'affido diurno presso singoli o nucleo familiare, voucher baby sitting), il rischio è che la donna viva come penalizzante la propria scelta di interrompere la situazione di vittimizzazione e di allontanare i figli dalla violenza assistita.

Pertanto le strutture residenziali articolate nelle diverse tipologie e fasi del percorso della donna (dall'emergenza all'autonomia), devono essere gestite da personale adeguatamente formato, professionale, di genere femminile (in considerazione del percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita alcuni anni fa nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti della Regione Piemonte) stabile, coordinato, con la possibilità di volontarie o tirocinanti in appoggio /affiancamento.

5. Le soluzioni di II livello devono essere mirate al raggiungimento dell'autonomia di vita della persona, attraverso la continuità del supporto del Centro Antiviolenza in rete con i servizi sociali territoriali e tutti gli interlocutori coinvolti nel progetto concordato con la donna.

Possono essere alloggi indipendenti e/o situazioni di vita autonome, in continuità con il percorso della casa rifugio, oppure quale risposta specifica al bisogno valutato al momento dell'ingresso, l'ospitalità può durare fino a 12 mesi. Non hanno indirizzo segreto, pertanto la soluzione deve essere coerente con la valutazione del rischio (assente o bassa). Il focus del percorso è incentrato sull'autodeterminazione della donna, sostenendola nella costruzione di soluzioni volte al raggiungimento di una piena autonomia lavorativa e abitativa, nel potenziamento della rete familiare e sociale se possibile, e/o nella costruzione di nuovi legami di rete. Il lavoro educativo si concentra sul sostegno alla relazione madre/bambino, potenziando, quando è il caso, il lavoro con i minori, aiutandoli a riconoscere le loro emozioni per favorirne la gestione.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'

Da tempo ci ritroviamo a dover fronteggiare numerose richieste d'aiuto e soprattutto di protezione di donne vittime di violenza e maltrattamenti che presentano bisogni complessi, ove si intersecano dimensioni di fragilità soggettiva, marginalità sociale, problematicità psichiatriche o di dipendenza e talvolta precedenti esperienze di istituzionalizzazione infantile e adolescenziale. In tali situazioni la violenza subita dalla donna aumenta il livello di complessità rispetto alla quale i Servizi Antiviolenza, per come sono concepiti e organizzati attualmente, non possono, da soli, rispondere in modo sufficientemente adeguato.

La stessa assenza di diagnosi o di indicazioni mediche specifiche, quando la donna viene accolta presso i Pronto Soccorso e ascoltata da personale sanitario specializzato, rappresenta una criticità che deve essere presa in considerazione e fronteggiata attraverso una particolare attenzione nella gestione della fase di conoscenza/valutazione della situazione: fase che si rivela determinante per orientare il percorso della donna nel miglior modo possibile.

Le complessità che le donne portano con sé sono riconducibili a:

- Problemi di salute mentale o/e di tossicodipendenza cronica. Generalmente sono donne che non tutelano sé stesse e nello stesso tempo, se inserite in strutture ad indirizzo segreto, possono mettere in pericolo la sicurezza delle altre ospiti.
- Percorsi comunitari e/o in affidamento fino ai 21 anni, età in cui escono formalmente dai circuiti della presa in carico istituzionale (Servizi Sociali – NPI). Queste giovani donne a causa delle loro fragilità emotivo-psicologiche che comunque permangono, aggiunte a problemi di tipo economico, si espongono a gravi situazioni di rischio maltrattamento e violenza. La strada verso il raggiungimento di una consapevolezza ed autonomia per loro è solitamente molto lunga e richiede interventi specifici di sostegno educativo, psicologico e a volte psichiatrico.
- Situazioni di marginalità e precarietà estrema: le violenze subite dalle donne che si trovano a vivere in queste condizioni sono spesso agite da uomini che vivono le loro stesse situazioni di marginalità

Per queste tipologie di situazioni diventa quasi impossibile poter pensare ad un progetto di vita mirato allo smarcamento dalla violenza, senza affrontare la complessità delle problematiche che emergono con approcci e interventi molto diversi: una rete di sostegno articolata e un'equipe multiprofessionale, sociosanitaria, in grado di dare risposte mirate e sinergiche.

Infine, va ricordato che la violenza coinvolge tutte le donne indipendentemente dall'orientamento sessuale e dal sesso biologico. Seppur sommersa esiste la violenza all'interno delle coppie di lesbiche, così come all'interno delle coppie eterosessuali.

Per rispondere a tali situazioni è necessario che i Centri Antiviolenza accolgano anche donne lesbiche e donne transessuali in un percorso di uscita dalla violenza. È sempre più importante superare il paradigma di genere, estendere i servizi, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio alle vittime LGBTQI+, iniziando a citarle esplicitamente nelle campagne di prevenzione e sensibilizzazione, per permettere a queste vittime silenziose ed invisibili di poter tornare a vivere un'esistenza libera dalla violenza.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere azioni di comunità per contrastare il fenomeno della violenza di genere, coinvolgendo il territorio nell'azione di contrasto anche attraverso l'attivazione di una rete solidale pilota di famiglie disposte a supportare donne in momenti di crisi e difficoltà legate alla violenza domestica, mettendo a disposizione la risorsa dell'accoglienza familiare sulla base di un progetto personalizzato che consenta un intervento professionale supportato da un contesto affettivo e familiare che permetta alla donna di sentirsi protetta e sostenuta senza dover vivere una realtà comunitaria (es. esperienze di accoglienza etero-famigliare supportato di adulti).
2. Prevedere per gli inserimenti in emergenza, strutture per l'accoglienza specificamente dedicate alle situazioni complesse, dove sia possibile una permanenza per periodi brevi, sufficienti per la donna ad una prima valutazione delle opportunità e possibilità di intraprendere un progetto di emancipazione dalla violenza.
3. Promuovere l'equilibrio territoriale nella distribuzione di Centri antiviolenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
4. Garantire il sostegno e implementazione dell'accoglienza residenziale in emergenza con caratteristiche dedicate e personale competente, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
5. Sostenere le attività rese dai servizi esistenti di Centri antiviolenza e Case rifugio del territorio regionale, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1609 del 3.7.2020.
6. Sostenere le sperimentazioni locali dei Centri Antiviolenza finalizzate all'autonomia abitativa, ed ai percorsi di autonomia di II livello, già conseguita per l'anno 2020 con DGR n. 2-1658 del 17.7.2020.
7. Proseguire con l'applicazione integrale della disciplina dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attraverso l'iscrizione dei servizi in possesso dei requisiti e introduzione di periodici controlli sul mantenimento degli stessi per mantenere un livello qualificato dell'offerta.
8. Istituzione di un tavolo di lavoro con il settore regionale della Direzione Sanità al fine di condividere le problematiche inerenti le donne con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche al fine di avviare percorsi congiunti per l'elaborazione di risposte residenziali adeguate anche attraverso la formalizzazione di intese e protocolli di collaborazione con le ASL territoriali per la realizzazione di strutture/progetti residenziali dedicati alle donne che, oltre al maltrattamento, presentano problematiche di tipo psichiatrico o riconducibili all'uso di sostanze.

9. Avviare una riflessione condivisa all'interno del Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio in merito ai periodi di permanenza delle donne nelle varie tipologie di strutture, al fine di costruire percorsi adeguati ai "tempi" di cui ciascuna donna ha bisogno per realizzare il proprio percorso.
10. Promuovere la circolarità dell'informazione e la diffusione di buone prassi e strategie al fine di adottare residenze anagrafiche "fittizie" per le donne che sono in protezione (sia ospitate in casa rifugio che seguite dal Centro antiviolenza nel percorso di fuga e uscita dalla relazione violenta) anche nel periodo successivo all'uscita dalle strutture residenziali: l'obiettivo è quello di dotarsi di una visione strategica capace di individuare e co-costruire con la donna e per lei, soluzioni flessibili, in relazione alle diverse necessità delle donne e delle loro situazioni specifiche.
11. Monitorare la gestione dell'attribuzione dell'esenzione ticket su tutto il territorio regionale, al fine di verificarne la reale applicazione e quindi fruibilità da parte delle donne ed eventualmente effettuare una revisione periodica.
12. Attivare un raccordo con le strutture dedicate già presenti sul territorio, in modo tale da garantire un tempestivo inserimento in favore delle donne con disabilità e/o donne anziane vittime di maltrattamenti, che necessitano di essere messe in protezione e che presentino bisogni assistenziali (per età e/o condizione) prevalenti nel rispetto delle condizioni di salute della donna.
13. Avviare occasioni di confronto programmate con associazioni LGBT+ che gestiscono sportelli di ascolto e orientamento per avviare sperimentazioni di intervento congiunto e coordinato, anche al fine di valutare l'opportunità di strutturare sportelli di accoglienza, collegati al centro antiviolenza specifici per le diverse complessità.

Obiettivo 2**Consolidamento di percorsi di sostegno per l'autonomia personale mediante il lavoro e l'autonomia abitativa****DESCRIZIONE**

La L.R. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle

donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle donne e relativi figli/e offese dalla violenza per mano maschile.

La Regione promuove accordi specifici con le Associazioni degli Enti Locali per richiedere di indirizzare e sostenere i Comuni associati nella stipula di protocolli di collaborazione con i Centri e Servizi Antiviolenza per promuovere e incentivare le politiche del lavoro e della casa e azioni di conciliazione sui territori, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, comprese le Associazioni di volontariato e le Banche del Tempo.

Nel percorso di sostegno alle donne che vivono una situazione di violenza e maltrattamento, una fase molto importante, dopo quella del recupero fisico e psichico, è quella della costruzione o ricostruzione di un progetto di vita autonomo, che deve comprendere un'adeguata opportunità di lavoro e di nuovo domicilio, che consideri anche le eventuali necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed aiuto per le funzioni di cura famigliari.

ORIENTAMENTO LAVORATIVO

È fondamentale per le donne poter beneficiare di interventi finalizzati a migliorare la capacità di ricerca attiva del lavoro, con progetti integrati e personalizzati che, facendo leva su specifiche misure di accompagnamento e sostegno per l'auto-riconoscimento e il rafforzamento delle competenze, favoriscano il recupero della loro fiducia nelle capacità personali e lo sviluppo di abilità socio-lavorative funzionali all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Questo in quanto il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto quale mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Attraverso la strutturazione di reti territoriali di soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali, Servizi per il lavoro, Agenzie formative, Servizi Socio-assistenziali e di welfare, Terzo settore cooperazione e impresa sociale), occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniughino azioni di motivazione ed empowerment con servizi di formazione orientativa, tirocini di inserimento lavorativo, condizioni che favoriscano la permanenza in azienda, auto-imprenditoria con il sostegno del microcredito. La donna deve essere considerata con il suo bagaglio, a volte molto pesante, di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per consentirle di riprendersi la vita nel suo insieme personale e sociale, con una concreta e sostenibile svolta verso il recupero della completa autonomia personale.

Talvolta la situazione derivata dalla "violenza domestica subita" rende la donna dipendente anche nella sua mobilità: infatti un'altra criticità che interessa molte donne in cerca di occupazione, riguarda il non essere in possesso di patente di guida, documento che può essere acquisito solo con un notevole investimento di tempo e di denaro.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di

alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, nonché percorsi per il riconoscimento della formazione e dei titoli conseguiti nel paese di origine (molto onerosa e complessa) e delle loro professionalità. Tali obiettivi si possono conseguire con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso di consapevolezza delle proprie capacità e dei propri diritti.

L'empowerment professionale finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo assume notevole rilevanza nel cammino di uscita dalla violenza, in quanto rappresenta uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo finale: la reale autonomia economica per sé e i figli e figlie.

Finalità dell'obiettivo è promuovere progressivamente lo sviluppo e la realizzazione di uno o più modelli di intervento strutturati per la realizzazione delle attività di accoglienza, ascolto e accompagnamento, insieme ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a favore delle donne (vittime) in uscita dalla violenza, al fine di sostenere e consolidare la loro autonomia personale mediante il lavoro, con il conseguente pieno reinserimento nella vita sociale.

La diffusione di tali modelli sull'intero territorio regionale, anche a partire dalla valutazione e monitoraggio delle positive esperienze già avviate, ne consentirà lo sviluppo uniforme, a vantaggio di un sempre maggior numero di donne che potranno affrancarsi dalla violenza.

AZIONI SPECIFICHE

1. sostenere ed attuare di progetti specifici, accordi e intese per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento, insieme ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a favore di donne in uscita dalla violenza, per promuoverne l'autonomia personale mediante il lavoro, con il conseguente pieno reinserimento nella vita sociale, ed in particolare:
 - L'orientamento a scelte lavorative e/o formative in linea con i suoi interessi e obiettivi.
 - Tirocini che permettano di conoscere e sperimentare concrete realtà lavorative, il più possibile adeguate alle specifiche capacità.
 - Borse lavoro che permettano un più facile inserimento in azienda senza costi immediati per le aziende ospitanti.
 - Bilanci di competenze svolti con fini orientativi.
 - Validazione e certificazione di competenze e di softskills, maturate in diversi ambiti.
 - Accessi preferenziali ai percorsi formativi.
 - Sostegno alla ricerca attiva e alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
 - Servizi di accompagnamento all'autoimpiego e/o alla creazione di microimpresa, anche con il sostegno del microcredito.
 - Individuazione di risorse per il conseguimento della patente di guida.
 - Attenzione specifica e potenziamento di azioni di inclusione sociale finalizzate a creare reali opportunità di accesso al mondo del lavoro per le donne migranti vittime di violenza.
 - Potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana.
 - Orientamento alle agenzie di territorio.
2. Promuovere accordi/ collaborazioni strutturate, attraverso accordi di rete tra soggetti pubblici e privati, quali: Comuni singoli o associati, Centri Antiviolenza, Centri per l'Impiego, Enti di Formazione, Imprese Sociali, MIP, Agenzie per il Lavoro, Agenzie per il Microcredito, la cui collaborazione deve essere formalizzata e garantita con la stipula di specifici protocolli.
3. Individuare di risorse per il potenziamento e la diversificazione di servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare, anche favorendo e promuovendo una cultura di welfare di impresa che faciliti gli accessi al lavoro delle donne, aiutandole a sostenere le esigenze di cura nel caso in cui siano donne sole in uscita da relazioni violente.
4. Diffondere, condividere e integrare l'informazione sugli strumenti di politica attiva del lavoro e sugli interventi regionali in materia, anche a valere sul POR FSE 2021/2027 favorendo l'utilizzo delle misure del FSE.
5. Diffondere l'informazione sulle misure di congedo lavorativo previste dall'INPS per donne.

6. Inserire in percorsi di protezione e di affrancamento dalla violenza, con aumento del periodo da 3 a 6 mesi nel caso in cui le donne debbano accedere ai percorsi di protezione e spostamento in altro territorio a seguito del rischio elevato di pericolo per la propria vita.
7. Monitorare e verificare l'attuazione delle norme nazionali e regionali per la parità di genere di retribuzione e reddito.
8. Connettere maggiormente ed integrare la tutela della salute della donna vittima di violenza, tramite la possibilità di ottenere più agevolmente e in modo garantito e non discriminante permessi lavorativi per visite mediche e psicologiche (LEA - livelli essenziali di assistenza).
9. Istituire di un Tavolo di lavoro con l'Agenzia Piemonte Lavoro al fine di elaborare strategie operative che consentano la salvaguardia delle informazioni sensibili riguardanti la donna nel momento della presa in carico per l'inserimento in attività di tirocinio, borse lavoro e/o inserimento lavorativo.

AUTONOMIA ABITATIVA

Molto spesso donne che seguono un percorso di fuoriuscita dalla violenza e già devono concentrare tutte le loro energie nella rielaborazione della violenza subita, nell'individuazione di strategie utili per contrastare e superare le conseguenze fisiche e psicologiche subite, si trovano a dover affrontare ulteriori ostacoli per la ricostruzione del loro progetto di vita, a causa di una limitata autonomia economica, che rende loro molto difficile se non impossibile sostenere i costi necessari per realizzare soluzioni abitative al di fuori del domicilio coniugale.

Fondamentale diventa quindi l'individuazione di strumenti e percorsi che possano facilitare l'accesso alla casa delle donne accompagnate dai Centri antiviolenza, per aiutarle a raggiungere un'autonomia abitativa indispensabile per realizzare progetti di vita che possano garantire al nucleo una casa nella quale ricominciare a vivere in libertà, in autonomia e in sicurezza.

AZIONI SPECIFICHE

È indispensabile attivare diverse strategie che possano sostenere le donne nelle diverse fasi volte a garantire loro autonomia abitativa, tra cui:

1. Favorire l'istituzione di tavoli di concertazione con istituzioni per individuare soluzioni a bilanciare la scarsità di garanzie per i proprietari, per rendere fattibile l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare a donne vittime di violenza considerandole tra le categorie prioritarie. Attualmente i problemi da risolvere per le donne riguardano la non residenza (le donne che si trasferiscono per entrare nella protezione non possono accumulare gli anni necessari di residenza utili per accedere e crescere nelle graduatorie di assegnazione) o il non essere formalmente separate (nel caso di coppia già assegnataria di casa popolare).
2. Favorire l'istituzione di tavoli di concertazione con associazioni di categoria (piccoli proprietari immobiliari), volti ad individuare proposte per supplire la scarsità di garanzie contrattuali che le donne possono offrire ai proprietari (mancanza di buste/paga, scarse risorse per caparre ecc.).
3. Promuovere collaborazioni strutturate, attraverso accordi di rete - formalizzati e garantiti con la stipula di specifici protocolli - tra soggetti pubblici e privati, Enti e Servizi, (es. soggetti del Terzo Settore impegnati nella tematica abitativa, ATC, ecc..) per l'individuazione di politiche specifiche, che prevedano una maggior attenzione alle esigenze di persone in grave svantaggio quali sono le donne che escono da un percorso di violenza.
4. Sostenere i CAV, anche mediante risorse economiche, per far fronte alle difficoltà delle donne per stipulare un contratto, come il versamento di cauzioni e prime mensilità, o nei casi di morosità incolpevole che potrebbero presentarsi nel corso del rapporto abitativo: integrare e rendere stabilmente operativa l'esperienza di ASLO, non incline alle decisioni politiche temporanee.
5. Integrare nei tavoli di lavoro strategici anche sul piano locale, referenti dei Centri antiviolenza, riconosciute come interlocutrici privilegiate per le politiche di sostegno alle donne.

Parallelamente è indispensabile l'attivazione e costruzione di specifiche politiche sociali e di welfare volte a:

- Garantire percorsi di empowerment al fine di acquisire le competenze necessarie per orientarsi nella ricerca e l'individuazione di abitazioni idonee ad accogliere le donne ed eventuali figli/e, nella stipula del contratto d'affitto e nell'attivazione delle utenze.
- Individuazione e destinazione di fondi quali risorse economiche da destinare alle donne in uscita da casa per avviare un nuovo contratto di affitto, considerata la frequente assenza di disponibilità economica sufficiente, e/o volte a sostenere le donne nell'acquisto di attrezzature e arredi necessari all'avvio del nuovo abitare.
- Individuazione di soluzioni specifiche di housing sociale e/o co-housing.
- Annullamento dei debiti di affitto o di utenze connesse alla violenza economica subita.
- Favorire azioni di microcredito (privato, sociale, bancario) finalizzate a favorire la disponibilità economica della donna e renderla capace di fare scelte di vita abitativa in autonomia uscendo definitivamente dai percorsi di assistenza sociale.
- Favorire una cultura e un sostegno pratico a chi sceglie la convivenza come soluzione abitativa, dopo l'esperienza delle case rifugio molte donne imparano che lo scambio e l'auto aiuto è una risorsa capitalizzabile ed esportabile anche nei progetti di vita successivi alla protezione.

Obiettivo 3**Interventi a sostegno di donne minorenni /14-18 anni), minori vittime di violenza assistita e orfane e orfani da crimini domestici****DONNE MINORENNI****DESCRIZIONE**

La violenza di genere che le donne minorenni subiscono in ambito familiare e/o all'interno di una relazione affettiva, risulta essere un problema che assume dimensioni rilevanti e che le operatrici e gli operatori devono sapere affrontare nella sua complessità. Questa problematica porta sempre di più l'urgenza di alzare il livello di attenzione e, di conseguenza l'intensità e la competenza con le quali occuparsene in modo adeguato.

Nell'accompagnamento e nella presa in carico delle minorenni vittime di violenza, occorre tenere conto della condizione di minore e delle dinamiche e conseguenze della violenza di genere nelle relazioni affettive, compreso l'abuso e il maltrattamento familiare; infatti, la legge regionale 4/2016 e il relativo regolamento attuativo di novembre 2016, includono le ragazze con meno di 18 anni tra le vittime di violenza di genere.

A tale proposito, anche le Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne che subiscono violenza (Codice Rosa), laddove indicano le "Destinatari del Percorso per le donne che subiscono violenza", specificano che "con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul) - italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza.

È dunque da considerarsi parimenti importante la tutela della minorenne nei percorsi di presa in carico, i quali devono essere multidisciplinari ed avere allo stesso tempo attenzione particolare agli aspetti legati alla violenza di genere. Di primaria importanza è il lavoro in ambito territoriale fra la rete costituita da Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie e Scuole anche attraverso l'applicazione di protocolli operativi in cui sono definite le procedure di segnalazione e di presa in carico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della L. 4/2016 devono essere *"Fatti salvi gli obblighi previsti all'articolo 9 della legge 184 del 1983 (diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono"*, i servizi socio-assistenziali e sanitari, competenti in collaborazione con le reti interistituzionali, devono assicurare tutti gli interventi necessari per assicurare la cura del minore, la riparazione del trauma subito e il ripristino della sua salute fisica e psicologica.

Parimenti, nel caso di violenza di genere nei confronti di donne minorenni risulta centrale il coinvolgimento dell'operatrice dei Centri Antiviolenza per assicurare un percorso di sostegno che favorisca il superamento delle dinamiche e delle conseguenze della sua specifica violenza, chiaramente contestualizzata nell'ambito del contesto familiare e sociale di riferimento.

L'ampia letteratura in materia di violenza, maltrattamento ed abuso pone in evidenza come anche la donna minorenne vittima di violenza presenti una importante traumatizzazione, soprattutto laddove sia protratta nel tempo, che può produrre danni fisici di vario tipo, ma anche, e soprattutto, determinare un gran numero di sintomi assimilabili al disturbo da stress post-traumatico. Questi aspetti influenzano fortemente la sua giovane personalità, le sue capacità di relazionarsi ed autodeterminarsi nelle scelte di vita e nella loro realizzazione. Il maltrattamento e la violenza protratta nel tempo porta la vittima ad un isolamento, ad una limitazione di risorse personali e progettuali a tutti i livelli esistenziali e produce una condizione di impotenza.

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente della donna minorenni; pertanto il grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stata vittima, deve essere valutato nel più breve tempo possibile utilizzando professionalità specialistiche, come previsto dalla L. 4 del 24.02.2016.

Appare quindi necessario porre l'accento sulla tempestività dell'intervento e della presa in carico da attivare in favore della ragazza minorenne, compito che i Centri Antiviolenza si trovano ad assolvere in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio. È necessario sottolineare che la titolarità della presa in carico, in caso di donna minorenne, è in capo ai Servizi Sociali, come specificato dall'art. 6 c. 1 della L. 1 del 2004. Il Centro Antiviolenza, attraverso competenze e metodologie proprie, connesse alla specificità degli aspetti legati alla dimensione della violenza, svolge un prezioso ruolo di collegamento e raccordo tra i Servizi Sociali, Sanitari e tutti gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico della giovane minorenne.

In relazione alla situazione oggettiva, con riferimento alle minori vittime di violenza all'interno del contesto familiare:

- Potrà essere valutata l'opportunità di accoglienza in una casa rifugio insieme alla madre, qualora quest'ultima sia a sua volta vittima di maltrattamento.
- Si prevede anche il coinvolgimento del/dei genitore/i ed un suo/loro supporto nelle competenze genitoriali.
- Qualora, invece, emergano indicatori di tale gravità per l'incolumità della giovane, legati alla condizione di violenza nella quale versa, si rende necessaria la valutazione delle competenze genitoriali attraverso l'utilizzo dei criteri e degli indicatori prognostici indicati nella DGR 30-13077 del 19-01-2010 e laddove non sia presente una figura genitoriale protettiva innanzitutto, ma anche responsiva e supportiva del percorso della ragazza, va auspicato il suo allontanamento dal nucleo d'origine e la sua collocazione in idonea struttura.

In relazione alla violenza della minore vittima di violenza intima, sarebbe auspicabile una presa in carico che preveda il coinvolgimento anche del Centro Antiviolenza.

La D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012 approva le tipologie e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 aprile 2019, n. 22-8704 viene ulteriormente specificato che la minore può altresì essere collocato in comunità educative o riabilitative psico-sociali o terapeutiche, a seconda della valutazione della gravità della compromissione psico-fisica, condotta ad opera dei Servizi Socio-Sanitari competenti, attraverso la presa in carico dell'équipe multidisciplinare Maltrattamento-Abuso presente nel territorio di residenza della minore, così come definito all'interno con DGR n.10-8475 del 1 marzo 2019 di approvazione delle "Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali".

In specifico le linee guida di cui sopra prevedono, rispetto a minori che si trovano in queste particolari drammatiche condizioni, la specifica competenza dei servizi sociosanitari per una presa in carico degli stessi e della rete familiare che se ne prende cura, attraverso interventi immediati, a carattere multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di fronteggiare efficacemente la complessità del trauma che hanno vissuto e vivono.

AZIONI SPECIFICHE

1. Avviare un gruppo di lavoro, focalizzato sulle specifiche esigenze delle donne minorenni vittime di violenza, fra professionisti/e e operatori/operatrici dei diversi settori.
2. Elaborare raccomandazioni specifiche e una formazione dedicata con la finalità di indicare in modo chiaro e puntuale che la valutazione del livello di compromissione psico-fisica della minore, la presenza di ipotesi di reato a suo danno e gli interventi di aiuto e sostegno vadano

erogati da personale professionalmente preparato e in collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari deputati alla loro presa in carico.

3. Sottoscrivere protocolli Operativi tra i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio ed i Servizi Socio-Sanitari al fine di costruire adeguati percorsi di tutela e di protezione per le donne minorenni vittime di violenza.
4. Implementare la collaborazione fra comunità residenziali per minorenni e i Centri Antiviolenza, al fine di realizzare una presa in carico multidisciplinare che abbia come focus il preminente interesse del minore.

MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

DESCRIZIONE

La Legge Regionale 4/2016 definisce la violenza assistita come <l'esperienza, da parte del bambino o della bambina, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, stalking su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.> Inoltre, specifica che <sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia> (articolo 2, comma 1, lettera "l" e comma 2).

Il successivo art. 14 pone l'accento sulla necessità di recupero/tutela della condizione di salute psico-fisica (interventi di cura, riparazione del trauma e ripristino della condizione di salute) quale diritto preminente del minore che deve pertanto essere valutato nel più breve tempo possibile, tenendo conto del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato vittima e utilizzando le professionalità specialistiche previste dalla L. 4 del 24.02.2016 e dal relativo Regolamento attuativo 10R del 7.11.2016.

Risulta pertanto importante tenere conto dell'intensità e qualità degli esiti dannosi sui/sulle minorenni derivanti dal bilancio tra i fattori di rischio e di protezione, in particolare si dovranno considerare:

- Le condizioni personali e ambientali precedenti e le caratteristiche delle violenze a cui i bambini e le bambine assistono (frequenza, precocità, durata, gravità degli atti).
- Le modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci sia da parte della madre che da parte dei bambini e delle bambine.
- Il livello di coinvolgimento diretto di bambini/e e adolescenti nel maltrattamento (come oggetto di minacce a scopo di ricatto, intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, come ostaggi, come coautori delle violenze, ecc.).
- I fattori socioculturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili, la presenza o meno di reti supportive, informali e formali, e la qualità degli interventi.

Altri aspetti importanti sono le caratteristiche del/della minore stesso/a: età, genere, presenza di ulteriori traumi, resilienza.

Per assicurare un percorso individuale, strutturato e complessivo a sostegno specifico della vittima di violenza, le previsioni combinate della Legge regionale 4/2016 e del relativo Regolamento attuativo 10R di novembre 2016 evidenziano l'importanza di un efficace lavoro di rete che preveda, oltre al coinvolgimento dei Servizi Socioassistenziali e Sanitari del territorio, anche quello dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, considerato che questi ultimi nello specifico devono:

- Garantire supporto ai/alle minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti nel territorio (art. 10, comma 1, lettera "e").
- Definire ed attuare un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con modalità condivise con la donna accolta (art. 14, comma 1, lettera "b").

- Mettere a disposizione adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli/e minori delle donne che subiscono violenza (art. 14, comma 1, lettera “d”).

La tutela della condizione di salute psico-fisica è diritto preminente del/della minore, richiede una valutazione nel più breve tempo possibile del grado di sovraesposizione alle dinamiche di violenza a cui ha assistito o di cui è stato/a vittima. Il recupero dello stato di salute psico-fisica del/della minore ed il percorso di riparazione del danno, oltre alle prese in carico specialistiche, può prevedere “un attivo coinvolgimento della madre”, che va sostenuta nel percorso di tutela dei figli e delle figlie, tenendo conto della sua condizione di donna vittima.

È inoltre necessario tenere conto di quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul che nello specifico:

- a) All’art. 26 sostiene la necessità di prendere in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle persone offese, i diritti e i bisogni dei bambini e delle bambine, testimoni di ogni forma di violenza, adottando di conseguenza misure che comprendano le consulenze psico-sociali adatte all’età.
- b) All’art. 31 afferma che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli e delle figlie, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e sia garantito che l’esercizio dei diritti di visita e di custodia dei figli e delle figlie non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini e delle bambine.

Il diritto di visita del/la minore nei confronti del genitore, anche maltrattante, è disciplinato dai Provvedimenti delle Autorità Giudiziarie competenti e a tale proposito sarebbe auspicabile che il genitore maltrattante facesse un percorso di consapevolezza del danno e di cambiamento. La madre del/la minore vittima di violenza, se vittima anch’essa, va tutelata da coinvolgimenti diretti con il maltrattante, anche se questi è genitore della sua stessa prole, ma deve essere protagonista del percorso di recupero:

- Della sua autorevolezza quale genitrice.
- Della relazione mamma bambino (sostegno alla genitorialità a lei dedicato nei casi più gravi).
- Collaborare con i Servizi Socio-Sanitari materno-infantili che hanno in carico il/la minore e che strutturano per lui/lei un percorso in Luogo Neutro.

Premesso ciò, appare fondamentale riconoscere la madre come donna anch’essa vittima del contesto maltrattante e, anche in caso di grave pericolo, auspicare che si attui un intervento che la coinvolga, sia come madre che come donna, attraverso un unico progetto, elaborato in sinergia tra i Servizi Socio-Sanitari di territorio ed il Centro Antiviolenza e non tramite percorsi paralleli rivolti separatamente alla donna e alla prole minore.

Con l’approvazione delle Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali” di cui alla DGR n.10-8475 del 1 marzo 2019 è stata ulteriormente ribadito il consolidamento della presa in carico strutturata tra i servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale, nelle azioni di contrasto del fenomeno delle diverse forme di abuso e del maltrattamento ai danni di minori, di realizzazione di interventi di prevenzione del fenomeno e di recupero delle relazioni familiari disfunzionali, tra i quali rientrano a pieno titolo la violenza assistita intrafamiliare e i crimini domestici.

In presenza di indicatori che facciano emergere una situazione di grave pregiudizio per il minore, a seguito delle valutazioni sopracitate, laddove, nel percorso di presa in carico specialistica e territoriale sia emerso come il/i genitori/e non si presentino quali figure supportive e tutelanti, sufficienti a garantire il benessere psico-fisico del minore, l’Autorità Giudiziaria potrà prevedere l’allontanamento del minore dal proprio contesto familiare e il suo collocamento in un contesto etero-familiare, in una struttura residenziale per minori, di cui tipologie, requisiti strutturali e gestionali sono contenuti nella D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012.

Le case rifugio in quanto risorsa della rete di tutela e protezione delle donne vittime di violenza anche con figli, agiscono al loro interno per l'accoglienza del nucleo madre/figli, attuando specifici interventi educativi a supporto e sostegno della funzione genitoriale materna e dei bisogni, anche più profondi, dei minori predisponendo con il coinvolgimento del nucleo risposta ad essi, all'interno di una progettazione integrata e multidisciplinare.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere e consolidare la formazione specifica per gli operatori e le operatrici finalizzata ad incrementare la capacity building sul tema della violenza assistita.
2. Rafforzare la collaborazione tra i diversi nodi di rete (Servizi Socioassistenziali e Sanitari, Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Scuola, Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine) per facilitare una presa in carico individuale e strutturata dei /delle minori vittime di violenza assistita, per fornire loro servizi di aiuto e sostegno efficaci.
3. Favorire l'elaborazione di nuove Linee Guida che coinvolgano anche i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio per l'ambito materno-infantile, al fine di costruire adeguati percorsi condivisi di tutela e di protezione per i/le minori vittime di violenza.
4. Riconoscere al Centro Antiviolenza il ruolo strategico di ascolto, accoglienza e sostegno alle donne e alle loro figlie e ai figli minorenni, grazie alla loro competenza specifica sui temi della violenza di genere e violenza assistita.
5. Coinvolgere attivamente la madre nel recupero/miglioramento della relazione mamma/bambino/a, al fine di restituirle l'autorevolezza intrinseca nel ruolo genitoriale, spesso minata, laddove il/la minore ha assistito alla violenza esercitata dal padre nei confronti della donna.
6. Dare la priorità all'interesse superiore del bambino o della bambina, inteso come il mantenimento dei contatti con entrambi i genitori (luoghi neutri), purché come indicato nella Convenzione di Istanbul:
 - Non siano presenti situazioni di pericolo per la madre e il/la minore.
 - L'altro genitore non sia stato condannato penalmente con sentenza per violenze commesse nei confronti della madre.
 - il genitore maltrattante abbia portato a termine un percorso che preveda l'acquisizione di consapevolezza dell'agire violento nei confronti della donna e del minore, l'assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati e l'acquisizione di un ruolo genitoriale positivo e responsabile. Inoltre è fondamentale che gli operatori e le operatrici degli spazi neutri possano segnalare la presenza di comportamenti e atteggiamenti violenti anche a seguito del percorso fatto dall'uomo, per far sì che il percorso non venga usato da quest'ultimo in maniera strumentale.

ORFANE E ORFANI DA CRIMINI DOMESTICI

Gli orfani di femminicidio sono tutti quei bambini, bambine, adolescenti, ma anche giovani adulti/e o adulti/e la cui madre viene uccisa dal padre che devono fare i conti con il trauma della violenza e del dolore associato con la perdita di entrambi i genitori contemporaneamente, poiché la madre è uccisa e il padre è arrestato o si è suicidato. Questo particolare tipo di omicidio e di perdita genitoriale ha la peculiarità e unicità di comminare una serie multipla e complessa di situazioni ed eventi traumatici e di continue perdite: non possono più vivere nella loro casa, perdendo così tutto l'ambiente familiare, con la destabilizzazione e l'insicurezza di dove e con chi vivranno, e spesso con enormi conflitti interiori che si prolungano anche nella vita adulta.

Non sempre è possibile far recuperare le loro cose, o comunque non subito. In alcuni casi sono costretti/e ad abbandonare anche gli amici, le loro abitudini, la scuola dove andavano, la città dove vivevano⁷.

⁷ Orfani speciali di Anna Costanza Baldry - Ed. Franco Angeli

La legge 4/2018 tutela gli orfani da crimini domestici⁸ anche da un punto di vista economico prevedendo lo stanziamento di un Fondo per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa degli orfani da crimini domestici e degli orfani di femminicidio. Tra l'altro, al fine di dare immediata concretezza agli interventi solidaristici dello Stato, si prevede che i requisiti possano essere sono riscontrati dalla notizia di reato, dagli atti del procedimento penale non coperti dal segreto d'ufficio, da una sentenza non ancora passata in giudicato; in questo modo è possibile per lo Stato anticipare l'intervento economico nei confronti degli orfani. Tuttavia, la disciplina per l'erogazione delle somme avviene in genere sulla base di domanda presentata dagli interessati cui sia allegata apposita fatturazione per le prestazioni (ad esempio, spese mediche, prestazioni di assistenza materiale e psicologica).

Successivamente il Decreto 20 Maggio 2020, n. 71, rappresenta l'agognato adempimento da parte dello Stato del proprio dovere di contrastare tale fenomeno sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza".

Sul territorio della Regione Piemonte, seppur nelle more dell'approvazione dei decreti attuativi della L. 11.01.2018 n. 4⁹, si è inteso assicurare tale diritto prevedendo per gli/le orfani dei crimini domestici **l'esenzione dal ticket sanitario** per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico¹⁰.

AZIONI SPECIFICHE

1. Realizzare uno studio di fattibilità per la costituzione di un Fondo di solidarietà "Orfani speciali" che consenta di:
 - Anticipare i costi coperti dalla L. 4/2018, considerato che la normativa ne prevede il rimborso solo su apposita domanda corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute, prevedendone la restituzione nel momento in cui lo Stato effettua l'intervento solidaristico.
 - Sostenere gli eventuali costi che superano i limiti di copertura previsti nella citata Legge 4/2018 per effetto della gravità delle conseguenze subite (ad esempio spese mediche e assistenziali).

⁸ Il termine "orfani da crimini domestici" include anche i casi in cui la madre è uccisa da una persona a cui il genitore era legato da un legame affettivo.

⁹ Con Legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», viene previsto in particolare all'art. 9 "Assistenza medico-psicologica" che agli orfani per crimini domestici debba essere assicurata assistenza medico-psicologica gratuita, a cura del Servizio Sanitario Nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico con esenzione dal ticket sanitario

¹⁰ Tale codice di esenzione a favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani per crimini domestici, ai sensi di quanto disposto con la Legge 4/2018 sopracitata, è attribuito su proposta dell'equipe multidisciplinare. L'esenzione vale per la durata di un anno per tutte le prestazioni connesse alla presa in carico medico/psicologica e può essere rinnovata annualmente.

Obiettivo 4**Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza****DESCRIZIONE**

La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

L'intendimento della Regione è di promuovere e coordinare le diverse attività di formazione degli operatori e delle operatrici di tutti i nodi della rete antiviolenza istituzionale e del privato sociale.

Il personale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, oltre alla formazione di base in ambito educativo o psicosociale, possiede una specifica formazione sulla violenza di genere, conoscenza delle dinamiche della violenza e dei traumi ad esse conseguenti su donne e minori.

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio del territorio regionale, ai fini della qualità dei loro interventi sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti. A tal proposito, e data la complessità che ogni singola situazione di violenza porta con sé, è necessario prevedere percorsi integrati riguardanti specifiche tematiche connesse alla violenza di genere che possano coinvolgere il personale che opera nei Centri Antiviolenza, nelle Case Rifugio, nei Servizi Sociali e Sanitari. La formazione specifica per ogni tipologia di utenza (come ad esempio donne vittime di violenza con diagnosi di tipo psichiatrico, con problematiche correlate alla dipendenza da sostanze o da alcol, con disabilità fisiche/intellettive/sensoriali, per orientamento sessuale, donne minori vittime di violenza ecc.) permette di equipaggiare le operatrici e gli operatori di strumenti adeguati per un corretto riconoscimento dei segnali della violenza e per tutelare le persone offese attraverso pratiche che consentano di intercettare almeno parte del sommerso, ponendosi come interlocutori efficaci, sicuri ed efficienti.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della LR 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale.

Per l'operatrice dei Servizi Antiviolenza, la Regione garantisce la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il percorso formativo standard dell'operatrice dei Servizi Antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:

- a) Modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta.
- b) Modulo 2: promozione e animazione di reti.

La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra gli Sportelli, i Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Agenzie Formative.

Gli sportelli regionali dei Centri antiviolenza si avvalgono di almeno un'operatrice con le competenze validate e certificate di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel territorio regionale, i 21 Centri Antiviolenza e le 13 Case Rifugio regolarmente iscritti allo specifico Albo regionale, possono validare le esperienze e le competenze maturate dalle operatrici in servizio da almeno 2 anni e, successivamente, le Agenzie Formative, in collaborazione con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse e ad organizzare corsi di formazione previsti nel repertorio standard.

Si rileva, infine, che il personale operante nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio del territorio regionale, nel corso del triennio appena trascorso, grazie al percorso di formazione standard e a specifici percorsi formativi sulle tematiche della violenza di genere, ha maturato livelli di competenze altamente qualificate consolidando, di fatto, la qualità di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e.

È opportuno infine, rilevare come la formazione sia un elemento cardine nell'ambito della violenza di genere, assumendo una duplice valenza: da una parte quella intrinseca della formazione che permette di consolidare le conoscenze e le competenze e, dall'altra, la garanzia di offrire un servizio di accoglienza esperto e rispondente ai bisogni delle donne che fanno accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, assicurando loro il diritto di usufruire di servizi e opportunità omogenee su tutto il territorio piemontese.

La Regione intende proseguire nella promozione e sostegno dello scambio di buone prassi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di tutto il territorio piemontese, anche attraverso la promozione di momenti specifici che possano agevolare il contatto e il raccordo tra le diverse realtà del territorio e la condivisione di momenti formativi/informativi congiunti al fine di fornire risposte analoghe ai bisogni emergenti attraverso linguaggi e indicatori della violenza comuni.

La Regione, come previsto all'art. 10 della L.R. 4/2016, promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero con l'obiettivo di informare e interessare rispetto ai temi della violenza contro le donne, al ruolo ed al lavoro svolto dai Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

AZIONI SPECIFICHE

1. Promuovere percorsi di formazione di base e di aggiornamento continuo sul tema della violenza e dei suoi esiti per le operatrici dei Servizi Antiviolenza con l'obiettivo di introdurre al tema della violenza contro le donne e di consolidare le competenze già acquisite.
2. Promuovere percorsi di sensibilizzazione e di formazione sul tema della violenza e dei suoi esiti per gli operatori e le operatrici facenti parte della rete antiviolenza, per gli operatori e le operatrici dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari (SerD, CSM, Pronto Soccorso, NPI, Forze dell'Ordine ecc.) per una condivisione di linguaggi e indicatori della violenza domestica al fine di consentire prese in carico più mirate e per avviare collaborazioni con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio rispetto ai percorsi individualizzati delle donne sole o con figli/e.
3. Aumentare i livelli di competenze dei Centri Antiviolenza con focus specifico sulle differenti complessità, coinvolgendo Servizi Sociali e Sanitari, Associazioni e Organizzazioni esperti nel settore di riferimento con l'obiettivo di creare, sul territorio regionale, Centri Antiviolenza specializzati su particolari tematiche che possano essere un punto di riferimento per la rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio con l'obiettivo di fornire risposte complete e il più possibile univoche su tutto il territorio, garantendo il diritto delle donne sole o con figli/e di accedere a servizi e opportunità omogenee su tutto il territorio piemontese.
4. Avviare un tavolo di lavoro a regia regionale e a cadenza annuale per la definizione e l'implementazione di percorsi formativi tenendo conto dei bisogni dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle operatrici di Sportello.

Dall'analisi dei bisogni formativi effettuata risultano meritevoli di approfondimento e di discussione, per il triennio 2022-2024 i seguenti temi:

- Donne vittime di violenza con diagnosi psichiatriche e/o disabilità fisica e/o problematiche di dipendenze da sostanze e l'importanza del lavoro di rete.
- Diritti LGBTQI e azioni inclusive.
- Conseguenze psico-sociali della violenza assistita sui minori.
- Appropriately delle strutture di accoglienza donne minorenni vittime di violenza.
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (*Revenge Porn*): fenomeno, effetti e conseguenze.
- Le persone autori di violenza.
- Prevenzione pratiche di mutilazioni genitali femminili.
- Sviluppare e sostenere raccordi con il mondo scolastico e formativo, lavorativo e culturale per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi della violenza di genere, rispetto al ruolo e al lavoro svolto dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

Obiettivo 5
interventi per autori di violenza**DESCRIZIONE**

Nel precedente Piano triennale, in virtù del disposto della Legge regionale 24 febbraio 2016, sono stati finanziati - tramite specifici bandi regionali promossi nel 2018 e 2019 – interventi e azioni, anche di carattere sperimentale, attivati in favore del sostegno degli autori di violenza contro le donne per sviluppare percorsi di cambiamento degli autori di violenza.

In particolare, La Regione Piemonte, in attuazione della legge n.4/2016, art. 20 comma 1, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale, da anni promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

L'esperienza maturata negli anni da questa Regione, di concerto con tutti i soggetti istituzionali e non nella progettazione ed attuazione¹¹ di interventi volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza, ha evidenziato che, accanto alla necessità di assicurare adeguate risposte all'accoglienza e rieducazione degli uomini autori di violenza, si rende necessario attivare e potenziare interventi volti a rinsaldare la rete dei soggetti che operano in tale ambito, ipotizzare percorsi sul tema che valorizzino le specificità, risorse e competenze tra loro molto diverse dei soggetti, appartenenti all'ambito pubblico e privato, atte e consentire un percorso condiviso di rafforzamento delle competenze nonché lo studio e la messa a punto di nuovi strumenti operativi comuni e di innovative metodologie organizzative condivise per l'ascolto e il trattamento degli autori di violenza, anche a fronte del perdurare della situazione pandemica da covid 19.

Inoltre, la recente acquisizione della normativa chiamata 'Codice Rosso' (legge 19 luglio 2019, n.69) ha incentivato la partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione ai fini della sospensione condizionale della pena (l'art.6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale).

Sono pertanto nate numerose realtà dedicate all'acquisizione della consapevolezza e all'assunzione della responsabilità da parte degli uomini autori di violenza.

L'esperienza maturata conferma quanto:

¹¹ Il partenariato per la progettazione è composto da: Città Metropolitana di Torino, Comune di Vercelli, Comune di Novara, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. Ossola, Associazione Punto a capo, Croce Rossa italiana- Comitato di Asti, Gruppo Abele Onlus, Cooperativa Sociale Mirafiori, Associazione di promozione sociale Cerchio degli uomini, Paviol Percorsi antiviolenza Onlus. È stata altresì acquisita specifica manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto trasmessa dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta sia in termini di partecipazione ai percorsi formativi che saranno realizzati, nonché alla diffusione dei risultati del progetto.

Il progetto presenta un piano finanziario di 60.000,00 € di cui € 50.000,00 a valere su fondi statali ed € 10.000,00 di cofinanziamento come valorizzazione di risorse umane e strumentali messi a disposizione dalla Regione Piemonte, capofila del progetto.

Con DGR n.3-3062 del 9.4.2021 è stata approvata la candidatura al finanziamento il progetto RI.VI.VERE a valere sull'Avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli "interventi previsti all'art. 26 bis del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione ed al recupero degli uomini autori di violenza- annualità 2020" pubblicato in data 18 dicembre 2020. Entro il dicembre 2021 dovrebbero essere comunicati gli esiti dell'Avviso pubblico "

1. La violenza maschile risulta un fenomeno strutturale, fondato su relazioni di potere diseguali tra i generi, rafforzato da una cultura patriarcale che esprime, attraverso l'azione violenta, l'espressione di una discriminazione diffusa e generalizzata verso le donne.
2. Ancora oggi, si corre il rischio di valorizzare unicamente l'approccio terapeutico a scapito della messa in campo di una elaborazione politica finalizzata alla trasformazione culturale, relegando pertanto la violenza maschile ad un problema di devianza individuale, negando quindi la natura strutturale della violenza sulle donne. Purtroppo la violenza è ancora "una premeditata normalità", non deriva da raptus e non è un caso isolato ad opera di uno squilibrato.

Diventa quindi indispensabile una prospettiva condivisa, sostenuta e concertata con i Centri Antiviolenza che sono spazi storici di riflessione e luoghi di elaborazione politica e di trasformazione culturale.

Quando si parla di presa in carico multidisciplinare degli autori di violenza, recupero e mantenimento delle funzioni genitoriali è necessario tenere presente la Convenzione di Istanbul¹² che vieta in ogni caso l'applicazione della mediazione familiare e impegna gli Stati aderenti a adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie¹³.

Particolare attenzione deve essere riservata a garantire misure di garanzia per la sicurezza delle madri vittime di violenza domestica e dei loro figli e figlie, nel corso del processo decisionale relativo alla custodia e ai diritti di visita e alla loro concreta applicazione.¹⁴

Purtroppo, dall'esperienza dei Centri Antiviolenza si rileva spesso:

- L'adozione di soluzioni tese alla mediazione tra autore di violenza e vittima.
- La scelta prioritaria di garantire nell'immediato i contatti con il genitore che ha agito violenza in assenza di un percorso che preveda l'acquisizione di consapevolezza dell'agire violento nei confronti della donna e del minore, l'assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati e l'acquisizione di un ruolo genitoriale positivo e responsabile.

Si osserva tra l'altro che i percorsi di sostegno rivolti alla donna che subisce violenza e all'uomo che l'agisce hanno una valenza diversa e opposta in quanto:

- a) Il percorso con la donna ha l'obiettivo di contestualizzare le dinamiche della sua violenza nella costruzione culturale e sociale; pertanto inevitabilmente si deresponsabilizza la donna rispetto alle sue scelte inconsapevoli e la si aiuta a superare i sensi di colpa.
- b) Il percorso con l'uomo ha invece l'obiettivo di fargli acquisire la consapevolezza dell'agire violento e fargli assumere la responsabilità rispetto ai danni provocati.

¹² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 2011

¹³ Nel Primo rapporto GREVIO (punto 53) si evidenzia come elemento negativo *"la prassi di pratiche che richiedono la mediazione obbligatoria nelle procedure civili e nei procedimenti di divorzio, su questioni riguardanti la custodia dei figli e delle figlie."*

¹⁴ Prassi non conforme alla Convenzione è quella rilevata al punto 52 del citato Primo rapporto GREVIO, in quanto risulta che *"... in tutte le Parti esaminate finora, sono state osservate lacune in merito alle misure di garanzia per la sicurezza delle madri vittime di violenza domestica e dei loro figli e figlie, nel corso del processo decisionale relativo alla custodia e ai diritti di visita e alla loro concreta applicazione. Gli Stati parte tendono a dare la priorità al presunto interesse superiore del bambino o della bambina, inteso come il mantenimento dei contatti con entrambi i genitori ad ogni costo, anche nei casi in cui sia stato/a testimone di violenza. L'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale è generalmente mantenuto, anche in caso di condanna penale definitiva per violenze commesse nei confronti dell'altro genitore. La revoca dell'autorità parentale del genitore violento continua a essere un'eccezione, nonostante il perdurare del pericolo per la madre e il figlio>."*

In considerazione dell'interesse regionale e della specificità delle azioni tematiche riproposte dal Piano Strategico nazionale e specificamente azione 4)attività di ricerca su programmi e interventi rivolti agli uomini autori di violenza, in coerenza con quanto approvato con DGR n.2-1658 del 17 luglio 2020, è stata promossa e attuata a partire dal marzo 2021 con specifico accordo di collaborazione con IRES Piemonte, un'azione di ricerca intervento a regia regionale per gli uomini maltrattanti e/o autori di violenza di genere.

La ricerca si pone la finalità di conoscere approfonditamente gli strumenti di rilevazione attualmente esistenti ed utilizzati dai singoli Centri di ascolto e trattamento, di capirne la portata e la funzionalità e giungere alla definizione di una comune metodologia per l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dei maltrattanti e dei percorsi di ascolto e trattamento che si realizzano sul territorio regionale.¹⁵

I risultati e gli esiti della ricerca condivisi in itinere con i diversi soggetti coinvolti e in confronto con i Centri antiviolenza, delle Case rifugio e del Centro esperto sanitario regionale saranno portati a conoscenza del livello nazionale i risultati di questo lavoro per concorrere alla costruzione di un sistema informativo nazionale, integrato e condiviso tra tutti i soggetti che intercettano il fenomeno, anche in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali e della loro capillare diffusione.

Risulta inoltre necessario trattare gli uomini maltrattanti in carcere con percorsi detentivi in quanto molti uomini, infatti, ritengono di non avere fatto niente di grave; infatti, mentre il rapinatore sa di avere commesso una rapina, l'uomo che si trova in carcere ad espiare cinque o sei anni perché ha maltrattato la propria compagna e ha preteso da lei rapporti sessuali in assenza di volontà non è consapevole di avere commesso un reato. Anzi, è alla compagna che attribuisce una sorta di

¹⁵ L'attività di ricerca si articola in alcune fasi strutturate:

- ricostruzione del quadro conoscitivo relativo ai principali soggetti attivi sul territorio piemontese nell'ascolto e trattamento degli autori di violenza contro le donne anche a partire, ma non in via esclusiva, dalle progettualità finanziate nell'ambito dei bandi regionali di sostegno ai progetti per autori di violenza (anni 2018 e 2019) e dei loro esiti in termini di prodotti e di processi attivati

-raccolta e analisi altre esperienze presenti sul territorio nazionale, partendo da materiali seminariali, studi e contributi significativi sul tema della rilevazione dei dati e del monitoraggio dei percorsi di ascolto e trattamento di autori di violenza.

- interviste mirate ai referenti dei centri di ascolto e trattamento del territorio piemontese nonché ad alcuni soggetti coinvolti sul tema, saranno raccolte informazioni e materiali utili ad approfondire in particolare:

- **Modalità dei principali percorsi di accoglienza e trattamento messi in atto**, in modo da rendere evidenti le modalità organizzative, l'approccio di intervento nonché la ricostruzione dei percorsi attivati, individuali e/o di gruppo, rivolti agli uomini autori di violenza seguiti. Da questa ricognizione potranno essere tracciati gli elementi principali quali ad esempio: la profilazione del target/utenti, strumenti e approcci (ad esempio psicologico, educativo, socioeducativo,) utilizzati nel trattamento degli stessi, snodi e passaggi critici di ogni fase, caratteristiche degli esiti dei percorsi di trattamento.
- **Modalità e strumenti di rilevazione attualmente in uso**, approfondendo il tema della tracciatura e delle modalità di raccolta delle informazioni relative agli uomini seguiti e ai percorsi adottati. Potranno essere raccolti e analizzati gli strumenti adottati per la registrazione di informazioni inerenti all'utenza (caratteristiche anagrafiche e informazioni inerenti alla violenza agita), la partecipazione ai percorsi, gli esiti dei diversi interventi. L'intervista, inoltre, avrà l'obiettivo di esplorare le modalità di raccolta di informazioni relative al follow-up dei percorsi e dei trattamenti realizzati.

A seguito dell'analisi delle informazioni raccolte durante la fase precedente, si prevede l'elaborazione dei seguenti risultati/output di ricerca:

- **Scheda standard di rilevazione**: elaborazione condivisa di una scheda standard di rilevazione dei dati da parte degli operatori dei Centri; la scheda predisposta, successivamente alla sua validazione, sarà approvata con provvedimento regionale quale format comune, utile alla tracciatura e al monitoraggio del fenomeno nelle sue molteplici dimensioni, nel quadro del sistema dei servizi antiviolenza esistenti sul territorio regionale.
- **Definizione di alcune linee condivise per un percorso di trattamento minimo** comune tra i diversi Centri che operano sul territorio regionale in tema di ascolto e trattamento degli uomini autori di violenza contro le donne.

Analisi di follow up sui principali interventi realizzati sul territorio, anche attraverso il confronto con i soggetti interessati e alcune interviste in profondità con uomini autori di violenza presi in carico e usciti dal percorso di trattamento, individuati in accordo con i Centri.

cattiva azione che a lui fa trascorrere degli anni in carcere. In questi casi, quindi, la sanzione tende ad incattivire questa persona.

Come noto gli uomini non trattati fanno registrare un altissimo tasso di recidiva: quando escono dal carcere agiscono violenza o nei confronti della ex partner oppure nei confronti di altre donne.

Per queste ragioni:

- a) È necessario abbandonare l'imposizione del potere maschile sulle donne e partire dal riconoscimento di un deficit di riflessione e pratica sulla costruzione sociale della mascolinità per:
 - Mettere in atto un cambiamento culturale dei comportamenti e delle dinamiche di relazione,
 - Ricostruire una propria identità maschile e di paternità.
 - Rielaborare con consapevolezza un proprio progetto personale e relazioni.
 - Lasciare spazio alla elaborazione condivisa di nuovi modelli di genere¹⁶ con relazioni affettive autentiche e libere.
- b) È auspicabile che i percorsi di sostegno rivolti alla donna che subisce e all'uomo che agisce siano sempre paralleli e in nessun momento confluenti. Perseverare su una diversa prassi favorisce di fatto un'azione di vittimizzazione secondaria.

AZIONI SPECIFICHE

1. Favorire attivazione di percorsi di consapevolezza per gli operatori e le operatrici che sostengono gli autori di violenza contro le donne sulle risorse relazionali messe in gioco nel proprio lavoro riguardanti la percezione della parità di genere, la lettura dei gesti violenti nei confronti delle donne e dei figli, l'elaborazione della figura paterna mettendola in relazione con la mascolinità in generale.
2. Favorire attività di prevenzione e sviluppo di campagne di sensibilizzazione e informazione in collaborazione con i Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale rivolte a giovani (scuole, oratori, associazioni sportive, cittadinanza, stakeholder, ecc.) finalizzate a:
 - Dare significato all'origine culturale della violenza, affinché si metta in atto un cambiamento nei comportamenti e nelle dinamiche della violenza contro le donne.
 - Eliminare gli stereotipi non solo a livello individuale ma anche a livello sociale e istituzionale.¹⁷
 - Far acquisire consapevolezza sulla necessità di costruire modelli identitari maschili positivi rispetto al genere con relazioni affettive autentiche e libere.
 - Formare con regolarità la comunità educante.
 - Introdurre materiale didattico nelle scuole di ogni ordine e grado che metta in evidenza il nesso tra la violenza contro le donne e la violenza domestica e gli stereotipi di genere nocivi.
3. Favorire esclusivamente percorsi di sostegno rivolti all'uomo che agisce violenza paralleli e in nessun momento confluenti con il percorso delle donne, finalizzati alla:
 - a) Acquisizione della consapevolezza dell'agire violento.

¹⁶ Nel primo rapporto GREVIO (cfr. punto 73) è stato chiarito che l'uso termine "genere" non intende sostituire la definizione biologica di "sesso", né i termini "donne" e "uomini", ma pone l'accento su come le disuguaglianze, gli stereotipi, e di conseguenza le violenze, siano determinate non tanto dalle differenze biologiche tra uomini e donne, quanto piuttosto dai ruoli stereotipati – ovvero da atteggiamenti e percezioni rispetto a come gli uomini e le donne sono e a come dovrebbero essere in società. La definizione del termine "genere" permette anche di comprendere la definizione di "violenza di genere nei confronti delle donne", ovvero una violenza diretta contro una donna proprio perché donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

¹⁷ Nel primo rapporto GREVIO (cfr. punto 75), è stato chiarito che l'invito a eliminare gli stereotipi di genere non equivale a imporre scelte di vita alle donne o agli uomini. Né implica il rovesciamento di tutte le tradizioni e usanze. Le tradizioni che la Convenzione combatte sono quelle discriminatorie; quelle che costringono donne e uomini in ruoli stereotipati; che limitano il loro sviluppo e le loro opportunità di vita; che giustificano atteggiamenti patriarcali e sessisti impedendo così l'uguaglianza di genere; e che risultano dannose per le donne e le mettono in pericolo.

- b) Assunzione di responsabilità rispetto ai danni provocati alle donne e ai figli.
 - c) Ri-costruzione di un nuovo modello identitario maschile positivo rispetto al genere.
 - d) Ri-costruzione del ruolo paterno mettendolo in relazione a modelli identitari maschili positivi rispetto al genere con relazioni affettive autentiche e libere.
4. promuovere occasioni di incontro con il sistema e la rete dei centri antiviolenza e i centri ascolto e trattamento autori di violenza per facilitare il confronto e lo scambio nel rispetto delle rispettive competenze e su aspetti di rilevanza (questione del contatto con il partner, dell'esercizio della funzione genitoriale per l'autore di violenza, follow up dei percorsi conclusi, recidive, ecc.).

Obiettivo 6**consolidamento della rete dei servizi e del sistema di collaborazione con i servizi sociali e sanitari****DESCRIZIONE**

I contenuti e gli elementi delle parti precedenti permettono di riconoscere quanto è stato fatto e quanto è ancora necessario fare per sostenere le donne, le buone prassi e la diffusione di politiche e strategie di contrasto della violenza di genere.

Dal 2016 in poi la crescita a livello regionale del numero di Centri Antiviolenza e delle C.R. ha favorito il consolidamento della rete dei servizi dedicata alle donne vittime di violenza domestica. Nei diversi territori i Centri Antiviolenza si sono costituiti come specifica risorsa per la prevenzione dell'evento più grave (il femminicidio), per l'accoglienza, il sostegno e la messa in protezione della donna vittima di violenza sola e/o con figli.

Gestiti da gruppi di lavoro multiprofessionali di professioniste formate sui processi di vittimizzazione e sull'accoglienza della donna vittima di violenza, svolgono sui territori diverse funzioni al fianco delle donne che si rivolgono a loro e in relazione alla violenza di genere come fenomeno sociale e culturale.

I Centri Antiviolenza rappresentano quindi uno degli strumenti operativi più importanti affinché le donne possano affermare il loro diritto a vivere libere dalla violenza nei diversi ambiti della loro esistenza (Art. 4 Convenzione di Istanbul) e pertanto agiscono a più livelli: all'interno delle singole storie, all'interno della rete dei soggetti istituzionali e dei servizi socio sanitari territoriali per il sostegno alle donne che intraprendono percorsi di autonomia e all'interno di alleanze con i diversi soggetti presenti sul territorio per la promozione di una cultura in cui la diversità, la diversità di genere in particolare, sia un valore per i singoli, per le relazioni e per la collettività.

I Centri Antiviolenza rappresentano quindi sul territorio risorse in grado di agire come:

- Attivatori e/o parte integrante della rete di tutela e protezione della donna vittima di violenza sola e/o con figli a cui le donne si possono rivolgere in autonomia o venire indirizzate da altri servizi o punti della rete.
- Una specifica competenza e risorsa a disposizione delle donne e della rete integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio, in qualsiasi fase del percorso della donna che vuole uscire da relazioni caratterizzate dalla violenza nelle sue diverse forme: fisica, economica, psicologica.
- Attivatore di strategie complesse a livello territoriale a fronte di bisogni quali casa e lavoro per le donne vittime di violenza domestica a conclusione del loro percorso di protezione.
- Soggetto culturale, in grado di promuovere e sostenere l'animazione culturale dei contesti in un'ottica preventiva e di sensibilizzazione anche nei confronti delle giovani generazioni.

AZIONI SPECIFICHE

1. Sostenere e incentivare, a tutti i livelli, il lavoro di rete e di Comunità svolto dai Centri Antiviolenza nei diversi territori.
2. Sostenere la diffusione delle informazioni sulla presenza e operatività dei CAV e della rete di protezione per le donne vittime di violenza tra gli operatori che rappresentano il front office delle organizzazioni e i soggetti che incontrano le donne nei diversi servizi sociali, sanitari e educativi.
3. Promuovere presso gli Enti gestori, le Asl, i Distretti e le Aziende ospedaliere la costruzione di Protocolli d'intesa a tutela e garanzia di un lavoro integrato dei diversi servizi con le donne vittime di violenza per il fronteggiamento di bisogni complessi che possono emergere.

4. Facilitare e accompagnare processi di coinvolgimento delle APL (Agenzie Per il Lavoro, in particolare la funzione antidiscriminazione) ai tavoli locali così come degli Enti gestori delle locazioni agevolate.
5. Sostenere le buone prassi individuando indicatori di qualità.

Obiettivo 7 percorsi di sostegno integrati per donne migranti

DESCRIZIONE**DONNE MIGRANTI**

La Legge Regionale 24 febbraio 2016 - nell'ambito dei suoi principi e delle finalità - prevede di:

- Promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio; (art. 3, comma 1. lett. o).
- Promuovere azioni di sostegno verso le donne e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo (art. 3, comma 1. lett. p).

L'art. 60 della Convenzione di Istanbul recita che "le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una forma di protezione complementare/sussidiaria (...)".

Gli Stati dovrebbero quindi riconoscere che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le mutilazioni genitali femminili, le violenze legate alla dote, la violenza domestica o la tratta, sono atti impiegati come forme di persecuzione, siano questi commessi da attori statali o non statali. Il paragrafo 2 dell'articolo 60 richiede inoltre agli Stati parte di garantire un'interpretazione sensibile al genere per ognuno dei motivi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951.

Inoltre, le procedure di asilo dovrebbero consentire alle donne vittime di persecuzioni basate sul genere di presentare le proprie richieste in modo informato e dignitoso, con l'aiuto di operatrici e interpreti dello stesso sesso, adeguatamente formate nel riconoscere le ragioni specifiche che portano le donne a lasciare i loro Paesi d'origine.

Ciò posto, risulta prioritario promuovere azioni sperimentali che prevedano il consolidamento di una rete territoriale specializzata dove siano presenti anche i Centri Antiviolenza finalizzata a considerare che le donne vittime di tratta sono inevitabilmente donne vittime di violenza di genere proprio in virtù del meccanismo coercitivo che può anche costringerle alla prostituzione in strada.

Inoltre, nel primo rapporto GREVIO:

- a) È stata notata l'assenza di misure efficaci per rispondere alle esigenze delle donne appartenenti a gruppi vulnerabili, tra le quali sono comprese donne migranti, donne richiedenti asilo e rifugiate, donne senza permesso di soggiorno, considerato che spesso devono fare fronte a ostacoli specifici nell'applicazione della Convenzione e subiscono discriminazioni intersezionali nell'accesso alla protezione e all'assistenza. (cfr. punto 55).
- b) Sono state ripetutamente evidenziate -per quanto riguarda l'asilo - le difficoltà incontrate dagli Stati parte nell'assicurare procedure di determinazione del diritto d'asilo e strutture di accoglienza che tengano in considerazione la dimensione di genere; in particolare è stato notato che le donne richiedenti asilo sono spesso male informate sulla procedura, sui propri

diritti, sui servizi di supporto a loro disposizione e su come condurre la procedura a un esito positivo. I rapporti del GREVIO hanno rilevato che i pregiudizi culturali e di genere sono ancora una realtà e che è necessario offrire una formazione specifica alle figure responsabili delle procedure di asilo, sulle diverse forme di violenza contro le donne e sulla persecuzione basata sul genere. (cfr. punto 56).

- c) Sono state riscontrate difficoltà nel garantire strutture di accoglienza sensibili al genere. Non sempre sono disponibili alloggi e strutture igieniche per sole donne, un aspetto che crea problemi di sicurezza per le donne single, così come per le ragazze e le donne che viaggiano con le proprie famiglie. Tale situazione ha generato diversi casi di molestie sessuali e violenze fisiche e sessuali, tra cui alcuni casi isolati di donne uccise, come nel caso della Svezia. (cfr. punto 56).

Poste queste premesse, si ritiene doveroso prevedere il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza nella presa in carico integrata e congiunta di donne vittime di violenza richiedenti protezione internazionale o con il titolo o lo status già riconosciuti.

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (MGF)

L'Italia considera le mutilazioni genitali femminili una grave e inaccettabile violazione del diritto alla salute e all'integrità fisica previsto e tutelato dalla nostra Costituzione all'articolo 32 che così recita *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

Il presupposto costituzionale è radicato nel deciso rifiuto di ogni legittimazione di tradizioni culturali che contrastano con i principi che sono a fondamento della Costituzione italiana e un convinto sostegno alla formazione ai diritti umani, alla valorizzazione della dignità della persona, al sostegno all'esercizio delle libertà fondamentali delle donne

In attuazione dell'art. 32 della Costituzione è stata emanata la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile con lo scopo di: «prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di Mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona ed alla salute delle donne e delle bambine». Prima dell'emanazione di tale legge il reato era in ogni caso punibile ai sensi degli artt. 582 e 583 del Codice penale.

Infatti, le suddette pratiche non possono essere considerate scriminanti (ossia causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato e quindi della sua punibilità) dall'esercizio di un diritto per la duplice ragione che:

- a. Un diritto di praticare le mutilazioni non è previsto da alcuna espressa disposizione di legge né scaturisce da una consuetudine.
- b. Tali pratiche non possono considerarsi neppure esercizio del diritto dei genitori di istruire e educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose, dal momento che esse non hanno un fondamento non religioso ma unicamente di tipo culturale tribale.

Sono oltre 200 milioni le ragazze e le donne che, nel mondo, hanno subito mutilazioni genitali femminili (dati Organizzazione mondiale della sanità, 2020) e sono costrette ogni giorno a fare i conti con gli effetti devastanti che questa usanza ha sulla loro vita e sul loro stesso futuro, anche in considerazioni dei gravissimi rischi per la salute (ad es. cistiti, infezioni, emorragie, disturbi urinari, gravissime complicanze al momento del parto, finanche la morte).

Anche se negli ultimi anni c'è stata una riduzione dei casi grazie anche all'adozione da parte di numerosi Stati dell'Africa subsahariana di leggi di contrasto, ogni anno, comunque sono circa 4 milioni le ragazze e le donne che rischiano di essere sottoposte a queste pratiche.

Si ritiene altamente probabile che la pandemia da coronavirus, possa far aumentare questi numeri: a causa della chiusura delle scuole e dell'interruzione dei programmi di protezione sono circa 2 milioni in più le ragazze che nei prossimi dieci anni potrebbero essere sottoposte a queste pratiche (dati Unicef)

Le mutilazioni genitali femminili - vietate dall'Organizzazione mondiale della sanità che le considera «una violazione dei diritti umani delle donne», vengono praticate su bambine e ragazze, in genere prima dei 15 anni di età, e consistono nella parziale o totale rimozione dei genitali esterni o nella lesione agli organi genitali per motivi non medici.

Si conoscono vari tipi di mutilazioni genitali femminili con diversi livelli di gravità, di cui la più radicale è comunemente chiamata infibulazione, una pratica diffusa prevalentemente nell'Africa Subsahariana che l'immigrazione ha fatto conoscere anche in Europa e in Italia.

In Italia, in base alla Legge 7/2006 sopra citata, chiunque pratici l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro. È necessario attuare azioni di prevenzione e sostegno, soprattutto nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito mutilazioni nel loro Paese d'origine.

In attuazione di quanto previsto dell'art. 4 della legge nazionale, il Ministero della Salute ha emanato specifiche Linee guida “destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”.

Con queste Linee guida si vuole dare anche una prima risposta, certamente non esaustiva, ad una esigenza di conoscenza di queste problematiche emersa nell'ambiente sanitario a seguito dell'arrivo in Italia di donne provenienti da paesi a tradizione escissoria, che ricorrono alle strutture sanitarie. Un problema poco, se non affatto, affrontato nella formazione universitaria in Italia, sul quale però gli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e privati sono chiamati ad operare.

Esse rappresentano uno strumento utile per attivare sul territorio iniziative volte alla formazione del personale sanitario per la prevenzione della diffusione delle mutilazioni genitali femminili e un invito al Sistema sanitario a adeguare le proprie conoscenze e modalità di cura, per rispondere in modo adeguato ed efficace alla domanda di salute proveniente da una specifica fascia di popolazione femminile immigrata.

Nel triennio sarà quindi importante condividere un programma coordinato di azione locale, che prima di attuare progetti pilota operativi, sia volto a conoscere le realtà già impegnate in esperienze diversificate che hanno coinvolto numerosi educatori e operatori sociali e sanitari, conoscere e rafforzare la rete dei servizi attivi, nonché favorire l'attivazione di corsi di formazione per gli operatori dei servizi.

MATRIMONI FORZATI

In tutto il mondo i diritti delle donne vengono violati, specialmente quando rifiutano l'imposizione di comportamenti e regole ingiusti, che non tengono conto della loro volontà. Una di queste violazioni riguarda proprio il diritto delle donne a scegliere se, quando e con chi sposarsi: a milioni di bambine, ragazze e giovani donne è imposto di sposarsi contro la loro volontà. I matrimoni precoci e i matrimoni forzati affondano le loro radici nelle disuguaglianze di genere, in quegli stereotipi e in

quelle leggi che rispecchiano l'idea che la donna debba ricoprire un ruolo subordinato nella società.

In anni recenti molti Stati, per evitare la condanna internazionale, hanno iniziato ad introdurre nelle proprie legislazioni il divieto di celebrare matrimoni precoci, tuttavia i matrimoni forzati trovano ancora legittimazione culturale e giuridica presso vari popoli e nazioni: per queste motivazioni donne e ragazze difficilmente riescono a sottrarsi a tali pratiche, non solo nei paesi di origine, ma anche quando si trovano in contesti di migrazione. Anche in Italia, infatti, adolescenti e giovani donne vedono violati i propri diritti da famiglie che scelgono di sottoporle a matrimoni precoci o forzati. Fino alla metà degli anni 2000 si trattava di un fenomeno sommerso che restava sostanzialmente confinato all'interno della comunità di appartenenza. I dieci anni intercorsi tra la violenta uccisione per mano del padre di Hina Saleem nel 2008 e l'uccisione, in Pakistan, di Sana Cheema nel 2018 e di Saman Habbas nei primi mesi del 2021 – giovani donne di origini pakistane residenti in Italia che hanno tentato di sottrarsi al volere della famiglia – hanno invece visto una progressiva emersione del fenomeno nei media e un'accresciuta attenzione politico sociale.

Uno dei problemi principali che rende la pratica dei matrimoni forzati così difficile da sradicare è che in base a numerose credenze religiose e in numerosi contesti tradizionali il matrimonio costituisce un contratto nel quale la donna è l'oggetto dell'accordo (mahall, nel diritto islamico) e non il soggetto e dunque la sua 'cessione' assume un valore economicamente quantificabile, di interesse per le famiglie contraenti. Nel matrimonio forzato la donna acconsente non per sua scelta, sulla base del libero convincimento, ma perché ha subito ingerenze, violenze, ricatti, minacce e pressioni fisiche o psicologiche da parte di singole persone – familiari, conoscenti o estranei – o gruppi di persone.

Grazie all'osservatorio dei centri antiviolenza e delle associazioni di donne che si occupano di questo tema, oggi nel contesto italiano si possono rintracciare tre tipologie di matrimonio forzato:

- Giovani donne di seconda generazione cresciute in Italia, costrette, a conclusione della scuola dell'obbligo, a rientrare nel paese di origine per sposarsi con connazionali scelti dalla famiglia.
- Giovani donne che hanno contratto – con diverse sfumature di coercizione – un matrimonio combinato nel Paese di origine che però, una volta rientrate in Italia con il marito si rendono conto non corrispondere alle loro aspettative.
- Donne richiedenti asilo che sono state vittime di matrimonio forzato in patria prima di partire per il viaggio che le ha portate in Italia.

Per tutte queste donne, anche se vittime di una esperienza simile, le modalità in cui elaborano la violenza, così come il modo e i luoghi in cui cercano aiuto, risultano specifici e differenziati.

Il grave problema dei matrimoni forzati è stato considerato anche dalla Convenzione di Istanbul – ratificata in Italia con la Legge 27.6.2013, n. 77 – che disciplina all'art. 32 le conseguenze civili dei matrimoni forzati (Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima) e all'art. 37 contiene una definizione del matrimonio forzato e le azioni di contrasto (1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio).

Più recentemente in Italia con l'approvazione della Legge 69/2019, cosiddetto "Codice Rosso", è stato introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio, proprio per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e delle spose bambine. La nuova fattispecie, prevista all'art. 558 bis c.p., punisce da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, e, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica

o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Anche se il cosiddetto 'Codice Rosso' contiene la definizione del reato di matrimonio forzato e negli ultimi anni sia andata progressivamente aumentando la sensibilità politico sociale su questa forma di violazione dei diritti delle donne, la strada per lo sviluppo di politiche strutturali e concrete di prevenzione e contrasto è ancora molto lunga.

Sarà quindi importante conoscere meglio e analizzare le dinamiche presenti in tale forma di violenza, individuarne i campanelli d'allarme, approfondire le buone prassi esistenti in merito all'accoglienza, presa in carico e sostegno, non tralasciando la costruzione di una rete di protezione.

AZIONI SPECIFICHE

1. Formalizzare ipotesi di accordo e collaborazione promosso tra la Regione Piemonte, I Centri antiviolenza iscritti all'albo regionale e la Commissione Territoriale finalizzato a concedere alle donne il riconoscimento della protezione internazionale al fine di prevedere un sistema di invio reciproco delle donne migranti intercettate e conseguente presa in carico congiunta.
2. Finanziamenti di progetti pilota riservati ai Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale, al fine di facilitare esperienze di buone prassi per:
 - Favorire un lavoro di rete integrato sul singolo caso che preveda anche il coinvolgimento del Centro Antiviolenza dovrebbe provvedere all'invio di una o più relazioni relative alla presa in carico e al percorso presso il Centro, indirizzate alla Commissione Prefettizia o alla Cassazione, nelle quali emergano anche le dinamiche della violenza subita ed il rischio di rientro nel paese d'origine in vista della richiesta di protezione internazionale.
 - Condividere linee guida operative sul singolo caso intercettato per invio e presa in carico.
3. Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sui temi delle mutilazioni dei genitali femminili e sui matrimoni forzati delle donne minorenni anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità quali realtà esperte e portatrici di pratiche di buone prassi, presenti sul territorio nazionale al fine di promuovere in futuro azioni pilota e di buone prassi per la prevenzione, l'accoglienza e il sostegno delle donne, sviluppando anche in collaborazione con le comunità migranti l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.
4. Promuovere la realizzazione di appositi programmi di informazione aggiornamento per gli insegnanti delle Scuole anche avvalendosi delle figure di riconosciuta esperienza nei servizi socio sanitari e nei centri antiviolenza ed anche nel campo della mediazione culturale, per prevenire il ricorso alle mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere anche nelle classi la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine.
5. Prevedere finanziamenti per le mediazioni linguistiche e culturali per le donne straniere che si rivolgono ai centri antiviolenza, per far sì che la non conoscenza della lingua italiana non sia un ulteriore ostacolo alla loro fuoriuscita dalla violenza e dai maltrattamenti.

Obiettivo 8**Attività di Comunicazione e informazione sul sistema e sulla rete dei servizi antiviolenza attivi ai sensi della legge regionale 4/2016****DESCRIZIONE**

La Regione da molti anni ha avviato un percorso per ampliare la propria comunicazione istituzionale anche sul fronte del contrasto alla violenza di genere e alla lotta a ogni forma di discriminazione.

In seguito all'approvazione della Legge regionale 4/2016 sono stati individuati alcuni criteri strategici con il fine di sviluppare un'azione comunicativa utile a informare la popolazione sui contenuti del testo di legge e sul sistema dei servizi a favore delle donne sole e o con figli vittime di violenza.

In coerenza con quanto avviato dal primo Piano di comunicazione della LR 4/2016, è stata mantenuta attenzione circa le diverse azioni ed interventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica messi in atto dal sistema dei servizi antiviolenza orientati a confermare la Regione quale elemento propulsore e coordinatore di un sistema interattivo fortemente radicato di enti ed organismi dediti al contrasto alla violenza in tutte le sue forme, sottolineando l'elevata sensibilità e la continua attenzione in ambito sociale per i problemi dei diritti.

Obiettivo ultimo dell'azione di governo regionale è il rafforzamento delle reti regionali contro la violenza di genere e la visibilità delle stesse alla popolazione in modo da non lasciare le donne "sole" nel fronteggiare la violenza e far divenire il tema del contrasto alla violenza un tema a responsabilità condivisa e non una tragedia individuale.

Nel 2018 è stata ideata e realizzata con risorse a valere sul bilancio regionale per complessivi 13.000,00 euro un'applicazione mobile in grado di sfruttare la versatilità di dispositivi mobili come tablet e smartphone, ormai di uso comune.

Lo scopo che ci si è prefissi attraverso il rilascio di questa applicazione "ERICA", scaricabile su cellulare è quello di fornire alle donne piemontesi uno strumento interattivo e veloce che possa prima di tutto consentire loro, in caso di necessità, di mettersi in contatto con il pronto intervento e di individuare in tempi brevissimi il luogo più vicino presso il quale rifugiarsi. Inoltre, l'applicazione contiene al suo interno tutte le informazioni utili per conoscere i soggetti che operano nel settore sul territorio piemontese, le opportunità fornite alle persone offese e le normative in materia.

L'applicazione risponde alle caratteristiche di interattività, celerità e geolocalizzazione, funzioni queste che sono necessarie per renderla veramente utile, anche in considerazione del fatto che femminicidi e violenza sessuale nella maggioranza dei casi sono crimini che non lasciano spazio alla vittima per chiedere aiuto e, dove, i casi di cronaca ci dicono che la vittima viene intercettata in luoghi appartati o all'interno delle mura domestiche.

Nel corso del 2020, in accordo con il Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP regionale e con gli Assessorati competenti, in virtù di un primo finanziamento pari ad euro 10.000,00 nell'ambito del Piano Strategico di cui al DPCM 4.12.2019 è stata avviata un'azione a regia regionale comprendente un aggiornamento dell'app e la progettazione/realizzazione di una campagna di informazione circa la conoscenza ed utilizzo dell'app Erica, in particolare presso le ragazze e le donne più giovani, per promuoverne la diffusione e l'utilizzo.

Con questa ulteriore azione comunicativa a corredo e rinforzo della campagna di informazione avviata e finalizzata a favorire ampia informazione sull'app nonché il suo utilizzo da parte del target

giovane della popolazione piemontese, si intende procedere per una spesa complessiva pari ad euro 15.000,00 con l'acquisto di spazi per la presentazione e diffusione dell'app anche attraverso canali multimediali quali radio, social, luoghi di aggregazione giovanile.

AZIONI SPECIFICHE

1. Revisionare la sezione sul web della Regione Piemonte in materia di contrasto alla violenza di genere riportante i principali riferimenti del sistema dei servizi antiviolenza.
2. Aggiornare le mappe multimediali per la segnalazione sul territorio regionale dei centri antiviolenza e degli sportelli ad essi collegati.
3. Tenere aggiornata la mappatura sul 1522 nazionale della presenza dei Centri antiviolenza piemontesi e dei rispettivi riferimenti.
4. Diffondere la conoscenza ed utilizzo dell'Applicazione mobile ERICA contro la violenza sulle donne presso il target giovanile della popolazione piemontese.
5. Comunicare periodicamente agli organi di informazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte nel suo insieme, compresi la Commissione Regionale Pari Opportunità, la Consulta Femminile, la Consulta delle Elette e la Consigliera di Parità Regionale, in materia di contrasto alla violenza di genere.

VI. Sistema di governance

In coerenza con quanto realizzato negli anni, la Regione Piemonte intende proseguire nella promozione e nel rafforzamento del sistema piemontese dei servizi antiviolenza con una sistematica attività di governance territoriale attraverso il coordinamento degli attori di un territorio (istituzionali e non, pubblici e privati) e delle relative proposte, finalizzato a condividere lo sviluppo sostenibile del territorio promuovendo l'elaborazione e l'attuazione di coerenti iniziative territoriali per incrementarne la qualità, la quantità e la capillarità sul territorio.

Il presente Piano è stato predisposto attraverso un percorso partecipato con i soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e l'associazionismo piemontese componenti il tavolo di coordinamento regionale che, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 4/2016, è stato istituito al fine di creare uno strumento condiviso di coordinamento a livello regionale in grado di garantire la maggiore condivisione possibile di obiettivi e strumenti tra tutti i soggetti istituzionali e non interessati ai differenti livelli di intervento.

La gran parte delle azioni contenute nel presente Piano, seppur nella loro specificità risultano fortemente intersecate e integrabili anche al fine di garantire un reale coordinamento tra le diverse azioni attivate sul territorio, promuovere la circolarità delle informazioni, l'individuazione e lo scambio di buone pratiche, ed in ultimo ma non per ultimo, anche nella prospettiva di colmare le differenze esistenti nel sistema dell'offerta presenti nel territorio regionale.

Nel sistema di governance pluriattori e plurilivelli, promosso e realizzato dalla Regione, oltre al tavolo di coordinamento regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio disposto dalla LR 4/2016, assumono in questo ambito particolare rilievo:

- La cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani.
- Il centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

La Regione partecipa, inoltre, a tavoli nazionali quali l'osservatorio nazionale sulla violenza di genere e la relativa cabina di regia, cabina di regia contro il fenomeno della tratta nonché al gruppo tecnico interregionale sul tema del contrasto alla violenza di genere ed ai relativi sottogruppi di lavoro su tematiche di particolare interesse (revisione requisiti Intesa CU del 2014, collaborazione per stesura linee guida nazionali Centri per autori di violenza, ecc.).

VII. Cronoprogramma

Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano.

Nelle more dell'approvazione del presente Piano, sono già stati approvati a stralci, alcuni obiettivi e azioni con specifici provvedimenti deliberativi della Giunta regionale. Successivamente, saranno rinviati ad ulteriori provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche.

Alcune azioni contenute nel Piano, per garantire continuità ed efficacia degli interventi, dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto del Piano.

VIII. Quadro delle risorse

Al finanziamento delle azioni specifiche mirate alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti del presente Piano, concorrono le risorse sia provenienti dal livello nazionale sia dal livello regionale che dal partenariato locale. Inoltre, verranno prese in considerazione tutte le opportunità offerte in ambito comunitario verificando la possibilità di accedere a fondi strutturali della programmazione POR FSE 2021-2027.

In specifico, per il triennio oggetto di programmazione saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con particolare riferimento a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità rispettivamente con DPCM del 4.12.2019 registrato alla Corte dei Conti il 27.12.2019 e DPCM del 13 novembre 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2020,

In specifico, si riassume il quadro risorse di cui ai DPCM e delle risorse a valere sul bilancio finanziario della Regione Piemonte nel periodo di realizzazione considerato (2020- 2022) sopra citati.

Interventi in attuazione del DPCM del 4.12.2019:

Azione	Finanziamento statale		Cofinanziamento regionale	
	Acconto 2020	Saldo 2021	Acconto 2020	Saldo 2021
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 323.021,65	€ 138.437,85	€ 27.453,97	€ 32.546,03
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 270.521,65	€ 115.937,85	€ 18.302,65	€ 21.697,35
creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I livello)	€ 140.000,00	€ 60.000,00	//	//
creazione di nuove case rifugio nelle province scoperte: Asti, Vercelli e Novara ed al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello)	€ 87.500,00	€ 37.500,00	€ 38.893,12	€ 46.106,88
TOTALI	€ 821.043,30	€ 351.875,70	€ 84.649,74	€ 100.350,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.172.919,00		€ 185.000,00	

Interventi in attuazione del DPCM del 13.11.2020

Azione	Finanziamento statale		Finanziamento regionale	
	Acconto 2021	Saldo 2022	Acconto 2021	Saldo 2022
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 431.960,61	€ 185.125,97	//	//
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 345.752,37	€ 148.179,59	//	//
Sostegno alle case rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della norma di contenimento ad essa collegate	€ 109.184,96	€ 46.793,55	//	//
Sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello)	//	//	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALI	€ 886.897,94	380.099,11	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.266.997,05		€ 140.000,00	

Parallelamente si evidenziano le risorse assegnate alla Regione Piemonte relative al Piano Strategico nazionale contro la violenza di genere 2017-2020 approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, e con riferimento al precedente Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14/8/2013, n. 93 che è stato riproposto a corredo dell'azione di contrasto alla violenza di cui ai due DPCM sopra indicati.

DPCM del 4.12.2019:

La Regione, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti statali pari a complessivi Euro **718.000,00**, con DGR n. 2-1658 del 17 luglio 2020 ha approvato i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a),b),c),e),f), g), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. Con successiva Determinazione dirigenziale n. 756 del 23.7.2020 sono stati approvati specifici Bandi per la realizzazione di progetti per la realizzazione di attività articolate su 4 linee d'azione indicate dal Piano Strategico.

A seguire il quadro riepilogativo di programmazione:

Azioni programmate sul territorio regionale	Finanziamento statale	anticipo 2020	saldo 2021
azione 1) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza	€ 508.000,00	€ 355.600,00,	€ 152.400,00,
azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita	€ 150.000,00,	€ 105.000,00,	45.000,00
azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	//
azione 4) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali	€ 50.000,00;	€ 25.000,00,	€ 25.000,00,
totali	€ 718.000,00	€ 495.600,00	€ 222.400,00

DPCM del 13.11.2020:

La Regione, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti statali pari a complessivi euro **430.799,87** con DGR n. 12-3625 del 30.7.2021 ha approvato i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell'ambito del Piano Operativo di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h) e l) del DL 14.8.2013 n. 93. Con successiva Determinazione dirigenziale n.1162 del 2.8.2021 sono stati approvati specifici Bandi per la realizzazione di progetti per la realizzazione di attività articolate su 2 linee d'azione indicate dal Piano Strategico, cui si affianca un'attività ulteriore di comunicazione mirata di cui all'obiettivo 89 del presente Piano. A seguire il quadro riepilogativo di programmazione

Azioni programmate sul territorio regionale	Finanziamento statale	anticipo 2021	saldo 2022
azione 1) interventi per il sostegno abitativo ed il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza	€ 175.799,87	€ 122.500,00	€ 53.299,87
Azione 2) progetti rivolti anche a donne minorenni italiane ed anche straniere di seconda generazione, vittime di violenza, nonché a minori vittime di violenza assistita	€ 240.000,00	€ 168.000,00	€ 72.000,00
azione 3) azioni di informazione, comunicazione e formazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	//
totali	€ 430.799,87	€ 305.500,00	€ 125.299,87

Tuttavia, risulta evidente l'assoluta necessità di sottolineare e riconoscere l'imprescindibilità del cofinanziamento del 20% (espresso in risorse strumentali, economiche e di personale) espresso in questi anni dalla rete dei soggetti del privato sociale per la realizzazione dei diversi progetti e per la messa in rete delle risorse e per l'efficacia delle misure e degli interventi realizzati.

Parallelamente, la Regione, sostiene con fondi propri la realizzazione di numerosi interventi e azioni in favore del sistema e della rete dei servizi di contrasto alla violenza realizzati in collaborazione con la rete dei diversi soggetti pubblici e privati, nel promuovere e attivare partnership progettuali con istituzioni e organizzazioni internazionali, europee, nazionali e interregionali, pubbliche e private.

In modo particolare tra questi è opportuno menzionare il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ex art. 22 della LR4/2016 che prevede una dotazione annuale di € 350.000,00 a valere sul bilancio regionale in favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti.

IX. Monitoraggio e Valutazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della l.r. 4/2016, al fine di realizzare progressivamente un sistema di rilevazione e monitoraggio a carattere regionale utile anche ai fini programmatiche di allocazione delle risorse nazionali e regionali e degli strumenti ad essi correlati (scheda programmatica/report di monitoraggio, ecc.), la Regione assicura la raccolta dei dati di monitoraggio periodico delle attività e degli interventi svolti da associazioni ed organizzazioni dei Centri antiviolenza, degli sportelli ad essi collegati e delle Case rifugio.

Il presente Piano promuove, con il concorso di tutti i soggetti facenti parte della rete dei servizi antiviolenza esistente a livello regionale, un monitoraggio operativo delle azioni intraprese in una prospettiva di valutazione dell'efficacia ed ottimizzazione delle risorse, nonché di consolidamento della qualificazione dei Servizi resi.

I centri antiviolenza ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza.

Anche al fine di monitorare il fenomeno, a partire dal 2018, accanto agli strumenti già in uso da parte dei diversi centri e delle case al fine del monitoraggio delle attività, il Settore regionale aderisce alla rilevazione nazionale promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità e realizzata da ISTAT anche in collaborazione con CISIS, relativa al monitoraggio dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

La Regione sovrintende alla raccolta dati presso i Centri e le Case avvalendosi del sistema di acquisizione predisposto dall'ISTAT e garantisce la completezza e la qualità dei dati rilevati inviando il materiale informativo messo a disposizione da ISTAT ai Soggetti compilatori, comunicando contestualmente le credenziali di accesso alla piattaforma, supportando i Centri nella compilazione del questionario via web, effettuando il monitoraggio dei rispondenti e i solleciti ai non rispondenti.

La piattaforma utilizzata consente ai referenti per la rilevazione dati dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio iscritte all'Albo regionale l'inserimento dei dati relativi alla propria realtà territoriale afferenti a diverse aree di interesse per quanto concerne:

- I Centri antiviolenza sono rilevati dati relativi agli aspetti strutturali e organizzativi del Centro, sul personale operante, sul lavoro di rete, sulla tipologia di Servizi resi all'utenza dei centri e degli sportelli, sul numero di contatti, accessi e prese in carico, su alcuni aspetti più rilevanti della tipologia dell'utenza, sui finanziamenti percepiti.
- Le Case rifugio sono rilevati gli aspetti strutturali e organizzativi, il personale operante, sulla tipologia dei Servizi resi all'utenza, sulla tipologia dell'utenza, sui finanziamenti percepiti.

Inoltre dal 2020 è stata avviata la sperimentazione della rilevazione (con le stesse modalità di collaborazione ISTAT/DPO/Regioni) relativa alle utenti dei Centri antiviolenza.

Ogni Centro inserisce, con codici identificativi che garantiscono l'anonimato, i dati delle donne prese in carico. La rilevazione è finalizzata a delineare il profilo della donna presa in carico dal Centro, ovvero della donna con la quale è stato concordato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza e altre informazioni utili a monitorare il fenomeno e a orientare interventi di policy: dai dati anagrafici (classe di età, nazionalità, stato civile, ecc.), al titolo di studio/professione; dai dati di contesto sociale (eventuali difficoltà/situazioni problematiche) alla tipologia di violenza subita ed alla tipologia delle richieste portate al Centro; dalla connotazione dell'autore di violenza ai Servizi erogati nell'anno di rilevazione.

L.R. 21 marzo 2007, n. 12 ⁽¹⁾**Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e delle minori vittime di violenza** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

(2) Con Delib.G.R. 14 settembre 2007, n. 1066 è stato approvato il Protocollo d'intesa con le province per la realizzazione di strutture regionali antiviolenza di cui alla presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 1393 e la Delib.G.R. 3 luglio 2009, n. 890.

Art. 1
Principi.

1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Art. 2
Finalità.

1. Con la presente legge la Regione si propone di:
 - a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
 - b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
 - c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.

Art. 3
Interventi regionali.

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne,

avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.

2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.

3. La Regione, attraverso un'attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.

5. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.

Art. 4

Interventi delle Autonomie locali.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. n. 12/2006, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Socio-sanitari, promuovono e realizzano le attività di cui alla presente legge prioritariamente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.

Art. 5

Centri Antiviolenza.

1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2006 promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio.

2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla L.R. n. 12/2006. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d'intesa, con gli Enti pubblici cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.

3. I Centri Antiviolenza, con l'obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell'articolo 53 della L.R. n. 12/2006, da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all'articolo 48 della L.R. n. 12/2006. Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attività nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:

a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l'assenza del fine di lucro e l'obbligo di formazione del bilancio;

b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;

c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.

5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

b) colloqui informativi di carattere legale;

c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;

d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;

e) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.

6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:

a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;

b) raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all'articolo 6.

Art. 6*Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 28/2004.*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) è aggiunta la seguente lettera:

"f) centri antiviolenza."

Art. 7*Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori.*

1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito dall'Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della L.R. n. 12/2006 è istituita un'apposita sezione rubricata "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori".

3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

4. L'Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della L.R. n. 12/2006, svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse e verifica l'andamento e la funzionalità dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiate temporanee, nonché l'efficacia dei programmi finanziati.

5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui alla L.R. n. 28/2004.

Art. 8*Programmi antiviolenza.*

1. La Regione, per le finalità della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio.

2. I programmi antiviolenza possono essere presentati:

a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;

b) da Centri Antiviolenza;

c) da associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) hanno la priorità.

4. I programmi antiviolenza possono prevedere:

a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi;

b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitino di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento;

d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei programmi antiviolenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. I Programmi antiviolenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalità della gestione.

Art. 9

Modalità di accesso alle strutture.

1. L'accesso alle strutture "casa rifugio" e "struttura alloggiativa temporanea" di cui all'articolo 8, comma 4, può avvenire tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti.

2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall'adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Antiviolenza e i servizi sociali, con l'obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.

Art. 10*Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne.*

1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

Art. 11*Finanziamento dei Centri Antiviolenza e dei programmi.*

1. Il Piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della L.R. n. 12/2006 individuano gli interventi destinati alle politiche di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla presente legge con la deliberazione di cui all'articolo 6 della L.R. n. 28/2004. Si applicano le procedure previste dalla L.R. n. 28/2004.

3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, può individuare le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b).

4. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza, dei programmi previsti dall'articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.

Art. 12*Cumulabilità dei finanziamenti.*

1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 13*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e iscrizione di pari importo in termini di

competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 alla U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" (articolo 11, comma 4);

b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti aree:

- Area I - Istituzionale - U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" e U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini";

- Area VII - Edilizia;

- Area X - Persona, famiglia, associazioni;

- Area XI - Istruzione, formazione e lavoro;

- Area XII - Cultura, sport, tempo libero;

- Area XVIII - Gestionale U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.